IL CENSIMENTO MILANESE

OPERA

DEL DOTTOR

NATALE COTTA MORANDINI

AUTORE DEI PRINCIPJ INTORNO ALLE ASSICURAZIONI MARITTIME
MAESTRO PRIVATO DI LEGGE E MEMBRO DELLA FACOLTÀ POLITICO-LEGALE
RESIDENTE PRESSO L'I. R. UNIVERSITÀ DI PAVIA

Censum instituit, rem tanto futuro imperio saluberrimam.
TITO LIVIO.

VOLUME TERZO

MILANO
PER NICOLÒ BETTONI E COMP.
M.DCCC.XXXII

Un Écrivain des plus polis et des plus féconds qu'ait produits la France, prétend que tout est dit. Sa pensée a plus de brillant que de solide; c'est rendre peu de justice à ce qui vit; c'est mépriser la postérité, que de la croire incapable d'inventer. Non, tout n'a pas été dit, et jamais on ne dira tout; la nature est un fond inépuisable; plus on creuse, plus on découvre: je pourrois citer je ne sais combien de témoins.

L'Abbé Roissard.

PARTE TERZA

COMPARTIMENTO TERRITORIALE E SUA AMMINISTRAZIONE POLITICO-ECONOMICA

CAPITOLO PRIMO

Necessità ed utilità del compartimento territoriale.

> *Je suis persuadé, qu'il est plus aisé de dire des choses nouvelles, que de concilier celles, qu'ont été dites et de les réunir sous un point de vue.*
>
> MONTESQUIEU.

Quando sarà terminata la pubblicazione, che si sta facendo, delle nuove tavole censuarie, aveva fatto precedere la Giunta alla sua riforma del Governo e rappresentanza delle comunità, ci riserbiamo di pubblicare il compartimento territoriale dello Stato di Milano perfezionato in tutte le sue parti, ove saranno registrati tutti i territorj che debbono formare una comunità separata, e che saranno perciò muniti d'una mappa distinta e di un Catastro separato, e tutti quelli, che per lo passato hanno avuto il titolo di comune, e che non si troveranno descritti nel nostro compartimento territoriale, dovranno restare soppressi, o perchè non hanno territorio, o perchè il loro territorio è stato incluso e incorporato nel territorio

di qualche comune nominato e registrato nel suddetto territorio; sicchè proibiamo che per l'avvenire gli interessati nei predetti corpi separati che, o con territorio, o senza territorio, prenderanno il nome di comune, si adunino in forma comunitativa o collegiale, nè facciano alcuna funzione pubblica in detti nomi, ma s'intendano a tutti gli effetti di ragione tali corpi disciolti, e si considerino le loro possessioni, similmente a tutti gli effetti di ragione, compresi nel territorio di quel comune, nella cui mappa saranno delineate e nel cui Catastro verranno impostate.

Chiaro apparisce a chiunque, che una tale disposizione della Giunta venne suggerita dalla necessità ed utilità, che ne può derivare allo Stato da un equo compartimento territoriale. L'esatta esecuzione degli ordini che si diramano dalle autorità competenti per l'interno reggimento dello Stato e delle singole parti che lo compongono, la regolare esazione delle imposte destinate a sostenere le spese del pubblico servizio, e l'obbligo che incumbe ad ogni politico di essiccare, per quanto è in lui, le sorgenti da cui si scatenano furiose le furie anguicrinite a flagellare le famiglie e con esse le intiere popolazioni, sono ragioni potissime che riclamano un giusto compartimento del territorio. A convincerci di ciò, gettiamo un rapido sguardo sulla divisione storica dell'antico dominio di questi paesi.

Sino dal 1521, epoca in cui dai Francesi era

occupato questo paese, molti luoghi privati, siano cascine, siano tenute di piccolo perticato e con pochi abitatori, si erano eretti in comuni separati o segregati, metodo, come ognun vede, assai pernicioso, perchè le cascine separate venivano per lo più amministrate dai proprj padroni, o dai loro massari o fittabili, senza la concorrenza o elezione dei sindaci e consoli, e con ciò restavano ineseguiti ed inefficaci gli ordini che si davano dal Governo, dal tribunale e dalla commissarìa generale, perciocchè non si trovava persona, che avesse il carico di farla, d' altra parte i separati pretendevano che gli ordini venissero loro rispettivamente comunicati; ma questo era quasi impossibile ad eseguirsi in comuni, che avevano due o trecento pertiche per comuni, il cui perticato talvolta non aveva il carico d' un cavallo di tassa, e in alcuni non giungeva ad un ottavo, e poichè separati una volta era difficile di trovare il conto degli abitanti de' comuni, di cui pagavano prima i carichi, sfuggivano con ciò tutti i carichi, ai quali era soggetto il personale di ciascun comune, sia per i paesi locali, sia per le fazioni militari o esercizio personale forense per la difesa dello Stato, e gli interessati delle comunità spopolate mediante le frequenti separazioni dovevano soffrire duplicati pagamenti dei retrodati che davano gli esattori per le scosse dei carichi, ed andavano dispersi gli emolumenti delle regalie e dazj, mentre le cascine con lo scudo dell' indipendenza dei

comuni dominicali venivano trascurate, nè vi era chi vi ponesse cura. E se pure il comune, del quale restava il separato dismembrato, ricorreva ai tribunali per il rimedio, l'esperienza aveva dimostrato, che era costretto a soffrire molte liti, che poi abbandonava per impotenza, ed era obbligato a caricarsi sgraziatamente di debiti per supplire alla mancanza d'esazione.

Nel 1541, in cui questo Stato era sotto il dominio dell'Imperatore Carlo V, di gloriosa memoria, essendo stata ordinata la descrizione delle bocche umane per ripartire il Censo del sale, si procurò di rimediarvi e furono soppressi molti comuni e cascine; ma pure avvenne che in grazia di diversi si tollerò, che alcuni uomini e massari, che dipendevano da persone potenti, fossero separatamente tassati, e che in tutto distaccati dal comune principale dessero anche separatamente in camera il contingibile de' loro carichi.

Il senato considerò quest'inconveniente, e perciò nell'anno 1544 provvide, che i separati pagassero bensì alla camera i pesi comunali, ma che però dei locali ne dovessero pagare la loro quota nei comuni, nei quali vivevano prima della loro separazione. Sperimentatasi inutile anche questa provvidenza per la mano che avevano coloro che patrocinavano i separati, e conoscendo i sindaci che il male si andava avanzando, ricorsero allo stesso Senato, esponendo tutti i mali che derivavano dalla separazione delle cascine

dal comune, mali cui noi appena rammentammo, e conchiusero la loro rappresentanza, suggerendo al Senato che avrebbe potuto rimediare a tanti mali coll'ordinare al magistrato la riunione dei menzionati separati nella maniera che gli fosse paruta più propria per indennizzare i comuni aggravati; poichè in tal maniera si sarebbe introdotta la desiderata eguaglianza tanto salutare fra le parti contribuenti per servizio del regio erario e pel sollevamento generale dello Stato.

Parve assai giusta al Senato la richiesta; quindi nell' anno 1580 ordinò al magistrato, che generalmente provvedesse, che i comuni principali fossero reintegrati sulla riunione dei membri dismembrati, affine di rimetterli nei diritti, nei quali per le dismembrazioni suddette erano stati pregiudicati, ed affinchè la pubblica utilità e l'interesse del fisco fossero indennizzati coll' eguaglianza delle contribuzioni e delle pubbliche gravezze.

Eseguì il magistrato quanto gli era stato ordinato, e ne commise l'osservanza ai ragionieri generali del Censo del sale e del mensuale, acciò nelle tavole registrassero la riunione ordinata, riservandosi per altro la particolare provvidenza per que' separati, che comparissero, producendo particolari motivi di separazione.

Pochi anni dopo anche il contado di Lodi fece ricorso al Duca di Terranuova, allora governatore di Milano, perchè lo reintregrasse dei comuni che si erano separati. Il Governatore ne commise

la riunione al Questor Caccia, il quale si trovava in quella provincia per la ripartizione dei cavalli di tassa. Una tale incumbenza incontrò molte opposizioni per parte dei separati, perchè vedevano, che colla loro riunione, non riusciva loro più facile di evitare la contribuzione degli alloggiamenti. Il Caccia indirizzò al Governatore una fedele relazione delle ragioni, che si adducevano da quelli che sostenevano i separati e le ragioni che l'inducevano a proseguire il sistema per la ordinatagli riunione. Considerata questa relazione, il Governatore gli ordinò di proseguire l'esecuzione delle riunioni, a norma di quelle che gli aveva di già rappresentate.

Continuò il savio ministro l'esecuzione del decreto datogli, e da essa si riconosce, che nella riunione vi comprese quelle comuni e cascine, che avevano carico minore di due cavalli di tassa, e che riservò ad altro tempo la riunione di alcuni separati, sopra la quale aveva sospeso la provvista, ma ordinò ad un tempo non solo, che fossero frattanto obbligate di concorrere a tutti gli alloggiamenti e fazioni militari, alle spese così ordinarie come straordinarie anche non camerali, qualunque elle fossero, e a tutte le altre che in futuro occorressero agli stessi comuni principali, o a quelli nei di cui territorj si trovavano situate, ma che fossero come essi unite di modo, che la separazione in null'altro giovasse a detti luoghi e cascine, se non pel pagamento separato della loro

proporzione di pesi e non venissero molestati per i pesi e gravezze degli altri.

Ad accrescere il disordine dei comunetti e dell'erezione delle cascine in comuni, contribuirono assai le separazioni e le divisioni dei beni civili dai rurali, ch' ebbero luogo nelle provincie del Ducato di Cremona, Pavia, Lodi e Novara introdotte sino dall' anno 1560 con distinta amministrazione, e queste furono costantemente dai cittadini sostenute anche dopo la pubblicazione dell' estimo, pretendendo, che si dovessero estendere anche per i beni, che allora possedevano, benchè fossero nella stessa provincia frammischiati coi rurali, facendoli descrivere nel Catastro delle città, nonostante gli ordini regj sopravvenuti nell' anno 1597 e 1599 per il pagamento dei carichi nei luoghi della loro situazione, ma di più tentarono i cittadini milanesi in ispecie, con scrittura compilata nel 1529 dal dottore Matteo Bimio, di godere lo stesso arbitrio di sottrarsi dall' amministrazione dei comuni col pagare in città anche per quei beni, che andavano acquistando dai rurali, e perchè non riuscì loro l'intento come causa della distruzione dell' amministrazione delle stesse provincie, ed anche dei loro estimi obbligati non solo alli carichi camerali, ma anche a debiti contratti, s'appigliarono ad altro partito, e fu quello di chiedere al magistrato ordinario le assegnazioni di quota alla rata dell' estimo rilevato da essi beni, mediante le quali po-

tessero a scarico del comune, con cui andavano censiti, pagare i detti carichi direttamente al commissario del Ducato residente in città, ed in tali termini avendo alcuni persuaso il magistrato ad acconsentire all'addimandato, ancorchè quest' espediente ad altro non tendesse che ad una moltiplicazione dei comuni e ad introdurre inconvenienti insanabili, è avvenuto, che nei tempi susseguenti si è ottenuta l' assegnazione, o dissegnazione di quota da quelli che l' hanno addimandata, regolandola secondo i conti che si formavano da un ragioniere camerale della maggior confidenza delle parti.

Il pretesto, che solevano addurre quelli che dimandavano la separazione, assegnazione di quota, sembrava a primo aspetto affatto plausibile ed equo, ma in effetto nascondeva molta iniquità ed ingiustizia. Esposero essi:

I. Che gli amministratori abusando della loro autorità per fini particolari nei riparti che si disponevano, usavano parzialità e disuguaglianza, d' onde avveniva che erano costretti a pagare i carichi con disproporzione ed ingiustizia.

II. Che la quota ch'essi dovevano contribuire, poteva apparire dalla quantità del perticato, che possedevano e che questo sarà invariabile.

III. Che non erano obbligati a vivere in comunione e che perciò tassandosi dai ragionieri il loro debito, avrebbero dimandato la facoltà di pagarlo separatamente, rimanendo disobbligati di osservare

i riparti, che per ragione di carichi si disponevano nei comuni, nei quali i loro beni erano situati.

Esaminati i motivi addotti da ambe le parti, in vista del conto compilato dai ragionieri il magistrato interpose decreto, col quale dichiarò la somma che rimaneva a carico dei separandi, ed aggiunse che in virtù degli ordini generali, per le spese locali e fazioni staordinarie avessero a concorrere coi comuni, dai quali venivano separati e con condizione, che nei consiglj, che si farebbero per tali imposizioni, avesse ad intervenire persona, che facesse le loro parti; più volle, che per la separazione, assegnazione o dissegnazione di tal quota non s'intendesse pregiudicata la ragione del solidato a favore del fisco per la riscossione della quota del carico di quel comune, dal quale si separavano.

Ottenuto il decreto, ecco i separati eretti in repubblica; poichè pagando il carico camerale separatamente dai locali e fazioni straordinarie, e per altri che solevano concorrere, che non erano pochi, era impossibile di costringerli al pagamento, perchè o non eleggevano persona che intervenisse nei consigli in conformità degli ordini, o se l'eleggevano, le davano commissione di dissentire dai riparti con proteste ed altri atti. Ricorrevano le povere comunità al magistrato per avere giustizia; desso dava gli opportuni provvedimenti, ma essendo i separati persone potenti o per lo più abitanti nella città di Milano, e perciò

rendendosi loro più facile di accudire al tribunale, defatigavano con mille atti giudiziarj le povere comunità, le quali impotenti a sostenere le spese dei loro deputati che mandavano in città, e dei causidici od avvocati, abbandovano la lite e ritagliavano sopra gli altri estimati in quel comune le somme, che in causa delle difficoltà dell' esazione erano già assegnate per retrodate. Infinite sono le liti, scriveva Pompeo Neri, che nel magistrato sono pendenti per tali ispezioni abbandonate per impotenza delle comunità, le quali aggravate per la spesa di esse liti, risentono il danno, che si rende comune ai possessori dei beni dello stesso comune obbligati ai carichi, anzi è avvenuto, continua, che pagando separatamente qualche cascina a capo di tempo, restandole mutato il nome, non si trovava più dove fosse, e ne rimaneva inesigibile la contribuzione.

L'assioma legale, che niuno può essere costretto a vivere in società, è una massima di privata giurisprudenza, che non può adottarsi nelle cose politiche ed economiche, senza rovesciare i fondamenti primitivi della società civile e di ogni buon governo. Dessa ha luogo fra i privati nel possesso o godimento di alcun corpo, ragione, esigenza, che si possiede pro comuni e indiviso; ed è di tal sorta di dominj, azioni, o ragioni che hanno parlato le leggi, cioè che l'unione partorisce la discordia, per cui viene riprovato il patto della perpetua comunione; oppure ha luogo per quelle comunioni che si

contraggono reciprocamente fra comunità e comunità per ragione del godimento dei beni comunali, e fra i loro abitatori, che conoscendo il comune vantaggio, accomunano l'uso dei loro pascoli, acque e boschi, affine di godere unitamente dei vantaggi che le comunità separate godono, e per esperienza avviene, che se tale unione reca pregiudizio ad alcuna delle comunità, è lecito alla comunità aggravata di recedere dall'unione, poichè continuandola s'intitolerebbe società leonina. Ma che un ceto di persone, ossia alcun particolare obbligato a pagare i carichi regj per legge universale, o per particolare determinazione, secondo la sentenza di D. Ferrante Gonzaga, *in loco rei sitae*, possa sfuggire la concorrenza del pagamento unitamente cogli altri nel luogo del carico, sotto il pretesto, che non sia obbligato a vivere in comunione, è assai difficile a poterlo autorizzare, poichè per giustificare questa pretensione avrebbero da concorrere l'equità, l'onestà e la pubblica utilità.

Prese in considerazione le ragioni, che stavano contro i separati, la Giunta ordinò, che in virtù degli antichi ordini dovessero abolirsi tali separazioni, e che si dovesse persistere nella disposizione già data dell'unione dei piccoli comunetti ai limitrofi di maggior pertticato; ed esaminati tutti i richiami che sopra tali aggregazioni o riunioni sono stati prodotti, emanò decreti, coi quali vennero confermate, rinnovate, o commutate le riunioni già fatte dai delegati e dagli ufficiali della Giunta stessa.

E siccome aveva osservato non pochi disordini nei registri e nelle intestazioni dei possessori, ordinò per maggior accerto dell'opera, la correzione di quegli abbaglj, di maniera che nella mappa apparissero punteggiati i confini di ciascun comune, e nei registri, che si dovevano consegnare alle comunità, apparisse la qualità e quantità del perticato, ed il nome delle persone, che possedevano beni nei rispettivi comuni, essendo disposti i registri dei comuni aggregati in fogli separati ed insieme aggiunti, cominciando dai possessori di un comune e proseguendo coi nomi dei possessori dell'altro, talchè i comuni uniti avessero uno stesso Catastro colla distinzione dei terreni, possessori e persone che compongono i rispettivi comuni.

CAPITOLO II

Disposizioni prese dalla Giunta Neri pel compartimento territoriale.

Disposte le cose accennate, la Giunta Miro era passata a prescrivere la norma, onde ottenere il beneficio, che se ne prometteva; ma le operazioni da essa incominciate non furono portate a termine che dalla Giunta Neri, che felicemente a quella successe. Cominciò questa a far sapere ai rappresentanti delle comunità ed ai cancellieri di provvedere alla nuova intestazione dei terreni nei

nomi dei rispettivi possessori, limitandosi a quei numeri e pezzi di terra descritti nell'altro territorio, quantunque siano nella stessa mappa delineati e nello stesso sommarione registrati, poichè per questi diede degli ordini direttamente alle comunità posseditrici di quel territorio, acciò formassero separatamente la nota dei possessori. Nello stesso tempo aveva avvertito, che l'aggregazione delle comunità fatta da' suoi possessori non poteva recare pregiudizio a que' comuni, che, attesa la disuguaglianza dei debiti locali, giustificheranno la ripugnanza di contrarre fra loro una società universale a tutti gli effetti, essendosi quella magistratura riservata di provvedere a suo tempo sopra i ricorsi delle parti e sopra le debite informazioni delle locali circostanze alla legittima indennità degli interessati, come sarà più espediente al pubblico bene d'ogni territorio.

Mentre la Giunta dava questi ordini ai cancellieri ed ai rappresentanti delle comunità, stava travagliando alla correzione delle mappe ed alla definizione delle controversie dei confini. Condotta a termine quest'operazione passò a dare delle disposizioni, per le quali quelle furono intavolate.

In ciascun territorio, tale quale resta delineato nelle mappe e descritto nel nuovo Censimento, dovrà formarsi un convocato solo di tutti i possessori estimati e da questo convocato estrarsi una sola deputazione, e stabilirsi una rappresentanza sola, un governo solo, ed un'amministrazione sola

di tutti gli affari comuni riducendo tutti i predetti possessori estimati in una società unica, e sottoponendoli ad un'imposta sola ed eguale sopra un estimo solo ed indivisibile. Resteranno per conseguenza abolite tutte le scissioni del territorio e tutte le odierne divisioni e suddivisioni delle amministrazioni comunali in diversi corpi o collegj, e tutte le separazioni ed assegnazioni di queste, dei carichi e tanto quelle che si sono fatte a favore di una persona sola, o d'una sola famiglia, che quelle che si sono fatte a favore di più persone, o famiglie, con tuttochè tali assegnazioni di quota possano essere fondate in rescritti regj, o sentenze de' tribunali, od in lunghe ed immemorabili consuetudini, o in convenzioni colle comunità per qualsivoglia titolo fatte, o gratuite od anche onerose, poichè ordiniamo che rimossa ogni eccezione, tutti i possessori debbano pagare con la proporzione stabilita del nuovo Censo, nè altrimenti non potendosi dal patto dei privati alterare ciò, che per naturale diritto si deve dai sudditi pagare per il mantenimento dello Stato, non potendosi presumere che tali atti siano seguiti giammai per far pagare ai contribuenti o più della giusta proporzione, o meno di essa, dovendosi anzi attribuire gli equivoci, che si rinvengono presi, alla mancanza di notizie certe per proporzionare il carico, dalla quale mancanza sono nati i disordini che hanno fatto comprendere alla sovrana mente di S. M. necessario, come ultimo rime-

dio, un nuovo Censimento, la cui proporzione perciò si deve adesso come legge impreteribile osservare in correzione appunto di tutti quei mali, che hanno dato causa agli atti fatti in tempi antecedenti, quando la detta giusta proporzione non era e non poteva essere nota, e perciò tutti indistintamente, rispetto all' imposta da pagarsi nel tempo avvenire, e per mancanza di consenso delle parti, e per errore del supposto della giusta proporzione, e perchè così richiede la pubblica tranquillità, li dichiariamo nulli e di niun valore, e li annulliamo valendoci della facoltà conferitaci da S. M. e del pieno potere, proibendo che a verun effetto si possa allegare, nè in giudizio, nè fuori, per ritardare o difficoltare nel pagamento dei carichi la puntuale e rigorosa osservanza delle leggi di proporzione, che risulterà dalle tavole del nuovo Censo. Similmente dovendo i terreni e fondi delineati in ogni mappa o descritti in ogni tavola del nuovo estimo sottoporsi al Censo con una sola regola, e con una sola proporzione risultante dalla giusta stima dei fondi, nelle dette tavole prefinita, vogliamo perciò, che resti abolita tra i fondi suddetti ogni e qualunque distinzione, che per le ordinazioni e consuetudini antiche sia stata introdotta ed osservata, ed ordiniamo che resti soppressa espressamente e nominatamente la distinzione tra i fondi civili e fondi rurali, siccome la suddivisione fra i civili e gl'interessati Milanesi usata nella provincia di Pavia, di Cre-

mona e Lodi, e le suddivisioni fra i rurali ed i liberati Cremonesi usate nella provincia di Cremona, dichiarando tutti i fondi descritti nelle mappe e tavole comunali di una natura sola e di una qualità sola, nè civili, nè rurali, ma senza considerazione ai predetti nomi, alle passate distinzioni, egualmente censibili, e egualmente per i diritti fondamentali dello Stato obbligati a mantenerlo e soccorrerlo in proporzione delle loro forze, cioè del giusto valore di essi fondi. Sicchè ordiniamo che resti spenta ogni memoria delle sopraddette distinzioni, e proibischiamo che si possa questa allegare a niun effetto di ragione nei riparti comunali, volendo S. M. che resti assicurata nei tempi avvenire tra i fondi censibili una tale assegnazione, nuovamente derogando, in quanto faccia di bisogno, in vigore delle facoltà conferiteci dalla M. S., a tutte le leggi, consuetudini, statuti, rescritti dei suoi reali antecessori e a tutte le sentenze, transazioni e convenzioni, che tra detti corpi dei civili e rurali fossero state fatte con qualunque solennità e con qualunque autorità munita, ed insomma a qualunque atto, di cui bisognasse fare più speciale ed individua menzione. Il territorio delle comunità resterà circoscritto dal circondario delineato nella mappa rispettiva e perciò tutti i terreni compresi in tal circondario, che pel passato appartenevano per salto a comunità lontane, saranno restituiti, salve le ragioni del privato dominio, al territorio di quelle comunità, dove la

natura gli ha collocati e con esse saranno censiti, e pagheranno le gravezze universali, provinciali e locali, escludendo nell'odierno compartimento territoriale tutte le pertinenze saltuarie e fittizie, riducendo insomma il territorio a un puro, semplice e naturale circondario unito in un sol corpo e tal quale sta descritto, e delineato nelle mappe topografiche approvate dalla nostra Giunta.

Nel 1757 la Giunta pubblicò il compartimento territoriale dello Stato di Milano perfezionato in tutte le sue parti, ove furono registrati tutti i territorj, che dovevano formare una comunità separata, e che furono perciò muniti di una mappa distinta e di un Catastro separato, e tutti quelli che per l'addietro avevano avuto il titolo di comune, e che non si trovavano descritti nel nuovo compartimento territoriale, furono soppressi, o perchè non avevano territorio, o perchè il loro territorio fu incluso e incorporato nel territorio di qualche altro comune nominato e registrato nel nuovo compartimento, alla pubblicazione del quale fece precedere le seguenti ordinazioni.

I. Che tutti i comuni riuniti in questo compartimento in una sola comunità debbano, dall'esecuzione del nuovo Censimento in poi, contrarre a tutti gli effetti di ragione una società universale senza eccettuazione alcuna, tanto nel riparto dei carichi universali, che dei provinciali, che dei comunali, e tanto nel concorso alle spese, che nel godimento delle possessioni della comunità e tanto

nei debiti che nei crediti, e insomma in tutte le azioni attive e passive senza veruna limitazione.

II. Che nell'esecuzione dei regj comandi tutti i comuni restino obbligati agli ordini, che verranno trasmessi al comune segnato in questo compartimento per principale, sotto il nome del quale tutti debbono restare compresi, senza che degli aggregati sia bisognevole di farne menzione.

III. Che in detti comuni, come sopra riuniti, si debba fare un convocato solo di estimati, una deputazione sola di rappresentanti, un ruolo solo personale, ed un solo ruolo mercimoniale, un solo ruolo delle case, e si debba formare un riparto solo del carico prediale e si debba avere una cassa sola, un esattore solo e un Catastro solo, senza ammettere alcuna sezione, nè distinzione.

IV. Che resti proibito ai detti comuni, come sopra riuniti, di fare in conto proprio e in nome proprio nè alcun particolare convocato, nè alcun atto giudiziale, nè stragiudiziale, nè eleggere alcun particolare deputato, o procuratore, dovendo restare tutte le azioni attive e passive confuse nella società senza alcun riservo.

V. Che i predetti comuni, come sopra riuniti, non possano ne'tempi avvenire domandare alcuna separazione o divisione d'estimo, nè assegnazione di quota non solo per i carichi universali e provinciali, ma nemmeno pei locali, proibendo S. M. a qualunque tribunale di accordare tanto nei presenti, che nei futuri tempi veruna di tali dimande di separazione.

VI. Che le comunità, che in questo nostro compartimento resteranno divise con separata intitolazione, debbano essere tra loro divise a tutti gli effetti, senza conservare alcuna reliquia di dipendenza, o di società, quando per le passate consuetudini di pratica portasse che si fossero considerate per certi effetti unite, o per certi altri separate, volendo che resti per tutto stabilita o società perfetta o separazione totale, per escludere le confusioni e le ambiguità che nascono dagli stati medj o misti.

VII. Ferma stante la società, o separazione rispettivamente ordinata nel nostro compartimento, ci riserbiamo a dare tutte le provvidenze, che per l'esecuzione di esse ci saranno chieste dalle comunità e dagli estimati delle medesime, e massimamente quando tra una parte d'estimati e l'altra vi fosse bisogno di qualche saldo e conguaglio di conti arretrati per dar principio al nuovo stato di società, o separazioni o condizioni eguali.

CAPITOLO III

Del conguaglio di debiti e crediti dei comuni che in forza del compartimento territoriale vengono aggregati o separati.

La Giunta si era riservata di dare le provvidenze che le fossero state chieste dalle comunità e dagli estimati delle medesime sul punto del conguaglio dei debiti e conti arretrati. A tale effetto aveva essa sino dal 1754 ordinato e comandato espressamente a tutti quelli che pretendevano aver crediti con qualche città o provincia, e con le congregazioni degli interessati Milanesi, e dei liberati della città di Cremona, come pure con qualunque terra e comunità dello Stato consistente in capitali fruttiferi, od infruttiferi, o in prestazioni annue, o di qualunque altra specie nessuna eccettuata, dovessero nel tempo e termine di tre mesi, da decorrere dal giorno della pubblicazione dell'editto, notificarli alla Giunta di Censimento in Milano nell'ufficio de'riparti comunali, e nelle provincie nelle mani dei cancellieri delegati, con esprimere la quantità del capitale dell'annua prestazione, il tempo del contratto e le cause per cui il debito si era contratto, producendo l'istromento giustificante la loro pretensione e in mancanza dell'istromento, adducendo le cause, per cui questo

non poteva prodursi, e le altre prove equivalenti che potessero di ragione addursi per legittimare il credito. Spirato detto termine, soggiunge, procederà immediatamente alla disamina de' predetti crediti notificati per avere quella considerazione che si conoscerà di giustizia e passare a quelle ulteriori disposizioni, che saranno più compatibili col sistema del nuovo Censimento, ritenendo intanto irremissibilmente in sospeso tutti quelli, i quali non fossero stati notificati dentro il termine prescritto, al qual fine si daranno gli ordini opportuni, acciocchè non possano per il pagamento essere collocati nelle imposte sì civiche, che provinciali e comunitative tanto relativamente al capitale quanto agli interessi.

La Giunta venne abolita senza dare alcun provvedimento all'accennato conguaglio de' debiti e crediti, alla quale mancanza supplì l'interinale Regia delegazione per il Censo. Trovandosi, prescrive ella, qualcheduna delle comunità aggregate aggravata di maggior parte di debiti, o pesi in confronto dell'altra, o altre portate in società in vigore del nuovo compartimento territoriale, si farà un' imposta degli interessi, o pesi sopra i possessori di tale comunità nella quantità eccedente agli inerenti all'altra, o altre, e dalla di lui importanza se ne formerà un libro o registro Censuario, che si consegnerà al cancelliere da ritenersi nell'archivio, od atti della comunità, composta giusta il predetto compartimento, ed i pos-

sessori, descritti in questo libro o registro Censuario, pagheranno annualmente all'esattore comunale *ante partem* dell'imposta corrente ad essi spettante quel tanto che sarà ascritto a loro debito, e per le esigenze di queste competeranno all'esattore tutti i privilegj ed azioni fiscali, nella guisa stessa come si trattasse di carico corrente.

Dovrà ciascuno dei predetti possessori, come sopra descritti, nel termine di due mesi assegnare nel circondario della comunità un fondo riperibile nelle tavole del Censimento, il quale, secondo le stime del nuovo estimo, corrisponda al debito capitale del detto antiparte, da formarsegli in regola del quattro per certo, quale resti obbligato ed ipotecato a favore tanto della comunità che dei creditori della medesima e quando nel detto termine non segna la comandata assegnazione, resteranno generalmente obbligati ed ipotecati tutti i beni di quel tal renitente a favore come sopra.

Sarà però facoltativo a qualunque de'possessori, come sopra descritti, il redimersi dall'annua prestazione censuaria col pagamento del capitale come sopra costituitogli, da farsi alla comunità. Nel qual caso sarà carico del cancelliere d'invigilare, che dagli amministratori comunali sia convertita la detta somma pagata in estinzione di quel debito della comunità, che sarà più gravoso, proibendo espressamente S. M., sotto pena di pagamento del proprio, a qualunque amministratore pubblico il consumare tali somme e qualunque altra che gli per-

venisse per titolo di eguaglianza, restituzione di capitali, generalmente per qualsivoglia causa in alleggerimento delle imposte comunali, o in altro, se prima non siano pagati i debiti, e quando eziandio le comunità fossero libere da qualsivoglia debito, non potranno ciò nonostante tali provenienze essere deviate e consunte, ma si dovrà dagli amministratori procurare l'impiego in utilità del comune, previa la debita approvazione del Regio tribunale del Censimento.

Lo stesso metodo si osserverà nel caso che i fondi o rendite particolari d'alcuna delle comunità aggregate superassero in tutto o in parte l'entrata di simil natura dell'altro comune unito, facendosi sopra il di lui estimo un'imposta equivalente allo sbilancio della sua entrata particolare, e formandosi a quest' effetto un registro, o libro Censuario, in cui siano descritti i suoi possessori, i quali abbiano l'obbligo dell'assegnamento del fondo, e del pagamento di sopra stabilito, colla detta facoltà di potersi redimere collo sborso del capitale, che similmente dovrà impiegarsi nell'estinzione di qualche altro debito che avesse la comunità creditrice dell'eguaglianza.

Il cessato governo d'Italia volle seguire altre norme, perchè, aggregate diverse frazioni di comuni, dichiarò nel 1808, che le loro attività e passività dovessero rimanere divise; perciocchè prescrive il decreto, che i comuni aggregati, benchè formino un solo ed individuo comune per tutti

gli oggetti amministrativi, conservano nondimeno le attività e passività rispettive, le quali vengono ragguagliate nello stabilimento annuo dell' imposta. Si fissa un' imposta cadente su tutti gli individui censibili della comunità pel soddisfacimento dei bisogni della medesima, e se una frazione di quella comunità ha maggiori debiti che crediti, si mette su di essa un' imposta addizionale, affinchè questa colla rendita de' suoi crediti possa annualmente coprire le sue passività. A tale effetto, continua il decreto, nei conti consuntivi e preventivi dei comuni aggregati non si comprendono le rispettive attività e passività, perchè queste devono essere regolate dal consiglio comunale nei conti parziali di cadauna frazione del comune medesimo.

Saviamente prescrive il decreto, che i prefetti dei rispettivi dipartimenti entro l' anno della seguita aggregazione, sentiti i consiglj comunali, dovessero proporre le opportune misure, onde al più presto venissero conguagliate le attività e passività, perchè in questo stato sarebbe assai facile liberare le comuni di tutte le passività, cedendo quelle, in luogo di queste, scopo a cui furono mai sempre dirette le provvidenze di Maria Teresa e di Giuseppe II. Non si può in generale determinare quali siano le misure più opportune, onde conguagliare le attività e passività, perchè esse variano a misura delle circostanze delle comuni aggregate. In caso non vi sia altro mezzo meno gravoso, si potrà mettere sulla frazione aggravata

di debiti un'imposta addizionale sull'estimo, di cui una parte debba servire a pagare gli annui interessi, e l'altra ad estinguere parte del capitale, e così progredendo per una serie d'anni più o meno lunga, si giungerà alla fine a conguagliare le attività colle passività.

La Giunta di Censimento aveva coi suoi decreti non solo abolite le separazioni, e quindi aveva non solo non aggregate delle comunità, ma alcuni comuni, che erano aggregati, vennero staccati, e li creò o comuni indipendenti, o li aggiunse ad un altro comune, perchè avente col medesimo più stretto rapporto. Nel caso adunque della segregazione di due comunità, che durante la loro unione avevano contratto debiti, volle la Giunta, che se ne facesse il conguaglio a rata del loro estimo rispettivo, acciocchè nell'atto della separazione ciascuna ne porti seco la porzione ad essa spettante, in vigore della preesistente società.

Norme più precise vennero stabilite colle due circolari del 1816, per l'attribuzione della quota di attività e passività dei comuni separati. Colla prima si stabilisce:

I. Nei primi quattro mesi dell'anno 1816 continui l'amministrazione sociale dei comuni quali erano al 31 dicembre scorso, e restino in comunione le attività e passività, giusta quanto è stato stabilito nel conto preventivo dell'anno. Per gli otto mesi successivi le singole frazioni, che diventano comuni separati, riscuotono a proprie pre-

fitto sull' estimo inerente al rispettivo territorio la sovrimposta, che verrà stabilita, riscuotono del pari a tempo opportuno la tassa personale sugli individui, che sono assoggettati, e che dimorano nel nuovo circondario comunale. Una terza parte del prodotto della tassa personale dell'anno cede però a profitto della società intera del comune, qual era al 31 dicembre 1815, e ciò per effetto della comunione durata nei primi quattro mesi dell' anno corrente.

II. I cancellieri del Censo, sentiti i deputati amministratori comunali, nei primi venti giorni di maggio prossimo venturo dividono i bilanci ed attribuiscono le quote delle spese competenti ai singoli nuovi comuni, ammettendo quelle sole, che sono state approvate dai consiglj comunali nell'odierna seduta dell'ottobre 1815, e compilano per gli otto mesi che rimangono a terminare l'anno altrettanti bilanci particolari quanti sono i nuovi comuni, proponendo le sovrimposte che si renderanno necessarie. I nuovi bilanci sono sottoposti all' approvazione delle Regie Delegazioni.

III. Le spese straordinarie che a giudizio del cancelliere di concerto coi deputati amministratori comunali, fossero suscettive di dilazione, non saranno considerate nei bilanci, ma saranno indicate in un coi motivi, pei quali si crede che abbiano a differirsi. Su tutte queste spese tenute in sospeso deliberano poi i convocati generali e i consiglj comunali nell'adunanza ordinaria da te-

nersi nell'ottobre prossimo venturo per la compilazione dei bilanci dell'anno 1817.

IV. Verrà diminuita in proporzione la sovrimposta per questa parte di spese che risparmieranno, attesa la disposizione del precedente articolo e per le riforme introdotte pel nuovo sistema.

V. Nei nuovi bilanci s'indicherà la misura della sovrimposta e della tassa personale che era stabilita nel *budjet* del comune prima della separazione, onde se ne possa fare il confronto. Se la differenza fosse grave sarà facile ai convocati e consiglj il farne avvertire la causa.

VI. Le attività patrimoniali dei comuni concentrati che hanno comunione d'interesse colle loro frazioni, sono godute in società sino dal primo maggio prossimo venturo. Per la successiva separazione resterà provveduto colle particolari istruzioni, che verranno diramate alle Imperiali Regie Delegazioni Provinciali.

VII. Ogni comune è tenuto riscuotere quelle rendite comunali che verranno a scadere e che originariamente appartenessero al comune medesimo, quantunque fossero poi state portate in società. Di queste riscossioni si terrà conto a parte per renderne ragione nel conguaglio a quei pagamenti che per avventura fossero stati fatti nel primo quadrimestre dell'anno coi fondi sociali, e che si riferiscono anche ad un'epoca posteriore alla separazione avvenuta.

VIII. Per la compilazione dei bilanci di quei

VI. Se la comunione fu preceduta o susseguita da un conguaglio che abbia a bilanciarsi, gli interessi reciproci in tal caso, ferma l'esecuzione delle cose convenute, s'intenderà tanto l'attivo che il passivo divenuto di spettanza comune, e si dovrà divenire ad un riparto ne' modi anteriormente descritti nell'articolo quinto.

VII. Premesso il riparto contemplato negli articoli quinto e sesto, onde determinare le competenze di ciascun comune, le proprietà però coi pesi inerenti saranno restituite ai comuni a cui originariamente appartengono, o se si tratterà di sostanza nuovamente acquistata, saranno cedute a quei comuni, nel cui territorio si troveranno situate, salvo sempre il compenso in più o in meno fra le parti condividenti.

VIII. I vantaggi reali e suscettibili di una stima, che fossero stati procurati stabilmente dall'uno e dall'altro comune co' sussidj della frazione e col concorso della comune società, potranno formare un oggetto di conguaglio nell'unico caso, quando i rispettivi permanenti vantaggi cessassero in avvenire di servire a profitto di tutte le parti della rispettiva società esistente in allora. Il compenso dovrà essere regolato in tali casi, previa una regolare e competente stima, a norma della proporzione fissata nell'articolo quinto per le misure dei contingenti alle comuni attività e passività.

IX. Per gli impegni contratti in società, e che fossero continuativi, deciderà il Governo quali

provvedimenti possono convenire, sentite le ragioni delle parti interessate.

X. Per liquidare le ragioni comunali in conformità delle presenti istruzioni, ogni comunità interessata delega un soggetto, che può essere anche preso dal suo seno. Tali soggetti uniti ed assistiti dal cancelliere del Censo, formano una commissione che eseguisce la liquidazione. Ove la liquidazione si faccia d'accordo, non rimane che di riportare sopra di essa l'approvazione della competente autorità tutelare.

XI. Nel caso vi abbia scissura decide il Governo, sentita la congregazione provinciale.

CAPITOLO IV

Erezione del nostro territorio a Regno Lombardo-Veneto e suo Governo.

Ogni territorio, sia esso eretto a repubblica, a ducato, a regno, al grado supremo d'impero, è necessario per l'amministrazione dei popoli, che sia diviso in provincie, queste partite in distretti, ed i singoli distretti suddivisi in comunità. L'antica Lombardia Austriaca era divisa in nove provincie, Milano, Como, Cremona, Pavia, Lodi, Alessandria, Novara, Tortona, Vigevano; e tale compartimento continuò, finchè succedettero le smembrazioni che hanno avuto luogo massime dopo il 1751. La

Giunta Neri divise la Lombardia in sei province: Milano, Pavia, Cremona, Lodi, Como, Casal Maggiore. Nell'anno 1786 Giuseppe II, di felice memoria, partì questo Stato in otto provincie, dette intendenze politiche e provinciali: Milano, Mantova, Pavia, Cremona, Lodi, Como, Bozzolo, Gallarate.

Il Regno d'Italia fu diviso in dodici dipartimenti, che nell'attuale sistema direbbonsi provincie. La pace del 1814 sciolse quel Regno, e in forza di trattati pubblici conchiusi nel congresso di Parigi le antiche provincie di Lombardia, gran parte di quelle, che un dì costituivano la Repubblica Veneta, non che la Valtellina vennero unite all'Impero. S. M. per dare una luminosa prova del suo paterno affetto pei popoli d'Italia, e per conservare in essi, sono sue parole, quello spirito di nazionalità, che con ragione tanto apprezzano, fino dai primi momenti del reingresso delle sue truppe in queste provincie, volle sublimarle al rango di Regno, sotto la denominazione di Regno Lombardo-Veneto.

Per agevolare l'amministrazione, del Regno fu questo diviso in due territorj governativi, che restano separati dal fiume Mincio. Il territorio alla destra del detto fiume, si chiama Governo Milanese, quello alla sinistra Governo Veneto. La sede dell'uno è posta in Milano, la sede dell'altro in Venezia, ed è perciò che l'una e l'altra città chiamasi centrale governativa.

Il Governo nel 1816 fu diviso in due sezioni: politica l'una, camerale o Senato di finanza l'altra; ma con notificazione dell'anno corrente, in luogo del senato di finanza e della direzione delle dogane, privative, e dei dazj consumo e della direzione dei beni della corona, boschi e diritti uniti, è costituita un'autorità amministrativa assoluta, denominata I. R. Magistrato Camerale. S. M. separò questa magistratura dall'I. R. Governo, onde rendere l'amministrazione camerale, non meno importante della politica pel buon reggimento dello Stato, più pronta e più potente, e per meglio uniformarsi al piano amministrativo proposto dalla Giunta Neri, e solennemente approvato e messo in esecuzione dagli augusti suoi predecessori, piano semplice, e per esperienza riconosciuto assai vantaggioso in questi paesi.

Il Principe Vice-Re rappresenta la sacra persona dell'Augusto Monarca nel nostro Regno. Nell'atto che il nostro Principe Imperiale venne costituito in moderatore e depositario del potere di cui va rivestito, S. M. ci diede un pegno tanto prezioso della sua parziale e distinta benevolenza. Il Vice-Re si può considerare come il moderatore ed il sorvegliante i due Governi, che compongono il regno Lombardo-Veneto, ed è il mezzo di comunicazione fra i predetti Governi ed i dicasteri aulici ed il Sovrano. Siccome moderatore, i due Governi devono eseguire qualunque determinazione venisse loro data, e come mezzo di comuni-

cazione, tutte le consulte e rapporti diretti a S. M. ed ai dicasteri aulici si trasmettono al Vice-Re a suggello alzato, e tutte le risoluzioni che emanano dal Sovrano e dai dicasteri aulici vengono rimessi al Vice-Re, il quale le trasmette al Governo Lombardo o Veneto, qualora riguardano parzialmente o l'uno o l'altro, o ad ambidue, se sono comuni. Per l'esercizio poi delle sue funzioni S. A. I. R. ha un'apposita cancelleria divisa in tre sezioni, diretta ciascheduna da un consigliere aulico, il quale ha sotto di sè un segretario, dei computisti col personale corrispondente.

Ogni Governo dipende immediatamente, secondo la diversità degli oggetti di suo istituto, dai relativi dicasteri aulici residenti in Vienna. L'autorità del Governo è meramente esecutiva, limitata agli oggetti amministrativo-politici, e quindi deve astenersi da ogni atto relativo giudiziario. Desso esercita l'autorità di cui va rivestito, o col mezzo di ufficj a lui subordinati o immediatamente da sè stesso; *col mezzo di ufficj* comunicando alle II. RR. Delegazioni gli ordini superiori e le proprie deliberazioni, *immediatamente da sè stesso*, col sorvegliare, col riferire e consultare gli aulici dicasteri, e col far uso di mezzi coattivi che sono in sua facoltà. Dipendono dal Governo la direzione delle pubbliche costruzioni, la direzione delle acque e strade, la direzione del Censo, la direzione delle case di forza, e sono di sua spettanza, come si disse, tutti gli oggetti di politica amministrazione del nostro regno.

Ora che il magistrato di finanza venne distinto dal Governo, vennero ad esso attribuiti, nell'estensione del territoro soggetto alla giurisdizione dell'I. R. Governo, tutti i rami di finanza, imposte indirette, dogane, dazj di consumo. Dipendono dal magistrato anche:

A. La prefettura del Regno Lombardo-Veneto. B. La direzione della zecca. C. La intendenza provinciale di finanza. D. La cassa centrale. E. Gli ispettori delle fabbriche di tabacchi, nitri, e demanio. F. L'ufficio delle tasse giudiziarie. G. L'ufficio del bollo ed i libri bollettarj. H. Le II. RR. stamperie. Sono poi di sua spettanza, come ognun può vedere da sè, tutti gli oggetti camerali.

Un' importante magistratura per l'amministrazione politico-economica del Regno Lombardo-Veneto sono le congregazioni centrali, stabilite in Milano ed in Venezia, che ponno considerarsi come un corpo intermedio tra il Sovrano ed il pubblico. Ad oggetto di conoscere nelle vie regolari, dice il nostro Sovrano, i desiderj ed i bisogni degli abitanti del nostro Regno Lombardo-Veneto, e di mettere a profitto nella pubblica amministrazione i lumi ed i consigli, che i loro rappresentanti potessero somministrare, stabiliamo due congregazioni centrali ora presiedute dal Governatore di ciascun territorio.

Le congregazioni centrali sono composte di individui presi nella classe di estimati nobili, e di estimati non nobili, e di rappresentanti delle città

regie. Il numero di questi membri delle congregazioni centrali è regolato secondo il numero delle provincie, di cui è composto il territorio del rispettivo Governo, dovendo ciascuna provincia mandare alla congregazione centrale un individuo estimato nobile, ed uno non nobile.

La destinazione della congregazione centrale è diretta:

I. Alla continuazione ed ultimazione delle operazioni censuarie in quei distretti, dove sono tuttavia occorrenti.

II. Nella disamina delle entrate, esigenze e spese delle città e delle comuni.

III. Si occupa dell'opportuna provvidenza sopra tutti gli articoli relativi alle inarginature ed altri lavori risguardanti le acque e le strade, in quanto non vengono queste immediatamente amministrate dallo Stato.

IV. Alla sorveglianza di tutti gli istituti di pubblica beneficenza, spedali, orfanotrofj, ed altra amministrazione delle entrate destinate al loro mantenimento.

L'autorità dei deputati delle congregazioni centrali è meramente esecutiva, non possono quindi far leggi generali, nè mettere in corso contribuzioni od imposte, ma possono solo entro i limiti delle loro facoltà provvedere ai rami dell'amministrazione a loro affidati.

Il Governo è incaricato di invigilare perchè i deputati della congregazione centrale non ecce-

dano i diritti della loro autorità, ed ha diritto di approvare il suo operato, ma nel caso che rifiuti una tale approvazione, può quella indirizzare le sue rimostranze immediatamente al Sovrano.

CAPITOLO V

Divisione del Regno Lombardo-Veneto in provincie, e della loro amministrazione.

Si disse che ogni territorio governativo per la retta amministrazione de' popoli debba essere diviso in provincie o dipartimenti. Quindi in nove provincie è diviso il Regno Lombardo, Milano, Mantova, Brescia, Bergamo, Pavia, Cremona, Como, Lodi e Sondrio. I confini fissati ai dipartimenti del cessato Governo vennero confermati per le nuove provincie ad eccezione di quelli di Milano e Cremona, da cui vennero staccati i territorj di Pavia e di Lodi. La provincia di Pavia ha lo stesso territorio che aveva all'epoca delle intendenze politiche, ed a quella di Lodi oltre al territorio che aveva a quell'epoca vi fu aggiunta la provincia di Crema coll'estensione che aveva sotto la dipendenza della cessata repubblica di Venezia.

In ciascuna delle otto provincie Giuseppe II aveva stabilita un'intendenza politica, oggi I. R. Delegazione, nel capo-luogo di provincia. Desse

sono le autorità politico-amministrative nell'estensione del territorio che è loro affidato; subordinati quindi e immediatamente dipendenti dalle Regie Delegazioni sono, non solamente i commissarj distrettuali, ma anche le autorità municipali, le congregazioni di carità, i licei, i ginnasj e scuole normali, gli ingegneri delle acque e strade, i subeconomi ecclesiastici, le fabbricerie delle chiese, ed in generale tutti quegli impiegati d'ufficj e stabilimenti pubblici, che soggetti alla tutela governativa, hanno un rapporto limitato alla periferia della rispettiva provincia, e che dipendono immediatamente dai tribunali giudiziarj, da speciali amministratori, o dal comando generale.

L'autorità delle II. RR. Delegazioni è meramente esecutiva, limitata agli oggetti politico-amministrativi, ed affatto dipendente e subordinata agli ordini ed alle istruzioni che loro vengono prescritte e trasmesse dall'I. R. Governo. Non possono quindi stabilire o pubblicare di propria autorità massime o regolamenti generali, come pure d'immischiarsi in affari ad esse non attinenti; esse devono astenersi da qualunque atto legislativo e giudiziario, quali sarebbero le ordinanze proibitive, le comminatorie e le inflizioni penali, che non avessero il chiaro ed espresso appoggio nel testo delle leggi già promulgate e vigenti.

Le II. RR. Delegazioni esercitano le loro autorità *o mediatamente o col mezzo di ufficj loro subordinati*, quindi col comunicare ad essi gli or-

dini superiori, o le proprie prescrizioni, coll'ordinare, insistere, e costringerli all'esecuzione, e col sostenere poi, ove occorra, gli ufficj stessi colla forza pubblica, o *immediatamente da sè stesse*, e quindi col sorvegliare, col provvedere definitivamente, col riferire e consultare l'I. R. Governo, col far uso dei mezzi coattivi che sono in loro facoltà.

L'obbligo di *sorvegliare* si estende sopra tutti gli oggetti della pubblica amministrazione che influiscono sul bene della provincia; il diritto di *provvedere* definitivamente è ristretto agli affari di pubblico ordine e di esecuzione, agli oggetti rimessi in facoltà delle II. RR. Delegazioni ed ai casi d'urgenza, quando cioè dal ritardo potesse risultare un danno irreparabile; l'obbligo di *riferire e consultare* si estende in tutti i casi non contemplati dalla legge, e quelli riservati alla definizione dell'I. R. Governo o ad altre autorità superiori, ai casi dubbj ed agli affari di molta importanza, ai casi di oscurità di leggi e di disposizioni generali, ed in tutti i casi in cui le II. RR. Delegazioni venissero eccitate dall'I. R. Governo di riferire; il diritto *di far uso dei mezzi coattivi* è limitato ai casi determinati da regolamenti generali o speciali, da decreti particolari, governativi, nè possono in alcun modo praticarsi senza l'appoggio chiaro e preciso delle leggi. Così le II. RR. Delegazioni hanno la facoltà di eccitare, di ammonire, di minacciare la sospensione del soldo

e dell'impiego a quelli che mandassero ai loro doveri, di effettuare la missione in luogo di un commesso a tutto loro carico, e finalmente, nei casi gravi e di incorreggibile pertinacia, di divenire alla sospensione del soldo ed anche dell'impiego, rendendo però informato indilatamente il Governo.

Per la migliore amministrazione delle provincie è stabilito in ciascuna di essa una congregazione provinciale, costituita da un numero d'individui presi per metà di estimati nobili, e presi per l'altra metà sugli estimati non nobili, come anche da un individuo che manda ogni città regia situata nel territorio della rispettiva provincia. E poichè il numero delle congregazioni provinciali è limitato all'estensione delle provincie, le quali sono divise in tre classi, quella di Milano di prima, tutte le altre di seconda, ad eccezione di Sondrio che è di terza, quelle di prima hanno una congregazione composta di otto deputati, quelle di seconda di sei, e quelle di terza di quattro, non calcolati i rappresentanti delle regie città.

L'I. R. Delegato o chi ne fa le veci in caso di malattia o di assenza, o per qualsivoglia altro impedimento, è sempre il presidente della congregazione provinciale. La nomina dei membri di essa è riservata al Governo. Ogni città regia propone tre soggetti atti a rappresentare la rispettiva città, e gli altri comuni propongono un estimato nobile ed uno non nobile, fornito delle richieste qualità; avanzano le loro proposizioni alla congregazione

provinciale, la quale, formatane terna, la presenta alla congregazione centrale. Se la congregazione centrale ed il Governo non ha da fare alcuna eccezione all' individuo posto il primo nella terna dalle congregazioni provinciali, il Governo conferma la nomina, in caso diverso ne fa rapporto alla Corte.

Appartengono all' attività delle congregazioni provinciali gli stessi oggetti che sono di spettanza all' I. R. congregazione centrale, con questa differenza, che la congregazione centrale deve riputare di sua competenza su quegli oggetti semplicemente la superiore ispezione e l' incombenza di consultivamente suggerire le massime fondamentali e le modalità più opportune pel riparto ed incasso delle contribuzioni fissate dal Sovrano, su di che deve seguire la circostanziata istruzione, mentre l' applicazione ed eseguimento delle menzionate determinazioni, come non meno l' incasso e l'impiego delle spese già placitate e sistemate pei sopra nominati varj rami d' amministrazione, sono rimessi alle congregazioni provinciali e rispettivamente alle comunità.

L'autorità dei deputati alle congregazioni provinciali è meramente esecutiva e limitata all'amministrazione dei rami loro affidati. Il regio delegato firma gli atti della congregazione provinciale; e nel caso di rifiuto le congregazioni provinciali hanno diritto di accompagnare alla congregazione centrale qualunque rappresentanza, voto od istan-

za sopra qualunque oggetto, il tutto però corredato da motivate osservazioni, delle quali la congregazione centrale ne fa l'uso conveniente, o le restituisce siccome mancanti di fondamento.

CAPITOLO VI

Divisione delle provincie del Regno Lombardo-Veneto in distretti, e loro amministrazione.

Volle la Giunta che ogni provincia fosse divisa in distretti composti di un numero conveniente di comunità, affinchè queste fossero assistite da ufficiali idonei a tener conto dei loro diritti, ad evitare l'usurpazione dei privati, ad invigilare nello stesso tempo all'osservanza degli ordini ed all'esecuzione di tutto ciò che risguarda il pubblico servigio. *Numero conveniente di comunità:* vi fu chi pretese che la popolazione di un distretto non debba essere minore di diecimila abitanti; ma ognuno vede quanto sia vago questo divisamento, perciochè la estensione, la situazione, ed altre circostanze ci devono servire di norma, onde fissare i limiti dei distretti.

La provincia di Milano è costituita da sedici distretti.

I. Milano.	V. Barlassina.
II. Milano.	VI. Monza.
III. Bollate.	VII. Verano.
IV. Saronno.	VIII. Vimercate.

IX. Gorgonzola.
X. Milano.
XI. Milano.
XII. Melegnano.
XIII. Gallarate.
XIV. Cuggiono Maggiore.
XV. Busto Arsisio.
XVI. Soma.

La provincia di Mantova si compone di diciasette distretti.

I. Mantova.
II. Ostiglia.
III. Roverbella.
IV. Volta.
V. Castiglione delle Stiviere.
VI. Castel Goffredo.
VII. Canneto.
VIII. Marcaria.
IX. Borgoforte.
X. Bozzolo.
XI. Sabbionetta.
XII. Viadana.
XIII. Suzzara.
XIV. Gonzaga.
XV. Revere.
XVI. Sermide.
XVII. Asola.

La provincia di Brescia si compone pure di diciasette distretti.

I. Brescia.
II. Ospitaletto.
III. Bagnolo.
IV. Montechiari.
V. Lonato.
VI. Gardone.
VII. Rovegno.
VIII. Chiari.
IX. Adro.
X. Iseo.
XI. Verolanuova.
XII. Orzinovi.
XIII. Leno.
XIV. Salò.
XV. Gargnano.
XVI. Preseglie.
XVII. Vestone.

La provincia di Cremona risulta da soli nove distretti.

I. Cremona.
II. Soncino.
III. Soresina.
IV. Pizzighettone.
V. Robecco.
VI. Pieve d'Olmi.
VII. Casal Maggiore.
VIII. Piadena.
IX. Pescarolo.

La provincia di Bergamo conta diciotto distretti.

I. Bergamo.
II. Zogno.
III. Trescorre.
IV. Almeno S. Salvatore.
V. Ponte S. Pietro.
VI. Alzano Maggiore.
VII. Caprino.
VIII. Piazza.
IX. Sarnico.
X. Treviglio.

XI. Martinengo.
XII. Romano.
XIII. Verdello.
XIV. Clusone.
XV. Gandino.
XVI. Lovere.
XVII. Brenno.
XVIII. Edolo.

La provincia di Como vanta ventisei distretti.

I. Como.
II. Como.
III. Bellaggio.
IV. Menaggio.
V. S. Fedele.
VI. Porlezza.
VII. Dongo.
VIII. Gravedona.
IX. Bellano.
X. Jaceno.
XI. Lecco.
XII. Oggiono.
XIII. Canzo.
XIV. Erba.
XV. Angera.
XVI. Gavirate.
XVII. Varese.
XVIII. Cuvio.
XIX. Amisale.
XX. Macagno.
XXI. Luino.
XXII. Tradate.
XXIII. Appiano.
XXIV. Brivio.
XXV. Missaglia.
XXVI. Mariano.

La provincia della Valtellina non ha che sette distretti.

I. Sondrio.
II. Ponte.
III. Birano.
IV. Morbegno.
V. Traona.
VI. Bormio.
VII. Chiavenna.

La provincia di Pavia è divisa in otto distretti.

I. Pavia.
II. Bereguardo.
III. Belgiojoso.
IV. Corte Olona.
V. Rosate.
VI. Binasco.
VII. Landriano.
VIII. Abbiategrasso.

La provincia di Lodi e Crema è composta di nove distretti.

I. Lodi.
II. Zelo buon persico.
III. S. Angelo.
IV. Borghetto.
V. Casal Pusterlengo.
VI. Codogno.
VII. Pandino.
VIII. Crema.
IX. Crema.

I cancellieri del Censo per l'istituzione della Giunta, e gli II. RR. commissarj pei veglianti rego-

lamenti di pubblica amministrazione sono le autorità che presiedono al regime interno dei singoli distretti, con questa differenza però che oggidì sembra assai più ampliata la sfera di attività degli II. RR. commissarj, perchè è loro affidata nel proprio distretto giusdizionale il ramo della polizia, e perchè negli oggetti di sanità debbonsi considerare quai commissarj, nati dalla commissione provinciale di sanità, come lo erano i viceprefetti del cessato Regno d' Italia. In tale qualità servono di centro alle congregazioni e deputazioni comunali, invigilano per l' osservanza del regolamento sulle malattie epidemiche e contagiose, provveggono in caso di mancanza o di trasgressione direttamente, nei casi d' urgenza informano con ogni sollecitudine l' I. R. delegazione in tutte le emergenze di malattie contagiose del loro distretto, trasmettendo ad essa periodicamente gli specchj dell' andamento delle suddette malattie, e fanno inoltre eseguire tutto quello colle altre misure che loro vengono ordinate della delegazione medesima.

I cancellieri del Censo tengono luogo precipuo fra tutte le magistrature destinate alla direzione della materia censuaria, quindi, dovendo noi considerarli sotto questo rapporto, ci è forza al conseguimento del nostro scopo di soffermarci su di essi, più di quello che per noi si fece parlando delle altre autorità politico-amministrative del Regno Lombardo-Veneto.

I cancellieri del Censo tenevano per gli affari censuarj diretta corrispondenza colla R. Giunta economale, e in materia di contabilità colla Regia camera dei conti. Una legge poi di Giuseppe II nel 1782 ordina che dovranno immancabilmente tutti i cancellieri dello Stato in tutti gli affari di loro ispezione dirigersi immediatamente al Regio Ducale Magistrato Camerale, ora I. R. Magistrato Camerale, e tenere col medesimo un regolare esattissimo carteggio, nei soli affari però che per la loro gravità possono meritare l'immediata superiore partecipazione, e nel caso che i RR. cancellieri fossero eccitati dal governo, dovranno al medesimo dirigere le loro rappresentanze e le risposte all'eccitatorie. Ma posteriori istruzioni dirette ai RR. cancellieri, li mettono sotto l'immediata dipendenza dalle rispettive RR. Intendenze provinciali, ora RR. delegazioni, ed ingiungono loro di non dirigersi alla R. Giunta ed al Magistrato Camerale, se non nel caso che si trovassero aggravati per fatto delle RR. Intendenze medesime. I cancellieri del Censo, dicono le leggi veglianti, sono nel rispettivo distretto sotto gli ordini immediati delle RR. delegazioni della provincia. Come tali danno esecuzione: I. A qualunque determinazione loro venga regolarmente comunicata, sia dal R. delegato, sia dalla congregazione provinciale, in ogni ramo di pubblico servizio; II. Riferiscono al R. delegato tutto ciò che nel loro distretto può interessare le viste del governo; III. Vegliano per-

chè siano osservate le leggi ed i regolamenti di pubblica amministrazione, ed informano la R. delegazione provinciale non solamente per prevenire ogni disordine ed abuso, ma ancora per procurare il vantaggio pubblico; IV. Esercitano una superiore vigilanza per l'adempimento delle leggi politiche ed in particolar modo vegliano, perchè le deputazioni comunali si adoprino per la scoperta dei rei, e dei contravventori alla medesima, e perchè sia fatta l'immediata denuncia ai tribunali o giudici competenti dei delitti e delle contravvenzioni che giungono a loro notizia; devono diramare le leggi, i regolamenti e tutte le notizificazioni delle autorità superiori a tutti i comuni del loro distretto, esclusi i capoluoghi di provincia, e le città regie. Seguìta la pubblicazione ne ritirano i corrispondenti attestati che sono in dovere di custodire negli atti.

Maria Teresa si era benignamente contentata di rilasciare la nomina dei cancellieri alle rispettive comunità, perciò i tre deputati raccolti nell'ufficio della cancelleria, mettevano a partito tutti i concorrenti che avessero i requisiti voluti dalla legge, e quello dei concorrenti che avesse ottenuto maggior numero di voti oltre la metà, era l'eletto ed approvato dal R. tribunale della Giunta, quando fosse reputato idoneo, e dicevasi tale quando era dottore o notajo collegiato, o ingegnere collegiato, o pubblico agrimensore, d'età maggiore, buoni costumi, ed avesse dato qualche

prova della sua idoneità in qualche altra pubblica incombenza, affinchè non fosse totalmente nuovo nella materia dei riparti o conteggi occorrenti al servigio delle comunità. Ad escludere poi ogni sospetto di parzialità, aveva stabilito l'Augusta Sovrana, che il cancelliere non potesse nella sua delegazione o distretto essere nè affittuario, nè agente, nè fattore, nè stipendiato o dipendente dal privato servigio di alcun possessore sotto qualsivoglia titolo, nè congiunto di parentela con gli esattori sino al quarto grado, nè aver lite pendente con qualche comunità.

L'esperienza ha pienamente comprovato che i cancellieri nominati dalle comunità non sono sempre i più idonei a disimpegnarne le funzioni. La stessa Maria Teresa aveva domandata la nomina dei cancellieri alla Giunta in tutti i casi che fosse fatta per via di maneggi illeciti. Oggidì i commissarj distrettuali sono nominati dal Principe Vice-Re, il quale nel 1820 approvò il regolamento propostogli che fissa non solo le qualità da richiedersi in chi aspira all'impiego di commissario distrettuale o di aggiunto, ma determina anche le forme ed i modi d'esame onde accertarsi della capacità in tali aspiranti.

Coloro che aspirano all'impiego di commissario distrettuale, o di aggiunto debbono far constare:

I. Di avere il diritto di cittadinanza negli Stati di S. M.

II. La loro buona condotta morale.

III. Di essere in età maggiore.

IV. Di aver compiuto il corso degli studj legali.

V. Di aver fatto almeno per un anno l'alunnato presso qualche commissariato distrettuale.

VI. Che siansi sottoposti ad un esame tanto a voce che in iscritto innanzi all'I. R. direzione del Censo e dell'I. R. Governo, il quale nella provincia può commettere all'I. R. delegato provinciale, l'esame che dovrebbe farsi negli ufficj dell'I. R. direzione del Censo.

Per gli esami da farsi innanzi all'amministrazione del Censo od alla congregazione provinciale, l'amministratore o il delegato, quando sia a ciò autorizzato dal Governo, nomina di volta in volta una commissione composta di tre soggetti, i quali siano ben versati nelle materie censuarie.

Gli esami si fanno sul modo:

I. Di tenere la scrittura censuaria, e di eseguire i trasporti d'estimo.

II. Di riordinare i registri dell'estimo quando vi sia entrata confusione.

III. Di procedere all'inflissione delle multe per ommessi trasporti dell'estimo.

IV. Di formare i quinternetti per l'esazione delle imposte prediali.

V. Di procedere alla rinnovazione dei contratti cogli esattori comunali e a tutte le altre operazioni relative ai medesimi.

VI. Di partire una sovrimposta comunale nel caso che a sostenere una data spesa, debbano concorrere tanto l'estimo quanto la tassa personale.

Per gli esami in iscritto l'amministratore o il delegato immagina alcuni casi o li desume dai proprj atti, e gli esaminatori fanno distendere sopra d'essi dal candidato un decreto, un dispaccio, una relazione, od una consulta.

Nel caso che il candidato sia stato riconosciuto capace, gli viene rilasciato un attestato, mediante il quale può presentarsi al Governo per l'esame da sostenersi innanzi ad esso.

Tre consiglieri di Governo nominati dal Governatore del Governo medesimo sono destinati per tale esame, i quali particolarmente debbono concernere:

I. La formazione dei conti preventivi e consuntivi dei comuni.

II. Il modo di assistere ai consigli comunali ed ai convocati generali, e di estenderne le deliberazioni.

III. La cognizione delle istruzioni 12 aprile 1816.

IV. La cognizione generale delle materie amministrative politiche.

Per gli esami in iscritto, il Governatore o chi è da lui incaricato, determina alcuni casi sopra i quali gli esaminatori fanno distendere dal candidato, come si disse già innanzi, un dispaccio, una relazione, una consulta.

Se l'esito degli esami nelle materie amministrative politiche è favorevole al candidato, il Governo rilascia al candidato stesso un certificato di idoneità, col quale è abilitato a concorrere per

gli impieghi di commissario distrettuale o di aggiunto alle commissarie distrettuali.

Il decreto risguardante i cancellieri per il Censo emanato nel 1805, a cui sembrano attinte le attuali istruzioni, seguendo le norme già additate dalla Giunta di Censimento, prescrive, che non può essere cancelliere del Censo chi ha lite pendente con qualche comunità dello stesso distretto, ossia debitore e tenuto a render conto di qualche amministrazione ad alcune di esse, e nessun cancelliere sotto pena di destituzione potrà aver parte o interesse nelle esattorie dei diversi comuni componenti il proprio distretto.

Le nostre istruzioni passano sotto silenzio sulle prime cause d'incapacità ad un determinato posto di cancelliere, ma siccome rimarcammo altrove, che con quelle non si è derogato alla legge 10 dicembre 1755, e siccome si è pure rimarcato, che le leggi politiche anteriori al nuovo metodo di amministrazione comunitativa, sussistono fino a che non siano derogate dalle leggi posteriori, così pare, che anche oggidì la disposizione della Giunta, confermata espressamente dal decreto 1805, debba in tutta la sua estensione rimanere in vigore.

Il regio ducale magistrato camerale, nelle sue instruzioni pei nuovi cancellieri del Censo, aveva ordinato, che al trasferirsi alla loro destinazione ed anche subito giunto alla rispettiva residenza, ne partecipassero la notizia alle RR. delegazioni provinciali a cui appartenevano, non che ai de-

putati dell'estimo ed agli altri ufficiali del comune, delle loro patenti, le quali dovevano essere lette e registrate nel rispettivo primo convocato generale, indi trasferirsi subito agli archivj comunali, visitarli ed assumerne nelle debite forme la cura, e la custodia.

La prima ispezione dei cancellieri, sono le instruzioni attuali, tosto che sono giunti al luogo di loro residenza, è quella di ritirare e ricevere, dai diversi comuni componenti il proprio distretto, tutti i registri e le carte che esistono presso i comuni stessi e di collocarli nel locale, che è destinato per l'ufficio della cancelleria censuaria e per l'archivio distrettuale.

Egualmente ritirerà il cancelliere dall'archivio della cancelleria, nelle quali erano incorporati i comuni ora compresi nella nuova cancelleria, le mappe, tavole, catastrini e libri di trasporti, non meno che tutte le carte risguardanti il Censo e spettanti ai comuni del proprio distretto.

Tanto delle carte comunali che di quelle ricevute dalla cancelleria si forma un esatto inventario da firmarsi dai cancellieri che le ricevono o da chi ne fa la consegna e le collocano negli scaffali, che saranno appositamente preparati nel locale destinato per l'ufficio dei cancellieri e pel nuovo archivio distrettuale.

Mancando alcuno dei libri sopraccennati, o qualche mappa ec., i cancellieri ne faranno menzione nell'inventario stesso e ne fanno immedia-

tamente rapporto alle RR. delegazioni, rilevando quelle circostanze, che possono influire a conoscere i motivi della dispersione, o le traccie per ricuperarli.

I nuovi cancellieri stendono pure in concorso dell' agente comunale l' inventario dei mobili di qualunque genere, che si trovano nel locale destinato per loro ufficio di archivio distrettuale. Quest' inventario è firmato dal cancelliere e dall' agente, e ne rimettono una copia concordata all' Imperiale Regia Delegazione.

Le carte che ricevono dai comuni del distretto, se trovansi divise per comuni e bene classificate secondo le rispettive materie, si lasciano nello stato in cui sono. Qualora si trovassero disordinate, sarà cura dei cancellieri di riordinarle in modo, che riesca facile il ritrovamento degli atti nelle diverse materie.

Esigendo il buon ordine che tanto ai tribunali di giustizia, quanto ai RR. pretori debba realmente risultare l' effettiva pubblicazione, che segue in ogni provincia di tutti gli editti governativi, ed essendo stato superiormente divisato, che ciò si può mandare ad effetto senza cagionare alle singole comunità un sopraccarico di spesa, ha quindi la regia intendenza nell' anno 1786, diramata ai cancellieri la seguente istruzione.

I. Ogni volta che ai regi cancellieri verranno rimessi editti governativi, dovranno essi subito diramarli ai singoli consoli e sindaci delle rispettive

comunità del loro distretto, perchè sull' ora del mezzo giorno e prevj varj tocchi della campana maggiore della chiesa parrocchiale, ne eseguiscano la pubblicazione ed affissione, e si prescrive ai detti consoli e sindaci di dovere entro il termine di giorni tre fare e presentare la relazione negli atti della cancelleria del distretto.

II. Ricevute che avranno i regi cancellieri tutte le dette relazioni ne faranno fede al tergo dell'esemplare dell'editto pubblicato, che sollecitamente rimetteranno alla regia intendenza politica suggellata e senza alcuna lettera accompagnatoria.

III. La detta fede dovrà essere fatta secondo il segnente formolario: Il presente editto stato rimesso al cancelliere del Censo del distretto N.... N..... con lettera della R. intendenza politica di Milano in data, per esempio, del 15 corrente, è stato pubblicato ed affisso nelle singole comunità del distretto N. N. come risulta dalla relazione dei rispettivi consoli e sindaci esistenti negli atti di questa I. R. cancelleria.

Le risoluzioni delle autorità superiori, dice la patente 12 aprile 1816, interessanti i comuni ed i privati in oggetti di pubblica amministrazione, vengono loro notificate dai cancellieri in iscritto col mezzo dei cursori. Questa prescrizione di legge aveva dato luogo al quesito: se per le deputazioni con consiglio, le determinazioni amministrative prese dalle autorità superiori risguardanti regolamenti amministrativi, annonarj, contributi,

sanità ed altri oggetti, debbano essere comunicate direttamente alla parte dai cancellieri o dalla deputazione locale, la quale nel caso supposto non è immediatamente assistita dal cancelliere medesimo; perciocchè si disse, che qualora tali comunicazioni venissero praticate dalla deputazione, questa ne sentirebbe sommo vantaggio, in quanto che conservando essa negli atti proprj le decisioni stesse, potrebbe servirsene poi d'una norma direttrice nei casi avvenibili. L'aulica superiore autorità, a cui il quesito fu proposto, si compiacque di definire, coerentemente alla detta prescrizione, che il cancelliere potrà direttamente comunicare alle parti le risoluzioni e determinazioni amministrative di qualsivoglia genere emanate dall'autorità superiore o da lui medesimo col mezzo del cursore. In tutti i casi però, ove si trattasse dell'amministrazione comunale e di oggetti delle cure della deputazione, il cancelliere deve comunicare contemporaneamente le risoluzioni e determinazioni prese superiormente, o da lui medesimo anche alle deputazioni stesse per loro intelligenza e direzione nei casi contingibili.

Se i cancellieri sono gli agenti governativi sotto gli immediati ordini dei RR. delegati destinati solo a far osservare le leggi ed i regolamenti di pubblica amministrazione, non potranno fare, come dice la nostra legge, nè permettere alle autorità comunali da loro assistite, la pubblicazione o la diramazione di una stampa anche semplicemente

di ordine e di disposizione esecutiva, senza averne in prevenzione riportato l'assenso dalla Regia delegazione, poichè una tale facoltà o permissione eccederebbe la sfera della loro instituzione.

La legge dei romani Giureconsulti era definita: *Virorum prudentum consultum*, una emanazione cioè del sommo Imperante emessa dietro il consiglio di uomini dotti in quel genere di cose su cui verte la legge stessa; poichè per quanto sia illuminato un legislatore non è sempre atto a prendere quelle risoluzioni che meglio convengono al ben pubblico. Le persone poi che risiedono nel luogo stesso, a cui si vuol dar legge, sono le più opportune ad istruir coloro dal cui oracolo pende la legge stessa. Ed è perciò ingiunto ai cancellieri, che le loro rimostranze alle autorità superiori, come qualunque rapporto accompagnante un atto od una domanda, debbano essere corredate dalle prove e dai fatti espostivi e debbano essi sempre aggiungere il loro parere motivato per lume dell'autorità cui spetta la risoluzione.

I commissarj distrettuali prestano, in forza delle nostre leggi, opera diretta negli oggetti di coscrizione. La compilazione dei ruoli di popolazione, e la loro rettificazione sono bensì commesse a speciali delegazioni, composte d'individui delle rispettive autorità comunali, sotto però la direzione dei commissarj; così pure è commesso alle autorità comunali il compilare tante liste parziali di classificazione, quante sono le classi di coscrizione,

ma ciascuna di esse deve consegnarsi al commissario distrettuale competente per l'opportuna rettificazione, compiuta la quale il commissario trasmette al delegato provinciale le liste corredate del relativo processo verbale e di tutti i documenti, che servirono d'appoggio alla rettificazione. Rivedute dal regio delegato, nel modo prescritto dai regolamenti, le liste di classificazione, vengono queste retrocedute ai rispettivi commissarj, i quali passano a formare per ciascuna classe le cinque liste parziali. I commissarj distrettuali devono essere dalla Regia delegazione informati delle decisioni prese riguardo a ciascuna recluta, e dietro gli ordini che ricevono, danno le opportune disposizioni, perchè siano rimpiazzati quelli che furono dichiarati incapaci al servizio militare o rimandati per altri titoli legali.

I cancellieri delegati, per ordine della Giunta, dovevano intervenire in tutti i convocati delle comunità ed in tutti i consigli dei deputati amministratori e rogarsi degli atti e deliberazioni che in essi si facevano, altrimenti detti convocati si risguardavano come illegittimi e nulli, e non si poteva prendere in essi alcuna risoluzione. Intervengono i cancellieri del Censo, dice la nostra patente del 1816, ai convocati generali ed ai consigli nei comuni del risepttivo distretto, nella qualità d'assistenti del Governo. Molti sono poi gli obblighi e diritti dei cancellieri rispetto ai convocati ed ai consigli, ma noi crediamo di doverli

riferire, laddove si tratterà dell'amministrazione interna delle città, e delle altre comuni.

Nei casi, ove il cancelliere è tenuto di fare notificazioni o partecipazioni alle comunità, o loro deputati, comunicare ordini superiori, trasmettere avvisi ed intimazioni, dovrà essere sollecito di fare tutti questi e simili atti col mezzo del sindaco, perchè questo essendo persona legittima a riceverli in nome di tutte le comunità, il cancelliere non sarà tenuto a cercare di altre persone, e dovrà essere obbligo del sindaco di cercare i deputati del proprio comune e riferire loro le cose da riferirsi, e metterlo in grado di fare i passi ulteriori, e perciò sarà cura ed interesse dei deputati di eleggere un sindaco che sia capace di soddisfare alle incumbenze del proprio ufficio. Questo sindaco, soggiunge la stessa Giunta, dovrà sempre riputarsi come sostituto del cancelliere e per conseguenza sarà obbligato a regolarsi colle sue istruzioni, ed eseguire i suoi ordini in tutti i casi, ove il cancelliere non potesse intervenire in persona.

Le leggi attuali hanno meglio provveduto ad un oggetto sì importante. Ogni cancelliere ha un aggiunto nominato dal Governo, che dipende dal cancelliere medesimo; esso lo coadjuva in tutte le incumbenze del suo ufficio, e lo supplisce in caso di assenza o di impedimento, e poichè la patente prescrive, che i cancellieri possono avere un inserviente di nomina della delegazione, una circolare del 1818 autorizza le II. RR. Delegazioni a prov-

vedersi in via temporaria del terzo individuo, di cui le cancellerie distrettuali potessero per avventura essere mancanti o che lo fossero in avvenire.

La Giunta aveva ordinato che il cancelliere dovesse abitare nel luogo, ove è costituito l'archivio; che per sua abitazione fosse destinata una casa pubblica in luogo comodo all'archivio medesimo, e che non potesse absentarsi dal proprio distretto, senza permissione della R. Intendenza, acciocchè possa essere pronto a servire il pubblico in tutte le occorrenze delle comunità.

L'ufficio della cancelleria, per le leggi attuali, è aperto tutti i giorni dalle ore nove della mattina alle quattro pomeridiane. Durante l'orario il cancelliere, o in caso di sua assenza per servizio pubblico, il suo aggiunto deve immancabilmente trovarsi in ufficio per soddisfare alle occorrenze pubbliche e private del suo distretto.

È noto al Governo, è detto nella circolare 10 ottobre 1817, che taluno dei regj cancellieri censuarj e loro aggiunti, abilitati all'esercizio di cancelliere, ragioniere, patrocinatore ec., si fa lecito di continuare nell'esercizio di alcuna delle dette professioni, quantunque assunto al servizio dello Stato. Non essendo compatibile, dice lo stesso Governo, coi doveri del cancelliere e dell'aggiunto censuario, che essi abitualmente si prestino ad altri esercizj estranei alle incumbenze d'ufficio, che d'altronde bastano ad occuparli continuamente, viene loro ingiunto di astenersi da quelle professioni, e

molto più dalle stabili agenzie, sia in servizio pubblico, sia de' privati, salva e riservata alla sola I. R. Delegazione la facoltà di accordar loro in determinati casi meritevoli di speciale riguardo, di occuparsi *temporaneamente* in esercizj estranei alle loro incumbenze d'ufficio, purchè il regio e pubblico servizio non abbia menomamente a soffrire. Le delegazioni poi avvertiranno, soggiunge lo stesso Governo nella circolare 11 febbrajo 1820, che si è raccomandato di ristringere a casi speciali l'autorizzazione di cui è discorso. È tanto più da evitarsi che i commissarj e gli aggiunti facciano d'ingegnere o di perito, quando si tratti di casi, in cui segnatamente vi abbiano interesse i comuni od altri corpi pubblici, mentre diversamente si radunerebbero in una sola persona le ispezioni del perito e dell'autorità distrettuale, ciò che è a riguardarsi sconvenevole per ogni rapporto.

Tutte le spese occorrenti pel collocamento, ed instituzione dell'archivio, per le cancellerie censuarie e per altre cause interessanti il servizio della delegazione dovevano essere esaminate e trasmesse alla Giunta, la quale si era riservata di dare gli ordini opportuni pel riparto di essi. Per altro la Giunta non ci ha lasciato alcuna memoria; le diverse autorità, che le succedettero, si regolarono giusta i casi e le circostanze, ed alle leggi soltanto dell'attual governo si deggiono le norme costanti e precise concernenti le anzidette spese.

Pel collocamento, ed instituzione dell'archivio.

La circolare 30 novembre 1817, premessa la massima, che tali spese, nel limite dell'annuo assegnamento, sono a carico dello Stato, e per l'altra metà dei comuni di ciascun distretto, dichiara, che anche le pigioni dei locali dovranno rispettivamente sostenersi nella stessa proporzione, ed affine di determinare definitivamente intorno ai relativi contratti d'affitto, e mettere in corso il pagamento della quota spettante allo Stato, le II. RR. Delegazioni furono incaricate di presentare al Governo lo specchio delle stanze assegnate per l'ufficio di ciascuna cancelleria, secondo il bisogno che si sarà riconosciuto. A questo specchio devono aggiungere le proprie osservazioni intorno all'opportunità del locale ed alla misura della pigione convenuta col proprietario, massime nel caso che un'investitura comprenda l'abitazione del cancelliere, onde dare a conoscere la quota di fitto attribuibile all'ufficio.

Riconosciuta consentanea, soggiunge la circolare 22 gennajo 1831, alla destinazione delle commissarie distrettuali la massima finora in pratica in queste provincie, per la quale le spese pei locali di residenza delle medesime sono a carico per metà del regio erario, e per metà dei comuni del distretto, prescrisse le seguenti determinazioni:

I. Tutte le spese occorrenti pel collocamento delle commissarie distrettuali saranno sostenute per metà dal regio erario, e per l'altra dai comuni del rispettivo distretto.

II. Tale principio vale pure per tutte le spese di riparazioni, che stanno a carico degli inquilini.

III. Ove il locale della commissaria fosse di proprietà dello Stato, ovvero d'un comune, dovrà dalla parte non proprietaria sempre essere pagata la metà della pigione.

IV. Le spese di riparazioni, che, secondo le leggi vigenti, stanno a carico del proprietario, dovranno essere sempre sostenute esclusivamente da questo, sia egli lo Stato, o il comune o un privato.

Per le cancellerie censuarie. La Giunta aveva stabilito, che tutte le spese delle cancellerie censuarie fossero a carico delle comuni componenti la delegazione, ciò che viene pure prescritto dalla patente del 1816. Ogni cancelliere, dice la patente, ha dai comuni compresi nel suo distretto un compenso per le spese d'ufficio relative all'amministrazione comunale, da determinarsi dal governo. Ma l'anzidetta circolare del 1817, coerentemente al principio in essa stabilito, divide le spese delle cancellerie distrettuali, per metà a carico dello Stato e per l'altra metà dei diversi comuni componenti il distretto.

Tutte le spese occorrenti ad una cancelleria di comunità che abbia convocato sono calcolate nell'assegnamento fisso, dice la circolare 12 novembre 1817, e quindi è a carico del detto assegnamento anche la spesa di carta e stampa dei quinternetti di esazione delle imposte prediali e comunali, escluse unicamente quelle per le copie, per le petizioni di trasporto e pei monitorj, i di cui esemplari verranno, come per il passato, spedite

dall'I. R. amministrazione generale del Censo. Nulla influisce poi, riguardo ai cancellieri stessi, che i detti quinternetti abbiano a servire per la esazione nei comuni aventi ufficio proprio, se anche per questi corre loro l'obbligo di formare i quinternetti medesimi.

Fatto riflesso per altro, soggiunge la stessa circolare, che i comuni aventi consiglio per la circostanza appunto che hanno un ufficio proprio, che non concorrono a formare l'assegnamento ai cancellieri, si trova giusto di chiamarli a contribuire per la spesa dei quinternetti, che altrimenti verrebbe indebitamente per loro sostenuta dagli altri comuni e dallo Stato. La misura di tale concorso dovrà limitarsi alla metà dell'importo dei quinternetti che occorrono per ciascun comune, ritenendosi tale porzione corrispondente alla spesa, che dovrebbero sostenere, quando si formassero dei quinternetti separati per le sovrimposte comunali.

È per le altre cause interessanti il servizio della delegazione, si è mosso dubbio, se gli II. RR. commissarj sieno obbligati, atteso il loro annuo assegnamento, a mantenere gli articoli di cancelleria, che occorrono alle deputazioni o agenti comunali, pel disimpegno delle funzioni alle une ed agli altri affidate?

Le incumbenze delle deputazioni all'amministrazione comunale, osserva il Governo nella circolare 12 maggio 1817, non potranno essere che di lieve momento, quando gli II. RR. cancellieri del Censo

desistano dall' opprimerle (come accade in alcune provincie) con circolari, che si vanno susseguendo senza interruzione anche per cose di poca importanza, e ciò che è più, non risguardanti spesso per nulla gli interessi comunali. I cancellieri debbono persuadersi, che la superiore ispezione, che essi hanno sopra i comuni, è dipendente dalla rispettiva I. R. Delegazione, e che ad essi non appartiene la diretta esecuzione delle leggi politiche, ma invigilano solo perchè siano adempiute. Conseguentemente i cancellieri non debbono carteggiare colle deputazioni, se non vengono particolarmente incaricati dalle II. RR. Delegazioni, eccetto il bisogno vero ed assoluto, poichè in via ordinaria comunicheranno colle deputazioni, allorchè si recheranno alle adunanze dei convocati o dei consigli, od allorchè andranno in giro, siccome è di loro istituto, nei comuni del rispettivo distretto. La corrispondenza verrà quindi ad essere minima, e minime saranno pure le loro spese d'ufficio, le quali giustificate che siano, potranno, previe le dette approvazioni, essere pagate col fondo di riserva, che sarà stato assentito nel conto preventivo, quando la tenuità di esse non faccia sì, che i deputati alle amministrazioni comunali rinuncino a chiederne il rimborso.

A maggior considerazione per altro, soggiunge l'I. R. Governo nella stessa circolare, possono essere soggette le incumbenze degli agenti comunali. Sia che realmente abbiano ricevuto facoltà dalle

magistrature provinciali, o dai cancellieri del Censo, sia la non curanza di varie deputazioni, sia la novità del sistema, il fatto sta, che ad essi sono indirizzate le corrispondenze, che essi si sottoscrivono per deputati, che certificano le firme di questi, che pubblicano atti d'ufficio in nome proprio, e che insomma in più comuni gli agenti si sono trasformati in vera autorità locale. Ma qualora si avverta, che gli agenti non hanno diretta corrispondenza col cancelliere, che da lui ricevono solo gli ordini e le leggi da pubblicarsi, che la vera autorità locale è la deputazione, che gli agenti comunali non sono che impiegati della medesima, che a questi compete di aprire le lettere, a ben pochi casi si ridurranno le circostanze, in cui gli agenti debbano operare da sè; di poco rilievo saranno quindi le spese per essi occorrenti, le quali o potranno soddisfarsi col fondo di riserva, od essere ad essi compensate col salario, il cui assegnamento dovrà proporzionarsi alle loro fatiche. Coerentemente ai principj spiegati nella detta circolare, l'I. R. Governo nella circolare posteriore 12 novembre 1817 dichiara, che le poche spese per oggetto di cancelleria, che possono occorrere alle deputazioni ed agli agenti comunali, rimarranno a carico parziale dei comuni stessi, per cui i cancellieri non sono tenuti a far loro alcuna somministrazione di tali articoli.

Il posto di cancelliere non poteva essere gratuito, perchè non potrebbe altrimenti procacciarsi

i necessarj mezzi di sussistenza. Il soldo del cancelliere, disse la Giunta, sarà regolato sopra la quantità dei soldi e assegnamenti, che solevano e dovevano per tale ufficio di cancelliere contribuire le rispettive comunità componenti la delegazione, ed oltre il predetto soldo godrà degli emolumenti straordinarj che saranno fissati nella tariffa, che sarà pubblicata a tale oggetto. Oltre di che non gli sarà lecito dimandare, nè ricevere alcun altro profitto e dovrà pagare tutte le gravezze, come tutti gli altri, senza veruna eccezione; poichè le esenzioni godute per il passato, come parte di soldo, gli saranno conteggiate nella fissazione del soldo medesimo.

Maria Teresa trovò più espediente di attribuire all'erario lo stipendio dei regj cancellieri. Nell'anno 1785 poi una circolare fissò il modo del pagamento. La congregazione dello Stato, si dice in essa, rimetterà, infine d'ogni mese alle rispettive intendenze provinciali, i confessi pel pagamento dei soldi dei rispettivi regj cancellieri; questi confessi saranno dalle riferite intendenze ai medesimi diramate, e gli esattori dei luoghi fissati per residenza dei singoli cancellieri resteranno abilitati a pagare detti soldi, ritirando i relativi confessi, che, presentati dai medesimi esattori ai rispettivi commissarj provinciali, nell'atto di fare i loro pagamenti, si riceveranno come danaro, e come tale saranno ritenuti nella cassa dello Stato, qualora dai commissarj provinciali venissero ad essa

consegnati. La stessa circolare poi adduce due ragioni di questo metodo di pagamento, l'una perchè i regj cancellieri del Censo possano esigere senza grave loro incomodo il soldo ad essi assegnato, e l'altra per togliere loro ogni motivo di assentarsi dai rispettivi distretti senza il voluto permesso.

Oggidì i commissarj distrettuali sono divisi in tre classi, quelli della prima godono lo stipendio di ottocento fiorini, quelli della seconda di novecento, e quelli della terza di fiorini mille; e tutti, come già si accennò, vengono nominati dal Principe Vice-Re del nostro Regno.

Gli aggiunti ai commissarj distrettuali, la di cui nomina è di spettanza dell'I. R. Governo, hanno l'annuo onorario di cinquecento fiorini. Il terzo individuo poi della regia cancelleria del Censo, la di cui nomina spetta alle regie delegazioni, gode l'emolumento di centocinquanta fiorini.

Si è già per noi fatta menzione delle cose che i commissarj distrettuali devono rilasciare, e quali siano le loro competenze per le petizioni e pei trasporti d'estimo. Ci limiteremo quindi in questo luogo a rammentare la circolare del 1817, spiegata, o diremo meglio, modificata da una circolare dello stesso Governo in data 14 marzo 1818. Nella prima si prescrive, che i cancellieri sono in obbligo di recarsi, senza diritto di compenso, ai convocati dei comuni; questi però dovranno procurare ai cancellieri medesimi la cavalcatura od altro mezzo di trasporto, quando per la loro distanza

dalla cancelleria, ciò fosse necessario, e coll'avvertenza che i cancellieri non potranno pretendere alcun compenso in danaro, *restando anzi questo espressamente escluso*. Che se i cancellieri dovessero recarsi nei comuni per affare dei privati, in allora si permette, che si facciano ad essi corrispondere le diete, da regolarsi secondo la tariffa normale per gli impiegati.

Il Governo essendo venuto in cognizione, che l'anzidetta circolare non corrisponde spesse volte alla vista d'economia che l'ha consigliata, e che lascia d'altronde diversi abusi, con una posteriore circolare trovò opportuno di stabilire: I. Che per le trasferte alle due ordinarie adunanze dei convocati, non compete ai cancellieri censuarj, nè i mezzi di trasporto in natura, nè compenso di sorta alcuna. II. Che per le altre gite in servizio dei comuni oltre un miglio di distanza, compete al cancelliere il trasporto in natura, e qualora non si abbia l'opportunità di somministrarlo senza spesa, il cancelliere ha diritto di un compenso di cinquanta centesimi per ogni miglio, sì per l'andata, che pel ritorno. III. Che recandosi il cancelliere nello stesso giorno in più comuni, ciascun comune corrisponderà il compenso in proporzione di distanza presa nell'ordine del giro, che avrà fatto il cancelliere. IV. Nessuna innovazione alla circolare antecedente crede il Governo di portare per i viaggi, che si eseguissero per affari privati. V. Che le regie delegazioni debbono farsi presentare alla

fine d'ogni semestre uno specchio indicante i diversi viaggi ed il loro titolo, non che i mezzi di trasporto ed i compensi che si saranno accordati dai rispettivi comuni, onde assicurarsi che non seguano abusi. VI. Che per le aste che si tengono dai comuni coll'assistenza dei cancellieri, nulla possono essi conseguire dai deliberatarj, non competendo loro che i mezzi di trasporto, od il compenso a carico comunale nella succennata misura.

Io stesso sentii le lagnanze di alcuni commissarj distrettuali per avere l'I. R. Governo limitato il loro diritto di compenso a cinquanta centesimi per ogni miglio, sì per l'andata, che pel ritorno, e non valse a convincerli, che nulla loro competerebbe per tale titolo in forza delle leggi censuarie stabilite dalla Giunta, a cui furono attinte le attuali istruzioni, e che infatti prima del 1796 nulla ricevevano i cancellieri per tale servizio.

Chiuderemo questa sezione coll'osservare, che gl'II. RR. commissarj distrettuali, siccome agenti del Governo, devono godere nelle pubbliche funzioni civili, del diritto di rappresentanza del Sovrano. Perciocchè per la circolare 14 dicembre 1821: Nelle pubbliche e civili solennità il diritto di rappresentanza del Sovrano è concesso in ciascun luogo soltanto alla prima carica politica ed al rispettivo corpo; esso in conseguenza prende solo nelle processioni solenni il posto subito dopo il SS., e nella chiesa deve occupare nel presbiterio la piazza stabilita per la rappresentanza, e ricevere gli onori ecclesiastici prescritti pel Sovrano.

Colla circolare poi 21 marzo 1826 vennero gli II. RR. commissarj avvertiti, che S. M. si è graziosamente degnata di dichiarare, che anche nei luoghi, ove il commissario distrettuale non ha ingerenza nell'amministrazione comunale, compete tuttavia a lui la rappresentanza nelle funzioni regie o dello Stato; che però nelle funzioni locali egli possa solamente intervenire come invitato, e deve lasciare la rappresentanza al podestà ed alla municipalità.

CAPITOLO VII

Divisione dei distretti in comunità e della loro amministrazione.

La provincia di Milano è costituita da trecentonovantaquattro comuni.

Distretto	I. Di Milano	Comunità N.°	21
—	II. Di Milano	»	23
—	III. Di Bollate	»	29
—	IV. Di Saronno	»	27
—	V. Di Barlassina	»	23
—	VI. Di Monza	»	22
—	VII. Di Verano	»	25
—	VIII. Di Vimercate	»	27
—	IX. Di Gorgonzola	»	33
—	X. Di Milano	»	28
—	XI. Di Milano	»	25
—	XII. Di Melegnano	»	26
—	XIII. Di Gallarate	»	19
—	XIV. Di Cuggiono Maggiore	»	22
—	XV. Di Busto Arzisio	»	18
—	XVI. Di Soma	»	26

La provincia di Mantova ha solo settantatre comunità.

Distretto			
I.	Di Mantova	Comunità N.°	7
— II.	Di Ostiglia	»	4
— III.	Di Roverbella	»	4
— IV.	Di Volta	»	7
— V.	Di Castiglione delle Stiviere	»	5
— VI.	Di Castel Goffredo	»	3
— VII.	Di Canneto	»	7
— VIII.	Di Marcaria	»	4
— IX.	Di Borgoforte	»	2
— X.	Di Bozzolo	»	4
— XI.	Di Sabbionetta	»	2
— XII.	Di Viadana	»	3
— XIII.	Di Suzzara	»	2
— XIV.	Di Gonzaga	»	3
— XV.	Di Revere	»	8
— XVI.	Di Sermide	»	6
— XVII.	Di Asola	»	5

La provincia di Brescia conta centodiciasette comunità.

Distretto			
I.	Di Brescia	Comunità N.°	3
— II.	Di Ospitaletto	»	18
— III.	Di Bagnolo	»	14
— IV.	Di Montechiari	»	7
— V.	Di Lonato	»	10
— VI.	Di Gardone	»	8
— VII.	Di Rovegno	»	9
— VIII.	Di Chiari	»	10
— IX.	Di Adro	»	12
— X.	Di Iseo	»	11
— XI.	Di Verola nuova	»	14
— XII.	Di Orzinovi	»	15
— XIII.	Di Leno	»	9
— XIV.	Di Salò	»	25
— XV.	Di Gargnano	»	7
— XVI.	Di Pereseglie	»	7
— XVII.	Di Vestone	»	18

La provincia di Cremona è formata di centonovantotto comunità.

Distretto	I. Di Cremona . . . . . . Comunità N.°	25
——	II. Di Soncino . . . . »	9
——	III. Di Soresina . . . . »	21
——	IV. Di Pizzighettone . . . . »	22
——	V. Di Robecco . . . . »	35
——	VI. Di Pieve d'Olmi . . . . »	35
——	VII. Di Casal maggiore . . . . »	11
——	VIII. Di Piadena . . . . »	16
——	IX. Di Pescarolo . . . . »	23

La provincia di Bergamo risulta da trecentotrentanove comuni.

Distretto	I. Di Bergamo . . . . . . Comunità N.°	32
——	II. Di Zogno . . . . »	33
——	III. Di Trescorre . . . . »	21
——	IV. Di Almeno S. Salvatore . . . . »	22
——	V. Di Ponte S. Pietro . . . . »	23
——	VI. Di Alzano Maggiore . . . . »	13
——	VII. Di Caprino . . . . »	16
——	VIII. Di Piazza . . . . »	26
——	IX. Di Sarnico . . . . »	17
——	X. Di Treviglio . . . . »	14
——	XI. Di Martinengo . . . . »	11
——	XII. Di Romano . . . . »	13
——	XIII. Di Verdello . . . . »	18
——	XIV. Di Clusone . . . . »	27
——	XV. Di Gandino . . . . »	12
——	XVI. Di Lovere . . . . »	19
——	XVII. Di Brenno . . . . »	27
——	XVIII. Di Edolo . . . . »	23

La provincia di Como vanta cinquecentotrentanove comunità.

Distretto	I. Di Como . . . . Comunità N.°	30
——	II. Di Como . . . . »	37
——	III. Di Bellaggio . . . . »	15
——	IV. Di Menaggio . . . . »	17

Distretto	V. Di S. Fedele	Comunità N.°	15
——	VI. Di Porlezza	»	20
——	VII. Di Dongo	»	11
——	VIII. Di Gravedona	»	12
——	IX. Di Bellano	»	10
——	X. Di Jaceno	»	27
——	XI. Di Lecco	»	21
——	XII. Di Oggionno	»	27
——	XIII. Di Canzo	»	21
——	XIV. Di Erba	»	28
——	XV. Di Angera	»	16
——	XVI. Di Gavirate	»	26
——	XVII. Di Varese	»	26
——	XVIII. Di Cuvio	»	21
——	XIX. Di Arcisate	»	16
——	XX. Di Maccagno	»	17
——	XXI. Di Luino	»	22
——	XXII. Di Tradate	»	18
——	XXIII. Di Appiano	»	22
——	XXIV. Di Brivio	»	23
——	XXV. Di Missaglia	»	24
——	XXVI. Di Mariano	»	17

La provincia della Valtellina si compone di centoquattro comuni.

Distretto	I. Di Sondrio	Comunità N.°	21
——	II. Di Ponte	»	10
——	III. Di Tirano	»	17
——	IV. Di Morbegno	»	18
——	V. Di Travona	»	12
——	VI. Di Bormio	»	9
——	VII. Di Chiavenna	»	17

La provincia di Pavia risulta da centonovantacinque comunità.

Distretto	I. Di Pavia	Comunità N.°	25
——	II. Di Bereguardo	»	27
——	III. Di Belgiojoso	»	29
——	IV. Di Corte Olona	»	27
——	V. Di Rosate	»	23

Distretto	VI Di Binasco	Comunità N.° 20
——	VII. Di Landriano	» 19
——	VIII. Di Abbiategrasso	» 25

La provincia di Lodi e Crema è costituita da duecentoventuno comuni.

Distretto	I. Di Lodi	Comunità N.° 22
——	II. Di Zelo buon persico	» 29
——	III. Di S. Angelo	» 17
——	IV. Di Borghetto	» 19
——	V. Di Casal Pusterlengo	» 21
——	VI. Di Codogno	» 24
——	VII. Di Pandino	» 15
——	VIII. Di Crema	» 25
——	IX. Di Crema	» 29

Due mille cento sessanta comunità formano il nostro Regno Lombardo. Questa divisione territoriale venne pubblicata col 12 febbrajo 1816 accompagnata dall'avvertenza, che qualora l'esperienza, o motivi urgenti rendessero opportuna qualche correzione nei circondarj dei comuni dei distretti, od anche delle stesse provincie, sarà provveduto in appresso, sentito il voto delle congregazioni centrali e provinciali. Chi amasse di conoscere i nomi delle diverse comunità, da cui risulta il Regno Lombardo, potrà vedere la detta notificazione pubblicata il 12 febbrajo 1816.

La retta amministrazione delle singole comunità fu uno degli importanti oggetti, cui sollecita la Giunta diresse le sue cure. Noi siamo anzi d'avviso, che di niun giovamento tornerebbe quel sistema censuario, tuttochè con saviezza architettato, qualora la di lui esecuzione fosse abbandonata

all'arbitrio degli amministratori delle singole comunità. Il piano d'amministrazione proposto dalla Giunta, messo in pratica con assai felice successo in tutte le comunità, che costituivano l'antica Lombardia Austriaca, venne dall'Augusto nostro Monarca esteso nel 1816 a tutte le comunità comprese nel Regno Lombardo-Veneto, con quelle modificazioni però, che l'esperienza ha dimostrato meglio convenire alle circostanze di questi paesi. Non è sempre vero il proverbio, che il mondo invecchiando peggiora. L'esperienza sola ci mostra la bontà delle leggi e suggerisce i cangiamenti, che voglionsi fare alle medesime per il migliore reggimento delle città. Lo straniero, che da alcuni paesi confinanti mette piede nel territorio, s'accorge tosto dell'eccellenza dell'amministrazione, con cui sono rette le nostre comunità. Le nostre strade anche comunali ci servono d'incessante oratore. Noi quindi esporremo il metodo amministrativo delle nostre comunità e non potendo rinunciare ai sentimenti del cuore, osiamo proporlo a quei filosofi politici, che s'interessano del bene dell'umanità ed ai Re destinati a reggere i popoli soggetti al loro scettro.

Fu ordine della Giunta, che in ciascuna comunità dovesse stabilirsi un convocato di tutti i possessori estimati descritti nelle tavole del nuovo estimo, ed in questo convocato legittimamente adunato dovesse riunirsi e consolidarsi la facoltà di deliberare e disporre delle cose comuni. Per la

patente del 1816 ogni comune è rappresentato da un convocato, o da un consiglio comunale. Hanno un consiglio tutte le città, i capoluoghi di provincia, alcuni altri comuni indicati dalla stessa patente, e per un decreto Vicereale tutte quelle comunità, che contano trecento estimati, perchè con un numero maggiore non si potrebbe senza disordine e confusione procedere ad una regolare deliberazione. Tutti gli altri comuni hanno un convocato di tutti i possessori aventi estimo in testa propria nei registri del Censo. Del resto anche per le leggi attuali sì nel convocato legalmente raccolto, come nel consiglio, è consolidata la facoltà di deliberare e disporre degli affari risguardanti l'amministrazione del comune, nelle forme prescritte dalle veglianti leggi e sotto l'approvazione dell'Imp. R. governo.

Alcuni possidenti sono esclusi dal convocato in modo, che è a loro vietato di farsi rappresentare, mentre ad altri la Giunta proibì l'ingresso nei convocati, ma concesse loro di farsi legittimamente rappresentare. Appartengono, giusta le leggi, alla prima categoria:

I. Chi possederà e non avrà inscritto in propria testa i fondi, siccome colui che avrà descritti i fondi e non possederà, potrà essere egualmente rigettato. La legge attuale dice, che hanno diritto d'intervenire nei convocati gli aventi estimo in testa propria; pare quindi chiaro che debba essere rigettato chiunque, che, possedendo, non abbia i

fondi descritti in testa propria. Sembra però inverosimile oggidì, che taluno abbia intestato in suo nome dei fondi che realmente non possiede, e perchè in generale niuno, per l'onore di essere possidente, vuole assoggettarsi al pagamento degli odierni tributi, e perchè le leggi sono abbastanza provvide, onde prevenire simili frodi e per rintracciare i veri possessori dei beni.

II. I forestieri non sudditi di S. M. nello Stato di Milano. Così la Giunta, e pel nostro Legislatore, i possessori che non hanno diritto della cittadinanza austriaca, poichè, sebbene pel § 33 del codice civile, gli stranieri abbiano generalmente eguali diritti ed obblighi coi nazionali; lo stesso §. poi soggiunge, ammeno che non si richiegga per godere di questi diritti espressamente la qualità di cittadino. Lo straniero non può avere grande interesse pel bene delle comunità, in cui solo possiede dei fondi; può anzi esercitarvi qualche malefica influenza; quindi noi veggiamo, che presso tutte le nazioni, le leggi escludono i forestieri, non solo dalle rappresentanze generali, ma anche dal far parte delle rappresentanze particolari.

III. Gli ecclesiastici, ma quelli soltanto che godono del beneficio dell' esenzione, perchè non soggetti al foro laicale. Oggidì sono abolite tutte le esenzioni ecclesiastiche, d' altronde anche gli ecclesiastici soggiacciono al foro civile per le loro civili obbligazioni. Però i Parrochi nei comuni, in cui esercitano il loro ministero, ed i loro co-

adjutori non sono ammessi al convocato, nè possono farvisi rappresentare, perchè esercitando essi un'influenza potissima sull'animo dei loro parrocchiani, potrebbero di leggieri reggere a loro talento la cosa pubblica, mentre l'esperienza ha dimostrato, che essendo quelli di continuo occupati nel loro ministero, non sono sempre i più idonei a dirigere le cose temporali.

IV. I debitori del comune, quelli che hanno con esso lite pendente, quelli che non hanno resi i conti della loro amministrazione, e quelli che fossero processati per grave delitto. La nostra legge dice solamente *processati per delitto*. Chiunque però conosca la divisione generale delle azioni criminose del nostro codice penale, vi ravvisa lo stesso spirito, in quanto che i leggieri delitti cadono sotto il nome di gravi trasgressioni politiche, per il processo delle quali non è prescritto l'esclusione dal convocato, dicendo la legge *i processati per delitto*. Una circolare del 24 maggio 1817 dichiara apertamente, che agli estimati sottoposti alla vigilanza della polizia non si possono togliere i diritti che loro competono, come proprietarj, e quindi non si possono escludere dal consiglio comunale, dal convocato generale e dall'essere revisori dei conti delle comunità.

V. Quando si dovrà trattare di cause di parenti, sono esclusi i congiunti sino al quarto grado. Più chiara e più ampia è la disposizione del nostro Legislatore: Gli individui intervenuti al convo-

cato non hanno voto alcuno nelle cause e negli affari risguardanti i loro congiunti sino al quarto grado inclusivamente. Non votano nemmeno quegli estimati, che avessero comunione d' interesse coll' individuo e colle famiglie, rispetto alle persone od affari delle quali si riferisca la votazione.

Appartengono alla seconda categoria, ossia sono esclusi dal convocato, ma possono intervenire in loro vece i tutori, i curatori, i procuratori, i legittimi amministratori:

I. I militari in attualità di servizio. La Giunta permise ai soldati di farsi rappresentare, quando pagassero tutti i carichi, e purchè si facessero rappresentare da persone pienamente sottoposte al foro laicale. Anche oggidì non potrebbero i militari in attualità di servizio farsi rappresentare da altri militari, contenendosi un tale divieto nella stessa esclusione di quelli dal convocato. I militari non vogliono essere distratti dalle loro occupazioni, ed è da questo riflesso che vuolsi ripetere l'istituzione d' un foro civile privilegiato pei militari dell' armata.

II. Le donne. *Melior est conditio masculorum quam foeminarum*, dicevano i Romani Giureconsulti, e sebbene l' opposta massima, pare potersi stabilire pei delitti, giacchè nelle pene si accorda da tutte le leggi qualche indulgenza al sesso femminile, nonostante questa restrizione è fondata nella massima generale del romano diritto. Le passioni più violenti e la facilità di se-

durre e di raggirare una donna, sono le cause dell'indulgenza, che le leggi accordano alla parte inferiore dell'uman genere. Le stesse cause mossero i Legislatori ad escludere le donne dal convocato, permettendo loro però di farsi rappresentare da chi abbia la legale capacità.

III. I pupilli, i minori, gli interdetti, quelli che hanno aperto il concorso dei creditori, o come dice in poche parole la Giunta, gli incapaci di amministrare le cose proprie. L'esclusione di tutte queste persone è chiara per sè medesima. Come mai possono esse avere l'attitudine a reggere un' azienda pubblica, che per quanto sia semplice, è sempre assai più complicata di qualunque domestica amministrazione?

Le leggi provvidamente richieggono alcuni requisiti, affinchè taluno possa in qualità di procuratore intervenire al convocato o consiglio, requisiti che si riducono ai seguenti:

I. Il procuratore non deve avere alcuna eccezione che lo escluderebbe dal convocato o consiglio della comunità.

II. Il procuratore non deve essere estimato nel comune dove egli deve rappresentare un altro individuo, prescrive la circolare 11 gennajo 1821, perchè non si può avere più d'una voce nello stesso comune. Non è però necessario che il rappresentante sia domiciliato nel comune stesso o fuori del medesimo, come avverte la stessa circolare dell'Imperiale Regio governo.

III. Per ogni convocazione il rappresentante deve essere munito di speciale procura.

IV. Nel mandato di procura deve essere allegato il motivo, per cui il principale non può intervenire personalmente al convocato.

V. Il mandato deve essere scritto dal costituente e se questo non sapesse scrivere, sarà steso da persona da lui incaricata e legalizzato dalle firme di due testimonj conosciuti. L'I. R. cancelleria aulica riunita poi, conformemente al voto del nostro governo, ha dichiarato non essere indispensabile alla validità della procura, che essa sia scritta da propria mano o da un mandante che sappia scrivere, nel qual caso dovrà essere però da lui sottoscritta e confirmata da due testimonj.

VI. Che la procura sia scritta in carta bollata, non essendo tali specie di procure nominatamente esentate dall'obbligo del bollo dal decreto 21 maggio 1811 relativo al medesimo, come è stato deciso dall'I. R. Governo.

Le disposizioni relative ai consigli comunali sono affatto nuove, perchè le Giunta non aveva, come già si è rimarcato, distinto il convocato dal consiglio. Quelli sono composti d'un numero maggiore o minore di membri, secondo l'estensione del territorio, a seconda della popolazione, dal maggior numero presumibile degli estimati e di altre circostanze verificabili più nei grandi che nei piccoli luoghi. Quindi per Milano e per Venezia il consiglio è composto di sessanta membri;

di quaranta nei comuni che sono città regie o capo-luoghi di provincia, e di trenta negli altri comuni, che invece di convocato hanno un consiglio cumunale.

Al convocato sono ammessi indistintamente tutti gli estimati, qualunque sia la loro cifra catastrale, all'opposto nei consigli di Milano e di Venezia due terzi del numero dei consiglieri devono essere necessariamente possidenti o che abbiano due mila scudi d'estimo almeno, e negli altri comuni si prendono nei primi cento estimati, l'altro terzo può essere scelto tra individui, che abbiano nel comune un rilevante stabilimento d'industria e di commercio; perciocchè anche queste persone hanno interesse al buon reggimento del cumune, e spesso posseggono le necessarie cognizioni, che conducono a quello scopo, e d'altra parte è interesse pubblico, che quelle persone siano onorate e protette dalla legge. Per la qual cosa anche nei comuni, a cui è accordato un consiglio, perchè aventi un numero destinati oltre i trecento, comandò il Serenissimo Arciduca nostro Vice-Re, che una terza parte dei membri, anche di quei consigli, possa essere presa fra individui, che abbiano un rilevante stabilimento d'industria o di commercio.

Si potrebbe qui domandare, se i consiglieri comunali possano intervenire per procuratori ai conciglj, questione, che non poteva essere decisa dalla Giunta di Censimento, per non aver distinto il convocato dal consiglio. Noi distingueremo innanzi tutto tre specie di consiglj comunali.

I. Consiglj comunali nelle città regie e capo-luoghi di provincia.

II. Consiglj comunali che hanno un ufficio proprio loro accordato dalla patente 12 Aprile 1816.

Nella provincia di Milano, Milano, Monza, Busto Arzisio, e Gallarate.

Nella provincia di Cremona, Casal Maggiore, Castel Leone, Pizzighettone, Soncino e Soresina.

Nella provincia di Como, Varese.

Nella provincia di Pavia, Abbiategrasso.

Nella provincia di Lodi e Crema, Borghetto, Casal Pusterlengo, Codogno, S. Angelo, S. Colombano.

Nella provincia di Mantova, Castiglione delle Stiviere.

Nella provincia di Bergamo, Martinengo, Brenno, Clusone, Gandino, Romano, Treviglio.

Nella provincia di Brescia, Chiari, Desenzano, Montechiari, Lonato, Salò, Verolanuova, Pontevico.

Nella provincia di Sondrio, Bormio, Chiavenna, Tirano.

III. Consigli comunali, che hanno un ufficio proprio, per concessione di S. A. I., la quale li sostituì ai convocati, perchè gli aventi estimo oltrepassando i trecento avrebbero portato, come si avvertì altrove, disordine e confusione nelle loro adunanze.

Posta una tale divisione di consiglj, la nostra patente all' articolo 51 dichiara, che i consiglieri

comunali, nei comuni che sono città regie e capo-luoghi di provincia, non possono farsi rappresentare nel consiglio. All'articolo 60 prescrive che i deputati, nel comune che ha un consiglio comunale ed un ufficio proprio, debbono esercitare personalmente le proprie incumbenze del loro ufficio, e la stessa disposizione troviamo applicata anche ai comuni aventi un numero d'estimati oltre i trecento, senza che per questa circostanza sia loro accordato un ufficio proprio, come è detto apertamente nella circolare 19 marzo 1821.

Dalle accennate disposizioni parrebbe doversi dedurre, che i consiglieri d'ogni specie di consiglio non possono farsi rappresentare; ma un dubbio ci presenta l'accennato articolo 51, perchè dopo di aver prescritto, che non possono farsi rappresentare nelle città e capo-luoghi, soggiunge, che negli altri comuni possono intervenire ai consiglj per procuratori. Noi crediamo che tutti i consiglieri di altri comuni possano farsi rappresentare, perchè la circolare primo febbrajo 1822 dichiara, che i requisiti dalle leggi prescritti pei procuratori nei convocati generali sono applicabili, per lo scopo cui tendono, anche ai consiglj di quei comuni, nei quali è egualmente permesso ai consiglieri di farsi rappresentare giusta l'accennato articolo 51 della patente.

Rimane solo ad avvertirsi, soggiunge la stessa circolare, che non può essere richiesta, quanto ai consiglj, la condizione voluta nei procuratori ai

convocati, che non siano essi estimati nei comuni, bastando che non siano consiglieri nel comune medesimo, onde non vengano ad avere più d'una voce.

Gli esclusi dal convocato senza facoltà di farsi rappresentare, sono pure dichiarati incapaci al posto di consigliere comunale, e coloro che non possono farsi rappresentare non sono proponibili ai consigli comunali, quali sono, come già si disse, i militari in attività di servizio, i pupilli, i minori, le donne, gli interdetti, e quelli che hanno aperto il concorso sulle proprie sostanze.

L' ufficio dei deputati essendo pubblico, fu disposizione della Giunta, non sarà lecito ad alcuno degli eletti, senza causa legittima, di rifiutarlo senza permissione ed approvazione della Giunta, sotto pena di scudi dieci da applicarsi a beneficio della comunità, e le nostre leggi dichiarano, che l'ufficio de' deputati non può ricusarsi senza legittimo impedimento. Sino a che la rinuncia non sia ammessa, l'eletto è tenuto all'adempimento dei doveri annessi al suo ufficio. E quanto ai consiglieri comunali, nessuno, dicono le stesse leggi, può rinunciare d'esser membro del consiglio comunale, se non concorrono i motivi stessi, che basterebbero a dispensare da qualunque pubblico ufficio a termini di ragione, e che dovrebbero essere riconosciuti dal regio delegato.

Si domandò a Crisippo, perchè non volesse assumere nella repubblica alcuna carica: perchè, rispose, se mi diportassi male, gli Dei mi puni-

rebbero; se facessi il mio dovere, diverrei l'odio degli uomini. Questo linguaggio lo rende indegno del titolo di filosofo anche secondo i dogmi della pagana filosofia, perchè gli uomini, coll'unirsi in corpi politici, strinsero viemmaggiormente i vincoli di benevolenza e fratellanza, e di comune accordo promisero di cospirare con tutte le forze loro al conseguimento del fine sociale.

Considerata però la semplicità del naturale diritto, pare potersi asserire, che taluno possa rifiutare i suoi servigj, quando altri spontanei si offrano egualmente, e forse anche più capaci di lui. Perciocchè alla promessa fatta è implicita la clausola della necessità dell'uso delle sue forze. Sia pure, ma niuno potrà negarmi, che gli uomini entrarono in società per l'inefficacia del naturale diritto, e quindi non si può pretendere di conservarlo nella sua integrità nei nuovi e complicati rapporti, che contrassero gli uomini coll'unione sociale. Si scioglierebbero, a dire il vero, i corpi politici, se a ciascuno fosse lecito di rifiutarsi al pubblico servizio, sotto pretesto che da altri può essere egualmente prestato.

Siccome non tutti sono dalla natura destinati a governare le città, non tutti a condurre eserciti, non tutti ad amministrare le cose proprie, così anche per natura vi sono individui esclusi dal partecipare al reggimento dello Stato e delle singole frazioni del medesimo. La nostra legge dice, che nessuno può rinunciare d'esser membro del

consiglio comunale, ammeno che non vi concorrano i motivi stessi, che basterebbero a dispensare da qualunque pubblico ufficio. In realtà non v'ha legge generale che determini, quali siano questi motivi, ma ognuno l'intende da sè; e siccome niuno deve essere giudice in causa propria, *nemo judex in rem suam*, con savio accorgimento prescrive la nostra legge, che debbano essere riconosciuti dal Regio Delegato.

Per altro non è a dubitarsi, che poco bene si può sperare da chi fosse costretto, suo malgrado, ad assumere l'amministrazione degli affari sì dei privati che dei corpi morali. V'hanno non pochi, che si lasciano raggirare solo da un cieco privato interesse, sacrificando tutto a sè stessi.

CAPITOLO VIII

Dei convocati, e consiglj comunali.

I convocati si aduneranno ordinariamente due volte all'anno, aveva prescritto la Giunta, la quale fu seguìta dal nostro Legislatore. La prima adunanza si farà nel mese di gennajo, e per la nostra legge anche nel mese di febbrajo; e la seconda nel mese di settembre e di ottobre al più tardi. *Ordinariamente*, perchè il convocato potevasi adunare anche straordinariamente, previa partecipazione della Giunta di Censimento, ed oggidì a

qualunque invito del regio delegato della provincia, o del cancelliere del distretto, nei comuni però che sono immediatamente sotto la sua direzione.

Nella prima adunanza si esamina:

I. Il rendiconto della gestione dei deputati amministratori comunali dell'anno antecedente, dietro il rapporto che fanno i revisori dei conti, sui quali il convocato prende le sue deliberazioni. A tale effetto nel convocato ordinario da tenersi per l'elezione degli ufficiali, si devono sempre eleggere dal corpo degli estimati due revisori de' conti con facoltà di rivedere infine dell'annata tutta l'amministrazione della comunità, e di esaminare i conti del sindaco o dell'agente comunale e dell'esattore, e l'operato dei deputati medesimi e coll'obbligo di fare di tal revisione una chiara relazione, da doversi leggere nel futuro convocato. Si avverta che, qualora i deputati vecchj non restino confermati, è lecito dare l'incumbenza di revisore ai deputati nuovi, che debbono rientrare in ufficio nell'annata futura, quando, nelle comunità scarse di soggetti, tal combinazione resti più comoda. Del rimanente, quando i deputati vecchj siano confermati, sarà onninamente necessario eleggere due revisori, che siano persone diverse dai predetti deputati, e possano eseguire con tutto lo zelo la predetta revisione e relazione, il che è tutto conforme alle leggi veglianti.

II. Si perfeziona definitivamente il conto preventivo delle spese, e delle rendite delle comu-

nità, che fu già nell' antecedente adunanza sottoposto all'esame ed all'approvazione del consiglio, o del convocato; più nella prima adunanza i consiglj o convocati approvano il conto consuntivo dell'anno antecedente.

III. Si procede alla pubblicazione del ruolo degli individui soggetti alla tassa personale, sul quale il convocato delibera, sentite le occorrenze del deputato alla tassa personale.

Affine di essere eletto deputato per la tassa personale si richieggono varie condizioni: I. Domicilio stabile nel comune, onde meglio provvegga e possa far registrare le sue occorrenze; II. Che non pretenda esenzione, e non abbia colla comunità debiti e lite pendente; non *esenzione*, perchè gli riuscirebbe agevole di sottrarsi da un debito pagamento; *non debiti nè lite pendente*, perchè la qualità di deputato gli darebbe un ascendente pericoloso sugli altri comunisti; III. Età maggiore, cioè di anni ventiquattro; età che, per le nostre leggi, è generalmente richiesta, onde coprire un impiego qualsiasi; IV. Capacità legale di amministrare, la quale è negata a chiunque che non possa, o per difetto di mente o di corpo, provvedere da sè ai proprj interessi; V. Che non sia amministratore comunale, nè cancelliere, nè esattore delle comunità, perchè l'ufficio di deputato può venire in collisione colle incumbenze che si esercitano da quelle persone.

L' ufficio del deputato per la tassa personale è

d'intervenire non solo ai convocati generali, ma anche alle adunanze dei deputati, ed all'amministrazione comunale per difendere le ragioni dei personalisti in tutti gli oggetti che li possono risguardare. È pure officio dello stesso deputato, o dirò meglio, il deputato per la tassa personale ha diritto di far registrare le sue rimostranze, che debbono necessariamente, e senza ritardo essere fatte conoscere alla congregazione provinciale dei deputati all'amministrazione comunale.

Per la Giunta di Censimento la carica di deputato per la tassa personale era annuale. Per le leggi attuali un tale deputato dura in ufficio tre anni, ma sì per quella, che per queste può essere rieletto. In mancanza poi del deputato per la tassa personale, supplisce quello che dopo di lui ha avuto più voti, e nel quale concorrono le qualità necessarie, su di che si tacque la Giunta.

Nella seconda adunanza del convocato o del consiglio comunale, che si tiene, come si disse, in settembre od ottobre:

I. Si rinnovano e si confermano i deputati amministratori comunali, o i membri delle congregazioni municipali. Occorre qui l'avvertenza del Magistrato Camerale del 1764, che non si ammettono le conferme dei deputati, che per una sol volta, segnatamente in quelle comunità, le quali non scarseggiano di estimati idonei per la pubblica amministrazione. Soggiunge però lo stesso Magistrato, che qualora in qualche comunità il

cancelliere scoprisse esservi partiti o fazioni per l'elezione di soggetti meno idonei, o litigiosi, o torbidi, e nel caso contrario i deputati vecchj fossero persone savie ed interessate pel bene della comunità, in tal caso non deve indugiare punto a rappresentare le occorrenze al Magistrato, il quale in vista delle circostanze, che gli verranno giustificatamente rappresentate, passerà immantinenti, o a confermare i vecchj deputati, oppure a provvedere altrimenti, come stimerà nella sua saviezza, più conveniente alla tranquillità e retta amministrazione del comune.

II. Si determina il conto preventivo delle spese e delle imposte comunali per l'anno successivo.

III. Si nominano i revisori dei conti dell'anno in corso.

IV. Si fa la nomina degli impiegati all'amministrazione comunale. Alcuni pretesero, che una tale nomina si dovesse eseguire nella prima adunanza, ma l'I. R. Governo ha dichiarato, che dovendosi in quella trattár solo del ruolo, o come si suol dire, della pianta morale degli impiegati, la nomina effettiva deve aver luogo successivamente, cioè nella seconda adunanza del consiglio o del convocato comunale.

Gli impiegati per l'amministrazione comunale sono il segretario, ragioniere, protocollista, archivista e speditore cancellista, agente comunale e cursore. Oltre gli impiegati vi sono dei salariati, i quali si distinguono *in salariati per acque e*

strade e beni comunali, come l'ingegnere, il camparo, il custode delle acque, il custode del giardino, la guardia boschiva; *in salariati per sanità* che sono i medici, i chirurghi, le levatrici, i sepellitori; *in salariati per istruzione pubblica*, come i maestri delle scuole normali; *in salariati per le cose di culto*, come sono il sagrista, il campanaro della parrocchia; *in salariati per la polizia comunale*, come il commissario di polizia, lo scrittore, il regolatore dell'orologio, il custode della macchina idraulica, gli accenditori, i commessi alle vettovaglie; *in salariati per oggetti militari*, come il casermiere, e finalmente *in salariati diversi*, come i pedoni, i carrettieri. È per altro d'avvertirsi, che tutti gli anzidetti impiegati, e salariati non si trovano in egual numero nelle singole comunità, ma la qualità ed il numero loro varia a seconda dei bisogni delle medesime.

V. Prima della Giunta di Censimento le comunità erano solite di costituire dei procuratori generali per la difesa dei loro diritti. Ma dessa tolse di mezzo l'abuso di costituire dei procuratori generali delle comunità, prescrivendo che la procurazione degli affari comunitativi debba risiedere nelle persone a tal funzione legalmente destinate sotto la tutela del R. tribunale, senza permettersi in questa massima fondamentale di buon governo alterazione arbitraria, e che per le liti delle comunità, che giustamente si dovranno intraprendere, saranno stabiliti i sindaci delle provincie

residenti nelle città capitali della rispettiva provincia, ed i sindaci generali residenti in Milano, con l'obbligo di assisterle, e difenderle ed in quei casi più rari, ove fosse bisognevole, per qualche circostanza, un procuratore e causidico a parte, le comunità ne dovranno implorare la permissione dalla nostra Giunta. In caso di qualche lite, soggiunge la stessa Giunta, che per difesa delle ragioni comunali si dovesse, previa l'approvazione di essa assumere, i deputati daranno al sindaco della comunità la direzione, che conviene per mettere in chiaro i fatti, e sarà sua propria cura di sollecitare la spedizione dell' affare appresso il sindaco provinciale residente nella provincia, ovvero presso il sindaco generale residente in Milano, che saranno, per ragione dei rispettivi loro ufficj, obbligati a difendere le ragioni delle comunità, ovvero presso il loro proprio causidico od avvocato, noi casi ove sia stato loro permesso l'eleggerlo. Fin qui la Giunta.

La regia Delegazione pel Censo poi, nel 1791, aveva proibito allo stesso Fisco di essere procuratore generale delle comunità, ed accordò ad esso solo di esaminare, se convenga permettere alle medesime di entrare in giudizio, quando lo stesso Fisco venisse superiormente eccitato sulla ragionevolezza della causa, che si volesse intraprendere. Siccome però, soggiunge la stessa delegazione, una parte della superiore tutela da prestarsi alle comunità, consiste nel vegliare sulla

qualità de' patrocinatori, a cui intendono di affidare il proprio interesse, così la conferenza governativa ha determinato, che le comunità debbano indicare i patrocinatori, ai quali vorrebbero dirigersi ed attendere la previa placitazione del Magistrato politico camerale.

Non può il convocato ed il consiglio costituire, prescrivono le leggi attuali, procuratori sì generali come speciali del comune, senza averne in prevenzione fatto conoscere il bisogno all'autorità superiore per mezzo della congregazione provinciale e riportatane l'adesione. I comuni, soggiunge la circolare 17 dicembre 1825, continueranno ad essere rappresentati in giudizio dagli amministratori delle sostanze rispettive, sotto rigorosa loro risponsabilità, e sotto la debita sorveglianza dell'autorità competente, nè verrà assunta dall'ufficio fiscale la rappresentanza delle comunità, fuorchè nel caso che trattisi di difenderli contro l'amministrazione delle medesime.

Nonostante queste chiarissime disposizioni, all'I. R. Governo si sono non di rado presentate, in nome dei comuni, delle persone, che si qualificavano procuratori, incaricati, mandatarj di essi, quindi l'I. R. Governo, colla circolare 5 luglio 1817, ordinò alle II. RR. Delegazioni provinciali, di mettere in avvertenza le deputazioni, che ad esse non compete il diritto di eleggere persone, che sotto qualsiasi denominazione sollecitino la spedizione degli affari, che le concernono, giacchè la relativa

proposizione non può appartenere, che ai convocati generali od ai consigli. Conseguentemente dichiara, che ai protocolli de' suoi ufficj, non saranno ricevuti ricorsi da chi non ne abbia la necessaria facoltà; che nei conti dei comuni non si ammetterà la menoma spesa per procuratore dei comuni non regolarmente autorizzato, e che anzi anderà a carico individuale di chi l'avesse indebitamente ordinata.

Le comunità, soggiungono le stesse leggi, non potranno stare in giudizio senza aver riportata l'autorizzazione della competente autorità tutoria, la quale deve prima interpellare il fisco. I comuni, soggiunge la notificazione 15 marzo 1828, non possono comparire in giudizio, nè come attori, nè come rei, senza la permissione della Regia Delegazione provinciale, il cui ufficio e nell'uno e nell'altro caso è di prima tentare fra le parti un amichevole componimento, qualora per altro manifesta apparisca la convenienza di preferirlo alla via del giudizio.

Nell'ipotesi, che il comune voglia farsi attore, la Regia Delegazione lo autorizza a stare in giudizio nel caso di non effettuato accomodamento, o nel caso che il debitore presunto del comune, malgrado l'invito ricevuto, non comparisca alla trattativa. Una tale autorizzazione non può essere negata dalla Delegazione, se non nel caso, che l'azione sia evidentemente destituita di fondamento. Se i comuni si credono gravati dal rifiuto

dell'I. R. Delegazione, possono riclamare al Governo ed anche al Dicastero Aulico.

Nel caso che dovesse chiamarsi in giudizio un comune, l'attore deve prima rivolgersi alla Regia Delegazione, onde questa prenda le opportune disposizioni pel pagamento del debito, od autorizzi il comune a stare in giudizio. Una tale dimanda non può gran fatto pregiudicare, e perchè la Regia Delegazione, nel condurre la parte ad un accomodamento, deve aver cura di evitare ogni ritardo, e perchè trascorsi due mesi, senza che la Delegazione abbia provveduto, può la parte attrice esperimentare le sue azioni in giudizio, e perchè l'insinuazione alla Regia Delegazione produce, quanto ai rapporti legali tra le parti, l'effetto medesimo d'una dimanda giudiziaria. Del resto qualora non riesca alla Regia Delegazione di condurre le parti ad un accomodamento, o sull'oggetto controverso, o almeno sui termini del pagamento autorizza il comune a sostenere la lite.

Le accennate disposizioni non sono applicabili alle dimande in cause di possesso, od alle petizioni di sequestro, arresto, o proibizione, nè alle relative azioni giustificatorie, oppure prenotazioni o disdette, giacchè altrimenti le leggi sarebbero state cause di dannose conseguenze. Tutte queste dimande e suppliche possono farsi per parte dei comuni o contro dei medesimi, senza prima interpellare l'autorità politica. I comuni non abbisognano parimenti dell'assenso dell'I. Regia De-

legazione, qualora si tratti di ripetere dai loro debitori resti di censi, rendite, o altri pagamenti correnti.

Per le cose dette non possono le comunità stare in giudizio, senza la regolare permissione dell'autorità tutoria, ma le leggi non circoscrissero una tale autorità a sì stretti confini, prescrivendo, che debba portare la sua sorveglianza nella causa stessa introdotta nei giudizj. In caso che colla superiore autorizzazione, dice la legge, avesse il comune a stare in giudizio per l'interesse pubblico, daranno i deputati all'agente comunale la direzione che conviene per mettere in chiaro i fatti, e sarà loro cura di tenere dietro all'andamento della causa e di sollecitarne la spedizione; e laddove espone i doveri dei cancellieri, prescrive, che di concerto col rispettivo agente comunale, dovranno tenere dietro alla causa, e finalmente la legge obbliga i Regi Delegati, allorchè hanno autorizzato un comune a stare in giudizio, di vegliare sul metodo e sull'andamento della causa.

VI. È comune sì alla prima, che alla seconda adunanza ordinaria, che si possa indistintamente trattare in entrambe tutti gli affari, che risguardano l'amministrazione dei comuni. Così la proposizione pel riattamento di una strada, quella di appaltare qualche rendita del comune, il progetto di una fabbrica, la scelta di un procuratore si può fare nell'una o nell'altra adunanza.

Avverte la legge, che il convocato generale ed

il consiglio non può occuparsi, che di oggetti relativi all'amministrazione interna del territorio del comune, e che oltrepassando la facoltà, che gli si compete, trattandosi di convocato il cancelliere, e trattandosi di consiglio il Regio Delegato od il suo sostituto, o il cancelliere del Censo nelle rispettive giurisdizioni, previe le necessarie premonizioni, sono in dovere di dichiarare sciolta la seduta, e se occorre di farne rapporto.

La Giunta di Censimento, susseguita dal moderno Legislatore, aveva ordinato, che l'unione ordinaria del convocato generale venisse pubblicato nella piazza del rispettivo comune, quindici giorni avanti, con avviso del cancelliere del Censo indicante il giorno e l'ora, in cui dovrà tenersi, e gli oggetti che devono trattarvisi. Un pari avviso dovevasi spedire dal cancelliere all'agente comunale, coll'incarico di parteciparlo a ciascuno dei deputati amministratori comunali o loro sostituti, al deputato alla tassa personale, ed al deputato alla tassa mercimoniale.

Oltre la premessa notificazione, soggiunge la legge nostra, conformandosi alle disposizioni della Giunta, dovrà il cursore del comune, nel giorno festivo più prossimo a quello dell'adunanza, avvisare, con alta voce alla porta della chiesa parrocchiale, subito finita la messa più solenne, gli abitanti nel comune del giorno e dell'ora destinata per la predetta adunanza, e degli oggetti che debbono trattarvisi.

Il convocato, per disposizione della Giunta, non potevasi tenere in casa de' privati, ma in luogo pubblico, a cui ciascuno avesse l'accesso, e per le leggi attuali si tiene sempre in luogo pubblico nel giorno e nell'ora stabilita, e col suono della campana si annunzia l'aprimento dell'adunanza; vi si deve dare tutta la pubblicità, ma i consiglj comunali, sebbene si debbono tenere in luoghi di pubblica ragione, è però per essi prescritto, che si debbano tenere senza pubblicità di adunanza, e la ragione della differenza si è, che in campagna, mentre gli estimati poco si curano dell'interesse comune, sono assai frequenti in essa le lagnanze contro le disposizioni prese per la direzione della cosa pubblica, massime quando si tratta di farli concorrere ad una nuova spesa, di cui spesso non conoscono nè la necessità nè l'utilità; nelle città all'opposto e in tutti quei comuni che hanno consiglj, questi per lo più sono costituiti da persone bene educate, istrutte nel maneggio degli affari pubblici, e penetrati dall'idea di condurli a buon riuscimento, quindi un semplice invito in iscritto, che si manda individualmente a chiunque ha il diritto di intervenirvi, e nel quale sono indistintamente indicati gli oggetti che vi si devono trattare, basta, perchè i consiglieri comunali obbediscano alla voce che li chiama alla loro adunanza, ed i rappresentanti di essi riposano tranquilli sulla saviezza delle loro risoluzioni.

I convocati si terranno, prescrisse la Giunta,

alla presenza dei deputati dell' estimo, ovvero dei loro sostituiti coll' intervento del deputato personale e del deputato mercimoniale e del sindaco, e saranno assistiti dal cancelliere delegato, che dovrà rogarsi degli atti del convocato, senza l'assistenza e rogito del quale l'adunanza sarà nulla ed invalida, e si riputerà come se fatta non fosse. Il convocato generale, ripetono le nostre leggi, devesi necessariamente tenere alla presenza dell'I. R. commissario o del suo sostituto; v' intervengono i deputati amministratori comunali o i loro sostituti, come pure assistono ai convocati il deputato alla tassa personale e l'agente comunale.

Quanto poi all' adunanza dei consiglj, questi nelle città o capo-luoghi di provincia si tengono alla presenza del Regio Delegato o sostituto, e vi assistono i membri delle congregazioni municipali. Ai consiglj degli altri comuni assistono il cancelliere del Censo, l'agente comunale e v'intervengono i membri della deputazione.

Sebbene tanto i convocati e consiglj ordinarj che straordinarj si debbano sempre tenere coll' assistenza del cancelliere o del Regio Delegato, non ne deriva per conseguenza, che essi siano i presidenti. Il cancelliere o sostituto, come assistente del governo, deve soltanto vegliare al buon ordine, far presente, ove occorre, le leggi e regolamenti, e distendere i protocolli delle sedute. Nel convocato il commissario siede alla destra del presidente, e nei consiglj il Regio Delegato,

o suo sostituto, od il commissario distrettuale nei comuni aventi consiglio vi hanno un posto distinto.

Per ordine della Giunta di Censimento i convocati dovevano essere presieduti dai tre deputati, ma per la legge attuale presiede al convocato il maggiore d'età intervenuto, che non sia deputato, ed il presidente del consiglio è nominato dal consiglio medesimo, e dura in ufficio un anno. Pare però, che anche per la legge attuale, debbano i deputati avere un posto distinto, come i consiglieri comunali, nelle adunanze, perchè sì gli uni che gli altri vestono un carattere pubblico, e per conseguenza è loro dovuto l'altrui rispetto.

Quando i deputati dell'estimo, ovvero i loro sostituti, non intervengano ai convocati generali, siccome le funzioni pubbliche non si devono interrompere per il comodo dei privati, così ha la Giunta ordinato, che l'adunanza si debba tenere non ostante, ed i tre primi estimati, che si troveranno presenti, debbano prendere il loro posto e fare le loro veci. Se al convocato, vi fanno eco le nostre leggi, non intervengono i deputati amministratori, fanno le loro veci i primi tre estimati che si trovano presenti.

Nei convocati e nei consiglj ogni interveniente ha una voce eguale all'altro, senza attendersi la rata dell'estimo ch'egli possiede; ed ogni descritto ha una voce sola, qualunque sia il numero de'suoi beni; e più fratelli descritti pro indiviso, od altri compossessori possono similmente intervenirvi

ed hanno ciascuno di essi la loro voce. Il deputato poi alla tassa personale ha pure un voto pari agli altri, quando sia estimato, e quando non lo sia, ha il solo diritto di rappresentare le occorrenze del corpo dei personalisti soggetti alla tassa personale, nel caso che questi temessero qualche aggravio dalla deliberazione del convocato, con facoltà di far registrare il proprio sentimento, di cui il commissario dovrà rendere conto al rispettivo I. R. delegato provinciale.

Il commissario o suo sostituto, sia nelle adunanze ordinarie, che straordinarie, non ha alcun voto deliberativo e non deve punto immischiarsi nelle determinazioni dei votanti; ma come assistente del governo deve soltanto vegliare al buon ordine e far presente, ove occorra, le leggi e regolamenti, e distendere il protocollo delle sedute. Per la stessa ragione non hanno voto deliberativo i RR. delegati o loro sostituti nei consiglj, e sebbene vi abbiano voto i membri delle deputazioni e delle congregazioni municipali, essi però debbono astenersi dal pronunciarlo, ogni qualvolta si tratti di affari riferibili alla loro amministrazione. Anche l'agente comunale assiste ai convocati ed ai consiglj, senza però avere voce deliberativa.

I voti nei convocati si debbono raccogliere con quiete per via di ballottazione a voti segreti, e non già a viva voce, con provvedere a quest'effetto, aveva soggiunto il magistrato camerale dello Stato di Milano nel 1764, gli opportuni bussoli,

e quanto è necessario per effettuare la ballottazione segreta, o, come dice la legge attuale, il convocato delle comunità delibera collegialmente a scrutinio segreto.

In tutti i collegi la maggioranza de' voti decide sempre, ma partendosi essa in assoluta e relativa, si potrebbe dimandare, se nei convocati o consiglj, per essere legale, debba essere assoluta. Noi non abbiamo in proposito trovata alcuna decisione nei libri censuarj. Il nostro I. R. Governo però, dopo aver rilevato che alcuni convocati o consiglj comunali credono di poter stabilire la maggioranza de' voti colla pluralità *comparativa*, dichiarò, con sua circolare 28 gennajo 1821, che la maggioranza de' voti per essere legale deve essere *assoluta*, avuto riguardo al numero degli intervenuti.

Chiunque non interverrà al convocato, aveva detto la Giunta, s'intenderà, che si rimetta alla deliberazione degli intervenienti, sicchè, in qualunque numero questi intervenghino, potranno essi procedere alle deliberazioni comuni, quando però le notificazioni superiormente accennate siano state premesse nelle forme prescritte. La nostra legge ammise bensì il principio della Giunta, ma ne restrinse la conseguenza, perchè le deliberazioni prese nei convocati non sono valide, se il numero degli intervenuti è minore di cinque, oltre ai deputati amministratori comunali, e nei consiglj, qualora il numero degli intervenuti sia minore della terza parte degli aventi diritto d'intervenirvi.

Quid se per mancanza del numero il convocato od il consiglio non potesse deliberare? Nel caso, dice la legge, che per mancanza di numero il convocato od il consiglio non potesse deliberare, o che si rifiutasse ad ammettere le spese necessarie e le imposte corrispondenti ad esse a senso delle leggi e dei vigenti regolamenti, supplirà la congregazione provinciale per tutte le operazioni, che sono al convocato od al consiglio delle singole comunità attribuite.

Nell'atto, in cui si chiude la sezione, il protocollo delle deliberazioni prese dal convocato generale viene sottoscritto dai tre primi estimati intervenuti, e controfirmato dal cancelliere, incaricato di trasmettere, senza ritardo copia autentica alla R. Delegazione provinciale, per la superiore approvazione. Il protocollo poi delle deliberazioni prese dal consiglio viene sottoscritto dal presidente, dal maggiore estimato fra gli intervenuti e da uno dei consiglieri aventi stabilimento d'industria o di commercio, ed è controfirmato, nella rispettiva giurisdizione, dal R. delegato, e dal R. cancelliere del Censo. Le congregazioni municipali o le deputazioni trasmettono il protocollo alla rispettiva I. R. Delegazione.

È raccomandato ai tre primi estimati, ai deputati ed al commissario distrettuale, l'ordine e la quiete nelle discussioni e negli scrutinj segreti, restando essi specialmente incaricati, affinchè l'adunanza sia tenuta con tranquillità e con ri-

spetto. La stessa risponsabilità incombe a chi presiede, come a tutti coloro che assistono ai consiglj comunali.

CAPITOLO IX

Dei deputati e dei consiglieri comunali.

SEZIONE PRIMA

Scelta e nomina dei deputati e consiglieri comunali.

La suprema magistratura delle comunità aventi convocato, è la deputazione all'amministrazione comunale, e per quelle che hanno un consiglio nelle città regie e nei capo-luoghi di provincia, è la congregazione municipale. La deputazione è composta di tre individui possessori nel territorio del comune, e la congregazione municipale nelle città di Milano e di Venezia è composta di un podestà e di sei altri individui col titolo di assessori, e le altre di un podestà e di quattro assessori.

I deputati, come i membri delle congregazioni municipali, si eleggono, come si è già osservato, nel mese di settembre o di ottobre. Il primo dei deputati è scelto fra i tre primi estimati del comune, e gli altri due dal corpo indistintamente dei possessori del comune stesso. Quello poi dei primi tre estimati del comune, che riporterà nello scrutinio segreto maggior numero di voti, è l'eletto

il primo deputato; per gli altri due deputati tutti i possessori intervenuti al consiglio o convocato nominano due soggetti, dallo scrutinio de' quali i sei, che risultano aver maggior numero di nomine, si mettono a partito, e tra questi sono eletti i due, che hanno riportato il maggior numero di voti.

L'elezione dei deputati si fece per la prima volta, da che si attivò il nuovo metodo di amministrazione comunale, dall'I. R. Governo dietro proposizione delle II. RR. delegazioni, la quale prima nomina ai tempi del Censimento di Milano si fece dalla R. Giunta. La nomina poi del podestà pei consiglj, per la prima volta il governo ne fece proposizione ed elesse gli assessori sopra proposizione delle RR. delegazioni.

Nell'andamento successivo al detto nuovo metodo la scelta dei deputati si lasciò al consiglio od al convocato, salva l'approvazione del R. delegato; quella del podestà fu riservata al monarca sopra una lista tripla da farsi dal consiglio comunale; e quella degli assessori spetta al consiglio, salva l'approvazione del Governo. Per la prima volta gli assessori si rinnovarono per metà, avanti che fosse scorso il biennio e la sorte ne regolò l'uscita; successivamente dovettero e dovranno uscire per giro di anzianità di nomina.

I deputati durano in ufficio un anno e possono essere rieletti; i podestà devono durare in carica nè più nè meno di tre anni. Deve essere cura dei commissarj, dice la circolare 22 dicembre 1818, e

delle II. RR. delegazioni, di far proporre dai rispettivi consigli comunali la terna degli eleggibili pel rimpiazzo dei podestà scadenti, in tempo che basti a far sì, che i nuovi da nominarsi sulla terna stessa possano entrare in carica a quell'epoca appunto, nella quale gli attuali avranno compiuto l'intero corso di tre anni, dal giorno in cui prestarono il giuramento ed assunsero l'esercizio delle loro funzioni. Gli assessori poi durano in carica due anni ed anch'essi possono essere rieletti, quando cioè vi fosse scarsità di abili deputati e di assessori.

Si disse, che le deputazioni sono composte di tre estimati e che il primo è scelto fra i tre primi possessori nel comune. Ora i primi tre possessori estimati s'intendono quelli, in testa de' quali sono notate nelle tavole censuarie del comune le maggiori partite d'estimo.

Per ottenere la qualità di primo estimato talvolta si possono considerare più partite unite insieme: I. quando più partite fossero notate in conto comune tra più fratelli indivisi, o d'altri compossessori, spettando, dice la legge, ad un solo di essi la prerogativa di primo estimato. II. I beni intestati alla moglie possono riputarsi uniti colla partita dei beni del marito durante il matrimonio III. I beni intestati al figlio possono riputarsi uniti colla partita dei beni del padre, quando questi sia di lui legittimo amministratore e viceversa. Ad eccezione di questi tre casi

non si possono giammai considerare unite le diverse intestazioni.

Tanto la Giunta di Censimento che la patente 12 aprile 1816, ad evitare qualunque contestazione intorno ai requisiti necessarj, per essere ascritto tra i primi estimati di ogni comune, prescrivono, che nel primo consiglio o convocato generale si formi la nota di essi, e si presenti alla Regia Delegazione, la quale, quando emergano dei dubbj sul concorso di tutte le qualità prescritte, ne fa rapporto all'I. R. Governo. In caso diverso approva la tripla proposta, che viene registrata dal cancelliere del Censo negli atti del comune, per norma delle annuali elezioni del primo deputato. Se poi alcuno acquista i requisiti necessarj, per essere ascritto fra i primi tre estimati, a preferenza dei nomi già registrati, egli deve giustificarli alla I. R. Delegazione provinciale, e sino a che dalla medesima non siansi dati ordini per la correzione del registro, non si può pretendere di essere considerati tra i primi estimati.

Il primo deputato è scelto fra i primi tre possessori del comune. Incapaci di godere della prerogativa di primo estimato sono:

I. I non ammessi al convocato generale nè personalmente nè per procuratore, nel qual caso succede all'escluso quello, che ha la maggior partita d'estimo, non avente per altro alcuna eccezione d'incapacità; e poichè nei comuni, che hanno consiglio, i deputati devono avere domi-

cilio nel territorio dei medesimi, succede anche in questo caso all'escluso quegli, che ha la maggior cifra catastrale.

II. Gli ecclesiastici ed i militari in attualità di servizio. *In attualità di servizio:* è quindi manifesto, che i militari in ritiro non sono da escludersi dal novero dei primi estimati per la scelta del primo deputato, come se ne fa espressa menzione nella circolare Governativa 19 gennajo 1822.

Le donne, i pupilli, gli interdetti, come ancora i' luoghi pii, collegi, università, ed in generale qualunque stabilimento pubblico intestato nelle tavole del Censo, e sottoposto totalmente al foro civile può essere eletto in primo deputato, purchè il procuratore od amministratore che lo rappresenta non abbia alcuna delle eccezioni personali, ma per gli altri due deputati che si devono eleggere per nomina, disse la Giunta, tutte quelle persone sono incapaci, su di che tacendo la nostra patente, sino dal 1817 venne proposto il dubbio all'I. R. Governo, se quelle persone siano eleggibili o no in secondi e terzi deputati all'amministrazione comunale, mentre lo possono essere in primi. L'I. R. Governo ha in primo luogo osservato, che a quelle persone o corpi concesse il Legislatore la prerogativa di primo estimato, in quanto che i loro possedimenti sono di tale entità da ascriverli nel numero de' principali estimati; secondo che essendo vera la massima, che *inclusio unius fit esclusio alterius*, la

legge ammettendo quelle persone o corpi all'ufficio solo di primo deputato, è chiaro, che si sono voluti escludere dal secondo e terzo deputato; terzo ha osservato che la loro esclusione è chiaramente menzionata dalla riforma 30 dicembre 1755, dietro le cui norme furono compilate le istruzioni attualmente vigenti.

Un comune intestato fra i primi estimati d'altro comune, può essere eletto a primo deputato di quest'ultimo comune? L'I. R. Governo, sentito in proposito la congregazione centrale, decise affermativamente, mentre il comune nella detta circostanza deve essere considerato come uno stabilimento pubblico, che è intestato nelle tavole del Censo, e perciò potrà avere la facoltà di nominare il proprio sostituto, il quale si dovrà nominare dai tre deputati all'amministrazione del comune primo estimato nell'altro comune, e conseguentemente disimpegnando la carica di primo deputato deve intervenire alle adunanze dei consigli comunali e dei convocati generali.

Nel caso di fratelli indivisi, o di altri compossessori non competendo la prerogativa di primo estimato, che ad un solo di essi, fu al Governo proposto il dubbio, se la scelta dovevasi fare dal consiglio o convocato generale, oppure dagli stessi possessori pro indiviso. Giusta la pratica costantemente seguita, rispose il Governo colla sua circolare 5 novembre 1817, prima che fosse fatta innovazione al sistema amministrativo ristabilito,

doveva preferirsi quello fra i possessori indivisi, che si trovava il primo intestato nei catastri censuarj. Se poi nei catastri non si trovasse individualmente indicato alcuno dei possessori, in tal caso la scelta dell'individuo spetterà di diritto al consiglio o convocato generale.

Essendo stato promosso il dubbio, se i deputati all'estimo possano nel tempo stesso sostenere le funzioni di fabbricieri, l'I. R. Governo con circolare 25 agosto 1814, dichiarò incompatibili le funzioni di primo deputato all'estimo e di lui sostituto con quelle di fabbriciere. Chiunque venga ad essere nominato fabbriciere, dichiara lo stesso Governo, se nel quinquennio, che dura in carica, viene nel tempo stesso nominato primo deputato o da questo destinato a farne le veci, dovrà rinunciarvi, ove la fabbricieria sia composta di tre individui, e nel caso che sia composta di cinque individui, qualora non sia dimostrata la necessità di sostituire, basterà, che il primo deputato si astenghi dall'esercitare le funzioni di fabbriciere, finchè esercita quelle di deputato, salvo a poterle ripigliare, cessando da queste durante il quinquennio. Gli altri due deputati potranno rimanere nella fabbriceria, se questa sia composta di tre soli individui, ma dove siano cinque, si applica ai medesimi ciò che si è detto dei primi.

Gli altri due deputati sono scelti fra i possessori intervenuti al convocato. Gli estimati sì per aspirare a primo deputato, come ai posti ad esso

subalterni devono possedere alcune qualità, cui le leggi non ommisero di determinare, onde riposare tranquille sulla loro idoneità al disbrigo delle loro incombenze comunali.

I. Gli estimati non devono essere esclusi dal convocato o dal consiglio, se pure vogliamo eccettuare le donne, i pupilli, i minori, gli interdetti, ed in generale qualunque pubblico stabilimento intestato nelle tavole del comune, i quali possono intervenire nel convocato per procuratore, e possono anche, come già si è rimarcato, essere eletti a primi deputati nei comuni, in cui posseggono.

II. Non devono essere ecclesiastici, perchè ai tempi della Giunta di Censimento non erano soggetti al foro laicale. Ma dacchè l'editto giurisdizionale del 1786 tolse la distinzione del foro civile ed ecclesiastico, cessò, e dovette cessare di avere effetto l'esclusione degli ecclesiastici dalle incombenze amministrative e nominatamente da quelle di revisore dei conti comunali. Quindi col parere della Congregazione Centrale, l'I. R. Governo con sua circolare 6 maggio 1817, ha determinato, che gli ecclesiastici veri possessori, non semplicemente beneficiati di qualunque natura, non solo possono essere revisori, ma possono anche esercitare qualunque incombenza amministrativa, semprechè per altro non siano parrochi o coadjutori in luogo; e poichè gli ecclesiastici non possono assumere le incombenze di procuratori, se non che del corpo, al quale appartengono, si

fa per sè chiara la decisione dell'I. R. Governo 25 settembre 1816, in forza della quale gli ecclesiastici non possono essere nominati all' ufficio di sostituti ai deputati dell' amministrazione comunale: lo possono essere nel primo caso, perchè il corpo, a cui l'ecclesiastico appartiene, fonda assai fiducia ne' suoi membri; non lo possono nel secondo, perchè la dignità ecclesiastica fungendo le veci altrui, potrebbe soffrirne detrimento.

III. Alcuni volevano escludere gli assenti dallo Stato e dalle comunità; ma per la Giunta di Censimento gli estimati si potevano eleggere a deputati, ancorchè assenti dalle comunità e sebbene dimorassero ordinariamente altrove, purchè i due da eleggersi per voti non fossero assenti dallo Stato. Dalla quale disposizione vuolsi inferire, che si può eleggere a primo deputato anche quegli, che fosse assente dallo Stato per la stessa ragione, per cui le donne, i pupilli, ec. possono eleggersi a primo deputato e non mai ai posti subalterni.

Ma in caso, soggiunge la Giunta, che siano assenti dalle comunità, dovrà ciascun dei deputati eleggere un sostituto a suo beneplacito, quantunque tal sostituto non sia possessore, purchè: A. Non patisca alcuna eccezione d' incapacità, che lo allontanerebbe dal convocato. B. Purchè abiti nel distretto della comunità e che sia pronto ad adunarsi, sempre che dal cancelliere delegato resti avvisato. C. Che sia idoneo a proporre e trattare gli affari comuni.

I deputati, dicono le attuali istruzioni, che hanno un consiglio comunale devono avere domicilio permanente in luogo, ed esercitare personalmente le incombenze del proprio ufficio; pei comuni che hanno un convocato generale, basta che i deputati abbiano domicilio negli Stati Austriaci. Il deputato, soggiungono, non avente domicilio nel circondario del comune, ritiene nella propria persona la carica del deputato, ma deve necessariamente affidarne l'esercizio ad un sostituto da lui eletto abitante nel comune, quantunque non possessore e che non vada soggetto alla eccezione personale d'incapacità.

IV. Gli Ebrei; poichè S. M. con sua risoluzione 15 marzo 1818 ha dichiarato, che siano esclusi gli Ebrei di Mantova dal far parte dell'amministrazione comunale, potendo soltanto nel luogo ove possiedono, e fino a tanto che è loro permesso di possedere fondi, intervenire al convocato generale, ed essere membri del consiglio comunale e non mai della congregazione municipale.

V. I più prossimi parenti in una stessa amministrazione comunale, in forza del decreto 6 giugno 1806, richiamato in vigore da una circolare governativa 3 marzo 1819. Avendo il Vice-Re d'Italia considerato, che il fine della collegiabilità si perderebbe in gran parte, e non rare volte potrebbe mancare la pubblica confidenza delle municipali risoluzioni, credè savio di decretare, che gli ascendenti e discendenti in qualunque grado,

gli affini sino al secondo grado inclusivamente, ed i collaterali entro il quarto grado civile non possono contemporaneamente essere membri d'una medesima municipalità, che noi diremo della congregazione municipale o della deputazione comunale, e che qualora se ne verifichi la nomina, saranno esclusi gli ultimi nominati, le quali disposizioni hanno tuttavia vigore, perchè, per la Sovrana patente posta in fronte al codice universale, sussistono tutte quelle materie politiche, a cui non provveggono le più recenti discipline amministrative.

VI. I processati per grave delitto, i quali essendo esclusi dal convocato, a maggior ragione si volevano escludere dalle deputazioni comunali e dalle congregazioni municipali. È stato però proposto il dubbio, se un estimato, il quale sia sottoposto alla vigilanza della polizia, possa o no sostenere la carica di deputato all'amministrazione comunale ed altri ufficj dipendentemente dalla sua qualità di possessore. L'I. R. Governo con circolare 20 maggio 1817 ha considerato, che sarebbe cosa assurda, che un tale estimato dovesse essere rivestito della mentovata carica, avuto riguardo alle incombenze che sono affidate agli amministratori comunali. Ma siccome ciò, che è semplice provvedimento di polizia, si risolverebbe in pena, se venisse manifestata al consiglio comunale ed al convocato generale la situazione personale dell'estimato invigilato, così basterà, che sia riserva-

tamente posto in avvertenza il cancelliere distrettuale, che nel caso, che potesse presumersi la nomina dell'estimato medesimo in deputato, si studii d'impedirla con modi prudenti, per non togliergli per altro i diritti, che gli si competono come proprietario. Non potrà quindi un tale estimato escludersi dal consiglio comunale e dal convocato generale e dall'essere revisore dei conti.

VII. Gli stranieri. Però l'eccelsa regia cancelleria aulica, con suo dispaccio pubblicato li 27 febbrajo 1826, si è degnata di fare un'eccezione al generale divieto a favore dei sudditi Sardi delle provincie smembrate dalla Lombardia in forza del trattato del 1751. I sudditi Sardi delle dette provincie, si dice in quel dispaccio, aventi possessi nel regno Lombardo-Veneto, possono far parte dei convocati e consiglj comunali e farsi rappresentare, ritenuto però che non possono mai far parte della deputazione comunale, ammeno che non avessero il loro domicilio permanente in luogo. Basterà adunque che pei sudditi Sardi il solo domicilio e non si richiede punto in essi la cittadinanza austriaca, onde essere nominati amministratori nel luogo in cui hanno possedimenti. Questo è uno dei privilegj che l'immortale Maria Teresa all'atto della cessione dei paesi smembrati aveva loro accordato.

Dopo l'introduzione del nuovo metodo d'amministrazione comunale vennero dalle II. RR. delegazioni proposti all'I. R. Governo alcuni dubbj, per riguardo alla scelta e nomina dei deputati.

I. Se sia compatibile l'esercizio contemporaneo delle funzioni di deputato all'amministrazione comunale e di ricevitore in persone tra loro congiunte sino al terzo grado. Il dubbio è insorto dall'articolo secondo della Sovrana patente 18 aprile 1816, che rendè incompatibile appunto un tale esercizio. Quindi, dice la circolare 17 dicembre 1817, ogni qualvolta si tratti della nomina di individui, che abbiano ad aver parte nell'amministrazione del comune, dovrà verificarsi che non siano parenti del ricevitore in attualità d'esercizio, giacchè si dovrebbe rescindere il contratto, nè tollerare, che gli amministratori siano legati in parentela col ricevitore, laonde bisogna impedire quest'inconveniente, come in occasione di appalti delle ricevitorie dovrà riconoscersi, che gli aspiranti non presentino l'accennato ostacolo.

II. Se un parente possa eleggere un altro a deputato all'amministrazione comunale; dubbio nascente dalla disposizione di legge, che gli individui intervenuti al convocato non hanno voto alcuno nelle cause e negli affari risguardanti loro congiunti fino al quarto grado inclusivamente. A questo proposito l'I. R. Governo ha considerato, che tutte le leggi danno a tutto i possessori intervenuti al consiglio od al convocato la facoltà di nominare due soggetti in secondo e terzo deputato. Ora siccome il convocato generale ed il consiglio deliberano a scrutinio segreto, così non potendosi sapere le persone, sopra le quali vada a

cadere il voto, non si saprebbe nemmeno chi escludere dal darlo. Tutt'al più dunque resta ad esaminarsi, se allorquando *si mettono a partito i sei, che risultano aver maggior numero di nomina, si dovessero escludere dal votare per essi i parenti.* Il Governo ha riflettuto, che qui non si tratta già di cause e di affari, ma solo dell'espressione della fiducia d'una persona verso un'altra, tale e nulla più essendo il voto di elezione, e che quindi un parente possa eleggere un altro a deputato, bastando che si astenga dal votare, allorchè il parente dovrà render conto di sua amministrazione.

III. Se sia eleggibile a deputato all'amministrazione comunale anche l'estimato, che non sa scrivere, e nel caso affermativo come abbiasi a supplire alla di lui firma. L'inscienza dello scrivere, dice il Governo nella circolare 7 ottobre 1822 per l'instruzione organica del 1816, non rende l'estimato incapace ad essere deputato. Nè sarebbe applicabile, osserva lo stesso Governo, la disposizione di legge, che le rappresentanze del comune devono essere sottoscritte da tutti i deputati, perchè dessa riguarda il caso, in cui il deputato non sottoscriva e non quello in cui non sappia, o non possa scrivere; giacchè in questo caso, per le veglianti leggi civili e giudiziarie, la sottoscrizione si potrebbe eseguire coll'approvazione d'un segno fatto di propria mano dal deputato alla presenza di due testimonj, l'uno dei quali scriva per intero il nome e cognome del-

l'illetterato. Trattandosi poi di atto eretto alla presenza del commissario distrettuale, o da chi ne fa le veci, basterà, ch'egli scriva a lato del precisato segno il nome e cognome di chi lo fece, ed attestando, che questi non sa o non può scrivere, si verrà ad instituire un pubblico documento.

IV. Se sia compatibile l'esercizio simultaneo delle funzioni di consigliere comunale e di deputato alla congregazione provinciale. Non vi è motivo, dice la circolare 12 gennajo 1818, per riguardare incompatibile l'esercizio simultaneo delle funzioni di consigliere comunale e di deputato alla congregazione provinciale. Come un censito qualunque non cessa di aver voto nel convocato generale, quando vien nominato deputato all'ammistrazione comunale, ammeno che non si tratti della sua responsabilità d'ufficio, e non cessano di aver voto nel convocato i deputati alla congregazione provinciale e centrale, così non si saprebbe far distinzione frà gli aventi voto al convocato generale, ed i consiglieri comunali, non essendo il consiglio che un corpo sostituito al convocato generale, il quale, non diversamente da quest'ultimo, delibera a scrutinio secreto. Per la qual cosa il consigliere comunale può contemporaneamente essere eletto a deputato alla congregazione provinciale e centrale.

V. Se la carica di deputato presso una congregazione provinciale sia compatibile coll'esercizio contemporaneo di deputato di una comune della stessa provincia. L'eccelsa I. R. cancelleria aulica

lo ha dichiarato compatibile, escluso il caso di un rappresentante di una città. Si dice però, nella circolare 4 luglio 1823 essere opportuno, che il delegato provinciale, che facesse parte d'una amministrazione comunale, si astenga di dare il suo voto deliberativo nella seduta della delegazione provinciale, quando si tratti della sua persona o della sua amministrazione, senza però che gli sia tolto di somministrare quei lumi e quelle cognizioni locali di cui fosse fornito.

VI. Se i salariati comunali siano da escludersi dalle funzioni comunali, non essendovi intorno a ciò un'espressa dichiarazione nei regolamenti. Ad ogni modo, dice la circolare 3 febbrajo 1822, si manifesta da sè l'incompatibilità del contemporaneo esercizio delle funzioni di deputato all'amministrazione comunale in un salariato dello stesso comune, qualunque egli sia, non esclusi i medici e chirurghi in condotta, che dovranno al caso immediatamente cessare dall'avere ingerenze nella amministrazione comunale.

VII. Sul dubbio promosso, se la carica di pretore e di consigliere in uno degli Imperiali Regi tribunali di giustizia fosse o no compatibile con quella di deputato all'amministrazione comunale, è stato deciso da S. M. con Sovrana risoluzione 7 luglio pubblicata il 21 agosto 1818, che nessuno I. R. impiegato possa assumere le mansioni di deputato in un comune compreso nel circondario del proprio officio, ma che può bensì farsi sostituire, essendo possidente in un altro comune.

SEZIONE II

Presidenza, attribuzioni, ed ufficj dei deputati e consiglieri comunali.

La deputazione comunale, e la congregazione municipale, come autorità pubblica permanente, esercitano tutte le ispezioni amministrative e rappresentative nel proprio comune in conformità delle leggi e dei regolamenti, che è quanto dire; danno esecuzione alle deliberazioni prese dal consiglio o dal convocato generale, ed approvate dalla competente autorità governativa, hanno l'amministrazione ordinaria del patrimonio del comune; invigilano e si prestano per l'osservanza delle leggi e degli ordini del Governo.

Nei comuni che hanno convocato, come pure in quei comuni, che hanno consiglio senza ufficio proprio, la deputazione è immediatamente assistita dal cancelliere del Censo, o dal commissario distrettuale; in quei comuni, che hanno consiglio ed un ufficio proprio il consiglio corrisponde colle autorità superiori per mezzo del cancelliere del Censo; nelle città e capi-luoghi le congregazioni municipali sono presiedute dal podestà, in mancanza del medesimo, l'assessore anziano ne fa le di lui veci, ma intervenendo alle sezioni loro l'I. R. delegato, questi siede nel luogo del podestà.

Il podestà propone all'approvazione del Regio delegato la distribuzione degli affari fra gli asses-

sori, ma la preparazione degli affari e le disposizioni d'ordine, come i provvedimenti nei casi urgenti spettano al rispettivo assessore, coll'approvazione del podestà, il quale invigila, che gli assessori disimpegnino le loro incombenze, e che le deliberazioni si prendano colle dovute regolarità. In caso di abuso egli ha diritto di sospendere le deliberazioni, informandone tosto il regio delegato.

La congregazione municipale risolve collegialmente negli affari di massima ed in quelli che possono ammettere dilazioni. La maggiorità dei voti, compresovi quello del podestà, decide. L'individuo dissenziente ha diritto di fare registrare il proprio voto col motivo del dissenso, come nelle rappresentanze del comune mancando la sottoscrizione di qualche deputato, devesi nella carta stessa esprimere il motivo di tale mancanza, la quale se fosse per dissenso del deputato non sottoscritto, deve indicarsene la ragione, acciocchè il cancelliere possa ragguagliare della verità la R. delegazione provinciale.

Può accadere che per parte del regio delegato o della congregazione provinciale venga, o negata o soverchiamente ritardata una provvidenza, oppure sia fatto un manifesto pregiudizio ai diritti ed alle prerogative sue. La congregazione municipale può trasmettere direttamente all'I. R. Governo le sue rimostranze, corredate però dei documenti giustificativi.

Il convocato è assistito immediatamente dal

cancelliere del Censo. Si è qui dimandato, se negli affari di polizia od altro, che ricercano provvedimento istantaneo, possa la deputazione riferire e corrispondere direttamente colla delegazione provinciale od altra autorità superiore, indipendentemente dal cancelliere del Censo; e fu risposto dalla superiore autorità Aulica; o il quesito ha per iscopo la dimanda, se nei casi istantanei possa la deputazione provvedere da sè, e si risponde di sì, purchè per altro informi contemporaneamente dell'operato il cancelliere del Censo; o si domanda, se possa tenere immediato carteggio coll'autorità superiore e si risponde, in massima no, in via di riclamo sì.

Si è pure dimandato, se negli affari di sanità meramente comunali, la deputazione avente consiglio ed ufficio proprio possa da sè sola deliberare indipendentemente dal cancelliere del Censo, e ciò all'oggetto di non portare soverchiamente del peso e dei viaggi alle parti. L'autorità superiore Aulica rispose, che gli oggetti sanitarj devono trattarsi dalle deputazioni comunali, sempre colla dipendenza dalla superiorità. Quando però siavi un'assoluta urgenza possono prendere tutte quelle provvidenze che saranno le più opportune al caso, ma dovranno tosto compilare un dettagliato processo verbale, ed inviarlo senza ritardo al cancelliere del Censo.

Nei comuni che hanno consiglio, la deputazione ha un ufficio proprio e corrisponde colle

autorità superiori. Si è pure qui dimandato, se gli attergati alle lettere di corrispondenza ed in generale gli esibiti che vengono inscritti al protocollo delle deliberazioni prese nel consiglio comunale vadino firmati da tutti tre i deputati, oppure da un solo senza riguardo se il primo, secondo, od il terzo.

Il quesito trasse origine dalla disposizione della legge, che le rappresentanze del comune devono essere sottoscritte da tutti i deputati. Questa disposizione però, disse la superiore autorità Aulica, riguarda le rappresentanze, che vengono dalla deputazione comunale avanzate alla superiorità. Questi rapporti, soggiunge, dovranno essere sottoscritti da tutti tre i deputati, ma allorchè trattasi di attergati che partano dal proprio ufficio, basterà la firma di un solo deputato, ritenuto però sempre, che le deliberazioni siano prese collegialmente, e che il processo verbale delle medesime, sottoscritto da tutti i deputati, rimanga nell'ufficio.

Se la deputazione e la congregazione municipale sono l'autorità pubblica permanente, discendono naturalmente le conseguenze:

I. Che tutti i deputati devono immancabilmente trovarsi, disse la Giunta, ai convocati ordinarj ed anche straordinarj, quando siano intimati con precedenza di tempo, e che quando siano intimati con precedenza di tempo, mancandovi, pagheranno la pena di scudi due da applicarsi a profitto della comunità, non essendo giusto, che chi as-

sume il carico degli affari comuni, gli abbandoni quando vuole, senza soddisfare all'impegno preso. Nel caso, poi che i deputati abbiano nominato il sostituto, la pena dovrà pagarsi da questi, essendo in lui trasferito l'obbligo d'intervenirvi.

Il Regio Ducale Magistrato Camerale aveva veduto, che alla formazione degli atti dei contratti comunitativi non interveniva il più delle volte che un solo od al più due deputati dell'estimo o loro sostituti, e che quando trattavasi segnatamente di contratti, che abbracciavano un' intera delegazione, nessuno deputato nè sostituto interveniva per alcuna comunità, oppure per qualcheduna il solo sindaco comunale, senza che constasse della ragione per cui non erano intervenuti i rispettivi deputati, nè tampoco i loro sostituti, ciò che esponeva la comunità a non pochi pregiudizj, massime nel pericolo di fare dei contratti illegittimi. Nel 1781 è venuto nella determinazione di ordinare, che debba d'ora in avanti irremissibilmente aver luogo quella pena, tutte le volte che i rispettivi deputati o i loro sostituti mancassero di trovarsi ai convocati ordinarj e straordinarj, come pure all'aula destinata per le loro unioni residente presso il loro ufficio, dichiarando, che non debba ammettersi alcuna scusa, perchè e gli uni e gli altri dovranno sempre con reciproca intelligenza tra loro porsi in libertà, ed essere solleciti d'intervenirvi.

II. Che spetta ai deputati o loro sostituti, di

presentare suppliche alle competenti autorità in nome del comune col mezzo del cancelliere; nè è lecito ad altri di agire in qualunque forma a nome del comune, nè in giudizio, nè fuori.

III. Che l'ufficio dei deputati amministratori, essendo indispensabile per la retta direzione delle comunità, niuno può rifiutarvisi senza legittimo impedimento. Sino a che la rinunzia non sia ammessa, l'eletto è tenuto all'adempimento de' doveri annessi al suo ufficio.

IV. Che i deputati debbono invigilare alla conservazione de' beni ed alla difesa delle ragioni del comune, quindi qualunque dimanda, che direttamente od indirettamente pregiudichi, o riguardi la massa o l'interesse generale de' contribuenti, deve essere portata a notizia dei deputati, i quali debbono per istituto farsi speciale carico di somministrare alla competente autorità provinciale le notizie di fatto, e le ragioni che crederanno opportune per la difesa dell' interesse comune.

V. Che la legge accordando ai deputati di farsi sostituire negli affari che ammettono dilazione, i sostituti devono avere tutta la facoltà di consultare i loro committenti e tutto il tempo per potere rispondere, giusta i loro sentimenti. Si avverte, che quando il sostituto sottoscrive in luogo del deputato principale, deve così esprimersi N. N. sostituto di N. N. deputato.

VI. Che i deputati e la congregazione municipale devono avere l'iniziativa in tutti gli affari

che si propongono nel convocato generale o nel consiglio, perchè si suppongono più degli altri meglio instrutti nei bisogni della comunità.

VII. Che alla fine d'ogni anno i deputati coll'intervento del cancelliere debbono liquidare i conti coll'esattore e coll'agente comunale, presenti i nuovi deputati, che devono entrare in esercizio nell'anno successivo. Sulla base poi del rendiconto dell'anno precedente, i deputati dispongono il conto preventivo delle entrate e spese per l'anno successivo, da proporsi al consiglio o convocato generale.

VIII. Che tutti gli appalti tanto delle spese, ed in generale di qualunque opera a carico del comune, si devono sempre tenere alla presenza dei deputati coll'assistenza e rogito del cancelliere. I contratti però in nome del comune debitamente approvati possono bensì essere stipulati dall'agente comunale, coll'assenso però dei deputati.

IX. Che i deputati debbono vegliare sul prodotto delle imposte comunali, e che desse siano versate nella cassa dell'esattore; devono emettere regolare ordine di pagamento e non permetterà spese straordinarie a carico del comune, senza l'approvazione superiore, che è uno dei doveri più importanti delle II. RR. delegazioni e delle congregazioni provinciali, su cui altrove tornerà più a proposito il nostro discorso.

X. Che le determinazioni prese dal convocato, o dal consiglio comunale approvate dall'autorità

governativa devono essere eseguite dalla deputazione o dalla Congregazione Municipale. Si avverta però, come si è già osservato, che le rappresentanze del convocato devono essere sottoscritte da tutti i deputati, e che tutti gli atti della Congregazione Municipale devono essere sottoscritti dal Podestà, da un assessore e da un segretario, regola da tenersi dalla Congregazione Municipale anche nella stipulazione dei contratti e delle obbligazioni che si fanno in nome e per l'interesse dei comuni.

XI. Se le deputazioni all'amministrazione comunale si devono considerare per l'autorità permanente locale, saranno obbligati a rispondere alle inchieste, che loro vengono fatte dall'autorità superiore, ma non è loro lecito di eccedere i confini della loro istituzione, e molto meno di far cose, da cui possa derivare detrimento alla pubblica sicurezza. Ad onta delle contrarie discipline vigenti, dice il Governo nella circolare 20 marzo 1820, si è venuto in cognizione, che le autorità comunali sono molto facili nel rilasciare i certificati sulla moralità, e sul carattere delle persone, e per fino di quelle, che si trovano soggette a processo per delitti o gravi trasgressioni politiche. Siccome tali certificati, soggiunge, quasi sempre si accordano, o per timore, o per riguardi personali, non possono avere alcun valore presso le autorità, a cui sono presentati, così le autorità comunali debbono assolutamente astenersi dal rilasciare simili

certificati, e riservarsi a dare le notizie, per cui fossero ricercati o con rapporti o con diposizioni giudiziali, senza compromettersi verso i privati, senza far vacillare le autorità nelle loro perquisizioni, e senza correre pericolo di dover poi ritrattarsi negli interrogatorj, come sovente è accaduto.

XII. L'I. R. Governo col parere anche della congregazione centrale ha trovato conveniente, che in ogni congregazione di carità debba sempre aver parte la rappresentanza comunale; il Governo stesso ha quindi determinato, che siccome nei comuni ove si trova il podestà, questi è di diritto membro della rispettiva congregazione di carità ed anche presidente, ove non evvi l'I. R. delegato, così in tutti gli altri comuni ne sarà membro il primo deputato all'amministrazione comunale, ed in sua mancanza il secondo, ed in mancanza anche di questo il terzo, esclusi però sempre i sostituti, ammeno che nessuno dei tre deputati sostenga personalmente tale sua incombenza, nel qual caso l'I. R. delegazione sceglierà fra i tre sostituti quello che crederà il migliore, non avuto riguardo all'ordine stabilito pei deputati.

XIII. Coerentemente a questa disposizione, siccome per le massime in corso, gli amministratori dei luoghi pii d'indole elemosiniera, uniti collegialmente col parroco e col primo deputato amministratore comunale, formano la direzione elemosiniera nei comuni della provincia, così sopra dimanda fatta, come debbano contenersi le delega-

zioni, ove il primo deputato o quello che segue non risieggano in luogo e siano in conseguenza rappresentati da un sostituto, l'I. R. Governo ha stabilito doversi applicare alla direzione delle elemosine la disposizione della circolare governativa 21 maggio 1817, soggiungendo, che qualora la delegazione trovasse non poter affidare ad alcuno frà i sostituti la suddetta incombenza con piena fiducia, essa dovrà invocare sul proposito gli ulteriori provvedimenti.

XIV. Al primo svilupparsi d'una malattia epidemica contagiosa, siccome i medici, i chirurghi deggiono farne immediatamente la notificazione alla Congregazione municipale od alla deputazione comunale, così queste autorità trasmetteranno immediatamente siffatte notificazioni ed i relativi documenti col mezzo dell' I. R. commissario all'I. R. delegato provinciale, e lo informeranno delle istantanee disposizioni, che in concorso dei medici e dei chirurghi si saranno date dalle medesime, onde impedire la diffusione della malattia, disposizioni che si possono ridurre alla seguente.

A. Essendovi un ospedale in luogo od anche in altro comune, nel quale i malati avessero diritto ad esservi ammessi, si faranno immediatamente trasportare nel medesimo colle opportune cautele, muniti della fede del medico, nella quale dovrà essere immancabilmente indicata la qualità, l'indole contagiosa della malattia.

B. Saranno eccettuati da questa misura coloro, i

quali fossero aggravati per modo, che non potessero a giudizio del medico essere trasferiti senza evidente pericolo della loro vita.

C. Saranno pure eccettuati quelli, che per agiatezza o per estensione di abitazione potessero essere curati in seno della propria famiglia, senza pericolo ch'essi abbiano a contrarre la malattia.

D. Si lasceranno altresì nelle proprie abitazioni gli ammalati dei comuni, che non avessero diritto ad essere ricoverati in alcun ospedale ordinario, o che questo fosse situato a grande distanza, e ciò in attenzione delle provvidenze, che l'I. R. Governo crederà di dover prendere a tenore delle circostanze.

E. I malati che rimarranno nelle proprie abitazioni, come pure le persone della famiglia destinata ad assisterli, saranno posti sotto rigoroso sequestro.

F. Agli ammalati miserabili posti sotto sequestro dovranno somministrarsi gratuitamente i medicinali ed il vitto necessario, come pure dovrà somministrarsi gratuitamente il vitto alle persone poste sotto sequestro per la loro assistenza.

G. Nel caso che fosse a temersi, che il sequestro non venisse osservato, si porranno delle guardie di sanità per l'assicurazione del medesimo, dando però le necessarie disposizioni, affinchè le guardie stesse non abbiano ad avere alcuna comunicazione coi sequestrati.

H. S'invigilerà attentamente dalle congregazioni e

deputazioni comunali, che ogni ammalato qualunque del loro comune, durante la malattia contagiosa, sia visitato dal medico malgrado che l'ammalato non lo ricercasse.

I. I medici, i chirurghi, i sacerdoti dovranno nel visitare gli ammalati usare tutte le cautele opportune, onde non propagare col loro mezzo la malattia.

L. Appena seguito il trasporto degli ammalati all'ospedale, si procederà agli espurghi degli effetti, non meno che dei luoghi in cui giacevano, e quest'operazione si eseguirà parimenti a riguardo degli altri ammalati curati nelle proprie abitazioni, subito dopo la loro guarigione o morte.

M. I cadaveri degli individui affetti da malattia contagiosa, si porteranno direttamente dalla casa al cimitero, abbreviando il termine del loro seppellimento, e tanto il trasporto che il seppellimento dovranno eseguirsi colle maggiori precauzioni di sanità.

XV. Se le deputazioni comunali sono le autorità permanenti locali, e gli agenti comunali non sono che impiegati di quelle, egli è chiaro, che l'aprire le lettere appartiene al primo deputato ed in mancanza di questo e del suo sostituto, al secondo e terzo deputato od ai loro sostituti, e non devesi permettere all'agente di aprirle egli stesso, se non quando manchino tutti questi.

XVI. Si è già osservato, che le notizie anche in oggetto di gravi trasgressioni o di delitti debbono

essere immediatamente comunicate all'autorità, cui appartiene di giudicare sulle trasgressioni suddette, ovvero trattandosi di delitti, all'autorità comunale. Siccome però per l'attuale legislazione tutte le azioni punibili si partono in tre classi, in delitti, in gravi trasgressioni politiche ed in semplici o leggieri trasgressioni di polizia, la punizione di quest' ultime in campagna è rimessa al delegato politico. Le mansioni di questa specie di pubblico funzionario sono per lo più, dall' I. R. commissario distrettuale, affidate al primo deputato, perchè per lo più possiede le qualità necessarie all'esercizio del suo ministero. Ma non è a ritenersi, che a lui debbano essere necessariamente affidate, e perchè il primo deputato può essere una donna, un pupillo, e perchè taluno può essere primo deputato e nello stesso tempo illetterato e mancante di accorgimento, e perchè infine in qualche comune possono trovarsi persone, che non ostante meno agiate, vanno però fornite di migliori qualità di spirito e di cuore.

La Congregazione municipale ha un ufficio composto d'un segretario e d'un ragioniere, di un protocollista, che esercita anche le incombenze di speditore, d'un archivista, di alcuni cancellisti, scrittori, e di alcuni inservienti a norma del bisogno. Nei comuni che hanno un consiglio, ma situati fuori delle città regie e capoluoghi di provincia, le deputazioni sono assistite da un segretario, ed ove occorre, da altri impiegati, secondo il ruolo

che è approvato dal Governo. In ogni comune poi che ha convocato generale, la deputazione deve necessariamente avere un agente, e qualora per l'estensione del suo territorio, o per l'ordinario servizio pubblico ne abbisognasse un maggior numero, il convocato generale fa presente le particolari sue circostanze al Governo.

CAPITOLO X

Degli agenti comunali, dei cursori ed altri impiegati ed inservienti delle comunità.

SEZIONE PRIMA

Degli agenti comunali.

I deputati, diceva la Giunta, sono inetti all'adempimento degli ufficj loro incombenti, per non potere essere sempre uniti e sempre risponsabili, hanno quindi bisogno d'una persona, che abbia l'espresso incarico d'invigilare su tutti gli affari risguardanti il comune, di ricevere ed eseguire gli ordini superiori, e di esercitare tutte le incombenze, che spetterebbero ai deputati, nel caso che fossero uniti; per il che una tal persona, come rappresentante i deputati amministratori, deve essere la più idonea e la più capace della fiducia tra gli abitanti del comune. La Giunta a tale persona diede il nome di sindaco, e le leggi attuali vi attribuiscono quello di agente comunale.

Essendo il sindaco della comunità il naturale sostituto dei deputati comunali, doveva rimettersi la di lui elezione ai deputati medesimi. Prima dello scadere d'ogni anno, dice la nostra patente conformemente alle disposizioni della Giunta, i deputati amministratori eletti per l'anno successivo, sentito il deputato per la tassa personale tuttavia in ufficio, procedono alla nomina del nuovo agente. I medesimi possono confermare l'agente che scade, coll' approvazione però della regia delegazione provinciale.

L'ufficio del sindaco sarà annuale, aveva prescritto la Giunta, ma quando per la scarsezza dei soggetti o per altre circostanze fosse di comune vantaggio il prorogarlo, non sarà lecito ai deputati il farlo da sè medesimi, ma potranno essi conscj del buon portamento e regolamento del sindaco, dopo aver viste il rendimento de' suoi conti per l'annata decorsa, presentare la di lui conferma al tribunale, per averne l'opportuna approvazione, in mancanza della quale saranno tenuti ad eleggere una persona diversa.

L'atto di tale elezione, continua la Giunta, sarà firmato dai suddetti deputati e dall'eletto, cosicchè siavi in esso atto e la collazione dell' ufficio e la di lui accettazione; dippoi dovrà un tale atto consegnarsi al cancelliere, il quale lo porrà negli atti della comunità, e sarà suo obbligo di passarne la notizia alla nostra Giunta o a quel magistrato, che successivamente da S. M. resterà

surrogato nella sopra intendenza alle comunità, oggidì alla regia delegazione.

Seguìta poi la detta elezione dovrà darsi senza spese dal cancelliere al sindaco eletto una copia autentica dell'atto della medesima, affinchè se ne possa servire per legittimare la sua persona nelle occorrenze e bisogni della comunità e del suo ufficio.

Non sono eleggibili in sindaci, o agenti comunali: I. Quelli che non sanno leggere e scrivere. La legge attuale tace su di un tale requisito, ma desso è richiesto dal fine medesimo, cui è destinata l'elezione dell'agente. II. Quelli che vanno soggetti alle eccezioni per la nomina in deputato amministratore del comune. III. Quelli che non abitano ordinariamente nel comune. Non potrà nel tempo del suo ufficio, prescrisse la Giunta, assentarsi dalla sua abitazione del comune, ove egli è sindaco, ed in caso di breve assenza, dovrà ottenere la permissione dai deputati dell'estimo, i quali saranno tenuti a surrogare qualcheduno altro in sua vece, e darne parte al cancelliere, ciò che è pure prescritto dalle leggi veglianti.

L'agente comunale come rappresentante i deputati amministratori è tenuto:

I. A dare un'idonea sigurtà a giudizio dei deputati amministratori nel caso, che venga a lui affidata qualche considerabile amministrazione. Questa sicurtà dovendo servire a cauzione dei deputati per la responsabilità, che loro corre nell'amministrazione del patrimonio comunale, il can-

celliere riceverà e conserverà l'atto dell'esebizione della sicurtà e successiva approvazione, ed in mancanza della sicurtà, disse la Giunta, gli approvatori saranno tenuti in proprio solidalmente.

II. Nelle adunanze dei deputati interviene l'agente per riferire le occorrenze del comune, suggerire ciò che crede più conveniente, far presenti le disposizioni delle leggi, dei regolamenti e delle deliberazioni già seguite.

III. In caso di alloggi o di altre ricerche per militare servigio, l'agente riceve gli ordini, e dà le disposizioni di esecuzione che non ammettono ritardo, riservandosi di ragguagliarne i deputati amministratori o loro sostituti, affine di procedere con la loro direzione in tutto ciò che ammette ritardo. Egli deve ritirare le opportune quitanze, onde ottenere i dovuti compensi a norma dei regolamenti e delle leggi.

IV. Nei contratti comunali l'agente è la persona che rappresenta la comunità, e che stipula e promette per la medesima, con dichiarazione però ch'egli debba procedere in tutto e per tutto col consiglio, coll'approvazione e mandato dei deputati, da cui dipende, e da cui riceve tutta la sfera del suo territorio d'efficienza.

V. Tutte le citazioni e notificazioni fatte all'agente si hanno per legittimamente fatte all'intero comune, siccome di lui legittimo procuratore, ed egualmente spettano a lui tutte le comparazioni, gli atti giudiziali ed i ricorsi, tanto in via

di giustizia, che di grazia, come pure il promovere qualunque azione, il transigere e fare qualunque cosa propria dell'ufficio dei legali procuratori, osservate però le dovute solennità, e sempre colla previa partecipazione e coll'assenso dei deputati amministratori; tanto più, soggiunge la Giunta, se occorresse di fare qualche viaggio e portarsi a questa capitale, od in altri luoghi, sotto pena, in caso contrario, di essere tenuto in proprio per tutti i pregiudizj e danni che potessero occorrere alla comunità.

VI. Deve l'agente custodire gli esemplari delle leggi e dei regolamenti, non meno che quella porzione di scritture comunali, che di tempo in tempo saranno rilasciate nelle sue mani dal cancelliere per le giornaliere indispensabili occorrenze, con obbligo di conservarle sotto le pene imposte agli stessi cancellieri od II. RR. commissarj distrettuali e di restituirle ad ogni sua richiesta.

VII. L'agente è in dovere di tenere un registro in buona forma delle rendite provenienti dai fondi o dai diritti comunali, e delle relative spese, onde conoscere lo stato loro, procurando dal canto suo l'aumento delle rendite a vantaggio del comune. In fine d'anno poi è tenuto a render conto ai deputati amministratori di tutto ciò che è passato per la sua amministrazione.

VIII. L'agente d'ordinario non può esigere alcun danaro di ragione del comune, ma deve far sì che i debitori lo paghino direttamente alla cassa

comunale tenuta dall'esattore, e deve registrare gli ordini di pagamento speditigli dal cancelliere del Censo; ma su questo importante ufficio dell'agente noi rimettiamo il discorso in altro luogo.

IX. Nei comuni nei quali è costume di fornire di mobili la casa di pubblica ragione al parroco, al medico, al maestro di scuola e simili, deve l'agente farne l'inventario coll'opera del cancelliere, come pure deve farne la consegna a chi ne ha la custodia o il godimento, per esigerne a suo tempo la riconsegna, e di quest'atto tanto di consegna che di riconsegna ne sarà rogato il cancelliere; in caso poi, soggiunge la Giunta, che per la loro vetustà o mancanza fosse di bisogno farne dei nuovi non sarà lecito ai sindaci il farli fare da sè, ma dovranno partecipare l'occorrenza ai deputati dell'estimo, i quali, quando giudichino necessario di provvederli, lo potranno fare sotto la legge del rendimento dei conti che verrà loro imposto, e di questi mobili od altri attrezzi se ne farà pure nota, da inserirsi nell'inventario generale, il tutto sempre coll'opera del cancelliere.

Non bisogna per altro dimenticare che gli agenti comunali non sono che impiegati delle deputazioni. Che se, come obbligati ad abitare in luogo, esercitano le incombenze dei deputati, ciò non è che nel caso che questi non *fossero uniti*, cioè quando per qualche accidente essi non si trovassero in luogo e non potessero radunarsi almeno in due per dare le disposizioni che si rendessero

necessarie, dovendosi le deputazioni considerare, come infatti, per l'autorità permanente locale. E ciò è tanto vero, che qualora per gli affari urgenti di militare servizio gli agenti dovessero al momento operare da sè, sono tenuti di ragguagliarne tosto i deputati o loro sostituti, e dipendere da questi in tutto ciò che ammette ritardo. Obbligati così gli agenti a dipendere dagli ordini dei deputati, disse il nostro Governo fino dal 1816, sarà meno difficile, che non è presentemente, il rinvenire nei comuni chi sia capace di sostenerne gli officj.

L'agente comunale vuolsi considerare non solo siccome il legittimo rappresentante i deputati amministratori, ma anche come funzionario politico e giudiziario.

Come funzionario politico egli è dipendente dall'I. R. commissario del distretto, col quale deve tenere una diretta corrispondenza, da lui riceve le leggi e gli ordini da pubblicarsi nel comune e gli trasmette l'attestato della loro pubblicazione fatta dal cursore, col mezzo del quale dirama pure gli avvisi per le adunanze dei deputati, del consiglio, o del convocato generale.

Siccome funzionario politico, deve pure l'agente somministrare al commissario tutte le notizie ed informazioni, delle quali sarà richiesto, facendosi rapporto dell'esecuzione data agli ordini, deve avvertirlo *ex officio* dell'inosservanza delle leggi, che per abuso s'introducesse nel comune e dei pregiudizj che ne derivassero, affinchè, ove fosse

necessaria la sua presenza, possa recarvisi, oppure per ricevere da lui le istruzioni opportune, e fare anche, in caso d'urgenza, le sue veci, e deve nelle non frequenti occasioni, che dovrà recarsi nel capo-luogo del distretto, prestarsi a tutto ciò, che verrà richiesto dall'I. R. commissario.

Come impiegato giudiziario l'agente è dipendente dall'I. R. Pretura. Perciocchè, affine di esentare, per quanto è possibile, nelle eredità di poca importanza, la classe più indigente degli abitanti del paese e di non possidenti dalle spese di viaggio, che sono accordate pei commissarj e dalle diete all'occasione dell'apposizione dei sigilli giudiziali, dell'inventario, e della vendita dei mobili, si è trovato necessario, dicono le istruzioni in proposito, d'incaricare di queste operazioni gli agenti comunali colle seguenti modificazioni:

I. Gli agenti comunali, tosto che nel loro comune situato fuori della residenza della Pretura sarà venuto il caso di morte d'una persona, non avuto riguardo alla maggiore o minore importanza dell'eredità, debbono passare alla apposizione dei sigilli giudiziarj, e nell'apporli debbono osservare quanto è prescritto per le preture, allorchè il caso di morte accade nel luogo della residenza della Pretura. L'agente comunale poi inoltra indilatamente alla Pretura col mezzo di sicura occasione, oppure trasporta alla stessa in persona il danaro contante, i documenti pubblici e privati, gli effetti

d'oro e d'argento, come pure tutti gli altri effetti preziosi.

II. Qualora nel circondario soggetto bensì alla Pretura, ma fuori del luogo di residenza, muore una persona, appartenga essa alla classe dei possidenti od alla classe dei non possidenti, la cui sostanza, detratte le passività, verisimilmente non ascendesse alla somma di lire mille, le Preture in ambi i casi delegano, per la formazione dell'inventario, l'agente comunale, il quale nel disimpegno delle sue incombenze, deve strettamente attenersi a quanto prescrive in proposito l'istruzione per le Regie Preture, in affari non contenziosi, pubblicata nel giorno 29 aprile 1823.

III. Qualora dovessero alienarsi, mediante pubblica licitazione, alcuni mobili spettanti all'eredità, verisimilmente non ascendenti alla somma di lire mille, incombe del pari alla Pretura di delegarne in iscritto gli agenti comunali, i quali anche in ciò devono osservare il prescritto dall'accennata istruzione.

Gli agenti comunali tengono, sopra gli atti di suggellamento da essi eseguiti, un esatto registro giusta l'ordine con cui vennero assunti, ed alla fine d'ogni mese lo rimettono per l'opportuno confronto alla pretura, dalla quale, presane l'ispezione, vengono tosto rispediti all'agente comunale. Si avverta, che nei comuni, ove per sistema non esiste un agente comunale, ma invece un consiglio comunale col suo segretario stabile, quest'ul-

timo deve ritenersi per l'incaricato dei suddetti affari di volontaria giurisdizione.

Nel caso poi che contro un agente comunale o segretario militassero gravi sospetti, ovvero se a loro riguardo si verificassero impedimenti o difficoltà, coll'assenso del Tribunale d'appello possono essere assegnate ad un altro individuo dello stesso comune, oppure del comune vicino le incombenze d'ufficio dalla legge affidate agli agenti.

Ciascuna comune deve nominare ed indicare al Pretore sei individui di sperimentata probità, due dei quali come testimonj sono assunti in ciascun caso dall'agente comunale, o dal segretario, per assistere all'atto di suggellamento, alla formazione dell'inventario ed alle licitazioni. Generalmente poi incombe al Pretore, qualora insorgano difficoltà o dubbj, di compartire nei singoli casi agli agenti comunali le opportune istruzioni.

La carica di agente comunale non poteva essere gratuita. Come funzionario politico gode dello stipendio a carico del comune, che gli verrà stabilito dal Governo, dice il nostro Legislatore, sulla proposizione del rispettivo consiglio o convocato generale, avuto riguardo alla maggiore e minore sua incombenza e alle forze del comune.

Nel fissare il salario del sindaco, dicono le istruzioni del 1765, il Regio cancelliere avrà presente di comprendere nei capitoli i rispettivi obblighi nominatamente, ed in modo che sia chiuso l'adito ad ulteriori pretese ed alle arbitrarie indebite percezioni.

L'agente comunale come impiegato giudiziario per ciascun atto di suggellamento, quando, detratte tutte le passività, l'asse ereditario non ascenda a lire trecento italiane, non ha alcun compenso, ma quando l'asse ereditario, detratte pure le passività, importi non meno di lire trecento italiane, nè più di lire mille, ha diritto a lire tre italiane, e dalle mille in su a lire quattro, e sino alle lire cinquemila italiane gli competono proporzionate indennizzazioni. Le competenze poi, che gli sono dovute nella vendita di beni, sono egualmente regolate a misura dell'importo che se ne sarà ricavato dalla vendita stessa.

SEZIONE II

Dei cursori comunali.

Oltre all'agente, havvi in ogni comune necessariamente un cursore, la di cui nomina spetta al consiglio od al convocato generale. Nel giorno che si terrà il convocato, disse la Giunta, per fare i nuovi ufficiali del comune, i deputati dell'estimo metteranno all'incanto il posto di console, e lo delibereranno a chi si contenterà di esercitarlo nell'anno prossimo per minor salario. Ma avendo l'esperienza dimostrato, soggiunge una circolare del 1788, che il metodo, di conferire l'impiego dei consoli comunali per via di appalto, non lasciava luogo a destinare quei soggetti, che possono essere atti a tale impiego, perciò l'I. R. consiglio di Governo

ha determinato, che si debba da qui in avanti deviare da tale metodo, e quindi i consoli comunali dovranno eleggersi a pluralità di voti dai convocati generali, con che si abbia in vista, che oltre alle essenziali qualità di essere persone oneste, debbono per quanto è possibile, avere anche quella di saper leggere e scrivere. Il cursore, dicono le nostre leggi, deve sapere leggere e scrivere.

A togliere l'incomodo ai consoli di doversi portare alle rispettive preture a prestare il solito giuramento, lo stesso I. R. consiglio nel 1788, dopo di aver preso gli opportuni concerti col Supremo Tribunale di Giustizia, ha stabilito, che tale giuramento lo devono dare ai rispettivi cancellieri e non più ai giusdicenti, soggiungendo, che il cancelliere dovrà riferire alla Regia Delegazione i nomi e cognomi dei consoli unitamente alla notizia del giorno, in cui avranno prestato il giuramento, affinchè dessa possa renderne intese le preture. Seguìta la nomina, dicono le nostre leggi, presta il giuramento nelle mani del cancelliere del Censo. L'impiego di cursore, soggiungono, deve essere notificato al tribunale ed alla pretura, nella cui giurisdizione trovasi il comune, per tutti gli effetti del servizio giudiziale, dopo però che l'eletto avrà prestato il giuramento d'ufficio nelle mani del proprio cancelliere.

La carica di cursore comunale è annuale, ma può essere di anno in anno confermato ed anche sospeso dai deputati amministratori. Il suo salario

è proposto dal convocato o consiglio, ed approvato dalla Regia Delegazione. Occorre qui di rammentare ciò che opportunamente fu avvertito dal Magistrato camerale nel 1785, che nel conferimento della carica di console si dovranno comprendere nei capitoli i rispettivi obblighi, e che dovranno essere a di lui carico le spese del giuramento, delle denunzie e dei viaggi, e che per qualunque titolo non può pretendere aumento di soldo, oltre a quello approvato dalla Regia Delegazione. Pei viaggi dei cursori comunali, dicono le istruzioni, per le preture forensi, si pagano soldi dieci italiani per ogni miglia di strada tra l'andata ed il ritorno.

Ufficio del cursore è di eseguire gli ordini dei deputati amministratori, del cancelliere e dell'agente comunale; serve quindi di corrispondenza fra di loro, pubblica le leggi e notificazioni del Governo e de' suoi dicasteri, e fa rapporto alle competenti autorità di tutto ciò, che può interessare la loro vigilanza pel ben generale e della comunità, cui presta i suoi servigi.

Vennero in proposito proposti all'I. R. Governo due quesiti:

Quesito I. Se nei comuni aventi deputazioni con ufficio proprio e consiglio comunale, spetti al cursore di tenere corrispondenza col cancelliere del Censo per gli affari di polizia od altri riguardanti la vigilanza pel bene generale del comune, oppure colla propria deputazione comunale, come

quella, che sulle relazioni ed avvisi del cursore e col mezzo di altre fonti, deve prestarsi alle confacenti disposizioni d' ufficio.

Il cursore è immediatamente subordinato alle autorità comunali, rispose il Governo; deve quindi soltanto alle medesime riferire le sue notizie, ed appartiene alla deputazione di darne parte al cancelliere. Con ciò non si altera punto l' ordine naturale della corrispondenza, e vien tolto qualunque dubbio sul rispettivo contegno de' funzionarj.

Quesito II. Se spetti al cursore od alla deputazione comunale con consiglio, come avente ufficio proprio, di rassegnare alle superiori autorità le denunzie e le iniziative in oggetti di polizia di gravi trasgressioni.

Colla soluzione del precedente viene esaurito anche il secondo punto, coll' aggiunta però, che le notizie anche in oggetti di gravi trasgressioni o di delitti debbano essere dalla deputazione immediatamente comunicate all' autorità criminale, secondo l' articolo 154 delle istruzioni annesse alla notificazione 12 aprile 1816.

Si può qui dimandare, se e quali degli altri impiegati nelle amministrazioni comunali debbano o no prestare il giuramento. La legge censuaria del 1755 all' articolo 261 stabilisce, che il cancelliere dovrà ai nuovi ufficiali deferire il giuramento e cersiorarli delle obbligazioni del loro ufficio; ma l' aulica cancelleria unita si è degnata di dichiarare in proposito: I. Che i deputati comunali

non abbiano a prestare il giuramento. II. Che anche gli agenti non vi siano espressamente obbligati, mentre, benchè esercitano funzioni pubbliche, sono propriamente al servizio dei deputati, ai quali non è impedito, se lo trovano necessario, il vincolarli maggiormente all'esercizio dei loro doveri, mediante il giuramento. Gli agenti comunali, considerati come funzionarj dipendenti dalle preture, debbono prestare il giuramento d'ufficio nelle mani del pretore relativamente agli affari loro affidati dalle istruzioni per le preture negli oggetti non contenziosi, obbligo che incombe anche al segretario, che sia incaricato delle sue funzioni in tali oggetti. III. Che i cursori lo debbano sempre prestare, come già si disse, nelle mani del cancelliere. IV. Che gli impiegati delle congregazioni municipali continueranno a prestare il giuramento come hanno fatto fin'ora, deggiono cioè giurare, come è detto nella circolare 10 novembre 1824, sul loro onore e sulla loro coscienza, di esercitare l'ufficio, che viene ad essi conferito in conformità alle leggi sovrane, e che le loro proposizioni ed opinioni saranno unicamente dirette al bene generale del proprio comune, non palesando a chiunque i segreti d'ufficio, nè lasciandosi tampoco trasportare da prevenzioni, da favori o da qualunque altra circostanza, e di non appartenere ad alcuna società segreta, nè nella monarchia dell'Augusto nostro Sovrano, nè in qualsisia estero Stato, e di uscirne se vi fosse e di rinunciarvi immediatamente.

SEZIONE III

Degli altri impiegati ed inservienti delle comunità.

Oltre gli agenti e cursori, altri stipendiati e temporarj e perpetui si richieggono pel buon servigio delle comunità. La cancelleria aulica riunita dichiarò che gli impiegati di quei comuni, che hanno un ufficio proprio debbono essere considerati come stabili, ma nello stesso tempo confermò la disposizione della temporarietà della carica di agente comunale e di cursore.

Le comunità, disse la Giunta, faranno una nota degli stipendiati, di cui hanno bisogno, come di medici, chirurghi, barbieri, maestri di scuola, ragionati ed altri ufficiali necessarj al loro continuo servizio. Possono aversi nel comune, dicono le leggi veglianti, altri stipendiati a carico dei medesimi, le nomine dei quali spettano al consiglio od al convocato generale, come il campanaro, il custode dell'orologio comunale, il sagristano, il camparo ed altri simili inservienti.

Il consiglio o il convocato generale, soggiungono le stesse leggi, nella prima sua adunanza stabilisce:

I. *La qualità ed il numero degli individui strettamente occorrenti pel servigio pubblico*, onde le comunità non abbiano a sostenere delle spese, mentre da una parte sono inutili, dall'altra tornano gravose ai contribuenti.

II. *Ne determina gli ufficj.* Nel fissare, dicono le istruzioni di massima del 1785, il salario del sindaco e di altri simili stipendiati delle comunità, il cancelliere avrà presente di comprendere nei capitoli nominatamente i rispettivi obblighi.

III. *Stabilisce il modo di elezione.* La Giunta si è riservato di prescrivere a ciascun ufficio la forma dell'elezione, a tenore delle circostanze locali. La forma però più generalmente seguita è la pluralità dei suffragj ottenuti nel consiglio o nel convocato.

Norme speciali, stabilisce la circolare 12 novembre 1821, da osservarsi in tutti i casi di nomina d'impiegati in servizio promiscuo di più comuni. È insorto dubbio, si dice in essa, sul modo di calcolare i voti delle adunanze comunali nel caso di nomina d'impiegati in servizio promiscuo di più comuni, allorchè altri dei comuni associati hanno il consiglio ed altri il convocato.

Il Governo applicò a questa nomina le stesse norme già precedentemente stabilite nel caso di nomina di maestri in servizio promiscuo di più comuni, cioè: A. Ciascun comune ha una sol voce formata dalla pluralità dei voti degli intervenuti all'adunanza del consiglio o convocato. Il candidato, che ottiene a suo favore la maggioranza delle voci, è l'eletto. B. Che nei casi di voci pari le adunanze ripetono lo scrutinio e non ottenendosi tuttavia la preponderanza di voci, verrà questa determinata dal voto della congregazione provin-

ciale. C. Una sol terna si forma d'accordo dalle congregazioni o deputazioni dei comuni interessati, i quali devono motivare la loro scelta non solo rispetto agli altri concorrenti, ma anche riguardo all'ordine, col quale sono collocati i proposti nella terna. D. Insieme alla tripla si sottoporrà alle adunanze la nota di tutti i concorrenti corredata delle rispettive istanze.

IV. *Il convocato e consiglio fissa gli stipendj a norma delle circostanze del comune*, a seconda cioè della maggiore o minore incombenza, e delle forze del comune. Aveva prescritto la Giunta, che la nota degli impiegati dovesse registrarsi nella cartella delle spese ordinarie del comune, la quale doveva servire di regola perpetua, talchè non si poteva accrescere il numero dei salariati, nè i loro stipendj senza consultarne il tribunale.

Siccome, dice la circolare 18 dicembre 1819, nel determinare gli stipendj degli impiegati comunali, si è avuto riguardo alle circostanze, che ne potevano consigliare la misura, così dopo il corso di più di tre anni, nei quali si è potuto riconoscere la ragionevolezza della misura medesima, devesi finalmente porre un freno all'abuso di alterarla, il quale, come dice la stessa circolare, si verifica massimamente nei comuni che hanno convocato generale. *Porre un freno all' abuso di alterarla*, perchè sebbene gli stipendj degli impiegati comunali siano stabiliti dai consiglj o convocati generali, ed approvati dall'autorità tutoria, pure assai

frequenti sono i casi, in cui si propone di variarli aumentandoli. L'I. R. Governo quindi raccomanda alle II. RR. delegazioni provinciali di non dare più corso a proposizioni, che venissero fatte per variazione di tali stipendj, se non nel caso, il quale però non può essere che assai raro, in cui fossero assistite da motivi veramente particolari e degni d'una speciale considerazione; ma anche in questo caso non verrà dato assolutamente retta a tali proposizioni, quando non siano fatte nelle adunanze, nelle quali si formano i conti preventivi dei comuni.

Fissato lo stipendio degli impiegati comunali a norma delle circostanze del comune, non può il consiglio, o il convocato, proclama il nostro legislatore in un colla Giunta, accordare da sè a chicchessia senza la superiore approvazione, ricognizioni, donativi, od onoranza per fatica o spese straordinarie. In conseguenza di che la Giunta aveva proibito a ciascuna comunità di mandare deputati a Milano, per trattare negozj, senza averne riportata la preventiva approvazione del regio tribunale, altrimenti non sarà pagato a veruno dei detti deputati la minima somma a titolo di diete, ricognizioni, giornate, spese forzose, nè per qualunque altro titolo.

Secondo le massime che furono sempre osservate per l'addietro, dice la circolare 19 marzo 1819, e che non furono punto derogate con nuove prescrizioni, è vietato a qualunque corpo o rappre-

sentanza pubblica di spedire deputati al Governo o ad altra superiore autorità, senza che se ne sia prima ottenuto il permesso, mediante rapporto al Governo per parte delle II. RR. delegazioni provinciali. Che se la dimanda, continua la stessa circolare, provenisse da alcuna congregazione provinciale, dovrà l'I. R. delegato far riflettere alla medesima, che le leggi le accordano soltanto il diritto di accompagnare alla congregazione centrale qualunque rappresentanza sopra affari di pubblica amministrazione, senza che occorra di spedire deputati o commissioni.

V. Il convocato o consiglio presenta la nota circostanziata degli individui stipendiati dei loro ufficj e dei loro stipendj alla regia delegazione per l'approvazione del Governo, la quale ottenuta una volta deve servire di regola perpetua, ammenochè per il sopravvenuto cangiamento di circostanze non venga consigliata qualche modificazione da farsi alla medesima.

CAPITOLO XI

Utilità dell'instituzione dei cancellieri del Censo o degli II. RR. commissarj distrettuali per la tutela degli interessi delle comunità.

Il sistema di Governo dei secoli anteriori all'introduzione del nuovo Censimento, avendo abbandonato in questi paesi ai direttori locali il patrimonio e gli interessi delle comunità, produsse infiniti disordini e la ruina della maggior parte di esse. Il Governo, il Senato, il magistrato ordinario rispetto agli interessi delle comunità esercitavano in questo paese l'autorità giudiziaria e punitiva, in caso di ricorso contenzioso o di delitto; ma quella parte di autorità che è direttiva e che tende a prevenire il male, innanzi che segua, e che procede da quel diritto di tutore e di padre, che il principe ha sopra il patrimonio delle comunità sue suddite, non era demandata a verun dicastero e non vi erano in ogni caso stabilimenti opportuni, per poterla esercitare, essendo troppo mancante in allora questo paese di ministeri subalterni locali, che potessero invigilare opportunamente alla condotta dell'economia pubblica, fare i rapporti ed ottenere gli ordini.

In tutto lo Stato di Milano dieci soli erano a que'tempi i giusdicenti regj e tutti gli altri erano

giusdicenti feudali, i quali non risiedevano per lo più nel loro tribunale, e spesse volte non vi lasciavano alcun sostituto. Le rendite camerali essendo in appalto non davano luogo allo stabilimento di alcun ufficiale regio per la campagna. L'economia delle comunità non era raccomandata a veruno per parte del principe, sicchè la maggior porzione di questo ducato restava totalmente abbandonata e priva di quell' assistenza, che si deve presumere e sperare in chi sopra il luogo invigila a nome del Principe o alla retta amministrazione della giustizia, o alla retta amministrazione dell'economia pubblica, e restava il Governo ed il ministero supremo della metropoli privo di tutti gli ajuti per essere informato dei disordini, e per prevenirne le cagioni, e per assicurarsi della puntuale esecuzione dei regolamenti che di tempo in tempo conveniva prendere.

Ciò che non faceva alcun ministero regio, non vedevasi fare nemmeno dalla congregazione di Stato, ora congregazione centrale, che parrebbe dalla sua denominazione e dal suo istituto impegnata a prendersi una superior cura della salute di tutti i membri che compongono lo Stato, che ella rappresenta. Ma ancor essa non aveva quest' autorità, ed era mancante in ogni caso degli istromenti per esercitarla. Ella non era altro che un aggregato di procuratori delle provincie senza alcun mandato, fuorchè per supplicare il principe per qualche diminuzione degli universali sussidj,

e per ripartire coll'usato metodo delle *quote provinciali* quei tali sussidj, che pure conveniva di pagare. Del rimanente ogni procuratore in particolare era incaricato di presentare e sollecitare le suppliche della loro provincia, ma nè separatamente, nè tutti assieme avevano ispezione alcuna nè autorità superiore sopra il buon Governo delle loro provincie.

Potrebbe forse credersi, che almeno in ciascuna provincia restasse collocato appresso a qualche ministero l'ispezione sopra la condotta delle comunità subalterne; ma la provincia non pensava ad altro, che a ripartire i suoi pesi cogli informi metodi in allora usati. Se le comunità non pagavano, pensava a mandare l'esecuzione, ma se pagavano, la provincia non era altrimenti sollecita dei loro interessi, che dipendeva unicamente dalla condotta degli amministratori locali.

Si era preteso di porre un freno a questa condotta con obbligarli ogni anno a chiedere la permissione al magistrato ordinario prima di fare le imposte, ma quest'obbligo, posto a buon fine, diventò un disordine di più, e bisognò levarlo, restituendo agli amministratori comunali la primiera libertà. È poi degno di particolare osservazione, che quest'obbligo di prendere le licenze per fare le imposte, venga registrato dal Piazzoli nel ruolo delle gravezze del suo contado, perchè un tale obbligo costava un negoziato, che si eseguiva per via di ambasciatori mandati appositamente a Milano, e

di causidici che assistevano alle dimande della comunità; il che produceva per esse un dispendio; inoltre una tale licenza si riduceva sempre ad un cerimoniale inutile, perchè il magistrato ordinario, non avendo modo di essere altronde informato della verità delle partite, bisognava che si riportasse a ciò, che progettavano i rispettivi amministratori locali. Dunque mentre l'intenzione di chi fece quell'ordinanza tendeva a diminuire le gravezze, infatti ne imponeva una di più. E così segue in tutti i provvedimenti, che si prendono con ottima intenzione, ma senza stabilire i mezzi, per cui dessa possa avere il suo effetto.

La ruina del patrimonio delle comunità, l'abusiva introduzione di molte esenzioni, la moltiplicità delle liti fra provincia e provincia, tra città e contado, tra comunità e comunità, la contrattazione di tanti debiti, senza pensare contemporaneamente ai provvedimenti pel loro rimborso, ed altri non meno gravi disordini, furono le terribili appendici dell'abbandono delle comunità all'arbitrio dei proprj amministratori.

La Giunta di Censimento seppe provvidamente rimovere tanti disordini collo stabilimento dei cancellieri del Censo in ciascun capo-luogo di delegazione, o di distretto, in cui erano divise queste provincie, regolandone la loro condotta, e fissandone gli attributi e gli ufficj, le quali cose vennero trasfuse nella nostra patente 12 aprile 1816, e negli altri regolamenti ad essa posteriori. E poi-

chè già per noi si disse delle generali attribuzioni dei cancellieri del Censo, siccome autorità superiore dei rispettivi distretti, ora è nostro divisamento di occuparci delle particolari attribuzioni ed ufficj loro, che si possono dividere in due classi; i primi si riferiscono all'intervento dei cancellieri ai convocati generali ed ai consiglj comunali; i secondi all'amministrazione dei comuni.

CAPITOLO XII

Attribuzioni ed ufficj dei cancellieri del Censo, o degli II. RR. commissarj distrettuali relativi alla tutela degli interessi delle comunità.

Abbiamo nell'antecedente capitolo accennato, che tutte le attribuzioni ed ufficj dei cancellieri del Censo o degli II. RR. commissarj distrettuali relativi alla tutela degli interessi delle comunità, si possono dividere in due classi, e che i primi si riferiscono al loro intervento ai convocati generali ed ai consiglj comunali, ed i secondi all'amministrazione dei comuni.

Tutte le attribuzioni ed ufficj dei cancellieri del Censo, o degli II. RR. commissarj distrettuali relativi al loro intervento ai convocati ed ai consiglj si possono ridurre ai seguenti:

I. Deve il cancelliere procurare che i deputati o loro sostituti intervengano ai convocati, e qua-

lora fossero mancanti, registrarli volta per volta e darli in nota all'esattore, affinchè riscuota la pena loro comminata, e la ponga ad entrata della comunità, in cui succede la mancanza.

II. All'apertura d'ogni sessione sono in dovere i cancellieri di verificare, se gli individui intervenuti non abbiano alcuna delle eccezioni personali stabilite dalla legge, ritenendosi essi responsabili in faccia alle autorità superiori dell'ammissione o del rifiuto degli individui presentatisi all'adunanza.

III. Fanno presenti le leggi e gli ordini del Governo intorno alle adunanze comunali, ed aggiungono tutti quei suggerimenti, che giudicano dell'interesse pubblico della comunità.

IV. Dispongono l'atto dell'adunanza, in cui descrivono individualmente gli intervenuti ammissibili, e fatta lettura dei decreti della Regia Delegazione, sugli affari da trattarsi con tutti gli atti relativi, minutano per estratto circostanziato ogni affare in discussione, seguìta la quale, raccolgono col mezzo della secreta ballottazione i voti, fanno conoscere pubblicamente tanto i favorevoli che i contrarj, li registrano, ed annunziano la deliberazione presa dal convocato o dal consiglio.

V. Essendo obbligo dei cancellieri di difendere le ragioni ed i diritti dei comuni compresi nel distretto, si faranno carico di notificare all'adunanza qualunque pretesa o pregiudizio, che fosse per ispiegarsi da chicchessia.

VI. Nella discussione concernente qualche spesa

straordinaria, che non sia di assoluta notoria necessità, devono i cancellieri far presenti agli amministratori ed all'adunanza tutte le circostanze ed i motivi, che possono consigliarne il risparmio, in quei luoghi segnatamente ove occorresse un sopraccarico all'estimo, annunziando nel processo verbale le vere cagioni dell'allegato bisogno, non senza impedire che si copra una spesa col nome d'un'altra.

VII. Per la collazione di qualche ufficio comunale, devono i cancellieri descrivere nell'atto i nomi dei concorrenti mandati a partito, col numero dei voti che ciascuno di essi avrà riportati sì favorevoli che contrarj.

VIII. Ogni deliberazione, tumultuariamente proclamata a viva voce, è nulla, ed il presidente dell'adunanza di concerto coi cancellieri, nel dichiararla illegittima, dee ricordare l'osservanza degli ordini, e far conoscere la disapprovazione del Governo.

Adoperatevi con tutta l'efficacia, comandò il magistrato camerale nel 1764, a tener lontani i maneggi e le fazioni nei convocati, avvertendo sempre, che tutte le elezioni si facciano per via di ballottazione a voti secreti, con provvedere a quest' effetto gli opportuni bussoli e quanto è necessario per effettuare la ballottazione secreta, con opporvi validamente a tutte le deliberazioni tumultuarie, al qual fine non ommetterete mai di leggere a chiara voce al principio di ciascun convocato le leggi in proposito.

IX. Chiusa la sessione, devono i cancellieri trasmettere copia autentica dell'atto del convocato o consiglio alla R. Delegazione, e devono inoltre trasmettere alla medesima, od alla congregazione provinciale, secondo le rispettive competenze, i parziali estratti delle prese deliberazioni, sopra le quali occorrono particolari provvedimenti, esponendo nel rapporto accompagnatorio le proprie occorrenze motivate intorno a tali deliberazioni, senza tacere quelle osservazioni e nascondere quelle circostanze, che potessero influire nella determinazione dell'autorità superiore.

Per tutti gli affari, che hanno rapporto all'amministrazione comunale, i cancellieri sono in relazione immediata coi deputati amministratori per mezzo del loro agente comunale e del cursore. Eccoti, o lettore, le principali attribuzioni, ed ufficj dei cancellieri rispetto ad una tale amministrazione:

I. Siccome la legge censuaria infliggeva la pena di due scudi a quell'estimato che rifiutasse di accettare l'ufficio pubblico di deputato, così il cancelliere deve registrare, far pagare e porre ad entrata della comunità la pena di tali rifiuti, e darla in nota all'esattore perchè la riscuota.

II. Deve procurare il cancelliere che gli ufficiali del comune restino eletti in tempo a forma degli ordini, e che vi siano sempre persone idonee che accettino, procurando, in caso di scarsità di oggetti, di togliere tutti gli ostacoli e di con-

ciliare cogli espedienti opportuni in modo, che la comunità resti servita, e procurerà altresì, che gli ufficiali eletti assumano l'ufficio al tempo debito, e che per qualunque accidentale ritardo, che seguisse, gli ufficiali vecchj sempre aspettino i nuovi, talchè la deputazione rappresentante il comune non resti mai vacante.

III. È obbligo dei cancellieri di riferire al R. Delegato le annuali elezioni dei deputati all'estimo e sindaci comunali, come pure le elezioni dei medici, chirurghi, ed ostetrici di nomina delle comunità, qualora siano fatte colle regole prescritte, e gli eletti abbiano i requisiti voluti dai veglianti regolamenti.

Nel 1785 vennero dall'autorità competente stabiliti i capitoli della condotta medica e della condotta chirurgica delle comunità, i quali sono in generale ovunque praticati. In quei capitoli si contengono le seguenti prescrizioni:

A. Il medico condotto ed il chirurgo condotto sono obbligati ad assistere e curare i comunisti in tutte le malattie di loro professione, nessuna eccettuata, e però la cassa comunale dovrà portare il peso anche per la cura di quelle infermità o casi che si reputano volontarj a cui taluno soccombesse per colpa propria. In conseguenza di che non sarà permesso al medico ed al chirurgo condotto, di pretendere dai particolari comunisti alcuna tassa in denaro per visite, nè alcuna ricognizione, nè regalìa in roba, do-

vendo essere obbligato a curare i comunisti pel solo salario che loro resta fissato.

Questa disposizione fu modificata dalla circolare 19 febbrajo 1822, in cui è detto, che i soli poveri abbiano a gioire della cura gratuita, massima mantenuta sempre in vigore e confermata da S. A. I. il serenissimo arciduca Vice-Re in pendenza delle Sovrane risoluzioni sulla sistemazione delle condotte mediche. Non però l'assoluta miserabilità, ma anche la povertà relativa è ammessa al beneficio della cura gratuita, quindi nella detta circolare si dice, che non è escluso da un tale beneficio l'abitante della comunità, perchè il suo nome è compreso nelle tavole censuarie, o perchè trovasi negli artigiani, qualunque sia la misura della sua rendita e la sfera de' suoi impegni; percioechè taluno può possedere, e per le circostanze di sua famiglia non essere in grado di pagare il medico ed il chirurgo. Rendesi però necessario, che la povertà sia riconosciuta nei debiti modi dall'autorità comunale, onde formare, occorrendo, l'elenco delle famiglie in istato di gioire della cura gratuita. Ciò torna assai opportuno di avvertire, perchè in occasione di stabilire i soldi dei chirurghi e medici condotti, non di rado le adunanze comunali si inducono a proporli in una misura maggiore di quella che occorrerebbe, ritenendo che il servizio gratuito possa estendersi indistintamente a favore dei poveri e di quelli che non lo sono; e per avvalorare tali deliberazioni

si vede spesso addotta la circostanza di trovarsi in picciol numero le persone agiate o non povere, e di essere molti in vece gli abitanti, che non hanno che un tenue possesso, o sono livellarj di poca terra, o semplici artigiani.

B. Non è però obbligato il medico ed il chirurgo condotto, di curare *gratis*, che quei soli comunisti, che abitano in luogo per la maggior parte dell'anno e che concorrono alle imposte o carichi comunali, cosicchè i cittadini villeggianti, quantunque estimati, e gli impiegati della comunità, che non hanno parte nei carichi, non potranno godere del detto gratuito servigio, eccettuato per altro il parroco ed i cappellani residenti in luogo, come anche il cancelliere locale ed i poveri esteri, che s'infermassero nella comunità, ai quali tutti il medico ed chirurgo condotto saranno tenuti di prestare una gratuita assistenza nelle loro malattie.

C. Il medico ed il chirurgo condotto sono obbligati di tenere un registro generale degli infermi, che avranno in cura, marcando nome, cognome, età, qualità e durata della malattia, morte, guarigione o non guarigione, marcando anche l'età verosimile e la causa dei morti accidentati, con tener detto registro in buon ordine per prestarlo ad ogni superiore richiesta. Al medico e al chirurgo condotto, siccome incombe pure a richiesta del giudice di fare le visite criminali, non che le visite giudiziali ai carcerati, di ri-

lasciare gratuitamente le fedi d'impotenza, che potranno occorrere ai personalisti, ed occorrendo il caso di qualche consulto ai comunisti, saranno obbligati di farlo *gratis*.

D. Non essendo eguali, rapporto alla salute della popolazione rurale, le diverse stagioni dell'anno, o succedendo il caso di malattie epidemiche esigenti maggiori assiduità nell'assistenza del medico e del chirurgo condotto, sarà loro preciso obbligo di proporzionare la frequenza delle visite al bisogno degli ammalati, al che oltre il dovere del proprio istituto, dovranno essere animati dal doppio motivo di dar prova del proprio zelo, e dalla speranza di farsi in tal modo favorevolmente conoscere. Accadendo poi dei mali epidemici che eccedessero le forze del medico e del chirurgo condotto, dovranno questi rappresentare ai deputati dell'estimo ed al regio cancelliere la necessità di qualche ajuto, i quali riferiranno alle rispettive RR. Delegazioni provinciali, per quel provvedimento che dalle medesime sarà giudicato opportuno.

E. Lo stretto legame che passa tra le due facoltà medica e chirurgica esige dal medico e dal chirurgo non solo una decente armonia, ma altresì la più pronta e zelante concorrenza al sollievo e cura dei malati; devono quindi prestarsi alla loro cura con carità e pazienza, ogni volta chè siano chiamati, ancorchè di notte; in caso di malattie gravi visitarli ogni giorno anche non chia-

mati, e nei mali cronici e non urgenti basterà, non essendo chiamati, che si portino a visitarli un giorno sì e l'altro no. Per la qual cosa il medico ed il chirurgo condotto non può assentarsi dalla comunità o dispensarsi dal servizio della medesima, se non per causa legittima da riconoscersi dai deputati dell'estimo; ed in tal caso saranno tenuti di presentare un supplemento abile, il quale, per il tempo che ne farà le veci, dovrà godere la rata parte dello stipendio che loro venne assegnato.

F. Quando il medico ed il chirurgo condotto non risiedono in luogo e che non vi siano ammalati nella comunità, dovranno portarsi regolarmente in essa due volte la settimana nei giorni regolarmente distribuiti per tutti i casi contingibili, sotto pena di pagare del proprio l'espresso che la comunità dovesse spedire per chiamarli. Al loro arrivo poi nella comunità si darà un segno di campana e sarà obbligo del sindaco o console comunale di indicare le case ove sono gli infermi, e qualora finalmente mancassero senza legittima causa di portarsi alla visita degli infermi, tanto nei giorni stabiliti, che nell'occorrenza di essere chiamati, sarà facoltativo ai comunisti di mandare a prendere a sue spese un altro soggetto del contorno.

G. Il chirurgo condotto sarà obbligato di operare personalmente e non col mezzo di praticanti, salvo i casi di chirurgia minore, ben inteso però,

che un tal caso non porti spesa ai communisti, e che gli infermi siano contenti del servizio di detti praticanti. Nel caso che replicatamente mancasse a quest'obbligo, come pure quel medico e quel chirurgo condotto, che replicatamente mancassero a quegli obblighi che loro incombono, potranno essere dimessi dal servizio comunale, previa la partecipazione e l'adesione superiore, ritenuto poi in tal caso l'obbligo alla comunità di avvertirlo del suo congedo almeno tre mesi avanti, come pure non volendo il medico ed il chirurgo condotto continuare nel servizio comunale, saranno obbligati tre mesi avanti di avvertirne la comunità, perchè abbia tempo a provvedersi d'un altro abile soggetto.

È obbligo del chirurgo condotto di avere un occhio attento sulle ostetrici della comunità, con notare nel suo registro i parti infelici che accadranno, indicando la loro causa apparente. Per estendere e perfezionare, disse l'intendenza politica di Milano nel 1790, l'istruzione ostetrica, occorrono al regio consiglio di Governo le seguenti notizie di fatto: se le comunità abbiano ostetrici approvate; se siano istruite a spese comunali, e come; se abbiano soldo dalla cassa comunale od altri assegni ed in qual somma; se percepiscano retribuzioni dalle parturienti o facoltose, o che non siano della classe delle poveri, e quanto si possa valutare verisimilmente la detta retribuzione; o se quelle comunità, che non hanno levatrici, siano

disposte ad averle e ad assegnare alle medesime un soldo fisso, e quale, notando se tale assegnamento possa portare sovrimposta.

Il regolamento, per la scuola d'ostetricia nello stabilimento delle parturienti detto di S. Catterina alla Ruota in Milano approvato da S. M. I. R. A. e diramato il 12 agosto 1825, è diretto a raggiungere lo scopo che il consiglio del regio Governo nel 1790 si era proposto, a dare, cioè, abili e perite levatrici a tutte le comunità del nostro regno. Perciocchè sono ammesse a quella scuola non solo le figlie del Luogo pio degli esposti esistente nello stesso stabilimento di S. Catterina alla Ruota, ma anche le giovani estere che vogliono imparare l'ostetricia; le prime sono mantenute dallo stabilimento, le altre non sono ricevute che a pensione, sia a proprie spese, sia a carico delle comuni o degli altri stabilimenti, dai quali vengono inviate alla scuola. Il denaro delle comunità, e dei pubblici stabilimenti non può essere meglio impiegato che negli oggetti di salute pubblica.

Per l'ammissione si richiede che le allieve sappiano leggere e scrivere; che siano di buona condotta; che siano state con buon successo vaccinate, o che abbiano superato il vajuolo; che siano di buona conformazione fisica, e che abbiano compiuta l'età di anni 18 e non oltrepassata quella di 30. Quest'ultimo requisito non è però necessario per quelle che intraprendono lo studio a proprie spese in qualsivoglia stabilimento d'ostetricia.

Le levatrici sono istruite in tutto ciò che costituisce l'arte ostetrica, ad eccezione soltanto del maneggio dei ferri, ed il corso di tale studio è di un semestre di lezioni teoriche e di due mesi di pratica nelle sale delle parturienti. Durante le lezioni teoriche, le allieve sono esercitate non solamente sulla donna artificiale, ma per quanto è possibile, sui cadaveri di donne e di bambini morti, perchè ciò serve alla migliore loro istruzione. Compiuto poi il corso teorico e fatto l'esame semestrale, in cui siasi riportata la classe prima, l'allieva è ammessa alla pratica di due mesi e non è che dopo lo scadere di essi, e dopo aver subìti gli esami rigorosi, che si rilascia all'allieva il diploma dello studio fatto, in virtù del quale le levatrici possono esercitare l'arte loro in tutto lo Stato. Ma prima che un tal diploma venga loro rilasciato devono promettere e giurare, che nell'esercizio della professione di levatrice, agiranno sempre con tutta la carità e la coscienza, che adempiranno a tutti gli obblighi assunti, che assisteranno con tutto lo zelo e senz'alcuna distinzione le partu-rienti e le puerpere tanto ricche che povere, che obbediranno ai regolamenti relativi al detto esercizio, che sono già emanati, e che potessero esserlo in avvenire.

IV. Nell'elezione dei parrochi di diritto dei comuni, i cancellieri del Censo sono incaricati di far eseguire esattamente le prescrizioni, che in questa parte saranno loro comunicate dal Governo, sia

per l'ammissione dei concorrenti, sia pel metodo da ottenersi nell'elezione, seguìta la quale, saranno solleciti d'informarne l'autorità superiore.

Il magistrato camerale nel 1775 pubblicò le istruzioni generali da osservarsi nell'elezione dei parrochi, o dei cappellani nelle comunità, ed al primo articolo prescrive, che non è permesso al convocato di alterare la qualità della parrocchia o cappella di modo che se questa sarà mercenaria o manuale per la sua fondazione o possesso, non potrà darsi in titolo vitalizio e viceversa, ma dovrà ritenersi nel suo stato primitivo, al quale articolo fu derogato nelle istruzioni date nel 1791, in cui si dice, che non devono i parrochi essere più mercenarj ed ammovibili, ma vitalizj e perpetui; e la ragione ne adduce l'Augustissimo nostro Monarca nella circolare 12 novembre 1816. Intesa S. M. I. R. A. sopra rapporto di questo Governo, che in qualche diocesi vi hanno parrocchie di patronato comunale assistite da un parroco, o meglio cappellano curato assunto dagli eligenti in servizio per un triennio da potersi dopo il triennio licenziare, comandò, che alla scadenza del termine debba cessare questo sistema che rende servile e precaria la condizione di quelle persone, che debbono reggere il popolo con dignità. Che se poi debbano nondimeno ritenersi codesti parrochi di esercizio ammovibili dal Vescovo per giusta causa coll'assenso del Governo, o se debbano costituirsi in veri beneficiati col titolo o possesso, ciò potrà,

continua lo stesso Sovrano, essere determinato nei singoli casi sulla proposizione degli ordinarj e dei regj delegati provinciali d'accordo colle parti.

Venendo il caso, soggiungono le accennate istruzioni del 1791, che le comunità, che hanno il diritto di eleggere il proprio parroco, abbiano a devenire a tale elezione, secondo le regole prescritte o da prescriversi, dovrà ritenersi che non potranno essere ammessi tra i concorrenti, se non quelli, i quali avranno subìti gli 'esperimenti del sinodale concorso, e riportati dall'Ordinario le testimoniali di idoneità e capacità, e seguìta l'elezione, dovranno i cancellieri informarne il regio delegato, il quale, in vista degli atti, riconosciuta la regolarità dell'elezione, abiliterà la comunità alla presentazione dell'eletto, per l'istituzione canonica dell'Ordinario, e consecutiva placitazione delle bolle.

Al modo di elezione dei parrochi o cappellani delle comunità venne derogato dal regolamento, per l'esercizio di diritto patronale dei comuni e dei consorzj comunali nell'elezione dei parrochi, pubblicato il 15 maggio 1804, ed espressamente approvato dall'I. R. Governo colla sua circolare 18 gennajo 1817 con alcune modificazioni soltanto rispetto all'autorità incaricata di portare le sue ispezioni su tale nomina per parte delle comunità, essendo ciò richiesto dal nuovo metodo di pubblica amministrazione. Colla circolare poi 28 novembre 1827 venne comunicato ai regj delegati, ed agli Ordinarj lo stesso regolamento mo-

dificato secondo la mente sovrana, onde serva di norma alle relative operazioni commesse agli uni ed agli altri secondo la rispettiva competenza.

All'occasione che accada vacanza di parrocchia, dice l'accennato regolamento del 1804, o vicaria di patronato dei comuni rispettivi, o dei capi di famiglia, o di altra determinata rappresentanza, i sub-economi, nel prenderne in amministrazione i patrimonj e riferirne agli II. RR. delegati, accennano questa circostanza e ne forniscono le prove derivate da documenti o dalla consuetudine osservata nelle ultime provviste.

L'I. R. delegato provinciale, soggiunge lo stesso regolamento, ne porge avviso all'ordinario, onde inviti gli aspiranti all'esame canonico e ne attende comunicazione, che gli verrà fatta dall'ordinario stesso, dei nomi dei concorrenti dichiarati idonei, onde intimare la riunione dei comizj per l'elezione, salvo a riferire alla superiore autorità, se nell'intervallo emerga dubbio sulla pertinenza del diritto a nominare, onde ne sia prima dell'unione dei comizj deciso dall'autorità competente, dopo aver sentiti gli interessati e gli ordinarj.

La circolare 13 maggio 1818 dà disposizioni normali, con cui il vescovo deve rendere nota l'apertura del concorso ai beneficj parrocchiali vacanti.

Gli avvisi dei concorsi delle parrocchie vacanti, si dice in essa, tanto di libera collazione del vescovo, quanto di patronato regio comunitativo, consorziale o privato, avranno luogo mediante una

circolare della curia rispettiva, in cui si esprimerà il beneficio vacante e la causa della vacanza, il patrono, il luogo, in cui dovrà tenersi il concorso ed il giorno preciso del medesimo. La curia spedisce la circolare a tutti i vicarj foranei della diocesi, i quali, dopo avervi apposta la propria sottoscrizione, hanno l'obbligo di rimetterla tosto a tutti i parrochi da essi dipendenti, ciascuno dei quali, come anche ogni individuo del clero curante residente nella parrocchia, vi apporrà egualmente la propria sottoscrizione. L'ultimo dei parrochi poi, che avrà sottoscritta la circolare, dovrà restituirla al vicario foraneo, il quale la rassegnerà colle segnature alla curia.

Non è però tolto, soggiunge la detta circolare 13 maggio 1818, anzi si ritiene, che nelle vacanze di beneficj parrocchiali di patronato i sub-economi debbano rendere informate le Regie Delegazioni provinciali, e queste devono preventivamente rendere consapevole il Governo. E tanto più conviene, che ciò si osservi, nei casi che cadesse dubbio sul diritto, onde nell'intervallo, in cui gli ordinarj danno le disposizioni d'ordine loro confidate per l'invito al concorso, il Governo possa mettersi in comunicazione con essi o con qualunque sia duopo per determinare preliminarmente sulla disputata competenza riguardo alla nomina.

Prescrive pure la stessa circolare, che i concorrenti faranno la loro petizione al collatore o al patrono rispettivo, mediante la curia, dovendo es-

sere informato il Governo degli aspiranti al concorso, terminato il quale, la Curia propone al Governo i candidati, presentando contemporaneamente: I. La circolare diramata a tutti i vicarj foranei. II. Le petizioni di tutti i concorrenti munite dei loro documenti. III. Un prospetto conforme alle petizioni in corso, nel quale saranno inscritti dalla curia i concorrenti, giusta quell'ordine che essa giudicherà corrispondente alla loro capacità e loro merito.

Pubblicato l'invito al concorso, continua il regolamento, e compiuto l'esame dei concorrenti, gli Ordinarj trasmettono agli II. RR. delegati, descritti in tabella apposita, i nomi dei concorrenti idonei coll'indicazione delle qualità, dei meriti, dei servigj particolari di ciascuno, e con positiva dichiarazione, che i descritti non solo sono essi idonei a reggere una parrocchia, ma ben anco degni di occupare la parrocchia, della quale si tratta. Gli II. RR. delegati poi, ricevuta la tabella, la rimettono al commissario distrettuale, onde intimi la riunione dei comizj per l'elezione, facendone precedere l'avviso pubblico dieci giorni prima del giorno stabilito per la riunione.

Vuole il regolamento che si faccia luogo ai comizj anche per un aspirante. Però qualora fosse dichiarata e manifesta l'avversione della popolazione al solo aspirante, il commissario, prescrive lo stesso regolamento, sospesa l'unione dei comizj, ne fa rapporto all'I. R. delegato, rappresentan-

done la circostanza ed accennandone i motivi. Quindi il regio delegato si mette in corrispondenza coll'ordinario, onde egli, se ne sia persuaso, inviti a nuovo concorso, o, se ne crede ragionevoli e sufficienti i motivi, si metta in corrispondenza col Governo.

Il Governo trasmette all'I. R. delegato la nota degli idonei, e desso la rimette alle rispettive congregazioni municipali od alle amministrazioni comunali, onde, premessa per giorni tre la pubblica affissione dei nomi dei concorrenti, dispongano la celebrazione dei comizj per l'elezione da non potersi protrarre oltre dieci giorni appresso, i quali comizj si dovranno tenere anche per un solo aspirante, ma dove fosse dichiarata e manifesta la generale avversione del comune al solo aspirante, si sospendono i comizj, finchè non si presenti altro idoneo.

L'I. R. commissario distrettuale dalle leggi veglianti è destinato a delegato politico per l'assistenza dei comizj, e di concerto colla congregazione municipale e colla deputazione comunale destina il giorno dei comizj presieduti dallo stesso commissario. L'autorità comunale ed il commissario formano il consesso assistente, il quale per l'istruzione del 1775 dopo la messa parrocchiale si univa nel solito luogo, ma per le leggi attuali deve adunarsi nella chiesa parrocchiale dove si riuniscono egualmente gli aventi diritto a dar voto per l'elezione.

La forma dei comizj è regolata secondo le ge-

nerali discipline per noi accennate. Per le stesse istruzioni del 1775 in questo convocato erano ammessi a votare tutti i capi di casa abitanti nelle comunità, e tutti gli estimati e deputati dell'estimo anche non abitanti, e benchè siano parenti dei soggetti che concorrono al beneficio, rimossa qualunque eccezione di vicini e forestieri, di abitanti e non abitanti. Le femmine ed i minori, soggiungono le stesse instruzioni, ed altri generalmente interdetti di comparire ai convocati, dovranno mandare in loro voce i loro amministratori o procuratori muniti però dell' opportuno mandato esprimente la causa per cui il principale non potrà intervenire, e nessun procuratore potrà rappresentare più d' una persona, quindi se verrà presentato al cancelliere più d'un mandato al medesimo costituente, dovrà assolutamente attendersi l'ultimo, non ostante che il primo contenesse la parola irrevocabile.

Avvertono le stesse instruzioni, che qualora vi saranno più fratelli, o congiunti che vivano in comunione, il capo di famiglia darà solo il suo voto, ma se mai, ancorchè avessero patrimonio comune e società di negozio, stessero separati di fuocolare, ciascun di essi avrà voto nell' elezione, soggiungendo che avranno voto anche quei figlj, che tengono la casa propria colla loro famiglia nel comune o distretto, non ostante che prendano ogni giorno gli alimenti in casa del padre.

Gli aventi diritto a votare, dice il nostro rego-

lamento, debbono essere riconosciuti idonei a termine del vegliante sistema rappresentativo. La ricognizione si fa dal consesso, dove di mano in mano sono registrati gli ammessi a votare. Per determinare poi la legittima rappresentanza, che dà diritto a votare, si ritiene, soggiunge lo stesso regolamento, che dove si tratta di patronato comunitativo, la rappresentanza risiede nel convocato o consiglio comunale, e dove il patronato si è riconosciuto appartenere ai capi di famiglia o ad altro consorzio patrono, è riservata ai soli capi suddetti od ai componenti questo tale consorzio, ed avverte, che quei cittadini, i quali professano altro culto, non danno voto per l'elezione dei ministri della religione cattolica, e che qualora circostanze particolari esigono particolari dichiarazioni, quanto al diritto ed al modo di votare, i regj delegati consulteranno il Governo, prima di permettere la celebrazione dei comizj.

Se vi saranno più concorrenti al beneficio, dicono le instruzioni del 1775, il cancelliere descriverà i loro nomi e cognomi in tante carte eguali, le quali, piegate poi tutte nella stessa maniera, le farà estrarre a sorte da una borsa da un fanciullo per tale effetto chiamato, per regolare la ballottazione dei medesimi, coll'ordine in cui saranno stati estratti dalla suddetta borsa. E cominciando la ballottazione dei concorrenti, il cancelliere pubblicherà ad alta voce il nome di quello che dovrà andare a partito, e quindi in un bus-

solo a due cassette, una bianca, l'altra rossa, cominciando dai deputati dell'estimo e loro sostituti e poi degli altri congregati, secondo l'ordine che saranno seduti, ognuno approssimandosi al tavolo, ove sarà il cancelliere, e ricevendo dal medesimo una palla, la metterà nell'una o nell'altra delle due cassette secretamente, e la bianca sarà quella dei voti contrarj, la rossa quella dei favorevoli alla scelta da farsi.

Riuniti e registrati i votanti, dice il regolamento, il commissario distrettuale fa leggere pubblicamente i nomi dei candidati, colle qualificazioni di ciascuno descritte nella tabella fornita dall'ordinario, e ricorda ai votanti il dovere di non avere in vista se non se di procurare l'elezione d'un parroco degno, quindi meritevole del beneficio.

La sorte, prescrive il regolamento, deciderà dell'ordine, col quale gli aspiranti debbono venire proposti di mano in mano alla votazione. L'estrazione a sorte dei nomi segnati sopra distinti bollettini si eseguisce dal consesso alla presenza dei votanti per terza apposita mano.

Terminata la ballottazione, il cancelliere numererà, soggiungono le accennate istruzioni, in presenza del convocato, i voti riportati dal concorrente tanto favorevoli che contrarj, e li descriverà per conto al di lui nome, e con questo metodo essendo stati tutti i mandati a partito, quello, che avrà riportato più voti favorevoli s'intenderà eletto per parroco o cappellano della comunità.

Il commissario, dice il regolamento, dichiarerà ad alta voce il numero dei voti favorevoli e contrarj, che ciascuno degli aspiranti ha riportato nella votazione. Quello fra i concorrenti, il quale avendo ottenuto individualmente il voto favorevole dal maggior numero dei votanti per uno almeno di più della metà, prevalga comparativamente per maggiori voti sopra gli altri concorrenti, viene proclamato come eletto, ossia per essere l'eletto deesi ottenere non solo la comparativa, ma anche la maggioranza assoluta dei voti.

S'ottiene la maggioranza comparativa, quando i voti, conseguìti da taluno a suo favore, sieno maggiori in numero dei voti di tutti gli altri considerati separatamente. Sieno diecinove votanti, un individuo ne abbia avuto nove, un altro otto ed un terzo due; il primo avrebbe la maggioranza comparativa dei voti e non l'assoluta, a conseguire la quale si richiede, che uno abbia ottenuto tanti voti a suo favore, che superino in numero tutti i voti da altri avuti, presi complessivamente, come sarebbe nell'ipotesi fatta, che taluno abbia avuto dieci voti, un altro cinque ed un altro quattro.

Premesse queste nozioni, se un solo sarà l'aspirante ad una parrocchia o vicarìa di juspatronato comunale, la maggiorità de' voti assoluta basta, statuisce il regolamento, per l'elezione. Se adunque avesse ottenuto dieci voti favorevoli e nove contrarj, deve essere proclamato come eletto. Se

molti sono i candidati, quegli fra i concorrenti, come si disse, che per avere ottenuto individualmente il voto favorevole del maggior numero dei votanti per uno almeno di più della metà, prevalga comparativamente per maggiori voti sopra gli altri concorrenti, è l'eletto; come sarebbe di chi ottenne dieci voti contro colui che ne ebbe otto e contro quello che conseguì un voto solo. Che se nessuno dei molti concorrenti ottenne la maggioranza assoluta, la comparativa, stabilisce il regolamento, non basta per la definitiva elezione, come sarebbe se taluno fosse onorato di sei voti, altri di cinque, altri di quattro e due altri finalmente di due voti favorevoli per ciascuno. In tale caso si ripiglia la votazione, finchè risulti in favore di alcuno l'assoluta ed insieme la comparativa maggioranza de' voti.

V'ha però un caso, in cui si ha di mira alla maggioranza comparativa de' voti, non dirò per l'elezione, ma per avere una speranza alla medesima, ed è quando il diritto del comune o della rappresentanza patrona sia circoscritto alla sola proposizione d'una terna; perciocchè in questo caso vuole il regolamento, che la si formi dei tre prevalenti per comparativa maggioranza de' voti. Così nell' ultima ipotesi da noi immaginata, la terna si formerebbe di quelli che ottennero sei, cinque, o quattro voti, ommessi gli altri.

Se fatta la ballottazione di uno dei concorrenti, alcuno dei votanti vorrà partire dal convocato,

soggiungono le suaccennate istruzioni, il cancelliere ne dovrà tener nota, perchè si possa sapere il numero di quelli che restano, all'effetto che consti, che la votazione è stata corrispondente al numero dei congregati, avendo prima descritti i nomi di tutti i legittimi intervenienti, i quali ogni volta che andrà uno dei concorrenti a partito, il cancelliere dovrà nominarli e chiamarli uno per uno. Il vegliante regolamento dice, che riuniti e registrati i votanti, il commissario fa leggere pubblicamente i nomi degli aspiranti ed invita i presenti a votare sopra alcuno di essi e si tace sulla partenza dai comizj di alcuno dei votanti.

Finalmente il cancelliere, dicono le più volte citate istruzioni del 1775, rimetterà con sua lettera al magistrato camerale l'atto autentico del parroco o cappellano con quelle ulteriori notizie, che crederà appartenere a quest' affare, se mai vi fosse cosa che abbisognasse di provvedimento. L' attuale regolamento dà a questo proposito più decise determinazioni.

L' I. R. commissario distrettuale, finita la ballottazione, rimette il processo verbale dell'atto coll'elenco dei votanti, colle opportune osservazioni, all' I. R. delegato; questi, ove risulti evidentemente la regolarità della nomina, la dichiara legittima; ma nel caso che emerga titolo di controversia sulla legalità dei comizj e sulla regolarità della votazione, ne rimette la decisione al Governo, il quale qualora la dichiarasse illegittima, s' invitano di

nuovo dal R. Delegato nella stessa forma per una nuova elezione fra i medesimi concorrenti, ma dalla medesima sarà escluso il supposto eletto, se risultasse complice della notata irregolarità per illegittimi mezzi adoperati.

Dove risulti evidentemente la regolarità della nomina, oppure quando siano tolti i dubbj insórti sulla medesima, l'I. R. delegato la trasmette alla Congregazione municipale od alla deputazione comunale, la quale presenta il nominato al vescovo per la canonica instituzione, che viene in appresso insinuata nei modi regolari alla placitazione del regio Governo.

Conchiude il regolamento, che risultando pure la regolarità dei comizj, emergessero però gravi e fondati titoli di sospicione contro il carattere morale, e politico dell' eletto, si dovrà farne rapporto al Governo, il quale, qualora lo dichiarasse non accetto, quegli non si ammette a nuova votazione, ritenendosi escluso definitivamente.

V. Il quinto dovere dei cancellieri risguarda l'elezione dei maestri comunali, dovere assai importante, onde si scelgano ottimi soggetti. Il regolamento normale per le scuole elementari prescrive, che ovunque si tiene un libro parrocchiale, vi sia una scuola elementare minore destinata alla prima necessaria istruzione di tutti i fanciulli di qualunque condizione, alla quale devono intervenire tutti i maschj e le femmine dell'età dai sei ai dodici anni, sotto comminatoria, che in caso

di contravvenzione le rispettive famiglie saranno multate in mezza lira per ogni mese di mancanza. Dove però, soggiunge il regolamento, il numero dei fanciulli fosse minore di cinquanta, potrà provvedersi alla loro istruzione nel modo il più conveniente senza instituire una scuola regolare; all'opposto se il numero oltrepassa quello di cento, si può instituire in alcuni casi una seconda scuola, specialmente quando impedimenti locali rendessero assai difficile per alcuni di essi l'accesso alla prima scuola.

A risparmio di spesa per la comunità, se la parrocchia si trovasse in vicinanza con un'altra, ed i fanciulli di ambedue le parrocchie potessero unirsi insieme, in questo caso potrà instituirsi una scuola comune, e la circolare 10 settembre 1821 per lo stesso motivo prescrive, che ai comuni, che mancassero assolutamente di mezzi economici, il Governo accorda, che sebbene contino più di cinquanta fanciulli, di provvedere alla meglio alla loro istruzione senza l'apposita instituzione d'una scuola regolare, e mentre in essa si raccomanda di provvedere le singole comunità delle scuole prescritte, il Governo soggiunge, che siano assegnati sufficienti stipendj ai maestri, senza di che osserva, o non si potranno rinvenire, o non si presenteranno che dei soggetti di nessuna abilità.

VI. I cancellieri deggiono invigilare, affinchè l'elezione degli inservienti comunali, come sono i sagristani, i carrettieri, i pedoni, i cursori, i po-

stari del sale, i custodi dell'orologio, i seppellitori, i campari e simili vengano eletti nel modo prescritto dai regolamenti e che nessun posto necessario al comune rimanga vacante.

Quanto ai sagrestani devono aver presente i cancellieri la circolare del 1789, la quale prescrive che un tale ufficio sia affidato a persone di provata probità, che abbiano in loro favore la pubblica opinione e la confidenza del proprio parroco, per cui i concorrenti dovranno presentare al convocato un certificato del parroco comprovante la loro probità e capacità di esercitarlo, coll'individuazione inoltre che non siavi contro di loro alcuna eccezione.

Trova qui luogo il decreto risguardante la nomina dei postari e venditori al minuto dei generi di privativa, il quale, per quanto io sappia, non fu abrogato da alcuna legge posteriore. Le disposizioni di esso decreto sono le seguenti:

A. La nomina dei postari e venditori del tabacco e sale al minuto, delle polveri e carta bollata, verrà fatta ogni anno dagli intendenti sotto l'approvazione del direttore generale di dette amministrazioni, le quali però oggidì sono concentrate nel magistrato camerale.

B. In ogni comune vi deve essere necessariamente un postaro; vi potrà pur essere in ogni sito o membro di comune isolato, ma vi deve essere necessariamente più d'un postaro nei comuni, la cui popolazione ecceda i 500 abitanti, in modo

però che non vi siano più di tre postari per ogni 2000 abitanti.

C. I postari del tabacco non possono ricusare di esserlo pure degli altri generi di privativa nazionale, nè possono rifiutarsi di pagare l'annuo diritto di licenza, il cui ammontare è determinato dallo stesso decreto.

D. I nominati si obbligano di bene e fedelmente esercitare il proprio impiego conformemente alle leggi ed ai regolamenti. I patentati, che si saranno condotti bene, saranno confermati d'anno in anno, ma a quelli che si renderanno sospetti di alterazione, benchè minima, sia nella qualità di ciascuna specie di generi, sia nel prezzo di vendita, o nel peso, verrà rivocata la patente, e venendo convinto di simili delitti, si procederà inoltre contro di loro con tutto il rigore delle leggi.

Nel 1783 venne dal magistrato camerale pubblicato l'editto del sale, per l'intelligenza ed esecuzione del quale, gli vennero proposti alcuni dubbj da qualche regio cancelliere, e la di cui soluzione venne ai regj cancellieri comunicata a loro norma.

Quesito I. Se in quelle comunità dove è stata levata la licenza da un qualche postaro al principio dell'anno, sia obbligato quello a continuare a vendere il sale sino alla fine dell'anno, o se a suo arbitrio possa dimettere e lasciare sprovvista la comunità di postaro, perchè, supponendo che questo dovesse continuare, non ha pensato a suo tempo di accordare il postaro.

Risposta. Si danno le patenti ai postari del sale durature per un anno, senza obbligarli ad esercire la posteria per l'anno intiero, potendovi fra l'anno rinunciare chiunque non trovi del suo interesse di proseguire la vendita di detto genere. La coattiva milita verso delle comunità, le quali, se dentro l'anno il postaro dimette l'esercizio, sono tenute di sostituire immediatamente un altro, e mantenerlo asseverantemente.

Quesito II. Se in quelle comunità ove resta accordato il postaro del sale, sia ad esso privativa la vendita del sale, oppure se sia lecito a chicchessia di levare la patente e vendere, mentre nel caso di privativa le comunità verrebbero ad essere sgravate del salario del postaro, perchè ordinariamente la vendita del sale produce maggior vendita anche di altri generi.

Risposta. La vendita privativa del sale non è da accordarsi a nessuno. Se dove esiste già un postaro salariato dalla comunità, altri ne insorgono spontaneamente, la comunità può sopprimere il suo, che deve però rimettere tosto che gli altri cessino.

Quesito III. Nelle comunità vicine ai mercati accade non esservi postaro di altri generi, e perciò dovendo espressamente aprir bottega per la vendita del sale, porterebbe la spesa del salario al postaro di soldi dieci per testa collettabile, e però si vorrebbe riunire due o tre comunità vicine e stabilire un sol postaro da pagarsi in comunione;

si domandò, se si possa fare per non incorrere nella penale portata da apposito editto.

Risposta. Su di questo quesito non si crede, rispose il magistrato camerale, di spiegare una massima, la quale potrebbe variare segnatamente a misura dell'ubicazione dei luoghi in questione, indicando i regj cancellieri simili luoghi sprovvisti di postàro del sale e contemplati dall'editto e rilevando le circostanze relative di prossimità di mercati, ci si darà il convenevole provvedimento con cognizione di causa.

Il carrettiere è quello che s'incarica di andare a prendere dalla Regia Delegazione Provinciale le leggi, gli ordini, le notificazioni e le scritture, che concernono l'interesse o di tutte o di alcune comunità del distretto, e di consegnarle al commissario residente nel capo luogo del medesimo. Il pedone poi è quello, che è incaricato di recarsi dal commissario a ricevere quelle scritture e di consegnarle agli agenti delle singole comunità, affinchè per mezzo del rispettivo cursore le facciano pubblicare nel solito luogo degli affissi.

Sebbene siasi già ordinata, dice la circolare 1792, la cessazione di alcuni pedoni stipendiati dalle comunità, il servizio dei quali poteva essere superfluo, in conseguenza del repristinato compartimento territoriale censuario, non ostante potrebbe forse taluno di essi riuscire di comodo e di utile alle comunità rispettive, e queste essere disposte a ritenerli a carico della cassa comunale. Per ve-

rificare quindi l'intenzione ed il desiderio delle singole comunità, ordinò il magistrato camerale, che si sentissero le comunità ove sono stati eletti i pedoni, se vogliono proseguire a tenerli a spesa della cassa comunale, qualora ne riconoscano non solo il comodo, ma eziandio il loro vantaggio.

A scanso di spese amiamo di riflettere non essere necessario, che ciascuna comunità abbia un carrettiere ed un pedone, potendo un sol carrettiere od un sol pedone servire con tutta comodità le singole comuni di un distretto; che tutte in conseguenza siano obbligate a somministrare il salario dovuto alle loro fatiche, e che sia in facoltà del regio commissario di fissare la quota rispettiva in proporzione del numero degli abitanti e delle forze delle comunità.

A raggiungere lo stesso scopo della pubblica economia si potrà utilmente affidare allo stesso individuo più ufficj, quando siano compatibili per la estensione del territorio e per il numero delle comunità. Così nel carrettiere si potrà riunire l'ufficio di pedone, nell'agente comunale quello di maestro di scuola, nel sagrestano quello di seppellitore, e la stessa persona può nello stesso tempo essere campanaro, custode dell'orologio ed anche cursore.

Per le veglianti leggi le elezioni dei deputati dell'estimo e dei sindaci comunali, e quelle dei medici, chirurghi ed ostetrici di nomina delle comunità devono essere espressamente approvate

dalla competente autorità; ma per le istruzioni del 1791 potevano essere anche tacitamente approvate, qualora nel periodo di giorni quindici dalla spedizione della relativa elezione non fosse pervenuto ai cancellieri medesimi qualche rilievo od eccezione per parte del regio delegato provinciale. Le nomine però degli inservienti comunali sì per le une che per le altre debbono avere l'immediato loro corso, quando siano fatte a termini dei regolamenti; nè occorrerà la superiore approvazione, se non nel caso di aumento di salario nelle somme rispettivamente approvate in prevenzione dall'autorità superiore.

VII. I regj cancellieri devono accompagnare alle competenti autorità le suppliche dei deputati o loro sostituti in nome del comune, con quelle riflessioni che le circostanze esigono; facendosi specialmente carico dei disordini, che fossero a loro notizia nelle amministrazioni comunali, il silenzio delle quali li renderebbe complici in faccia al Governo.

VIII. In caso d'alloggi, transiti o di altre ricerche pel militare servizio, devono i cancellieri dare le più minute istruzioni agli agenti comunali sui loro doveri e sul modo che debbono tenere per l'esecuzione degli ordini, non senza essi stessi recarsi, quando occorra, nei comuni soggetti a consimili ricerche, onde prestare personalmente la loro assistenza per esse, lasciando agli agenti, cursori ed altri ufficiali del comune le norme di-

rettrici, nel caso che le loro occupazioni gli impedissero di restare nel comune.

IX. Devono i cancellieri di tempo in tempo recarsi nei communi del loro distretto, e segnatamente nei giorni di mercato per essere più accessibili agli abitanti anche dei comuni circonvicini; ivi conferiranno coi deputati ed agenti comunali sugli affari dei rispettivi comuni, riceveranno le suppliche da inoltrarsi alle autorità superiori, daranno le norme occorrenti a seconda dei casi, e provvederanno a tutto ciò che sarà del loro instituto.

X. Debbono i cancellieri assistere coi deputati amministratori e loro agenti alle visite da farsi alle strade, ponti ed argini meritevoli di riparazione a spese comunali, invigilando essi principalmente, affinchè non ne derivino degli aggravj indebiti ai comuni del loro distretto, e che gli adattamenti, riconosciuti necessarj, si facciano colla minore spesa possibile. Quindi devono portare a notizia della regia delegazione quelle operazioni, e miglioramenti che essi giudicheranno potersi effettuare, per mettere a profitto dei comuni gli oggetti suscettibili di maggior rendita, o di diminuzione di spesa.

Se i cancellieri deggiono procurare, che non ne derivi danno alle comuni per qualsiasi cagione, devono aver cura che i fondi ed i pascoli comunali siano conservati, e che siano opportunamente presentate avanti ai giudici competenti le querele di danno dato, e solleciteranno, perchè seguano ef-

fettivamente le condanne contro le persone, che hanno fatto il danno, e procureranno l'esazione per reintegrazione delle comunità. Dovranno però avvertire, che le predette querele si dirigano contro le persone che hanno fatto il danno, senza involvere in giudizj criminali le comunità, che non conviene di aggravare di tali spese, nè dar loro adito per mezzo di tali litigj di accendere e conservare l'emulazione che bene spesso turba la pace dei popoli confinanti.

XI. Nelle differenze fra comune e comune devono i cancellieri interporre l'opera loro per conciliarle, informando la regia delegazione dei disimpegni a parer loro creduti i più convenienti, prevenendo sempre ogni procedura giudiziale, come qualunque spesa a carico del comune, e nel caso che tali differenze accadano fra comuni soggetti ad un diverso distretto, i cancellieri si concerteranno per la conciliazione, e faranno d'accordo rapporto alla regia delegazione, motivando le ragioni delle rispettive parti.

In conseguenza di che, avea prescritto la Giunta, ove le comunità armassero qualche pretensione sopra i fondi dei loro vicini, i cancellieri dovranno invitarle a ricorrere ai superiori, non giammai principiare dal commettere danno nei fondi altrui e dall'esporre le persone dei comunisti od altri a soffrire querele di danno dato, come pure allorchè le comunità si trovano aggravate da qualche atto spogliativo, o possesso abusivo introdot-

tosi a favore dei comuni loro vicini, onde ottenere brevemente ed amichevolmente la composizione o decisione della loro differenza, e non impegnarsi in querele criminali, nè a rappresaglie contro i detti comuni, fermo stante la libertà di procedere contro i soli privati danneggiatori, senza lasciarsi sedurre dallo specioso consiglio di rendere torbido e litigioso il possesso delle comunità confinanti, o di moltiplicare a proprio favore gli atti possessorj, che non si deve attendere, come contrario alla pubblica quiete, quando si tratta di interessi tra una comunità e l'altra.

A prevenire poi le differenze tra una comunità e l'altra, il regio ducale magistrato camerale nel 1785 aveva imposto ai cancellieri di riferire alla regia intendenza qualunque novità avvenuta negli estimi territoriali, e specialmente le occupazioni di territorio per parte dei finitimi, ancorchè si trattasse di siti che fossero controversi; e lo stesso magistrato politico camerale ordinò, che i cancellieri portassero la loro vigilanza sopra le variazioni dei confini, siano queste cagionate dalle acque, o procedenti da opere manufatte dagli esteri confinanti, o da qualunque altra causa, facendone la conveniente relazione ad ogni indizio o prevenzione di tali novità, e riferendo tutte quelle notizie od informazioni, che riuscirà loro d'avere in sì fatto importante articolo.

XII. Fu proposto alla cancelleria aulica il quesito: se sia di attribuzione della sola deputazione

avente il consiglio, di formare il calmiere del pane e di altri generi di prima necessità, e farlo pubblicare, oppure se esso calmiere debba essere vidimato dal cancelliere. Rispose l'eccelsa cancelleria, che la formazione dei calmieri spetta all'autorità comunale, ed il pronunciare sui reclami, che per avventura venissero recati, spetta ai cancellieri, ai quali devono di volta in volta trasmettersi dalle deputazioni comunali le copie dei calmieri e quelle dei calcoli, sui quali li hanno basati. Opportunissime, soggiunge, sono le visite per sorprendere e castigare i contravventori, purchè da ciò non nasca motivo di spese sforzose, e purchè sia applicata la pena, che il codice penale minaccia a chi trasgredisce gli ordini delle tariffe, alterando la misura, il peso o la qualità.

XIII. Sono in dovere i cancellieri di procurare, che le entrate comunali solite ad affittarsi od appaltarsi, siano messe all'incanto in tempo debito, osservate le solennità prescritte per le aste fiscali e previa la pubblicazione delle cedole invitatorie, in cui sarà stabilito un congruo termine all'appalto, sempre coll'intelligenza ed intervento dei deputati amministratori e colla riserva della superiore approvazione. Gli appalti tanto delle rendite, ripete lo stesso legislatore, quanto delle spese, ed in generale di qualunque opera del comune, si tengono sempre alla presenza dei deputati, coll'assistenza e rogito del cancelliere. Ma qualora, soggiungono le istruzioni date ai cancellieri nel 1773,

per mancanza dei concorrenti, convenisse fare eseguire economicamente le riparazioni tanto alle strade regie e comunali, che ai proprj fondi della comunità, si dovrà fare l'opportuna rappresentanza al tribunale giustificante l'impossibilità dell'asta per le ulteriori determinazioni.

XIV. I capitoli per le aste vengono disposti dai cancellieri di concerto coi deputati amministratori e vengono da loro, avanti la pubblicazione delle cedole, portati alla cognizione della regia delegazione provinciale, acciocchè i contratti siano legalmente cautelati e non suscettibili d'una successiva contestazione.

Il magistrato politico camerale nel 1791 avendo riflettuto, che le perizie servono di base ai contratti, che si fanno col mezzo dell'asta pubblica, obbligò la comunità a prevalersi sempre di periti abili e probi, per rilevare tali perizie e far seguire le collaudazioni alle strade appaltate. La scelta di detti periti, aveva ordinato, che si facesse dai rispettivi deputati dell'estimo, senza che vi prendessero alcuna parte i cancellieri, ai quali però incomberà di rimettere le dette perizie unitamente ai relativi capitoli al regio delegato, onde riportare la di lui approvazione, prima di divenire all'appalto. Tenuto poi l'appalto e seguìta la deliberazione, i cancellieri rimetteranno gli atti al regio delegato, semprechè non si tratti di semplice rinnovazione di appalto per manutenzione, e la somma convenuta non ecceda la spesa dell'ante-

cedente appalto, nel qual caso basterà passarne la notizia al regio delegato, il quale non avrà obbligo in questi casi di dare alcun riscontro; restrizione non riconosciuta dalle veglianti leggi.

XV. Dovendosi procedere, continua lo stesso magistrato, all'alienazione di qualche fondo comunale esuberante al bisogno della rispettiva comunità, oppure alla vendita del taglio dei boschi maturi, si faranno carico i cancellieri di rimettere previamente le perizie e capitolí, sopra i quali dovrà tenersi l'asta per tali alienazioni, ed in vista delle disposizioni, che verranno loro abbassate, passeranno all'aprimento dell'asta, rassegnando successivamente gli atti per la superiore approvazione del tribunale tutorio.

La circolare 19 febbrajo 1822 raccomanda alle delegazioni provinciali, di non permettere che si tengano esperimenti d'asta per alienazione di beni comunali, senza essersi prima bene accertati coll'opera anche dei rispettivi ingegneri in capo, che le perizie siano regolari ed in tutto conformi alle istruzioni 3 gennajo 1818, e si ricordano loro siffatte disposizioni, giusta le quali non devono mai ommettere di far rivedere le perizie.

Ma quanto all'approvazione del tribunale tutorio per l'alienazione dei beni comunali, è forza, per la detta circolare, conoscere la causa, da cui possono essere spinte le comuni alla vendita dei proprj beni, causa cui noi riduciamo a tre classi, o per motivo di non coltivazione, o per vista di

estinguere i debiti comunali, o per altri motivi e particolari circostanze.

I beni comunali incolti, dice il decreto 25 luglio 1806, saranno dati in affitto o livello perpetuo coll'esperimento dell'asta e coi metodi prescritti dai veglianti regolamenti; ma prima di procedere a tali affitti o livelli dovrà separarsi tanta parte di terreno, quanto basta al pascolo dei bestiami esistenti nel rispettivo comune, prescrizione espressamente confermata dalla detta circolare, in cui si dice, che tali specie di vendite comunali sono già approvate in massima, e che quindi le delegazioni sono autorizzate a perfezionare gli atti, da sottoporsi poi al Governo per l'approvazione.

La stessa circolare richiama in vigore il decreto 4 agosto 1807, il quale permette per l'estinzione dei debiti comunali la distrazione delle case e dei fabbricati non necessarj all'uso dei comuni, la vendita dei censi attivi, e l'alienazione di altri stabili, eccettuati i boschi e pascoli nella parte che convenisse conservare ai bisogni dei comunisti. Anche per questa alienazione, dice la circolare, sono autorizzate le delegazioni a perfezionare gli atti, da sottoporsi al Governo per l'approvazione, in quanto che desse sono espressamente ordinate.

Non dovrà quindi, soggiunge la stessa circolare, invocarsi in prevenzione l'assenso del Governo, cioè prima degli atti d'asta, che nei casi, nei quali la vendita non sia richiesta, che per gli effetti con-

templati dai succennati decreti, quando cioè l'alienazione non è voluta dai regolamenti, e può quindi soltanto dipendere dal concorso di speciali circostanze, da riconoscersi preventivamente dall'imperiale regio Governo.

XVI. Nell'atto delle aste sono in dovere i cancellieri di esplorare ed invigilare, acciocchè non si facciano complotti, e conventicole pregiudizievoli all'interesse del comune, segnatamente negli appalti delle esattorie, informando al caso l'autorità competente superiore per quei provvedimenti, che fossero riconosciuti opportuni all'interesse del comune, ordinazione che fu più volte ripetuta dalla Giunta di Censimento, come più volte dalle magistrature che le succedettero.

Avvertono le istruzioni del 1773, che tutti gli affittamenti di rendite e le deliberazioni dei salarj o di altre spese, che occorrono farsi all'asta, si dovranno ritenere in valuta di grida, da spiegarsi tanto nella scrittura del contratto, che nei rispettivi mandati nell'occasione del loro pagamento. Per le altre partite poi, che per loro natura devonsi pagare in abusivo, si sconterà nel mandato medesimo quell'agio che di tempo in tempo comunemente avrà la valuta di grida, esprimendo però in detto mandato, tanto la somma abusiva, che quella ridotta in grida, coll'opportuno e rispettivo ragguaglio, avvertenza che per noi torna inutile atteso il nuovo sistema di monetazione stabilito nel regno Lombardo-Veneto.

Fu proposto all' I. R. Governo, se per le aste che si debbono tenere per appalto di opere, affitti o di altri diritti di comunità aventi consiglio, sia necessario o no l'intervento del regio cancelliere. L' assistenza personale del regio cancelliere, rispose l'I. R. Governo, è assolutamente necessaria, ed è suo dovere di recarsi sul luogo, a riserva dei casi ove si tratti di un contratto, che abbracci più comunità, nelle quali si compileranno gli atti presso l' ufficio della cancelleria. Avverte lo stesso Governo, che i cancellieri per detta assistenza non hanno diritto ad alcun compenso, ad eccezione delle spese di viaggio. Compiuta l' asta, tutti gli atti d' appalto, prescrivono le leggi, sono in copia autentica dai cancellieri inoltrati alla R. delegazione, o congregazione provinciale colle loro occorrenze, per la prescritta approvazione.

XVII. Sarà cura del cancelliere di tenere in buona forma l' inventario dei mobili ed utensili appartenenti alle comunità, quando per servizio de' pretori, o per altre cause vi sia la consuetudine di provvederli a spese comunali, e la custodia di tali mobili descritti nell' inventario, dovrà raccomandarla al sindaco, e dovrà esigerne il rendimento dei conti, quando sia opportuno.

XVIII. Quando si proporrà la deliberazione di qualche spesa straordinaria, che non sia di precisa e notoria necessità, sarà obbligo del cancelliere di rilevare ai deputati o al convocato tutte le circostanze ed i motivi che possono persuaderne il ri-

sparmio, e specialmente ciò si farà, disse la Giunta, con maggiore attenzione in quei luoghi, che non hanno entrate comunali, dove tali spese non possono farsi senza dare un sopraccarico all'imposta.

XIX. Non possono i cancellieri, dice la nostra legge, dare in riscossione all'esattore comunale la sovr'imposta adottata dal convocato, o dal consiglio comunale, quando la medesima non abbia riportata la superiore approvazione, sotto pena della sospensione dell'impiego.

XX. Altri ufficj non meno importanti incombono agli II. RR. commissarj distrettuali relativamente ai conti preventivi e consuntivi della comunità, rispetto alle spese accidentali rese necessarie per l'amministrazione comunale, ai mandati di pagamento da rilasciarsi ai creditori delle comunità, alla condotta degli esattori, ai quinternetti di scossa; ma a tutto ciò si volgerà altrove il nostro discorso.

XXI. Affinchè i regj cancellieri, dice la circolare 10 ottobre 1786, possano anch'essi soddisfare ad uno dei principali oggetti, che si sono avuti di mira nel nuovo piano delle provincie della Lombardia austriaca, d'introdurre cioè una certa uniformità e speditezza nel modo di trattare gli affari, fu loro prescritto:

A. Che qualunque relazione che faranno alla regia intendenza politica, dovrà essere scritta in colonna ed in quella precisamente che resta alla mano sinistra di chi scrive, ed inoltre con

tutta la brevità e chiarezza, tanto per il carattere, che per le espressioni.

B. Che nella colonna parimenti sinistra dell' ultima pagina della relazione, dovrà in poche parole accennarsi l'affare di cui trattasi.

C. Che la stessa relazione non comprenda che un affare, onde le carte ad esso riferibili possano facilmente tenersi separate da quelle d' un altro, particolarmente quando trattisi di materie o comuni diversi.

D. Che lo stesso metodo debba osservarsi nello stendere i ricorsi da presentarsi alla regia intendenza, del che perciò dovranno rendere intesi per regola chiunque occorrerà.

Sarà indispensabile, conchiude la circolare, che in ogni relazione di cancellieri venga citata la data, la rubrica, ed i numeri apposti alle lettere della R. intendenza, alle quali la relazione servisse di riscontro a tale citazione, principiando la relazione ad un dipresso ne' seguenti termini, cioè: in riscontro della lettera della R. intendenza dei 9 novembre 1786, sotto la rubrica *strade* segnata P. N. S. C. N. 3 F. Num. 1.==il primo de' quali numeri in dica il numero del protocollo, il secondo quello del carteggio col cancelliere, ed il terzo quello del fascetto.

XXII. Combinando nel corso dell' anno con vigilante cura i risultamenti delle loro osservazioni, saranno in grado di compilare una ben circostanziata relazione sopra lo stato della pro-

pria cancelleria, la qual relazione debb' essere dai medesimi inoltrata alla rispettiva delegazione provinciale: al più tardi nel mese di marzo di ogni anno divisa nei seguenti articoli:

A. I cambiamenti seguìti ai confini dentro l'anno per deperizione od accrescimento di territorio cagionati dai fiumi confinanti, come pure le lesioni del territorio comunale fatte dentro l'anno dai confinanti, citando il numero e la data della relazione, con cui avranno ragguagliato la regia delegazione provinciale dell' accaduto.

B. Le esattorìe comunali deliberate nell' anno decorso, il prezzo e le condizioni più rimarchevoli in confronto del precedente contratto e quelle che scadono entro l' anno in corso.

C. I nuovi debiti che si sono contratti dai rispettivi comuni, o i debiti vecchi appurati nel decorso dell' anno, verranno descritti distintamente in questa circostanziata relazione, citando la data ed il numero del decreto d' approvazione de'nuovi debiti.

D. Si annuncieranno anche le alienazioni dei fondi e delle rendite del comune seguìte entro l'anno decorso, col citare il decreto di approvazione dell' autorità competente, non meno che l' uso che si è fatto del danaro ricavato.

E. Si presenterà lo stato dei terreni incolti, dei pascoli, delle paludi, delle alpi, e dei boschi di ragione d' ogni comune, alienati coll' espresso patto di coltivarli entro un dato termine.

F. Si aggiungerà la notizia, se i bilanci consuntivi siano di già trasmessi, e quando non lo fossero, si giustificherà il motivo del ritardo.

G. Si esporrà quali strade comunali, a chi e per quanto sono state appaltate entro l'anno precedente, e quali siano quelle delle quali entro l'anno in corso scade l'appalto della manutenzione, e se queste ultime, oltre la rinnovazione dell'appalto di manutenzione, hanno bisogno d'altro maggiore adattamento.

A ciascuno dei predetti articoli debbono i cancellieri contrapporre i rispettivi risultamenti, e qualora non se ne abbiano, come per esempio, non sia seguita alcuna alienazione di fondi in quell'anno, dovrà porsi al di lui corrispondente articolo: *non è seguita alcuna varietà.*

I cancellieri dovranno in particolar modo occuparsi del buon ordine dei loro ufficj, a norma delle emanate istruzioni; e perchè si possa essere pienamente sicuri dell'esecuzione, è il nostro legislatore che parla, si faranno di tratto in tratto eseguire delle visite nelle diverse cancellerie, e si rileverà in apposito protocollo tutto ciò che verrà riconosciuto per meritare la superiore approvazione.

Nel 1780 l'I. R. Corte spedì provvidamente un visitatore generale, ed alcuni vice-visitatori per tutte le delegazioni, affinchè eseguissero attente perlustrazioni anche nella materia del nuovo Censo, e per renderle più estese ed utili, fece compilar loro alcune istruzioni contenenti le più

importanti disposizioni del Censimento ed in cui erano rimarcati i principali abusi che si erano introdotti, onde riferissero poi, se la legge censuaria fosse dappertutto rigorosamente osservata, o togliessero, oppure consigliassero i mezzi opportuni per la estirpazione degli abusi tanto perniciosi al buon reggimento delle comunità.

CAPITOLO XIII

Sindacato delle comunità, ossia metodo prescritto dalla Giunta Neri, onde viemmeglio tutelare gli interessi delle comunità, e garantirle dalle negligenze ed abusi di potere dei cancellieri del Censo, o degli II. RR. commissarj distrettuali.

Le leggi perdono della loro efficacia, a misura che si dilungano dal centro, da cui emanano, come i magistrati son più o meno negligenti, e proclivi alla seduzione, ed all' abuso di potere di mano in mano, che dai primi si passa progressivamente agli ultimi gradi della gerarchia politico-amministrativa. Questa verità costantemente dall' esperienza comprovata, sembra non essere mai stata abbastanza avvertita dai politici, i quali sentirono la necessità della rigorosa osservanza delle leggi, e che la loro esecuzione non dee commettersi a uomini malvagi, perchè sarebbe lo stesso che

F. Si aggiungerà la notizia, se i bilanci consuntivi siano digià trasmessi, e quando non lo fossero, si giustificherà il motivo del ritardo.

G. Si esporrà quali strade comunali, a chi e per quanto sono state appaltate entro l'anno precedente, e quali siano quelle delle quali entro l'anno in corso scade l'appalto della manutenzione, e se queste ultime, oltre la rinnovazione dell'appalto di manutenzione, hanno bisogno d'altro maggiore adattamento.

A ciascuno dei predetti articoli debbono i cancellieri contrapporre i rispettivi risultamenti, e qualora non se ne abbiano, come per esempio, non sia seguìta alcuna alienazione di fondi in quell'anno, dovrà porsi al di lui corrispondente articolo: *non è seguìta alcuna varietà.*

I cancellieri dovranno in particolar modo occuparsi del buon ordine dei loro ufficj, a norma delle emanate istruzioni; e perchè si possa essere pienamente sicuri dell'esecuzione, è il nostro legislatore che parla, si faranno di tratto in tratto eseguire delle visite nelle diverse cancellerie, e si rileverà in apposito protocollo tutto ciò che verrà riconosciuto per meritare la superiore approvazione.

Nel 1780 l'I. R. Corte spedì provvidamente un visitatore generale, ed alcuni vice-visitatori per tutte le delegazioni, affinchè eseguissero attente perlustrazioni anche nella materia [illegible] nuovo Censo, e per renderle più estese ed [illegible] fece compilar loro alcune istruzioni cor[illegible]e più

importanti disposizioni del Censimento ed in cui erano rimarcati i principali abusi che si erano introdotti, onde riferissero poi, se la legge censuaria fosse dappertutto rigorosamente osservata, o togliessero, oppure consigliassero i mezzi opportuni per la estirpazione degli abusi tanto perniciosi al buon reggimento delle comunità.

CAPITOLO XIII

Sindacato delle comunità, ossia metodo prescritto dalla Giunta Neri, onde viemmeglio tutelare gli interessi delle comunità, e garantirle dalle negligenze ed abusi di potere dei cancellieri del Censo, o degli II. RR. commissarj distrettuali.

Le leggi perdono della loro efficacia, a misura che si dilungano dal centro, da cui emanano, come i magistrati son più o meno negligenti, e proclivi alla seduzione, ed all' abuso di potere di mano in mano, che dai primi si passa progressivamente agli ultimi gradi della gerarchia politico-amministrativa. Questa verità costantemente dall' espe[illegible] [illegible]omprovata, sembra non essere mai stata [illegible]a avvertita dai politici, i quali sentirono [illegible]lla rigorosa osservanza delle leggi, [illegible]ecuzione non dee commettersi a [illegible] perchè sarebbe lo stesso che

F. Si aggiungerà la notizia, se i bilanci consuntivi siano digià trasmessi, e quando non lo fossero, si giustificherà il motivo del ritardo.

G. Si esporrà quali strade comunali, a chi e per quanto sono state appaltate entro l'anno precedente, e quali siano quelle delle quali entro l'anno in corso scade l'appalto della manutenzione, e se queste ultime, oltre la rinnovazione dell'appalto di manutenzione, hanno bisogno d'altro maggiore adattamento.

A ciascuno dei predetti articoli debbono i cancellieri contrapporre i rispettivi risultamenti, e qualora non se ne abbiano, come per esempio, non sia seguìta alcuna alienazione di fondi in quell'anno, dovrà porsi al di lui corrispondente articolo: *non è seguìta alcuna varietà.*

I cancellieri dovranno in particolar modo occuparsi del buon ordine dei loro ufficj, a norma delle emanate istruzioni; e perchè si possa essere pienamente sicuri dell'esecuzione, è il nostro legislatore che parla, si faranno di tratto in tratto eseguire delle visite nelle diverse cancellerie, e si rileverà in apposito protocollo tutto ciò che verrà riconosciuto per meritare la superiore approvazione.

Nel 1780 l'I. R. Corte spedì provvidamente un visitatore generale, ed alcuni vice-visitatori per tutte le delegazioni, affinchè eseguissero attente perlustrazioni anche nella materia del nuovo Censo, e per renderle più estese ed [illegible] fece compilar loro alcune istruzioni con[illegible]

importanti disposizioni del Censimento ed in cui erano rimarcati i principali abusi che si erano introdotti, onde riferissero poi, se la legge censuaria fosse dappertutto rigorosamente osservata, o togliessero, oppure consigliassero i mezzi opportuni per la estirpazione degli abusi tanto perniciosi al buon reggimento delle comunità.

CAPITOLO XIII

Sindacato delle comunità, ossia metodo prescritto dalla Giunta Neri, onde viemmeglio tutelare gli interessi delle comunità, e garantirle dalle negligenze ed abusi di potere dei cancellieri del Censo, o degli II. RR. commissarj distrettuali.

Le leggi perdono della loro efficacia, a misura che si dilungano dal centro, da cui emanano, come i magistrati son più o meno negligenti, e proclivi alla seduzione, ed all' abuso di potere di mano in mano, che dai primi si passa progressivamente agli ultimi gradi della gerarchia politico-amministrativa. Questa verità costantemente dall' espe[illegible]za comprovata, sembra non essere mai stata [illegible]tanza avvertita dai politici, i quali sentirono [illegible] della rigorosa osservanza delle leggi, [illegible] esecuzione non dee commettersi a [illegible]gi, perchè sarebbe lo stesso che

F. Si aggiungerà la notizia, se i bilanci consuntivi siano digià trasmessi, e quando non lo fossero, si giustificherà il motivo del ritardo.

G. Si esporrà quali strade comunali, a chi e per quanto sono state appaltate entro l'anno precedente, e quali siano quelle delle quali entro l'anno in corso scade l'appalto della manutenzione, e se queste ultime, oltre la rinnovazione dell'appalto di manutenzione, hanno bisogno d'altro maggiore adattamento.

A ciascuno dei predetti articoli debbono i cancellieri contrapporre i rispettivi risultamenti, e qualora non se ne abbiano, come per esempio, non sia seguìta alcuna alienazione di fondi in quell'anno, dovrà porsi al di lui corrispondente articolo: *non è seguìta alcuna varietà.*

I cancellieri dovranno in particolar modo occuparsi del buon ordine dei loro ufficj, a norma delle emanate istruzioni; e perchè si possa essere pienamente sicuri dell'esecuzione, è il nostro legislatore che parla, si faranno di tratto in tratto eseguire delle visite nelle diverse cancellerie, e si rileverà in apposito protocollo tutto ciò che verrà riconosciuto per meritare la superiore approvazione.

Nel 1780 l'I. R. Corte spedì provvidamente un visitatore generale, ed alcuni vice-visitatori per tutte le delegazioni, affinchè eseguissero attente perlustrazioni anche nella materia del nuovo Censo, e per renderle più estese ed utili, fece compilar loro alcune istruzioni contenenti [illegible] più

importanti disposizioni del Censimento ed in cui erano rimarcati i principali abusi che si erano introdotti, onde riferissero poi, se la legge censuaria fosse dappertutto rigorosamente osservata, o togliessero, oppure consigliassero i mezzi opportuni per la estirpazione degli abusi tanto perniciosi al buon reggimento delle comunità.

CAPITOLO XIII

Sindacato delle comunità, ossia metodo prescritto dalla Giunta Neri, onde viemmeglio tutelare gli interessi delle comunità, e garantirle dalle negligenze ed abusi di potere dei cancellieri del Censo, o degli II. RR. commissarj distrettuali.

Le leggi perdono della loro efficacia, a misura che si dilungano dal centro, da cui emanano, come i magistrati son più o meno negligenti, e proclivi alla seduzione, ed all' abuso di potere di mano in mano, che dai primi si passa progressivamente agli ultimi gradi della gerarchia politico-amministrativa. Questa verità costantemente dall' espe-[illegible]za comprovata, sembra non essere mai stata [illegible]tanza avvertita dai politici, i quali sentirono [illegible] della rigorosa osservanza delle leggi, [illegible] esecuzione non dee commettersi a [illegible]gi, perchè sarebbe lo stesso che

F. Si aggiungerà la notizia, se i bilanci consuntivi siano digià trasmessi, e quando non lo fossero, si giustificherà il motivo del ritardo.

G. Si esporrà quali strade comunali, a chi e per quanto sono state appaltate entro l'anno precedente, e quali siano quelle delle quali entro l'anno in corso scade l'appalto della manutenzione, e se queste ultime, oltre la rinnovazione dell'appalto di manutenzione, hanno bisogno d'altro maggiore adattamento.

A ciascuno dei predetti articoli debbono i cancellieri contrapporre i rispettivi risultamenti, e qualora non se ne abbiano, come per esempio, non sia seguìta alcuna alienazione di fondi in quell'anno, dovrà porsi al di lui corrispondente articolo: *non è seguìta alcuna varietà*.

I cancellieri dovranno in particolar modo occuparsi del buon ordine dei loro ufficj, a norma delle emanate istruzioni; e perchè si possa essere pienamente sicuri dell'esecuzione, è il nostro legislatore che parla, si faranno di tratto in tratto eseguire delle visite nelle diverse cancellerie, e si rileverà in apposito protocollo tutto ciò che verrà riconosciuto per meritare la superiore approvazione.

Nel 1780 l'I. R. Corte spedì provvidamente un visitatore generale, ed alcuni vice-visitatori per tutte le delegazioni, affinchè eseguissero attente perlustrazioni anche nella materia del nuovo Censo, e per renderle più estese ed utili fece compilar loro alcune istruzioni conte

importanti disposizioni del Censimento ed in cui erano rimarcati i principali abusi che si erano introdotti, onde riferissero poi, se la legge censuaria fosse dappertutto rigorosamente osservata, o togliessero, oppure consigliassero i mezzi opportuni per la estirpazione degli abusi tanto perniciosi al buon reggimento delle comunità.

CAPITOLO XIII

Sindacato delle comunità, ossia metodo prescritto dalla Giunta Neri, onde viemmeglio tutelare gli interessi delle comunità, e garantirle dalle negligenze ed abusi di potere dei cancellieri del Censo, o degli II. RR. commissarj distrettuali.

Le leggi perdono della loro efficacia, a misura che si dilungano dal centro, da cui emanano, come i magistrati son più o meno negligenti, e proclivi alla seduzione, ed all'abuso di potere di mano in mano, che dai primi si passa progressivamente agli ultimi gradi della gerarchia politico-amministrativa. Questa verità costantemente dall'espe-[illegible]za comprovata, sembra non essere mai stata [illegible]stanza avvertita dai politici, i quali sentirono [illegible] della rigorosa osservanza delle leggi, [illegible] esecuzione non dee commettersi a [illegible]gi, perchè sarebbe lo stesso che

F. Si aggiungerà la notizia, se i bilanci consuntivi siano digià trasmessi, e quando non lo fossero, si giustificherà il motivo del ritardo.

G. Si esporrà quali strade comunali, a chi e per quanto sono state appaltate entro l'anno precedente, e quali siano quelle delle quali entro l'anno in corso scade l'appalto della manutenzione, e se queste ultime, oltre la rinnovazione dell'appalto di manutenzione, hanno bisogno d'altro maggiore adattamento.

A ciascuno dei predetti articoli debbono i cancellieri contrapporre i rispettivi risultamenti, e qualora non se ne abbiano, come per esempio, non sia seguìta alcuna alienazione di fondi in quell'anno, dovrà porsi al di lui corrispondente articolo: *non è seguìta alcuna varietà.*

I cancellieri dovranno in particolar modo occuparsi del buon ordine dei loro ufficj, a norma delle emanate istruzioni; e perchè si possa essere pienamente sicuri dell'esecuzione, è il nostro legislatore che parla, si faranno di tratto in tratto eseguire delle visite nelle diverse cancellerie, e si rileverà in apposito protocollo tutto ciò che verrà riconosciuto per meritare la superiore approvazione.

Nel 1780 l'I. R. Corte spedì provvidamente un visitatore generale, ed alcuni vice-visitatori per tutte le delegazioni, affinchè eseguissero attente perlustrazioni anche nella materia del nuovo Censo, e per renderle più estese ed utili, fece compilar loro alcune istruzioni contenenti [illegible] più

importanti disposizioni del Censimento ed in cui erano rimarcati i principali abusi che si erano introdotti, onde riferissero poi, se la legge censuaria fosse dappertutto rigorosamente osservata, o togliessero, oppure consigliassero i mezzi opportuni per la estirpazione degli abusi tanto perniciosi al buon reggimento delle comunità.

CAPITOLO XIII

Sindacato delle comunità, ossia metodo prescritto dalla Giunta Neri, onde viemmeglio tutelare gli interessi delle comunità, e garantirle dalle negligenze ed abusi di potere dei cancellieri del Censo, o degli II. RR. commissarj distrettuali.

Le leggi perdono della loro efficacia, a misura che si dilungano dal centro, da cui emanano, come i magistrati son più o meno negligenti, e proclivi alla seduzione, ed all' abuso di potere di mano in mano, che dai primi si passa progressivamente agli ultimi gradi della gerarchia politico-amministrativa. Questa verità costantemente dall' espe[illegible]za comprovata, sembra non essere mai stata [illegible]stanza avvertita dai politici, i quali sentirono [illegible] della rigorosa osservanza delle leggi, [illegible] esecuzione non dee commettersi a [illegible]gi, perchè sarebbe lo stesso che

F. Si aggiungerà la notizia, se i bilanci consuntivi siano digià trasmessi, e quando non lo fossero, si giustificherà il motivo del ritardo.
G. Si esporrà quali strade comunali, a chi e per quanto sono state appaltate entro l'anno precedente, e quali siano quelle delle quali entro l'anno in corso scade l'appalto della manutenzione, e se queste ultime, oltre la rinnovazione dell'appalto di manutenzione, hanno bisogno d'altro maggiore adattamento.

A ciascuno dei predetti articoli debbono i cancellieri contrapporre i rispettivi risultamenti, e qualora non se ne abbiano, come per esempio, non sia seguìta alcuna alienazione di fondi in quell'anno, dovrà porsi al di lui corrispondente articolo: *non è seguìta alcuna varietà.*

I cancellieri dovranno in particolar modo occuparsi del buon ordine dei loro ufficj, a norma delle emanate istruzioni; e perchè si possa essere pienamente sicuri dell'esecuzione, è il nostro legislatore che parla, si faranno di tratto in tratto eseguire delle visite nelle diverse cancellerie, e si rileverà in apposito protocollo tutto ciò che verrà riconosciuto per meritare la superiore approvazione.

Nel 1780 l'I. R. Corte spedì provvidamente un visitatore generale, ed alcuni vice-visitatori per tutte le delegazioni, affinchè eseguissero attente perlustrazioni anche nella materia del nuovo Censo, e per renderle più estese ed utili, fece compilar loro alcune istruzioni contenenti le più

importanti disposizioni del Censimento ed in cui erano rimarcati i principali abusi che si erano introdotti, onde riferissero poi, se la legge censuaria fosse dappertutto rigorosamente osservata, o togliessero, oppure consigliassero i mezzi opportuni per la estirpazione degli abusi tanto perniciosi al buon reggimento delle comunità.

CAPITOLO XIII

Sindacato delle comunità, ossia metodo prescritto dalla Giunta Neri, onde viemmeglio tutelare gli interessi delle Comunità, e garantirle dalle negligenze ed abusi di potere dei cancellieri del Censo, o degli II. RR. commissarj distrettuali.

Le leggi perdono della loro efficacia, a misura che si dilungano dal centro, da cui emanano, come i magistrati son più o meno negligenti, e proclivi alla seduzione, ed all'abuso di potere di mano in mano, che dai primi si passa progressivamente agli ultimi gradi della gerarchia politico-amministrativa. Questa verità costantemente dall'esperienza comprovata, sembra non essere mai stata abbastanza avvertita dai politici, i quali sentirono la necessità della rigorosa osservanza delle leggi, e che la loro esecuzione non dee commettersi a uomini malvagi, perchè sarebbe lo stesso che

dare la spada in mano ai pazzi: *perinde periculosum est, ut insanienti gladium, sic improbo viro magistratum committere;* ma per lo più limitarono i loro pensamenti, per così dire, a quelle fortunate città, dove la sola presenza della suprema Maestà basta per garantire l' indefettibile osservanza delle leggi, e in tutti i tempi, massime nell' età nostra, suggerirono ottimi provvedimenti soltanto contro l'arbitrio dei ministri, e di coloro, ai quali è affidata l' immediata esecuzione delle sovrane risoluzioni, poco curantisi delle subalterne magistrature, mentre quelli più di queste conoscono, che il popolo non è pel magistrato, ma il magistrato per il popolo, come una nave non pel piloto, ma il piloto per la nave, *non populus causa gubernatoris, sed gubernator causa populi sit,* e che al ben pubblico non dee mai preferirsi l'interesse privato, giusta l'aurea sentenza del divino Platone, *magistratus ne privatam, suamque utilitatem praeferat unquam pubblicae.*

Alla penetrazione della Giunta di Censimento non isfuggirono i gravi disordini, da cui erano spesso afflitte, massime le piccole comunità, dell' antico ducato di Milano, non ostante le provvidissime leggi emanate, ed i savj regolamenti, che di tempo in tempo vi si introdussero, per dare una miglior forma all' economia pubblica, ed all' interno loro reggimento. Perciocchè la Giunta non solo adattò il governo delle comunità alle nuove regole del Censimento, non solo

provvide all'esatta osservanza degli ordini antichi di questi paesi, sanciti in diversi tempi per la buona direzione delle amministrazioni comunali, ma con un ottimo istituto, che tanto diletta il nostro genio, seppe tener lontani gli abusi e togliere nei tempi avvenire ogni sospetto d'arbitrio, o di prepotenza, persino in quelle piccole comunità, ove non aveva potuto stabilire l'ordinata forma di reggimento comunale. Sotto un'arbitraria autorità il buon ordine non può conservarsi. L'abuso del potere nelle infime magistrature, è tanto più insultante e pernicioso, quanto è facile che si sottragga alla vendetta delle leggi.

Fu ordine della Giunta di Censimento, che si dovessero eleggere per ogni delegazione due sindicatori dal numero degli estimati abitanti nel circuito della delegazione. Al qual effetto nel convocato di tutti i deputati dell'estimo della delegazione, si nominavano sei soggetti, che si dovevano presentare al regio tribunale di Milano che ne presceglieva due, ai quali concedeva le facoltà e dava commissioni opportune per esercitare il loro impiego.

I sindicatori insieme al cancelliere avevano special cura del regolamento delle piccole comunità, ove non si era potuto stabilire l'ordinata forma di reggimento comunale, e facevano le veci di rappresentanti e difensori di tali piccole comunità, assieme quel possessore, o possessori che non erano capaci all'amministrazione di esse, es-

sendosi in loro trasferita tutta quella autorità, che nelle comunità regolari risiedeva presso il convocato ed appresso la deputazione dell'estimo.

I sindicatori dovevano altresì fare le funzioni di revisori dei conti annuali in tutte quelle comunità, ove per la scarsezza dei soggetti, tali revisori non si potevano eleggere dal numero degli estimati comunali, e dovevano esaminare e trasmettere alla Giunta tutte le spese occorrenti pel collocamento ed istituzione dell' archivio e cancelleria, e per altre cause interessanti il servigio delle delegazioni, dietro la qual relazione la Giunta dava gli ordini opportuni per il riparto di esse spese sopra tutte le comunità componenti la delegazione dei rispettivi cancellieri.

Dovevano i sindicatori in certi giorni dell'anno rivedere lo stato dell' archivio, farsi esibire dal cancelliere l' attestato dei deputati delle singole comunità, esaminare la forza degli ordini ricevuti, farsi render conto della loro esecuzione, osservare, se i registri comunali fossero tenuti in ordine, se si mantenevano i regolamenti nell' elezione degli ufficiali, nella formazione ed esazione delle imposte, nelle diligenze da praticarsi contro gli usurpatori dei diritti delle comunità, e di questa lor visita farne distinta relazione alla Giunta, e finalmente sottoporre lo stesso cancelliere al *loro rigoroso sindacato.*

Un tetro lago separava l' abitazione dei viventi da quella dei morti. Sulle sponde di questo

lago si fermava il cadavere, ed un araldo ad alta voce ne intimava il terribile giudizio: Chiunque tu sei, gli diceva, ora che il tuo potere è terminato colla tua vita; ora che i titoli e le dignità ti abbandonano; ora che l'invidia non nasconde i tuoi beneficj, il timore non occulta i tuoi delitti, l'interesse non esagera nè i tuoi vizj, nè le tue virtù: ora è il tempo di rendere conto alla patria delle tue azioni. Che hai tu fatto nel tempo della tua vita? La legge t'interroga, la patria ti ascolta, la verità ti dee giudicare.

Allora quaranta giudici sentivano le accuse che si producevano contro del defunto; si palesavano quei delitti, che erano rimasti occulti durante la sua vita. Si esaminava col maggior rigore come aveva obbedito alle leggi, se un cittadino, come aveva amministrata la giustizia, se era magistrato, come aveva esercitato le funzioni del suo sacro ministero, se era sacerdote, con qual moderazione aveva fatto uso del suo supremo potere, se era il Re. Il cittadino che aveva violato le leggi, il magistrato che ne aveva abusato, il sacerdote che le avesse disprezzate sotto gli auspicj della superstizione, ed il Re che avesse dettata o protetta una legge ingiusta, era come gli altri condannato ad un eterno obbrobrio, e a rimanere insepolte le abborrite sue ceneri. Per questo ingegnoso artifizio, col quale s'intimorirono i malvagi, e s'incoraggiò la posterità a praticare le esimie virtù dei buoni ed innocenti cittadini, andò il popolo d'E-

gitto debitore di que' rapidi progressi, che fece nella virtù, e perciò poteva con ragione gloriarsi d'essere l'institutore dell'umanità.

La Giunta di Censimento amò meglio di prevenire il male innanzi che segua, per la massima che: *satius est jura sarta tecta servare, quam post vulneratam causam remedium quaerere*. Non attese la morte del cancelliere secondo l'uso degli Egiziani, e non obbligò dopo di essa i suoi congiunti, i suoi amici, gli estranei e forse gli suoi stessi nemici a rendere ragione del suo operato, ma istituì sindicatori che scandagliassero la condotta di lui, ed il cancelliere potesse difendersi contro le mal fondate accuse. Più savio noi riteniamo un tal divisamento, perchè se è vero che gli uomini in generale odiano la virtù, allorchè parla, tuttochè eloquentemente, ai loro occhi, non è men vero, che dopo il di lei rapimento, sentono per essa un tale entusiasmo, che impedisce loro di vedere quelle macchie, che la oscurano, siccome avviene di tutte le cose che si veggono da lontano. Il sole agli occhi nudi dell' uomo appare un disco tutto lucente, ma armatosi di telescopio vi scopre assai macchie. *Virtutem incolumen odimus, sublatum ex oculis quaerimus invidi*, cantò il poeta Venusino. La Giunta di Censimento mentre seppe prevenire nel cancelliere ogni abuso di potere, assoggettandolo a rigoroso sindacato, lo pose contemporaneamente nello stato di premunirsi contro i dardi della satira e della maldicenza.

In fine d'ogni anno doveva il cancelliere stare a sindacato, per lo spazio di giorni quindici, davanti ai sindicatori della delegazione, cioè i sindicatori una volta all'anno, nei giorni destinati e pubblicati per il sindacato dei cancellieri, avevano facoltà di ricevere tutti i ricorsi che contro la condotta del medesimo fossero loro presentati, cui dovevano accompagnare al regio tribunale di Milano colla loro informazione. I giorni poi del sindacato venivano destinati dal regio tribunale, ed era obbligo del cancelliere di notificarli, almeno due settimane avanti, ai sindicatori ed ai deputati di ciascuna comunità, ed il far constare ai sindicatori di aver fatta tale notificazione, e pervenuta al tribunale la relazione del suo sindacato, doveva essere sollecito il cancelliere di riportare l'assolutoria, senza la quale non poteva nell'avvenire percepire i soldi del suo ufficio, nè domandare la conferma del medesimo al R. tribunale, dal quale dipendeva di accordarla, o di non accordarla a misura dell'idoneità e probità che aveva dimostrato nel suo servizio, conferma, che dovevasi fare in fine d'ogni triennio, ma che in qualunque tempo, quando avesse avuto qualche demerito, poteva essere dal tribunale medesimo sospeso o rimosso dal suo impiego.

Sono inutili, dice Platone, le leggi senza i magistrati, *leges absque magistratu inutiles*. È necessaria la viva autorità dei commissarj distrettuali, onde spiegare le leggi ai cittadini, e vendi-

carle, quando vengono violate, ma si sovvengano, che nell'esercizio delle loro importanti funzioni, deggiono aver presenti tre cose, la prima, che comandano a' uomini; la seconda che devono comandare a tenore delle leggi; la terza che non comanderanno sempre: *Agathon dicere solebat, magistratum trium debere meminisse; primum quod imperet hominibus; deinde, quod secundum leges; tertio, quod non semper imperet.*

FINE DELLA PARTE TERZA

PARTE QUARTA

DELLA FORMAZIONE ED AMMINISTRAZIONE DELLE IMPOSTE UNIVERSALI PROVINCIALI E COMUNALI, DELLA LORO ESAZIONE E DEI BILANCI PREVENTIVI E CONSUNTIVI DELLE COMUNITÀ.

CAPITOLO PRIMO

Formazione ed amministrazione dell'imposta universale

In regnis et republicis bene constitutis debet esse certum, et Ordinum sententia constitutum tributum, non autem arbitrarium, quod ab unaquaque illius regni provincia rex, vel republica exigat, ut lubentius solvatur, sitque certior redituum publicorum ratio.

HERODOT.

Eccoci pervenuti a quella parte del nostro istituto, a cui erano dirette le nostre sollecitudini, voglio dire alla formazione dell'imposta ed al di lei impiego per la pubblica amministrazione. Questa parte tanto gravosa al proprietario egoista, non appare meno utile e necessaria al filosofo, che ravvisa nella società un corpo politico, che non può sussistere senza consumazioni, le quali nel linguaggio economico diconsi spese dello Stato.

Se taluno si rifiutasse al pagamento delle imposte, siccome inutili al mantenimento dell'ordine sociale, io gli direi brevemente: se vuoi che la società si astenga da ogni specie di consumazione, è forza che tu pria ne dia l'esempio. Fa questa risoluzione, ed io vedrò vestire il carattere di verità il racconto di Agrippa, col quale riuscì di richiamare a Roma la plebe indispettita contro le operazioni del Senato. Una volta tutti i membri del corpo umano, così parlò quell'oratore, congiurarono contro il ventre, perchè questo collocato nel mezzo, se ne sta tranquillo e gode il frutto delle loro fatiche. Quindi il capo non volle più piegarsi alla meditazione, le braccia si rifiutavano di alzare pesi, le mani rigettavano la vanga, le gambe ed i piedi divennero immobili; ma infine il ventre perì, e con esso i membri ribelli. Ravvisa in questo racconto, o benevolo lettore, nelle membra i cittadini dello Stato, e nel ventre l'imposta destinata a reggere le loro forze.

Tre grandi filosofi, diceva Genovesi, mi sono di grave scandalo: Cicerone, che affetta ne' suoi libri la dottrina degli stoici, ed è un ghiotto Epicureo; Seneca, che condanna le ricchezze e si studia di accumularle; Rousseau, che declama contro le scienze, e le apprende con profitto. Allo stesso modo dirò che mi scandalizzano que' cittadini, i quali, mentre implorano sollievo de' carichi, amano, approvano e collaudano quegli avvenimenti, che importano spese sforzose allo Stato. Lo

studio più proficuo del vero filosofo, è quello di procurare allo Stato, due invece di una sola spica. *Panem et circenses*, gridava l'antico popolo di Roma. Ma ora si ama di correre dietro alle ombre.

Il fine stesso, cui si destina l'imposta, ci addita la di lei formazione. Già si è altrove accennato, chiamarsi carico regio, quando l'imposta si dirige al mantenimento della milizia esistente nello Stato, e che assume il nome di carico dello Stato, quello che si paga, onde far fronte alle spese, che seco porta la di lui amministrazione. La stessa Giunta di Censimento però trasfuse in una queste due specie, e le diede il nome di imposta universale, quindi noi la definiremo: quel tributo che il cittadino mette nell'erario, affinchè il Sovrano od il Governo provvegga ai pubblici bisogni dello Stato.

Siccome l'immortale Maria Teresa non voleva che neppure dai maligni, fosse il nuovo Censimento considerato, come una macchina fiscale destinata ad impinguare l'erario, così ordinò, che la Giunta descrivesse tutte le spese, cui per l'addietro si coprivano coll'imposta prediale, e determinasse con precisione, nè più nè meno di quello che si pagava per l'addietro, secondo gli antichi deformi metodi di esazione. Fatto un tale esame, rilevò la Giunta, che tutte le spese universali dello Stato, da soddisfarsi coll'imposta prediale, importavano la somma di 5,840,650. Però nel 1760 si impose sull'estimo dei fondi soltanto 5,031,868, perchè dovendo concorrere a sollievo del carico

generale la tassa delle case di ordinaria abitazione forense, e la tassa personale e mercimoniale; queste diedero nello stesso anno la somma di 808,781. Ridotta quindi l' imposta universale alla somma di 5,031,868, si fece il successivo riparto su tutte le provincie dello Stato, cosicchè la città e provincia di Milano, che fu tassata a poco più di 34,000,000 di scudi, dovette pagare a,305,136, in ragione cioè di un soldo, denari sei e pochi millesimi per ogni scudo dell' estimo censuario.

Si avverta, disse la Giunta, essere quel riparto un allegato del riparto preventivo per l'imposta universale dello Stato, affinchè ciascun privato sappia la sua tangente da pagarsi. Il carico sopra imposto, avverte la stessa Giunta, è per l'anno 1760; riservandosi la facoltà negli anni successivi di aggiungere altre partite, secondo l'urgenza dei casi. E difatti i conti preventivi degli anni che a quelli succedettero presentarono un numero maggiore di partite, cosicchè anche prima del 1796 l'imposta universale fu portata a ventotto e ventinove ed anche a trentuno danari per ogni scudo d'estimo de' beni di prima e seconda stazione.

Il bilancio delle spese del 1804 importava 90,000,000, e si fissò l'imposta prediale a denari quaranta per ogni scudo dell' estimo censuario. Nel conto preventivo del 1805 si mise a disposizione del Governo 88,000,000, ma si conservò l'imposta prediale a quaranta denari, perchè per l' esercizio del 1804 il Governo aveva applica-

to 12,000,000 di beni. Nel 1806 le spese dello Stato ammontarono a 100,000,000, attesa la corrisponsione alla Francia di 25,500,000 lire, e l'imposta addizionale, unita alla dipartimentale, fu portata a denari cinquantatre per ogni scudo di estimo censuario. Nel 1807 la somma di 114,000,000 fu destinata al pagamento delle spese nazionali. L'imposta in quest'anno fu diminuita di un centesimo, cioè fissata a denari cinquanta di Milano per ogni scudo di estimo censuario. Nel 1808 la spesa fu di 120,000,000 e l'imposta prediale fu stabilita in quarantotto denari, ma per una tale diminuzione si aumentò il dazio di consumo in tutte le comunità murate.

Negli anni 1809, 1810, lo specchio delle spese portava 127,000,000, e nel 1811 il budjet preventivo importava 131,000,000 di spesa. Però in quest'ultimo anno la rendita, sebbene sia stata maggiore della calcolata nel budjet preventivo, essendo stata di 137,423,000, la spesa fu di 144,444,874, perchè non si erano preveduti i preparativi della campagna del 1812. Ma in tutti quegli anni di esercizio l'imposta prediale fu mantenuta, come nel 1808, a quindici centesimi e quattro millesimi Italiani corrispondenti a quarantotto denari per ogni scudo d'estimo censuario Milanese, ed in tale misura si è sempre finora conservata. Non si è mai accresciuta, perchè S. M. nella riunione di queste provincie al suo impero, dichiarò, di non volere aumentare i carichi di già stabiliti dal cessato re-

gno d'Italia, e non accordò mai alcuna diminuzione, perchè durante la guerra certe risorse compensano in qualche modo dei mali che cagiona; ma, cessata la guerra, si fanno sentire in tutta la loro intensità e rendesi necessario un lungo periodo di anni per rimarginare le piaghe dalla guerra aperte ed inasprite.

L'imposta messa dalla legge a disposizione del Governo, veniva impiegata nel soddisfacimento dei crediti dei diversi ministeri, che nel 1811 vennero regolati nel seguente modo:

Monte Napoleone. Debito pubblico	lir.	10,000,000
——— Rendite vitalizie e pensioni	»	10,000,000
Lista civile	»	6,000,000
Gran giudice ministro della giustizia	»	7,500,000
Relazioni estere	»	1,000,000
Interno	»	17,500,000
Culto	»	184,000
Guerra e marina	»	45,000,000
Finanza	»	2,800,000
Tesoro pubblico	»	1,300,000
Corrisponsioni alla Francia	»	30,000,000
Fondo di riserva	»	716,000
Totale	lir.	132,000,000

Non voglionsi in questo luogo trascurare due osservazioni: I. Che sebbene al ministero della giustizia venisse accordata la somma di 7,500,000, ed al ministero delle finanze solo 2,800,000, quest'ultimo ministero però non era soggetto a minori

spese. Perciocchè tutti i rami del ministero della giustizia non presentavano, che passività, mentre erano molto attivi i rami di finanza, non calcolandosi il loro prodotto che fatta la deduzione di tutte le spese. II. Che nella suesposta nota delle spese non tutte sono accennate. Così in essa furono ommessi gli onorarj del Senato e tutte le spese che esso portava.

È duopo di qui richiamare che nei movimenti dei fondi generali del tesoro, gli esercizj successivi soccorrono ai precedenti, e questi a vicenda rimborsano i primi a misura che si liquidano le rendite loro proprie. Per intender ciò, vuolsi avvertire, che per una legge generale di finanza del cessato regno d'Italia, nelle scritture del tesoro non si poteva tener conto separato che di tre esercizj. Così nel 1805 in una colonna si doveva esporre l'importare dell'esercizio dell'anno corrente, in un'altra dell'anno antecedente 1804, e nella terza colonna la spesa dell'anno 1803 e gli esercizj precedenti. Nelle scritture del tesoro del 1811, si doveva spiegare il conto dell'anno corrente 1811 nella prima colonna; il conto dell'anno 1810 nella seconda; e nella terza il conto dell'anno 1809 e degli anni precedenti. Quest'ultimo esercizio degli anni 1809 e precedenti, che comprende l'intervallo dal 14 febbrajo sino al primo gennajo 1810, fu di lir. 636,000,000.

La massima che nelle scritture del tesoro si dovesse tener conto solo di tre esercizj, doveva

aver luogo successivamente per tutti gli esercizj avvenire. Ora se alla fine dell'anno, pagati i debiti, rimmeneva qualche rendita, questa si collocava nella parte attiva degli esercizj successivi; ed all'opposto la rimanenza era passiva, la legge pensava a saldarla, e non entrava nella parte passiva degli esercizj successivi, poichè altrimenti la confusione ed il disordine avrebbero dominati i bilanci. Il piccolo avanzo dell'esercizio del 1803, entrò come parte di rendita nel conto preventivo dell'anno successivo; ed al deficit di otto milioni dell'esercizio del 1811 la legge vi provvide assegnando al tesoro una somma di otto milioni di boni che erano tenuti in serbo nella cassa di ammortizzazione del Monte pubblico.

La somma che nei conti preventivi veniva determinata per le pubbliche consumazioni dello Stato dovevansi prendere sul prodotto;

I. Dell' imposta diretta, denominazione alla quale il cessato Governo diede quella estensione, che vi attribuì la stessa Giunta di Censimento, voglio dire si abbracciò sotto quella denominazione il triplice prodotto, la tassa de'terreni, e fabbriche, il testatico, ed il contributo arti-commercio. Nel 1811 il prodotto netto della tassa prediale a favore del tesoro fu di 51,442,000 fr.; il prodotto del testatico pel tesoro fu di 4,803,000, ed il prodotto netto delle professioni liberali e delle arti e commercio fu di 1,800,000.

II. Sul prodotto delle imposizioni indirette, sotto la qual denominazione vengono;

A. Le dogane, ossia i prodotti dell'importazione, dell'estrazione, e del dazio di transito. Nel 1811 diedero il prodotto netto di 11,607,734.

B. I dazj di consumo. Gli articoli soggetti al dazio di consumo sono: farine, grani, legumi, carni, e bestie da macello, vini e liquori, combustibili, foraggi, materiali di fabbrica, ed altri articoli diversi. Nel 1811 i dazj di consumo e nei comuni murati e nei comuni non murati, diedero a favore del tesoro il prodotto netto di 21,825,766.

C. Le privative sali, tabacchi, polvere e nitri da guerra, da caccia e da mina.

Nel 1811, il prodotto dei sali bianchi e neri fu di 21,016,889 franchi. Il tabacco fu scomunicato in Ispagna, punito di palo in Costantinopoli, e ad avere le narici trapassate con una lesina in Inghilterra ed in Moscovia. Il tabacco, attraverso di tutte le pene, è divenuto il più bel fondo delle finanze in tutte le corti Europee, ed è una miniera inesausta di ricchezze per gli Inglesi. Aggiungendosi al prodotto netto il valore delle maggiori scorte, l'utile dell'amministrazione nel 1811 ammonta alla somma di 7,945,153.

Le polveriere dello Stato sono a carico degli altri rami amministrati in allora dalla direzione generale delle privative, quindi anzi che rendita si dovrebbero chiamare passività per lo Stato. Vengono però ragionevolmente collocate fra le rendite indirette, perchè se le polveri non fossero

somministrate allo Stato dalle fabbriche nazionali, converrebbe procacciarsele dall'estero, ed accordarne la fabbricazione ai cittadini, dai quali converrebbe poi farne compra; giacchè dopo l'invenzione della polvere, questa è talmente necessaria alla conservazione e difesa dei corpi politici, come il pane alla sussistenza degli individui. Nel 1811, le quattro polveriere del Regno somministrarono al militare 339,838 libbre metriche, ed alla vendita 84,802.

D. Il prodotto di altri generi che nel 1811 ascesero a libbre 67,290.

III. Sul prodotto delle regalie, cioè del lotto compresi i diritti, licenze per riffa, e tombole, della posta, diligenze e massaggerie, posta de' cavalli, e posta delle vetture, delle zecche, fabbricazione delle monete, ed il bollo di garanzia degli ori ed argenti lavorati.

Il prodotto del lotto, compresi i diritti di licenze per riffe e tombole, depurato dalle vincite e dalle spese d'amministrazione, nell' anno 1811 fu di 3,147,220, pressochè il doppio dell' anno antecedente, il che si volle ripetere dalla riduzione delle vincite fatte nel 1810, dall'accresciuto numero delle estrazioni e delle ricevitorie, dall'essersi diminuite con discretezza le provvisioni, e per essersi soppressa ogni spesa non rigorosamente necessaria e spinta la sorveglianza al sommo grado.

Nel 1811 il prodotto netto delle poste fu di 1,761,916, a cui avrebbesi dovuto aggiungere

da due a tre milioni, se il servizio delle poste pel Governo e pei diversi ministeri non fosse gratuito.

Nel 1811, le reali zecche di Milano, Venezia e Bologna, diedero un prodotto di 30,000,000, e sebbene le spese ammontassero a 31,000,000 unite a quel prodotto le maggiori scorte, fra le quali merita di essere notato l'incremento del regio gabinetto delle medaglie, non solo pareggiarono le spese, ma diedero un avanzo di lire 30,096.

IV. Sul prodotto del Demanio, boschi, e diritti uniti, cioè:

A. Rendite de' beni, vendita de' beni ed esazioni de' capitali e vendita in beni demaniali. La Repubblica Cisalpina e tutti i Governi che le succedettero esposero in vendita all'asta pubblica tutte le rendite demaniali, tutti i crediti e beni demaniali; cosicchè sino dal 1812 per tali vendite si convertirono centocinquanta e più milioni di proprietà demaniale in proprietà privata. E poichè nel 1807 si accordò a qualunque corpo sia a particolare debitore di capitali, o di annualità, sia a corporazioni esistenti per oggetto di culto, istruzione, o beneficenza pubblica, di liberarsi da ogni obbligazione, pagando alla cassa di ammortizzazione del Monte un capitale corrispondente, giusta le norme della stessa legge, si fondò il credito pubblico del Monte, ed un numero infinito di famiglie, molti degli stabilimenti pubblici, e molte comunità debbono a questa operazione, qual più qual meno,

la propria esistenza; giacchè il prezzo pagato fu convertito in una rendita perpetua sul Monte a favore dello stabilimento, o del comune o del privato in regola del cinque per cento, e si diede una cartella in testa loro.

B. Registro, ipoteche e tasse politiche e giudiziarie. La Cesarea reggenza abolì nel 1814 la legge del registro, e l'attuale Governo ne conservò l'abolizione, perchè non si può negare che metta un incaglio grandissimo alla circolazione de' beni. Nel 1811 il registro diede il prodotto netto di 7,782,426, sebbene siasi ritenuto soltanto il due per cento nelle alienazioni de' beni immobili, e siasi accordata l'esenzione nelle successioni in linea ascendentale e discendentale. Le ipoteche e licenze di caccia diedero lire 202,420, e l'ammontare del prodotto delle tasse fu di 303,471. Riunendo il registro, le ipoteche, le tasse e licenze da caccia, si ha il prodotto netto del 1811 di 8,288,017.

C. Bollo della carta, il cui prodotto è cavato dalla vendita della carta bollata, dalla vendita delle bollette per osti ed albergatori venali, dalle cambiali, dalle carte da giuoco, dalle carte filigrane, e dal prodotto dei bolli avventizj, cioè bollo di carta bianca e stampata, di cambiali, di libri di commercio, di carte iscritte, di gazzette e foglj pubblici, di carte da giuoco, il bollo straordinario e visto per il bollo, il bollo di libri bollettarj, stampe, licenze di caccia, pa-

tenti, confessi e provenienti dall' ufficio delle ipoteche. Nel 1811 diede di prodotto netto il bollo della carta 3,868,585.

D. Diritti uniti e prodotti demaniali d' ogni natura: cioè navigazione, pedaggi sopra ponti nazionali, passi con barche sopra fiumi, canali e riviere navigabili, stadere e misure pubbliche, variazione e bollo dei pesi e misure, plateatico, vendita di marchi per le monete di pesi e misure, di libri bollettarj, pesche, irrigazioni, molini ed opificj, palatico, fitti attivi, multe per invenzioni, rifusioni, prodotti diversi, beni sotto sequestro. Nel 1811 questi due rami di finanza diedero il prodotto netto di 1,106,287.

Determinate le spese volute dall' amministrazione dello Stato, fatte le necessarie deduzioni dei prodotti derivanti dai diversi rami di finanza, e calcolata presumibilmente la vendita della tassa personale e del contributo arti e commercio, l'uomo di Stato potrà di leggieri, nei conti preventivi per l' esercizio di ciascun anno, fissare il carico prediale, onde mettere a pareggio le spese colle rendite. Ma non basta fissarlo; convien anche pubblicarlo, onde ciascuno sappia preventivamente in qual misura deve concorrere alle spese di pubblica amministrazione dell' anno successivo. La Giunta di Censimento ne sancì la massima, la quale d' allora in poi fu rigorosamente osservata da tutti coloro che presiedettero al regime politico-amministrativo di queste provincie.

Porremo fine a questo capitolo dell' imposta universale col richiamare l'attenzione sopra di un oggetto della maggior importanza, sul rapporto cioè delle spese, ed il prodotto delle imposizioni indirette, giacchè spesso ho veduto nei conti preventivi e consuntivi del cessato Governo con mia sorpresa, che dove più, dove meno le spese stanno ai prodotti in una proporzione oltre ogni credere alterata.

Se nella grande amministrazione dello Stato, uno dei primi doveri e delle cure più care al Governo, è l'andare riseccando le spese inutili, e tali sono tutte quelle che non siano strettamente necessarie, l'istituto dell'uomo di Stato è di applicare questo principio ai rami economici che gli sono affidati. Qualunque spesa non necessaria che vidimi o tolleri, è per lui un delitto, ed è suo dovere di invigilare con costanza, e di provvedere con fermezza sopra ogni abuso, e massime sulle così dette spese d'ufficio, perchè i diversi articoli, che, separati, sono nulla, uniti sono molto. Non è che l'amministratore improvvido ed impaziente che nega di scendere ai più minuti dettaglj; qualche volta i prezzi devonsi da lui esaminare e ridursi al minimo, e nella distribuzione deve introdurre una controlleria che assicuri da dispersioni, o conversioni in usi privati. Nessuna partita si ammetta che non sia autorizzata superiormente nel principio e nel fatto debitamente comprovata.

CAPITOLO II

Formazione ed amministrazione dell' imposta provinciale.

Nell' anno in cui si mise in esecuzione il nuovo Censimento, l' imposta prediale, per le spese e debiti di ogni provincia, fu in generale fissata a denari sei, e tale appresso a poco si mantenne fino al rovescio dei Governi in Italia. Nell' anno 1804 l' imposta prediale per le spese dipartimentali non oltrepassò i denari dodici. Nel 1805 venne fissata a quattordici denari per ogni dipartimento coll' ordine, che quando non fosse sufficiente per coprirne le spese, il tesoro pubblico vi dovesse provvedere col fondo comune. Nell'anno 1806 tutte le spese dei dipartimenti vennero assunte dal pubblico tesoro; in conseguenza di questa disposizione, l' imposta prediale del 1806 fu fissata a denari cinquantatre. Nel 1807 si fissò a denari cinquanta, e nel 1808, fu stabilita a quarantotto denari, e tale, come si disse, si conserva tutt' ora in queste provincie.

A primo aspetto non è convenevole alla giustizia distributiva il sistema dell' imposta provinciale, perchè sembra disdire alla medesima, che gli abitanti di una provincia concorrano al pagamento dei debiti di un' altra. L' imposta è ge-

neralmente considerata come un sagrificio, che un cittadino fa di una parte del suo patrimonio, onde godere con sicurezza del rimanente. Ora la spesa, che si sostiene dai direttori di una provincia, torna indifferente per chi tranquillamente vive in altra provincia. È egli giusto, dirà taluno, obbligare Tizio a pagare i debiti di Sempronio, col quale non ha altro rapporto che il vincolo di umanità? Allo stesso modo è contraddittorio alla giustizia, che gli abitanti di una provincia paghino i debiti di un'altra, colla quale non hanno altro rapporto che di rendere omaggio e di prestare obbedienza allo stesso Re.

La natura con poche leggi regge e governa l' universo. L'accorto politico ne' suoi divisamenti la deve secondare. La separazione del tributo generale dall' imposta delle singole provincie non fa che moltiplicare le operazioni del politico senza alcuna vista di pubblica utilità. Il tesoro pubblico, prescrive la legge di finanza del 1805, farà i fondi per le spese dei dipartimenti, quali saranno portati nel conto preventivo in ragione del duodecimo per mese. I fondi, continua, saranno posti alla disposizione dei prefetti. Tutti i mesi il ministro delle finanze ordinerà il pagamento del duodecimo. I ricevitori, soggiunge, terranno queste somme alla disposizione dei prefetti, e non faranno pagamenti che sui mandati di essi. Finalmente stabilisce, che il tesoro pubblico terrà un conto separato di queste spese, cose tutte in op-

posizione alla semplicità delle leggi raocomandata da Platone, e da tutti quei filosofi, che diressero i loro talenti all'interno reggimento degli Stati.

Concentrata l'imposta delle singole provincie in quella dello Stato, la formazione di essa si rende dunque più semplice e più spedita. Si richiami la legge generale di finanza per l'anno 1806, onde convincersi della convenienza di tale concentramento d'imposta universale e provinciale. Tutte le spese dei dipartimenti, dice la legge, sono fatte dal pubblico tesoro. In conseguenza di questa disposizione, l'imposta prediale del 1806 è fissata a denari cinquantatre per ogni scudo di estimo censuario. Sopra il prodotto dei denari cinquantatre, continua la stessa legge, verrà accordato a ciascun prefetto il fondo necessario per le spese, tanto fisse che variabili dei dipartimenti. Verrà inoltre, soggiunge, accordata a ciascun prefetto e vice-prefetto una somma fissa per l'alloggio, mobili, impiegati e spese d'ufficio. Finalmente stabilisce, che la fissazione ed il riparto dei fondi, da accordarsi a ciascun prefetto e vice-prefetto per gli oggetti indicati, saranno determinati in forma di regolamento di pubblica amministrazione. Le tabelle saranno stampate e pubblicate. Si poteva ridurre a maggiore semplicità un oggetto di sì grave rilievo? Un regolamento fisso ed invariabile non è egli da preferirsi a qualunque altro sistema di amministrazione pubblica?

Ma ripugna alla giustizia, si dice, che le ren-

dite di una provincia siano impiegate al soddisfacimento dei debiti, che si contraggono dai direttori delle altre provincie. Allorquando le singole provincie possedevano beni detti provinciali destinati all'interno reggimento della provincia, come i beni demaniali al Governo dello Stato, non troviamo congruo alla giustizia che siano impiegate per l'amministrazione di altre provincie, come non sarebbe giusto, che i beni demaniali di una nazione si dirigessero a vantaggio di altre nazioni. Ma ora che quei beni, o sono alienati, o vennero dichiarati di proprietà dello Stato, non crediamo ripugnare alla giustizia l'unione del tributo generale coll'imposta prediale:

I. Perchè gli oggetti, pei quali è forza alle provincie di incontrare delle spese, sono a carico piuttosto dello Stato che della provincia, come sarebbe l'amministrazione della giustizia, gli stabilimenti di pubblica istruzione ec., giacchè questi sono attributi della Sovranità.

II. Perchè le spese sostenute da una provincia possono direttamente od indirettamente giovare agli abitanti delle altre provincie, non essendo loro tolto di tenere relazioni mercantili colle genti di altra provincia, di approfittare dei loro stabilimenti di istruzione, di essere tutelati dalle guardie, che mantengono la sicurezza delle strade provinciali, e di godere infine di tutti i vantaggi che sogliono essere il frutto di una spesa utilmente impiegata da chi presiede al regime dello Stato.

III. Perchè quando le provincie di un regno siano con savio accorgimento amministrate, le spese di una provincia sono appresso a poco come quelle delle altre; quindi noi veggiamo che nel 1800 l'imposta provinciale per ogni provincia era fissata a denari sei; che le leggi di finanza del 1804 la fissarono a denari dodici, e quelle del 1805 a denari quattordici per ogni dipartimento.

IV. Perchè la stessa legge di finanza del 1805 stabilisce, che quando il prodotto dei quattordici denari in un dipartimento non fosse sufficiente a coprire le spese del medesimo, il tesoro pubblico vi dovrà provvedere sopra il fondo comune. Dunque anche per questa legge i cittadini di un dipartimento concorrevano ad estinguere le passività di un altro dipartimento: perchè dunque stabilire due leggi per la formazione dell'imposta, se l'una si dirige allo stesso scopo dell'altra?

Non ostante le premesse osservazioni riputiamo, che qualche volta convenga far gravitare l'imposta più sopra di una provincia che sopra di un'altra; che questo maggior peso, ora sia temporaneo ed ora permanente, secondo le circostanze, in cui si possono trovare le forze finanziere dello Stato, e secondo che quell'imposta rifletta più particolarmente una provincia, e finalmente per quel maggior vincolo di benevolenza, che insieme unisce i cittadini della stessa provincia. Così un decreto del 1809 ordinò la sovrimposta di un centesimo sull'estimo del dipartimento d'Olona pel concorso

alla costruzione del canale da Milano a Pavia; mentre il medesimo fu condotto a termine dall' attuale Governo solo coi mezzi della cassa centrale dello Stato. Il cessato regno d'Italia aveva tassato per tre decimi di spesa tutti quei dipartimenti, in cui si eseguiva il catastro prediale, ed oggidì si sostengono dall' erario tutte le spese di catastro, che si va formando nelle provincie Venete ed in quelle provincie Lombarde, in cui non si è per anco introdotto. La circolare 31 maggio 1821 riferisce una risoluzione di S. M., colla quale si è degnata di ordinare, che gli stabilimenti pei mentecati abbiano a continuare nel possesso dei loro capitali stabili ed altre rendite di loro ragione; che all'incontro quelli, che trovandosi in uno di quegli stabilimenti, fossero in istato di far fronte alle spese per la cura e pel mantenimento proprio, come pure quelli, ai quali conformemente alle leggi incombe l'obbligo del mantenimento di un pazzo, abbiano anche in avvenire a sostenere tali spese, e che ove si verificasse una deficienza debba questa portarsi a carico *dell' intera provincia*, ed esser quindi compresa nel conto preventivo annuale.

Torna qui opportuno di avvertire, che il vocabolo provincia nella monarchia ha una doppia significazione, intendendosi per essa ora la totalità del territorio soggetto allo stesso Governo, ed ora le generali partizioni, in cui ogni territorio governativo è diviso; e poichè la monarchia vanta dodici Governi, di dodici provincie sarà ella costi-

tuita, ed il territorio governativo di Milano e di Venezia, essendo diviso l'uno in nove, e l'altro in otto parti, il regno Lombardo si compone di nove provincie e di otto quello di Venezia.

Premessa quest'avvertenza, anche l'imposta provinciale può avere un doppio significato, ossia può ricevere una maggiore o minore estensione, secondo che deve concorrere al pagamento d'essa o tutto il territorio governativo, o solo le provincie di esso. Per la qual cosa allorchè venne dichiarato, che quando i redditi degli stabilimenti de' pazzi siano insufficienti a mantenerli, la spesa dell'eccedente vada a carico dell'intera provincia, può insorgere il dubbio, se sotto una tale denominazione debbasi comprendere tutto il territorio governativo, oppure solo quella parte di esso, a cui i pazzi appartengono per nascita, o per domicilio. Un tale dubbio non può insorgere, laddove la legge fissa ai deputati delle congregazioni centrali l'assegno annuo di duemila fiorini, perchè la somma totale di questi sussidj, dichiara la legge, sarà a carico di tutto il rispettivo territorio del Governo, la qual'espressione non ammette alcuna dubbiezza.

Checchè ne sia, pare manifesto, che le nostre leggi riconoscano lo stabilimento dell'imposta provinciale; perciocchè la patente 18 aprile 1816 dichiara apertamente, che l'esattore comunale ha l'obbligo di esigere le imposte tutte, tanto a favore del regio erario, quanto delle provincie e dei comuni, e che al ricevitore provinciale è affidata

l'esazione degli esattori comunali di tutte le somme devolute al regio erario per le spese dello Stato e delle provincie; più quella delle entrate costituite in effettivo numerario di appartenenza delle provincie stesse. Un altro argomento si può dedurre dalla modula delle ricevute, da rilasciarsi dagli esattori per le imposte dirette, perchè in essa v'ha una apposita rubrica concernente quanto l'esattore dee riscuotere per la rata provinciale. Osserviamo però che in pratica una tale distinzione di spese, e quindi l'imposta provinciale non è ammessa, forse perchè non è ancora condotto a perfezionamento il sistema di amministrazione voluto dalle veglianti leggi di finanza.

Nella monarchia Austriaca è plausibile la distinzione del tributo regio dall'imposta provinciale. Voglionsi considerare i dodici Governi costituenti la monarchia, siccome tanti Stati, che si riunirono con un vincolo di federazione di nuovo genere, perchè hanno nel proprio seno il capo supremo, a cui si sono tutti assoggettati, e mentre a lui affidarono il deposito della loro sicurezza interna ed esterna, convennero tacitamente di somministrargli i mezzi pecuniarj proporzionati alle forze di ciascheduno, per quello che risguarda l'interno reggimento, e tutti, in egual proporzione però, si obbligarono a somministrargli il fondo necessario per mantenere lo splendore del trono, per gli appannaggi degli individui dell'augusta famiglia regnante, per l'allestimento delle truppe e

per quanto occorre alla difesa comune; poichè tutti in egual modo ed in egual intensità sentono il bisogno di essere tenuti incolumi dagli attacchi degli esterni nemici.

Se la cosa è così, allorchè sarà condotto a termine il catasto in tutte le provincie Tedesche ed Italiane, non tornerà inutile la dichiarazione sovrana, che il mantenimento dei deputati delle congregazioni centrali debba essere a carico di tutto il territorio di Milano e di Venezia, perciocchè sebbene alcuni hanno osservato, che quella dichiarazione non sia di alcuna importanza, in quanto che tutti gli onorarj dei pubblici impiegati, come tutte le spese necessarie alla pubblica amministrazione, si sostengono colle rendite che provengono dalle finanze dello Stato, pure quando si rifletta all'ordine delle cose che s'intende d'introdurre nella monarchia, non si potrà senza grave insulto della Maestà Sovrana, attribuirle parole oziose.

Dovendo ciascuno Stato o provincia della monarchia mettere nella cassa dell'erario i mezzi proporzionati ai proprj pesi ed alle proprie obbligazioni, più un'imposta per le consumazioni generali della monarchia eguali, come dicemmo, per tutti gli Stati, poteva nascer dubbio, se fra detti pesi ed obbligazioni del Regno-Lombardo, dovesse annoverarsi anche i sussidj assegnati ai membri della congregazione centrale, perchè i nostri pubblici rappresentanti costituiscono quel ceto intermedio che unisce il Sovrano col suo popolo; da essi il Sovrano prende consulti; quin-

do lo crede opportuno, e per mezzo di essi il popolo Lombardo presenta sommessamente al Sovrano i suoi bisogni e preghiere in tutti i rami di pubblica amministrazione; per la qual cosa si rendeva necessaria la dichiarazione che i loro sussidj dovessero somministrarsi dal fondo proprio del nostro regno, e non con ciò che ciascun Stato dovrà contribuire per la difesa e tranquillità universale della monarchia.

A maggiore intelligenza delle cose esposte, crediamo, che possa tornar utile l'aggiungere, che, per intenzione spiegata dal nostro Monarca, l'imposta destinata a sostenere i pesi proprj del nostro regno, verrà di anno in anno da lui richiesta e determinata a seconda dei bisogni, e la quota d'imposta che deve servire a conservare l'alleanza fra tutti gli Stati della monarchia ed a difenderli dalle altrui mire ambiziose ed usurpatrici, sarà stabilmente assegnata, alloraquando, dice il Monarca, dallo specchio del catasto prediale portato a termine in tutte le provincie dell'impero, si conosceranno esattamente i rapporti, in cui esse stanno fra loro. Variabile è l'imposta destinata al coprimento delle spese del regno, perchè variabili sono le sue rendite, come variabili i suoi bisogni; stabile all'opposto è la quota servibile alla difesa comune, perchè sebbene la monarchia austriaca, massime per la sua geografica posizione, debba essere sempre pronta alla guerra, questa non è che passeggera e lo stato delle nazioni è quello della pace, senza cui non possono prosperare.

CAPITOLO III

Formazione dell' imposta comunale.

INTRODUZIONE

Nell' antico Censimento di Milano erano le comuni, per rispetto alla formazione ed amministrazione del danaro pubblico, abbandonate al dispotico potere dei loro amministratori, perchè non erano prefinite le somme, che dovevano spendere, nè i generi delle spese, e da quelli dipendeva il distinguere il superfluo dal necessario; onde in quelle comunità, dove il caso portava che vi fosse qualche persona vegliante ed affezionata al pubblico bene, le spese per quel tempo venivano fatte senza disordine; ma dove non si dava questa combinazione, che in ogni tempo è molto rara, restava il patrimonio comunitativo abbandonato ad una fortuita direzione, a tutti i mali, di cui è capace un amministratore doloso che pur troppo spesso s'incontra.

Tali disordini non poterono sfuggire dall' attenzione della Giunta, la quale, non tanto allo Stato in generale, quanto al bene delle singole comunità, aveva dirette le sue sollecitudini. A che fine tendevano tante meditazioni, tante riflessioni, tante istruzioni sulla stima dei terreni, se non ad adequatamente ripartire le pubbliche imposte, ed a

sottrarre le comunità dalle predilezioni e dall'arbitrio de' loro amministratori?

Trattandosi dell'imposta universale dello Stato, la Giunta corse rapidamente sulle spese, a cui quella doveva servire, e noi seguitammo il suo esempio; ma quando diresse il suo pensiero alla formazione delle imposte comunali ed all'amministrazione del denaro delle comunità, separò con diligenza le spese dalle rendite, restrinse la sfera di quelle, onde conguagliarle con queste, diede savie istruzioni, sancì canoni fondamentali, e non ommise i più muniti dettagli, onde le comunità non venissero aggravate da indebite esazioni. Noi anche in ciò amiamo di seguitare le di lei luminose traccie.

La Giunta innanzi tutto divise tutte le spese e rendite *in ordinarie e straordinarie*. Chiamò spese ordinarie quelle, che vengono dall'autorità competente dichiarate una volta per sempre, e si collocano nelle imposte comunali, semprechè ne continui il bisogno, senza altro scrutinio; all'opposto disse straordinarie quelle sottoposte allo scrutinio, e che non si potevano fare dalla comunità senza l'approvazione speciale della Giunta, da ottenersi preventivamente, ed in caso di precisa necessità da ottenersi subito che se ne potesse fare la partecipazione.

Ciò premesso, fu ordine della Giunta, che ogni anno nel mese di dicembre i deputati vecchi uniti coi nuovi, e coll' intervento dei revisori dei conti

e del cancelliere facessero una nota preventiva delle spese locali, che essi credessero contingibili nell'annata futura e degna di collocarsi nell' imposte comunali ponendo a calcolo:

I. Tutti i censi o tributi, o annue prestazioni, che la comunità fosse tenuta a pagare alla regia camera, od alla cassa della provincia, o a suo carico privativo, e particolare, e che per tal causa non dovessero essere compresi o nell'imposta provinciale, o nell'imposta universale.

II. Tutti gl' interessi dei debiti legittimamente contratti, rivisti ed approvati nella revisione, che dei medesimi si era riservata di fare la Giunta.

III. Tutte le spese di salarj, e le altre spese ordinarie regolari, che annualmente si devono fare per servizio della comunità.

IV. Tutte le spese straordinarie che prudentemente possono reputarsi contingibili nell' annata futura, spiegando i diversi titoli, pei quali converrà arbitrare una somma probabile entro i limiti più discreti.

V. Tutto il debito, che la comunità si trovasse avere coll' esattore, fatto il rendimento de' conti, e tutti gli altri debiti che fosse necessario ed opportuno estinguere nell' annata futura.

Di contro alla suddetta nota di spese, i deputati dovranno porre a calcolo, aveva prescritto la Giunta:

I. Il residuo della cassa che alla fine dell' anno avrà nelle mani l'esattore, quando questi fosse in debito verso la comunità.

II. L'importare di tutte le entrate patrimoniali della comunità, quando ella possegga in conto comunale, o fondi stabili fruttiferi, o crediti fruttiferi, o nomi di debitori da esigersi, o altri redditi o regalìe, che le producano qualche annua entrata, la quale dovrà valutarsi per ciò, che prudenzialmente potrà produrre nell' annata futura.

III. Il prodotto della tassa mercimoniale per quello, che, pagata la metà contingente alla cassa provinciale, avanzerà di utile in profitto della comunità.

IV. Il prodotto della tassa sopra le case, che servono di abitazione ordinaria ai proprj padroni per quello che, similmente pagata la metà contingente alla cassa provinciale, si residuarà in profitto della comunità.

V. Il prodotto della tassa personale per quello che, pagata, come sopra, la metà contingente alla cassa provinciale, avanzerà di profitto in dote delle spese locali.

Vide la Giunta la necessità che fossero con precisione determinate le spese ordinarie delle comunità, perchè aveva ordinato ai deputati dell' estimo che, sentite le persone più pratiche del paese e delle amministrazioni, si applicassero a compilare una nota delle spese ordinarie occorrenti alle loro comunità, e che accompagnata da tutti i rilievi necessarj, per giustificare l' obbligo delle comunità rispetto a dette spese, venisse alla Giunta stessa trasmessa, la quale combinan-

dola colle scritture già esistenti nel suo ufficio, potesse approvare le partite da pagarsi e stabilire la cartella delle spese ordinarie; ma quella magistratura lasciò inadempiuti i suoi voti.

La regia interinale delegazione per l'esecuzione del nuovo Censimento generale dello Stato di Milano, si occupò a formare la cartella delle spese ordinarie, ma con poco felice successo. Anche la camera dei conti del 1785 si occupò di un tale oggetto, ma forse non come esigeva la di lui importanza, perchè sebbene abbia emanate istruzioni di massima, ed alcune di pratica per la formazione del transunto, e sebbene sì nella parte attiva, che nella passiva abbia additate alcune rubriche di spese e di rendite, è però forza di confessare, che e le istruzioni e le rubriche erano lontane da quel punto, a cui furono spinte dalle leggi posteriori.

Nel 1807 venne istituita una commissione apposita destinata a raccogliere tutti i dati necessarj a regolarizzare l'amministrazione dei comuni, a conoscere cioè lo stato delle proprietà attive e passive dei comuni, la loro provenienza e natura, ed a proporre quelle misure, che credesse più espedienti a migliorare l'amministrazione dei comuni, all'ammortizzazione dei loro debiti, alla diminuzione delle spese, ed a regolare il sistema della loro contabilità. Ma la commissione non potè condurre a termine l'importante incarico, che si era commesso alla di lei saviezza.

Intento mai sempre l'I. R. Governo a procu-

rare i vantaggi delle comunità dello Stato con una più retta ed economica amministrazione delle medesime, ha pensato di renderla più semplice e facile. S. A. I. pertanto, sentito l'I. R. Governo e la direzione di contabilità, approvò un nuovo regolamento dei bilanci con suo decreto 28 dicembre 1821, e per base dei medesimi ha ordinato la rinnovazione delle cartelle delle spese locali; la quale in conseguenza essendosi eseguita con quel maggiore allargo, che l'esperienza di molti anni ha fatto conoscere compatibile coi bisogni e colle forze delle comunità, si è colla scorta della medesime così rinnovate, formata la nota delle spese e delle rendite, che indicando un più agevole modo di eseguirne la compilazione, presentasse con una costante e più esatta regolarità e chiarezza lo stato delle rispettive amministrazioni.

SEZIONE PRIMA

Spese delle comunità, ossia parte passiva delle comunità.

CARICO GENERALE DEVOLUTO ALLO STATO

» È stabilito, si dice al §. 6 del regolamento, » che d'ora in avanti debba apparire nel conto » preventivo la quota del carico generale ». Non vuolsi tenere per carico generale la sola imposta prediale, perchè l'attuale legislatore, seguendo le norme della Giunta, fa concorrere a sollievo dei proprietarj de' terreni i personalisti e gli esercenti arti-commercio.

Sarà conseguentemente calcolata in questa rubrica, soggiunge lo stesso regolamento, la somma, che in ragione dell'imposta prediale, spetta su tutto l'estimo della città e del comune, e pei comuni e territorj aperti anche la quota della tassa personale imposta per le spese generali dello Stato, e per tutti i tre quarti del prodotto brutto sulla tassa delle arti e sul commercio.

SPESE ORDINARIE

I. *Onorarj*. Essendosi riconosciuta, dice il regolamento al §. 17, la convenienza di tener separate le spese dei salariati da quelle d'ufficio, e di riunire in una sola rubrica tutti i salarj, che si corrispondono per un servizio attivo, dovranno i medesimi descriversi in questa rubrica.

Le congrue, soggiunge il regolamento, ai parrochi, ai coadjutori, ed ai cappellani, e la provvigione al ricevitore comunale non vestendo la natura di salario, saranno calcolate, le prime alla rubrica *pie prestazioni e congrue*, e l'ultima a quella *compensazioni ed abbonamenti passivi*.

II. *Spese d'ufficio*. Le spese per oggetti di cancellaria e stampa, quelle di manutenzione dei mobili per l'ufficio, ed il concorso delle città e dei comuni aventi ufficio proprio per le spese dei quinternetti occorrenti per le rispettive imposte nella misura da noi indicata altrove, devono formar parte di questa rubrica, e quindi essere descritte progressivamente le une dopo le altre. Ciò

però risguarda le sole città e comuni aventi consiglio, mentre per gli altri comuni che hanno convocato oltre una tenue somma per le spese di cancelleria occorrenti per la corrispondenza tra la deputazione ed il commissario distrettuale, e tra l' agente e la deputazione, sarà da calcolarsi anche la quota che in ragione d'estimo, loro spetterà rispettivamente sulla metà del complessivo assegnamento fisso per le spese d'ufficio dell' I. R. commissario distrettuale, prededotta però sempre sulla stessa metà del complessivo assegnamento la quota contribuibile dalle città e dai comuni aventi consiglio per le spese dei quinternetti delle rispettive loro imposte.

Già si accennarono altrove quali siano le piccole spese d' ufficio, di cui parla il regolamento pei comuni che hanno convocato, e dell' annuo assegnamento per le spese di cancelleria. Gioverà qui richiamare solo la norma stabilita nella circolare 13 agosto 1827, nella quale ad oggetto di meglio tutelare i comuni che non hanno ufficio proprio, il Governo trovò di stabilire, che nei loro conti preventivi vengano unite le distinte e relative liquidazioni delle spese comprese nel consuntivo dell' anno antecedente pagate od anche da pagarsi, siano esse comprese, tanto al titolo rimanenze passive dell' anno antecedente, quanto alle rubriche spese d' ufficio o fondo di riserva, nel caso che da taluno dei comuni ve ne siano state riportate.

Per le città poi, soggiunge il regolamento, che avessero ottenuta l'abilitazione di somministrare ai proprj inservienti gli oggetti di vestiario, si calcolerà in questa rubrica l'occorrente con tutti i necessarj dettaglj, non ommettendo di far conoscere quando e da chi siano state a ciò abilitate, e quale debba essere la durata degli oggetti di vestiario. Anche le spese per l'ufficio dei commissariati di Polizia, sino a che non sia altrimenti disposto, avranno sede in questa stessa rubrica.

III. *Pensioni.* Gli assegnamenti vitalizj, dice il regolamento al § 22, e le pensioni in corso state debitamente approvate a favore degli impiegati cessati dal servizio, sia per effetto di sistema, come per fisica impotenza, od alle vedove loro ed ai pupilli saranno da calcolarsi in questa rubrica.

Nessuna pensione, soggiunge lo stesso regolamento, fuori delle già approvate, potrà essere introdotta nei conti preventivi, dovendo nei singoli casi essere proposta all'I. R. Governo con separato rapporto corredato di tutti i necessarj documenti.

Per le gratificazioni normali, continua, state debitamente approvate a favore degli impiegati, o delle loro vedove e pupilli, cui non competesse una pensione, se ne descriverà la relativa somma in aggiunta a quella delle pensioni.

Le principali disposizioni di quel decreto sono:

A. Che gli impiegati civili che per fisica impotenza, o per riforma cessano dal servizio prima

di quindici anni compiuti, ottengono per una sol volta in gratificazione altrettanti decimi del soldo, di cui godono, quanti sono gli anni compiuti del servizio prestato.

B. Che gli impiegati che cessano dopo quindici anni, ottengono una pensione vitalizia, la quale è determinata dal numero degli anni compiuti, cioè un decimo dai quindici ai venti; due decimi dai venti ai venticinque; tre decimi dai venticinque ai trenta; quattro decimi dai trenta ai trentacinque; cinque decimi dai trentacinque ai quaranta; sei decimi dai quaranta ai quarantacinque; sette decimi dai quarantacinque ai cinquanta; e quegli impiegati che volontariamente cessano dal servizio dopo i cinquant' anni compiuti, ottengono a titolo di pensione vitalizia otto decimi del soldo, e cessando per fisica impotenza il soldo intero.

C. Che la vedova ed i figli in età minore dell'impiegato morto in servizio, i quali provino non rimaner loro mezzi di sussistenza, nè per parte del defunto, nè altrimenti, ottengono per individuo un sussidio od una pensione vitalizia, secondo gli anni compiuti di servizio dal defunto. Però i mobili di casa, od una rendita che depurata non arriva al quarto di pensione, non sono computati per togliere, e diminuire la pensione medesima. La rendita oltre il quarto della pensione diminuisce questa in proporzione.

D. Non compete la pensione alla vedova senza

figli, se ha contratto il matrimonio dopo quarant'anni compiti, oppure se il matrimono fu contratto con un impiegato avente l'età di sessant'anni compiti, e cessa la pensione nella vedova passando a seconde nozze, o abbandonando volontariamente i figli in età minore; ma in questi casi la pensione rimane consolidata nei figli. Nel caso poi di separata convivenza della madre e dei figli per giusta causa, la pensione è divisa tra la madre ed i figli per metà. L'età d'anni venti fa cessare nei figli il diritto di pensione.

Il tesoro pubblico annuale contribuisce per le pensioni una somma di lir. 800,000 non più, e per sollevarlo da questo peso, come per procurare un fondo maggiore per le pensioni, cui fosse luogo al di là delle lir. 800,000, verrà fatta sul soldo di ciascun funzionario ed impiegato civile di qualunque Stato, e grado al servizio dello Stato, la ritenzione del due per cento, e si sono resi risponsabili i cassieri in proprio delle somme, che non ritenessero sul pagamento dei soldi.

Le disposizioni di quel decreto valgono per gli impiegati di vecchia data, perchè la circolare 7 luglio 1825 estese il trattamento normale pei regj impiegati anche agli impiegati dei comuni. Quei comuni del regno Lombardo-Veneto, dice S. M., che posseggono, od otterranno una congregazione municipale, applicheranno ai loro impiegati in servizio stabile, loro vedove ed orfani, il regolamento di

pensioni in vigore per gli impiegati dello Stato. Gli altri comuni, soggiunge, sono lasciati in libertà, qualora abbiano impiegati stabili, e non manchino loro i mezzi, di applicarvi per essi i regolamenti di pensione Austriaca, oppure di proporre in casi particolari a chi spetta, la concessione di gratificazioni o pensioni ai loro impiegati benemeriti, loro vedove ed orfani sui redditi del comune.

Le norme principali in vigore per gli impiegati dello Stato, da applicarsi in conseguenza anche agli impiegati comunali, sono prescritte nella circolare 7 agosto 1824, nella quale è disposto:

A. Che gli impiegati, i quali per fisica impotenza ad ulteriore servizio sono nel caso di chiedere la giubilazione col trattamento normale, alla rispettiva istanza per detta giubilazione debbono sempre unire tutti i documenti comprovanti in debita forma l' intera. carriera, e la natura valutabile dei loro servizj, onde nell'atto di determinare sulla chiesta quiescenza possa anche, ove siavene luogo, procedersi dall'autorità competente all'assegno della pensione o gratificazione normale, che loro fosse per competere, che è di un terzo del soldo, dopo dieci anni compiuti di servizio, della metà dopo venticinque anni compiuti, ed ai quaranta compiuti si concede il soldo intero a titolo di pensione vitalizia.

B. Che agli impiegati posti in istato di giubilazione per determinazione d'ufficio, cessando il

loro soldo di attività, sopra loro richiesta può venire dal Governo accordato, sino all'assegnamento delle loro competenze normali, un sussidio mensuale corrispondente verosimilmente alla pensione che loro fosse per ispettare, giusta la durata dei rispettivi servigj, il qual sussidio dovrà essere poi a suo tempo imputato e rifuso per intero nel trattamento normale, di cui dopo le pratiche di regola si verificherà l' assegno.

C. Che nel caso però in cui taluno di questi ultimi impiegati tardasse un trimestre a produrre in modo pienamente regolare i documenti necessarj per la definitiva liquidazione delle sue competenze normali, su di che anche per parte degli ufficj da cui dipendevano tali giubilati nel l'ultimo rispettivo impiego dovrà essere accuratamente invigilato sotto loro propria responsabilità, sarà da sospendersi senza ritardo qualunque ulteriore pagamento della mensuale anticipazione come sopra conceduta.

Venne pure estesa agli impiegati comunali la disposizione di S.M., che accorda anche agli impiegati ed inservienti provvisorj il beneficio d'implorare il trattamento di quiescenza, misurato sulle direttive Austriache, quando abbiano servito per dieci anni senza interruzione e sempre con fedeltà, onoratezza e diligenza.

IV. *Fitti passivi.* In questa rubrica, la quale deve comprendere ogni e singola partita tanto di locali, quanto di fondi, con tutti i dettaglj, si

scriverà anche la quota, che in ragione d'estimo spetterà ai singoli comuni sulla metà del complessivo affitto, che sarà stato superiormente approvato per il locale d'ufficio per gli II. RR. commissarj distrettuali.

La circolare 2 ottobre 1824 coerentemente al disposto di questa rubrica, dichiara, che i comuni, ove non esistono dei locali espressamente fabbricati, sono obbligati a prenderne in locazione ed a pagarne regolarmente l'affitto.

V. *Interessi di capitali, debiti, livelli, censi e decime.* La notificazione pubblicata ai 15 marzo 1828 prescrive quanto ai debiti, che i comuni non possono stipulare contratti di debito senza l'assenso della regia delegazione provinciale, la quale deve aver cura che quelli non contraggano debiti fuori del caso di un'assoluta necessità, e non ne accorderanno l'assenso, se non qualora sia preventivamente stabilito il modo della restituzione, e siano assicurati i mezzi, onde possano essere in tempo puntualmente adempiti gli impegni assunti.

Se il creditore verso il comune non viene soddisfatto nel termine stabilito con sentenza o con convenzione avente forza di accomodamento giudiziario, può procedere agli atti esecutivi sulla facoltà mobigliare, o in beni stabili appartenenti al comune come tale, secondo le prescrizioni generali della procedura civile.

L'esecuzione però non può colpire i fabbricati ad uso d'ufficio, nè gli altri oggetti destinati ai

pubblici stabilimenti, nè le cose, delle quali è libero l'uso a ciascheduno, nè i monumenti pubblici, nè il denaro contante esistente nella cassa comunale; i pascoli ed i boschi comunali non possono essere colpiti dall'esecuzione, senza l'assenso dell'autorità politica, e questo assenso viene impartito solo in quanto i pascoli ed i boschi medesimi non siano indispensabili al mantenimento del comune.

È dovere del giudice di dar parte senza ritardo all'autorità politica di ogni sequestro sulle facoltà del comune, ad oggetto, che facendo soddisfare il creditore, o conciliando un accomodamento amichevole, vengano possibilmente evitate le ulteriori esecuzioni.

Se il comune non possiede alcun patrimonio, sul quale possa aver luogo l'esecuzione, il danaro occorrente ad estinguere il debito, deve essere raccolto nel più breve termine possibile, mediante le contribuzioni degli individui componenti il comune. La stessa delegazione, sopra ricerca però de' creditori, e sentiti i consiglj comunali, deve determinare con qual proporzione, ed in quali epoche deve essere fatto il pagamento per parte dei componenti il comune.

Se i creditori, da soddisfarsi nelle proporzionate contribuzioni dai membri del comune, sono parecchi, l'autorità politica deve determinare la somma annuale da impiegarsi al pagamento cumulativo di tutti i debiti, e quindi raccogliersi mediante contribuzione degli individui del comune.

Quanto alle decime il direttorio al tempo della repubblica Cisalpina aveva dichiarato, che nessuno potesse essere sforzato a contribuire per ragione di Culto. Appoggiati a questa dichiarazione, e varj privati ed alcune comunità si rifiutavano di pagare ai parrochi e ad altri beneficiati le decime e le primizie da tempi rimoti introdotte, e costantemente in addietro corrisposte, riconosciute e confermate benanco da'giudici de' tribunali. Una tale renitenza richiamò l' attenzione del Governo nel 1803 ordinando, che ogni ecclesiastico, o beneficiato possa convenire giudizialmente il debitore di decime e primizie, e che i tribunali e giudici nelle loro decisioni dovessero farsi carico delle qualità di dette primizie, o decime, distinguendo le convenzionate e formanti parte di prebenda parrocchiale o dote di beneficio da quelle, che sono meramente volontarie, facoltative e spontanee, per le quali non vi abbia diritto all' esigenza coattiva, se non quando siano convalidate da una consuetudine legalmente introdotta e giustificata secondo i principj di ragione. Una tale disposizione fu espressamente confermata da una risoluzione di S. M.

I politici hanno ravvisato un inconveniente assai grave nella riscossione delle decime e delle primizie, perchè l'indulgenza del parroco lo esporrebbe al pericolo della penuria e del vilipendio, ed il rigore, che potrebbe usare nell'esercizio del suo diritto, lo renderebbe odioso alla sua plebe,

e d'altronde non è giusto ch'egli sia spogliato di un diritto già da tempi remoti introdotto e legittimamente riconosciuto dalle leggi e dai tribunali.

La legge 3 dicembre 1809 a togliere un tale inconveniente offre un mezzo facile, l'affrancazione, in forza della quale il debitore di decime e di primizie, pagando un capitale sulla misura determinata dalla legge, è svincolato per sempre dalla sua obbligazione. Il prezzo capitale delle decime perpetue è regolato in ragione di lire cento per ogni cinque lire del canone annuale, e lo stesso vale per le decime a cinque e più generazioni; ma per le decime a quattro generazioni, se non è estinta la prima, si affrancano in regola di lire cento per ogni lire quattro e mezzo di canone, e per quelle a tre generazioni, se il possesso trovasi attualmente nella prima generazione, l'affrancazione è regolata al quattro per cento; se nella seconda al tre e mezzo; se nella terza al tre per cento.

Voglionsi qui fare due osservazioni: I. Che qualora le decime consistano in una prestazione di generi, questi si valutano al prezzo che ebbe luogo in un dato tempo, e per la legge del 1809 fu calcolato al prezzo medio che ebbe luogo nel capo-luogo dei dipartimenti rispettivi dal 1780 al 1790 inclusivamente. II. Che le premesse disposizioni sono comuni all'affrancazione di livelli, censi, crediti ed annualità, il cui capitale sia di natura inesigibile dal creditore.

Le leggi dichiararono, che qualunque corpo particolare potrà *volendo* liberarsi da ogni obbligazione, perchè sebbene le affrancazioni giovino alla circolazione ed al commercio, l'obbligarli sarebbe un attentato alla libertà civile, attentato, che solo può essere giustificato da qualche straordinaria circostanza. Quanto però alle comunità debitrici di decime e di primizie tornerà loro assai utile di sottrarsi da una tale obbligazione, allorchè posseggono capitali oziosi, costituendoli in una rendita su qualche banco pubblico, non privando però il beneficiato, nonostante la loro affrancazione, di continuare, durante la sua vita, nell'esercizio del suo diritto; oppure gli amministratori delle comunità d'accordo coi loro amministrati possono al prodotto delle decime e delle primizie sostituire una proporzionata sovraimposta sull' estimo, quando con le rendite comunali non potessero soddisfare al loro impegno.

VI. *Manutenzione di strade, ponti e canali.* Tutto ciò, dice il regolamento, che si riferisce al servizio ordinario delle strade, ponti, argini, canali e condotti sotterranei di spettanza passiva comunale, dovrà risultare con ogni dettaglio.

Il piano delle strade, pubblicato dal magistrato camerale nel 1784 risguardante l'adattamento, la conservazione ed il buon governo di esse, è uno di quei lavori che più d'ogni altro onora quella magistratura. Anche nel 1806 si emanò un regolamento pel riattamento e conservazione delle

strade, ma si limitò a poche generali disposizioni ed ommise quei dettaglj, che guidar debbono i cancellieri, i deputati dell' estimo, e tutte le persone incaricate di portar l'ispezione e l'opera loro sul buon governo delle strade. Noi pienamente convinti della somma utilità del piano approvato dal regio magistrato camerale, amiamo di esporlo in tutte le sue parti, non trascurando quelle minute disposizioni, che tediano il lettore che legge per curiosità, ma piacevoli per chi sa apprezzarle.

A nove capi si possono ridurre le disposizioni contenute in quel piano delle strade:

I. Alla loro triplice divisione.

II. Alla specie di strade da riattarsi.

III. A chi spetta il riattamento delle strade.

IV. Alla polizia delle strade.

V. All' obbligo dei deputati di fare eseguire le perizie delle operazioni.

VI. Al metodo di far eseguire le riparazioni.

VII. All'estensione dei capitoli per l' appalto delle strade.

VIII. Alla pubblicazione delle cedole invitatorie per gli incanti di riparazioni delle strade.

IX. Alla deliberazione dell' asta per manutenzione di strade particolari.

I. *Alla triplice divisione delle strade*, cioè di strade regie o provinciali, di strade comunali, e di strade private, divisione seguìta pure dal regolamento 1806.

Il regolamento chiama regie o nazionali: A. Le

Le leggi dichiararono, che qualunque corpo particolare potrà *volendo* liberarsi da ogni obbligazione, perchè sebbene le affrancazioni giovino alla circolazione ed al commercio, l'obbligarli sarebbe un attentato alla libertà civile, attentato, che solo può essere giustificato da qualche straordinaria circostanza. Quanto però alle comunità debitrici di decime e di primizie tornerà loro assai utile di sottrarsi da una tale obbligazione, allorchè posseggono capitali oziosi, costituendoli in una rendita su qualche banco pubblico, non privando però il beneficiato, nonostante la loro affrancazione, di continuare, durante la sua vita, nell'esercizio del suo diritto; oppure gli amministratori delle comunità d'accordo coi loro amministrati possono al prodotto delle decime e delle primizie sostituire una proporzionata sovraimposta sull' estimo, quando con le rendite comunali non potessero soddisfare al loro impegno.

VI. *Manutenzione di strade, ponti e canali.* Tutto ciò, dice il regolamento, che si riferisce al servizio ordinario delle strade, ponti, argini, canali e condotti sotterranei di spettanza passiva comunale, dovrà risultare con ogni dettaglio.

Il piano delle strade, pubblicato dal magistrato camerale nel 1784 risguardante l'adattamento, la conservazione ed il buon governo di esse, è uno di quei lavori che più d'ogni altro onora quella magistratura. Anche nel 1806 si emanò un regolamento pel riattamento e conservazione delle

strade, ma si limitò a poche generali disposizioni ed ommise quei dettaglj, che guidar debbono i cancellieri, i deputati dell' estimo, e tutte le persone incaricate di portar l'ispezione e l'opera loro sul buon governo delle strade. Noi pienamente convinti della somma utilità del piano approvato dal regio magistrato camerale, amiamo di esporlo in tutte le sue parti, non trascurando quelle minute disposizioni, che tediano il lettore che legge per curiosità, ma piacevoli per chi sa apprezzarle.

A nove capi si possono ridurre le disposizioni contenute in quel piano delle strade:

I. Alla loro triplice divisione.

II. Alla specie di strade da riattarsi.

III. A chi spetta il riattamento delle strade.

IV. Alla polizia delle strade.

V. All' obbligo dei deputati di fare eseguire le perizie delle operazioni.

VI. Al metodo di far eseguire le riparazioni.

VII. All' estensione dei capitoli per l' appalto delle strade.

VIII. Alla pubblicazione delle cedole invitatorie per gli incanti di riparazioni delle strade.

IX. Alla deliberazione dell' asta per manutenzione di strade particolari.

I. *Alla triplice divisione delle strade*, cioè di strade regie o provinciali, di strade comunali, e di strade private, divisione seguita pure dal rego-
[illegible] 1806.
[illegible]mento chiama regie o nazionali: A. Le

Le leggi dichiararono, che qualunque corpo particolare potrà *volendo* liberarsi da ogni obbligazione, perchè sebbene le affrancazioni giovino alla circolazione ed al commercio, l'obbligarli sarebbe un attentato alla libertà civile, attentato, che solo può essere giustificato da qualche straordinaria circostanza. Quanto però alle comunità debitrici di decime e di primizie tornerà loro assai utile di sottrarsi da una tale obbligazione, allorchè posseggono capitali oziosi, costituendoli in una rendita su qualche banco pubblico, non privando però il beneficiato, nonostante la loro affrancazione, di continuare, durante la sua vita, nell'esercizio del suo diritto; oppure gli amministratori delle comunità d'accordo coi loro amministrati possono al prodotto delle decime e delle primizie sostituire una proporzionata sovraimposta sull' estimo, quando con le rendite comunali non potessero soddisfare al loro impegno.

VI. *Manutenzione di strade, ponti e canali.* Tutto ciò, dice il regolamento, che si riferisce al servizio ordinario delle strade, ponti, argini, canali e condotti sotterranei di spettanza passiva comunale, dovrà risultare con ogni dettaglio.

Il piano delle strade, pubblicato dal magistrato camerale nel 1784 risguardante l'adattamento, la conservazione ed il buon governo di esse, è uno di quei lavori che più d'ogni altro onora quella magistratura. Anche nel 1806 si emanò un regolamento pel riattamento e conservazione delle

strade, ma si limitò a poche generali disposizioni ed ommise quei dettaglj, che guidar debbono i cancellieri, i deputati dell' estimo, e tutte le persone incaricate di portar l'ispezione e l'opera loro sul buon governo delle strade. Noi pienamente convinti della somma utilità del piano approvato dal regio magistrato camerale, amiamo di esporlo in tutte le sue parti, non trascurando quelle minute disposizioni, che tediano il lettore che legge per curiosità, ma piacevoli per chi sa apprezzarle.

A nove capi si possono ridurre le disposizioni contenute in quel piano delle strade:

I. Alla loro triplice divisione.

II. Alla specie di strade da riattarsi.

III. A chi spetta il riattamento delle strade.

IV. Alla polizia delle strade.

V. All' obbligo dei deputati di fare eseguire le perizie delle operazioni.

VI. Al metodo di far eseguire le riparazioni.

VII. All' estensione dei capitoli per l' appalto delle strade.

VIII. Alla pubblicazione delle cedole invitatorie per gli incanti di riparazioni delle strade.

IX. Alla deliberazione dell' asta per manutenzione di strade particolari.

I. *Alla triplice divisione delle strade*, cioè di strade regie o provinciali, di strade comunali, e di strade private, divisione seguìta pure dal rego... [illegible] 1806.

... [illegible] olamento chiama regie o nazionali: A. Le

Le leggi dichiararono, che qualunque corpo particolare potrà *volendo* liberarsi da ogni obbligazione, perchè sebbene le affrancazioni giovino alla circolazione ed al commercio, l'obbligarli sarebbe un attentato alla libertà civile, attentato, che solo può essere giustificato da qualche straordinaria circostanza. Quanto però alle comunità debitrici di decime e di primizie tornerà loro assai utile di sottrarsi da una tale obbligazione, allorchè posseggono capitali oziosi, costituendoli in una rendita su qualche banco pubblico, non privando però il beneficiato, nonostante la loro affrancazione, di continuare, durante la sua vita, nell'esercizio del suo diritto; oppure gli amministratori delle comunità d'accordo coi loro amministrati possono al prodotto delle decime e delle primizie sostituire una proporzionata sovraimposta sull' estimo, quando con le rendite comunali non potessero soddisfare al loro impegno.

VI. *Manutenzione di strade, ponti e canali.* Tutto ciò, dice il regolamento, che si riferisce al servizio ordinario delle strade, ponti, argini, canali e condotti sotterranei di spettanza passiva comunale, dovrà risultare con ogni dettaglio.

Il piano delle strade, pubblicato dal magistrato camerale nel 1784 risguardante l'adattamento, la conservazione ed il buon governo di esse, è uno di quei lavori che più d'ogni altro onora quella magistratura. Anche nel 1806 si emanò un regolamento pel riattamento e conservazione delle

strade, ma si limitò a poche generali disposizioni ed ommise quei dettaglj, che guidar debbono i cancellieri, i deputati dell' estimo, e tutte le persone incaricate di portar l'ispezione e l'opera loro sul buon governo delle strade. Noi pienamente convinti della somma utilità del piano approvato dal regio magistrato camerale, amiamo di esporlo in tutte le sue parti, non trascurando quelle minute disposizioni, che tediano il lettore che legge per curiosità, ma piacevoli per chi sa apprezzarle.

A nove capi si possono ridurre le disposizioni contenute in quel piano delle strade:

I. Alla loro triplice divisione.

II. Alla specie di strade da riattarsi.

III. A chi spetta il riattamento delle strade.

IV. Alla polizia delle strade.

V. All' obbligo dei deputati di fare eseguire le perizie delle operazioni.

VI. Al metodo di far eseguire le riparazioni.

VII. All' estensione dei capitoli per l' appalto delle strade.

VIII. Alla pubblicazione delle cedole invitatorie per gli incanti di riparazioni delle strade.

IX. Alla deliberazione dell' asta per manutenzione di strade particolari.

I. *Alla triplice divisione delle strade*, cioè di strade regie o provinciali, di strade comunali, e di strade private, divisione seguìta pure dal rego-

…nto 1806.

…olamento chiama regie o nazionali: A. Le

Le leggi dichiararono, che qualunque corpo particolare potrà *volendo* liberarsi da ogni obbligazione, perchè sebbene le affrancazioni giovino alla circolazione ed al commercio, l'obbligarli sarebbe un attentato alla libertà civile, attentato, che solo può essere giustificato da qualche straordinaria circostanza. Quanto però alle comunità debitrici di decime e di primizie tornerà loro assai utile di sottrarsi da una tale obbligazione, allorchè posseggono capitali oziosi, costituendoli in una rendita su qualche banco pubblico, non privando però il beneficiato, nonostante la loro affrancazione, di continuare, durante la sua vita, nell'esercizio del suo diritto; oppure gli amministratori delle comunità d'accordo coi loro amministrati possono al prodotto delle decime e delle primizie sostituire una proporzionata sovraimposta sull' estimo, quando con le rendite comunali non potessero soddisfare al loro impegno.

VI. *Manutenzione di strade, ponti e canali.* Tutto ciò, dice il regolamento, che si riferisce al servizio ordinario delle strade, ponti, argini, canali e condotti sotterranei di spettanza passiva comunale, dovrà risultare con ogni dettaglio.

Il piano delle strade, pubblicato dal magistrato camerale nel 1784 risguardante l'adattamento, la conservazione ed il buon governo di esse, è uno di quei lavori che più d'ogni altro onora quella magistratura. Anche nel 1806 si emanò un regolamento pel riattamento e conservazione delle

strade, ma si limitò a poche generali disposizioni ed ommise quei dettaglj, che guidar debbono i cancellieri, i deputati dell' estimo, e tutte le persone incaricate di portar l'ispezione e l'opera loro sul buon governo delle strade. Noi pienamente convinti della somma utilità del piano approvato dal regio magistrato camerale, amiamo di esporlo in tutte le sue parti, non trascurando quelle minute disposizioni, che tediano il lettore che legge per curiosità, ma piacevoli per chi sa apprezzarle.

A nove capi si possono ridurre le disposizioni contenute in quel piano delle strade:

I. Alla loro triplice divisione.

II. Alla specie di strade da riattarsi.

III. A chi spetta il riattamento delle strade.

IV. Alla polizia delle strade.

V. All' obbligo dei deputati di fare eseguire le perizie delle operazioni.

VI. Al metodo di far eseguire le riparazioni.

VII. All' estensione dei capitoli per l' appalto delle strade.

VIII. Alla pubblicazione delle cedole invitatorie per gli incanti di riparazioni delle strade.

IX. Alla deliberazione dell' asta per manutenzione di strade particolari.

I. *Alla triplice divisione delle strade*, cioè di strade regie o provinciali, di strade comunali, e di strade private, divisione seguìta pure dal regolamento 1806.

Il regolamento chiama regie o nazionali: A. Le

strade postali. B. Quelle per cui dalla città centrale di un dipartimento si passa alla centrale di un altro. C. Quelle che per essere molto frequentate servono al commercio esterno, ben inteso, soggiunge il magistrato camerale, che restano in esse comprese anche quelle porzioni attraversanti le terre, borghi e villaggi, le quali formano la continuazione delle stesse strade provinciali o regie, e similmente si riterranno tra le provinciali le strade, che circondano le mura della città, e chiamansi di circonvallazione, salvo il caso in cui per contratto si fosse in altri trasfuso l' obbligo della manutenzione di esse.

Le amministrazioni dipartimentali, dice la legge sulle strade del 27 marzo 1804, trasmettono al Governo l' elenco delle strade, che appartengono alla classe suddetta. Il Governo, sentito il voto della prefettura, non essendovi giusti riclami per parte dei comuni interessati, o non emergendo alcun altro motivo in contrario, le approva. Le strade dipartimentali, soggiunge, non possono cancellarsi dall'elenco, in cui sono descritte, senza l'approvazione del consiglio generale confermata dal Governo.

Le strade forensi comunali sono quelle, che servono principalmente a comodo del comune. Nella classe delle strade comunali si comprendono, disse il magistrato, le strade situate nei corpi santi a riserva di quelle, che sono comprese nelle regie e provinciali.

I consiglj comunali propongono, dice la citata legge, la soppressione di quelle strade che credono inutili. La nota di queste strade si pubblica per dar luogo ai riclami degli interessati. Non risultando opposizione ragionevole, la prefettura autorizza il consiglio comunale a sopprimerle. Le municipalità, soggiunge, trasmettono l'elenco delle strade comunali esistenti nel loro circondario alla prefettura, la quale, non emergendo cosa in contrario, l'approva. Da quest' elenco poi non può cancellarsi veruna strada, se non con decreto del consiglio comunale, che viene approvato specialmente dal prefetto, ove non siavi ragionevole motivo e riclamo in contrario.

Le strade finalmente aperte da uno, o più possidenti nel fondo di loro proprietà, ed a particolare loro comodo, quantunque anche gravate da pubblica servitù, sono *private*. Similmente, dice la legge del 1804, è interdetta la soppressione delle strade private affette da servitù a pubblico comodo, senza un decreto del consiglio comunale approvato dal prefetto.

II. *Alle specie di strade da riattarsi.* Le prime ad essere riparate sono quelle strade, che si trovano in peggior stato, e servono maggiormente al pubblico comodo. L' I. R. consiglio di Governo poi nel 1786, onde rendere ai comuni meno gravosa che sia possibile, compatibilmente col pubblico comodo, la spesa delle strade, ha determinato, che quelle sole fra le strade comunali deb-

bono adattarsi, le quali mettono da un comune all' altro, e specialmente ai comuni, dove si fanno i mercati, avvertendo, che anche per queste si usi tutta l'economia; soggiunge inoltre, che per le altre, le quali danno accesso al corpo principale d' un comune, e che non servono d' immediata comunicazione con altri comuni vicini, dovranno le medesime essere bensì rese servibili, ma semplicemente col toglierne le incomode disuguaglianze, mediante l' otturamento delle buche, e lo spianamento dei ridossi, e simili altre indispensabili operazioni, come sarebbe lo scolo delle acque, ec.

III. *A chi spetti il riattamento delle strade.* Riguardo alle strade private, se ve ne saranno di quelle, le quali, oltre al privato uso dei proprietarj, siano affette da qualche servitù reale, o personale, disse il magistrato camerale, di modo che l' uso di esse sia comune ad altri od anche a tutti i particolari di una comune, dovranno per massima generale essere conservate in buon stato dai rispettivi proprietarj a comodo dei coutenti, semprechè essi proprietarj siano nel possesso passivo di tali riparazioni. Nel caso contrario, per cui convenga a qualche comunità di assumere questa spesa, dovrà rappresentare l' occorrente al tribunale del Censo, ed ora al regio delegato, per la sua approvazione. Ed il regolamento dice, che le strade private gravate da servitù pubblica, sono mantenute in modo, che servano a quell' uso cui sono desti-

nate; che la loro riparazione e conservazione sta a carico dei proprietarj delle stesse, salve le particolari convenzioni e consuetudini; ma che quanto alle strade private non gravate da pubblica servitù, si osservino le disposizioni di ragione.

Le strade comunali devono essere riparate e mantenute da ciascuna comunità, al di cui uso e comodo restano rispettivamente destinate, e se ne riparte la spesa sopra gli estimi comunali e territoriali proporzionevolmente secondo il metodo censuario. Nel caso però, soggiunge il magistrato, di straordinarie rotture di strade per irruzioni violente dei torrenti, o per altri simili infortunj non derivanti da colpa o da grave negligenza delle comunità rispettive, continueranno queste ad essere soccorse dalla cassa provinciale.

I comuni costruiscono, prescrive il regolamento, adattano e mantengono le loro strade coi mezzi, che sono a loro disposizione, o che loro vengono assegnati dalle autorità competenti, e siccome per ordine del magistrato camerale si debbono ritenere strade provinciali le porzioni attraversanti le terre, borghi, villaggi, così per la costruzione e conservazione di tali terre, vuole il regolamento che il tesoro dello Stato contribuisca ai comuni quella somma, che abbisognerebbe, se fossero fuori dell' abitato, ma che la rimanente spesa di selciatura e di ornato sia a carico dei comuni.

Il prodotto della vendita, dice la legge del 1864, delle strade comunali soppresse o ristrette, è te-

nuto nella cassa comunale a credito particolare delle strade, e possono i comuni appartenenti ad uno stesso distretto ed anche a più distretti unitamente incaricarsi della manutenzione di un tronco di strada inserviente al comodo comune.

La riattazione ed il mantenimento delle strade provinciali o regie appartiene alla provincia, o, come dice il regolamento, si fa a spese del tesoro dello Stato, e sì il piano del magistrato camerale, come il regolamento del 1806 convengono, che i ponti ed altri edificj, che attraversano le strade, si riparino e si mantengano dai proprietarj coutenti dei rispettivi canali, salvo a termine di ragione ogni titolo o possesso in contrario. Convengono pure che la costruzione, o riparazione dei muri, od altri simili sostegni, lungo le pubbliche strade, qualora queste servano unicamente a difendere e sostenere i fondi adjacenti, sia a carico dei loro possessori. Se poi abbia per oggetto la solidità e conservazione delle strade, sta a carico del tesoro; ma quando abbia un oggetto promiscuo, la spesa si divide in ragione d'interesse.

È in facoltà del Governo, dice la legge del 1804, l'autorizzare i dipartimenti, o i comuni a contrarre debiti fruttiferi per oggetto di strade, purchè presentino nelle rendite dipartimentali e comunali una dote sufficiente per gli interessi e successiva ammortizzazione.

I pedaggi, continua la stessa legge, che attualmente si esigono dalla nazione tanto sopra strade

o ponti dipartimentali, quanto sopra ponti comunali, cadono rispettivamente a beneficio dei dipartimenti o comuni che assumono il mantenimento di esse strade e ponti. Sono però esclusi i pedaggi d'acqua, cioè i porti o ponti volanti, od i ponti di barche nei fiumi o canali.

IV. *Alla polizia delle strade.* Convenendo al vantaggio pubblico e privato, che l'ufficio delle strade venga prontamente informato degli accidenti, che accadono intorno alle strade provinciali per le opportune provvidenze, perciò i deputati dell'estimo od i loro sostituti ed i regj cancellieri delle rispettive comunità, siccome anche i maestri di posta, rappresenteranno colla possibile sollecitudine ai rispettivi giudici delle strade le novità occorse in danno delle strade provinciali suddette e degli edificj pubblici esistenti nel loro rispettivo territorio.

Saranno principalmente i consoli tenuti a denunziare le seguìte rotture delle strade e de' nominati edifizj, entro il termine di giorni quindici dalla rilevata notizia delle medesime, e da darsi subito ai regj cancellieri, che ne faranno annotazione, con obbligo di farne al più presto relazione ai giudici, e ciò sotto pena ai detti consoli di uno scudo in ogni caso di contravvenzione, il che dovrà loro intimarsi dai cancellieri.

Allo stesso effetto saranno, come in passato, ricevuti dagli stessi giudici i ricorsi tanto delle comunità, quanto dei privati, con cui si domande-

ranno le riparazioni di quelle porzioni delle strade provinciali, nella conservazione delle quali avranno interesse.

In occasione di visita generale sopra le strade provinciali, non mancheranno i suddetti consoli, i quali ne verranno previamente avvertiti, di ritrovarsi nel giorno indicato sulla strada al luogo del loro comune, di prestarsi ai mentovati giudici delle strade col somministrare ai medesimi le opportune notizie di fatto, perchè la visita si eseguisca con profitto ed al maggior pubblico comodo. Fin qui il magistrato camerale.

La conservazione e la polizia di tutte le strade della reppubblica, dice la legge del 1804, sono poste sotto l'immediata vigilanza e tutela del Governo. Egli può in conseguenza far visitare tutte le strade, regolarne la direzione e l'ampiezza, e far eseguire i varj lavori, che possono occorrere a carico dei dipartimenti o delle comunità nel caso di trascurata manutenzione.

Oltre le autorità locali, dice il regolamento, i maestri di posta sono tenuti d'informare la prefettura rispettiva, tostochè si manifesti qualche guasto nelle strade che appartengono alle loro stazioni. La prefettura, quando non vi si provvegga senz'altro dall' ingegnere in capo, obbliga il medesimo alla pronta riparazione, e ne dà parte alla direzione generale, e condanna i contravventori in una multa non maggiore di lire cento a beneficio per un terzo al denunciante, e per gli

altri due terzi al tesoro, od ai comuni secondo che le strade sono nazionali o comunali.

Le strade comunali dovranno essere tutte conservate e riparate, nè sarà permesso ad alcuna comunità, disse il magistrato camerale, di lasciare per qualunque titolo o pretesto in abbandono e derelitte le strade del suo territorio; quindi i deputati dell'estimo ed i regj cancellieri saranno tenuti a procurare l'estirpazione di tutti gli abusi e delle cattive pratiche, che saranno introdotte in pregiudizio delle strade comunali, che non sarà permesso al alcuno di restringere o d'ingombrare. La forma e consistenza di esse, continua, non dovendo pertanto essere pregiudicate dal fatto di privati, resta di nuovo onninamente proibito a chiunque di occuparne il fondo coll'allargamento dei fossi, coll'estensione delle siepi e ripe, colle abusive piantagioni, col gettarvi sopra lo spurgo delle rogge, col negligentare le ispallature, ed opportune spazzature delle medesime, e finalmente coll'irregolare costruzione dei ponti e delle tombe di ragione privata attraversanti le indicate strade, sotto le pene portate dalle leggi e dagli ordini veglianti in tale materia.

Contrario poi del tutto alla conservazione delle strade comunali essendo l'abuso introdotto da alcuni, di spargervi sopra paglia, strame ed i così detti *melgazzi* e qualsivoglia altra materia, per formare concime, resta a norma degli ordini superiori proscritto siffatto pregiudizievole abuso

sotto pena ai trasgressori di due scudi per ciascuna volta da applicarsi per metà alle comunità, e per l'altra ai cancellieri che saranno stati solleciti di rappresentare i disordini, od a chi prima di essi lo avrà notificato, e ciò oltre la perdita del letame, la di cui intera importanza dovrà pure cadere a beneficio delle comunità, prendendolo in compensazione del danno alle medesime cagionato; e siccome le controversie, le quali possono essere accese specialmente fra le comunità ed i privati, sono pur troppo d'impedimento alla regolare riattazione delle strade comunali, così dovrà ciascuna comunità compresa in detta provincia, per mezzo dei rispettivi cancellieri, informare il magistrato camerale.

Le strade urbane, prescrive il regolamento, non possono venire in maniera alcuna ingombrate nè di giorno, nè di notte, ed è vietato a chiunque d'ingombrare le strade nazionali, o comunali e le private ancora, quando queste siano gravate da servitù pubblica. Gli edificj posti sulle strade debbono essere mantenuti in modo che non ne possa venir danno nè alla strada, nè ai passaggeri.

Se per l'esercizio del commercio e per la vendita di commestibili, occorre a taluno di occupare una porzione di strada urbana, vuole il regolamento, che sia tenuto di chiederne il permesso all'autorità municipale, che può negarlo od accordarlo colle limitazioni che stimasse opportune di apporre a comodo generale della comunità.

Ogni possidente, è detto nella legge del 1804, è tenuto a vendere il terreno necessario per le strade pubbliche ed anche per l'escavazione di ghiaje, o sabbie occorrenti alla loro conservazione o riparazione. In tale caso però viene indennizzato a stima di periti del valore del fondo ceduto e del danno che gliene ridonda.

Nel caso che qualche fabbricato minacci rovina, la municipalità ordina la riparazione, ed il proprietario è obbligato di eseguirla immediatamente, altrimenti viene eseguita *ex ufficio* ed a spese del proprietario. Se poi il proprietario preferisse la demolizione del fabbricato rovinoso dovrà eseguirla immediatamente, altrimenti verrà eseguita *ex ufficio* ed a spese del medesimo. Nel caso poi della demolizione, i provvedimenti, perchè non soffrano danno le case contigue, ed i risarcimenti dei danni che esse fossero per riportarne, sono a carico di chi ha fatto demolire.

Nel tempo che le case si riparano o si fabbricano dalla parte della strada, ingiunge il regolamento, i possessori sono obbligati di tenere un segnale per avvertire i passaggeri, mantenendovi i necessarj lumi alla notte ed i convenienti ripari anche di giorno. La seconda parte del vegliante codice penale colpisce quest'ommissione come una grave trasgressione di polizia.

V. *All' obbligo dei deputati di far eseguire le perizie delle operazioni.* Per le strade da riattarsi, prescrisse il magistrato camerale, sarà cura del

cancelliere di sollecitare i deputati dell'estimo di far seguire la perizia delle progettate ed approvate riparazioni colle seguenti avvertenze:

A. Trattandosi di strade in pianura nel peritarne la riattazione, dovrà procurarsi di fissare la larghezza di esse che non sia minore di braccia sei e quando ne abbiano una maggiore, dovrà questa ritenersi, e nel caso specialmente che le strade comunali siano della divisata larghezza di braccia sei od anche minore per le circostanze locali, dovranno ogni tratto di braccia sessanta avere due braccia di più per comodo del cambio, e ciò oltre i fossi laterali che saranno di larghezza braccia uno e mezzo. Incontrandosi qualche difficoltà, onde portare le strade alla determinata larghezza, dovranno i periti fare l'occorrente rilievo proponendo i mezzi più regolari per superare l'incontrato ostacolo.

B. Dovendo i periti avere in vista, per quanto è possibile, il rettifilo delle strade comunali, col minor danno e dispendio delle comunità, l'adattamento delle suddette strade dovrà essere col colmo nel mezzo, detto a schiena di mulo, a riserva dei casi particolari, ove vi fossero naviglj, od acquedotti, pei quali convenisse dare alle strade la pendenza solamente da una parte.

C. Occorrendo il rialzamento di qualche strada specialmente nell'abitato, onde venisse ad alterarsi l'orizzonte della strada medesima, e variare il colo delle acque pluviali, dovranno i

periti esprimere la causa di tale rialzamento e dire, se il medesimo possa arrecare qualche pregiudizio alle case laterali.

D. Dovrà la perizia contenere la lunghezza e la larghezza laterale da ripararsi, e quella che sarà necessaria da farsi come sopra, la profondità e superficie delle bocche, l'altezza ed estensione del fango da trasportarsi sul sito, ove può convenire di trasportarlo, la distanza della ghiaja grossa e minuta, oppure dell'arena ove mancasse la ghiaja, conteggiando sempre a quadretto od a braccio coll'esposizione dei prezzi, e distinguendo sempre ognuna delle opere, che risulteranno necessarie colla verosimile importanza di ciascheduna, escludendo il tribunale, come ha avvertito in diverse occasioni, quelle perizie, le quali portano una somma di spese in genere, riservandosi poi alla minuta, che il perito tiene poi presso di sè stesso.

E. Nel caso che le roggie fiancheggianti, od attraversanti le strade, siano particolari, dovranno i periti distinguere le opere e gli edifizj necessarj al libero uso ed alla maggiore sicurezza delle strade medesime, affinchè i rispettivi utenti possano individualmente sapere, quanto incomba loro da fare per concorrere ad un oggetto sì importante per essi e per lo Stato.

F. Dovranno similmente distinguersi le roggie od acquedotti pubblici, da quelli che potessero essere di ragione privata, ritenendo, che i periti,

mediante notizie da comunicarsi loro dai cancellieri, dovranno rilevare e specificare l'origine, l'uso, il termine dei medesimi acquedotti, per norma della determinazione da prendersi intorno la pertinenza di essi.

G. Tutte le perizie dovranno avere al piede la data e la firma dei periti rispettivi, legalizzata dai cancellieri delegati del Censo.

Anche il regolamento dà alcune avvertenze per le perizie relative alle riparazioni delle strade.

A. La larghezza d'una strada comunale non può essere minore di metri 4,759, ossia di braccia 8 milanesi.

B. Nelle montagne e dove altre circostanze lo richiedessero, la larghezza indicata può essere diminuita secondo il bisogno; in questo caso si lasciano di tratto in tratto degli spazj pel comodo cambio dei carri e delle vetture.

C. Prima di appaltare una strada comunale si fa costruire una o più mostre della stessa, per le quali rimangono determinate, e le dimensioni che devono avere, e la qualità dei materiali che debbono comporla.

D. Il piano della strada si stabilisce, per quanto lo permettono le circostanze, più alto delle campagne laterali.

E. La superficie della strada è arenata in modo che scolino per essa facilmente le acque; di qua e di là lungo la strada sono scavate le fosse opportune per riceverle, ove le circostanze lo per-

mettano, e la scarpa delle fosse verso la strada sarà declive quanto occorre per sostenere la ripa, e per diminuire il precipizio nelle cadute.

F. Il piano della strada, per quanto è possibile, si distenda in lunghezza orizzontalmente.

G. I ponti e gli edificj che si costruiranno sulle strade comunali dovranno avere la larghezza necessaria.

H. Il piano superiore che copre gli acquedotti che attraversano le strade, è fatto possibilmente in modo, che vi si possa sovrapporre tutta la materia necessaria ad assodare la strada, senza alterare il piano ordinario della stessa.

I. Dovunque la strada incontra il confine fra due comuni, si pone un'iscrizione per dinotarlo.

VI. *Al metodo di fare eseguire le riparazioni.* Anche la costruzione e conservazione delle strade comunali dovrà farsi generalmente col mezzo degli appaltatori; perciò le opere da eseguirsi dovranno porsi nelle forme consuete al pubblico incanto. Perciocchè siccome il più sicuro metodo di conservare stabilmente le strade, è ritenuto quello di appaltarne la manutenzione, volle il magistrato camerale, che dovesse mettersi all'asta nei convocati, e deliberarsi regolarmente, salva sempre la superiore approvazione. *Dissi generalmente*, perchè lo stesso magistrato avverte, che nei casi subitanei e nelle urgenze straordinarie, che non ammettono dilazione pel riattamento delle strade, è facoltativo ai deputati di unirsi straordinariamente

coll' assistenza del regio cancelliere e di provvedere nelle forme regolari al bisogno, dandone notizia, al più presto, all' autorità superiore. Soggiunge il magistrato, che non si dovrà come in passato abbracciare troppa estensione di strada, ma invece limitarla con discreta proporzione e dividerla in più appalti per assicurare così la maggiore esattezza e solidità dell' opera in maniera, che il pubblico ne risenta un durevole vantaggio.

Affinchè le direzioni da prendersi nell' importante oggetto delle strade comunali, siano più estese e più pacifiche, in ciascun convocato generale, che si tiene per l' elezione dei deputati dell' estimo, aveva ordinato il magistrato camerale, si tratterà la materia, sentito anche il sindaco, e si risolverà ciò che sarà più regolare ed espediente e di minor dispendio per la conservazione delle strade, da proporsi annualmente all' autorità superiore. Nell' avviso dei detti convocati, volle il magistrato, che i cancellieri aggiungessero, che si tratterà delle strade comunali.

Il regolamento pure del 1804 prescrive, che i contratti, che si stabiliscono relativi alla riparazione e manutenzione delle strade dipartimentali e comunali, si facciano sempre in via d' appalto all' asta pubblica, e che da questa formalità non si possa prescindere senza espressa deroga del Governo per circostanze particolari, o nei casi di privata urgenza di riparazione.

VII. *Ai capitoli per l' appalto delle strade.* Pe-

ritate, secondo le avvertenze sopra accennate, le riparazioni, passeranno i cancellieri delegati, aveva ordinato il magistrato, coi deputati dell'estimo ed anche colla direzione dei periti, a stendere i capitoli per l'appalto delle medesime, che dovranno essere chiari e precisi; questi saranno coerenti alle predette perizie ed alle determinazioni del convocato generale, e nel caso che occorresse qualche patto, o la formazione di qualche opera non rilevata nella perizia, nè determinata dal convocato, sarà obbligo dei cancellieri il rappresentare giustificatamente al tribunale le circostanze del caso, perchè possa il medesimo prenderne l'opportuna cognizione e provvedere, come troverà conveniente; indi il magistrato passa ad indicare i capitoli da racchiudersi nel contratto.

Si porrà sempre nei capitoli il patto proibitivo agli appaltatori di subappaltare nè in tutto, nè in parte le opere state loro deliberate a norma dei superiori ordini emanati colle precedenti circolari, ed in conformità dei medesimi vi si apporrà pure costantemente il patto di manutenzione in forma lodevole per un dato tempo che non dovrà essere minore di un triennio.

Sarà onninamente proibito agli appaltatori di servirsi del fango che si estrae dai cavi parallelli alla strada per otturare le buche, od alzare la strada medesima, per il qual uso dovranno imprescindibilmente servirsi di buona ghiaja, ed in mancanza di questa, di arena cruda, sotto rifusio-

ne d'ogni danno e spesa, e quest'articolo, come tutti gli altri, dovrà in via di patto espresso includersi nei capitoli del contratto.

Prima di por mano a qualunque determinata riparazione, dovranno gli appaltatori far riconoscere dai deputati dell'estimo, ed anche del personale, d'aver sgombrate le strade del fango e della terra grossa, e d'aver trasportate al luogo indicato nella perizia queste materie, che, non levate, rendono inutili ed insussistenti le riparazioni.

Non si porrà mai nei capitoli alcun patto che lasci in facoltà dei deputati dell'estimo di far eseguire qualche variazione, nell'atto che gli appaltatori staranno eseguendo le riparazioni, ma si dovrà anzi, a riparo di simili arbitrj, inchiudervi l'obbligo assoluto di non potersi punto deviare dal rigoroso adempimento delle cose convenute nei capitoli stessi dell'appalto. E per togliere di mezzo le controversie, che si sono vedute promosse dagli appaltatori, con disturbo delle comunità, circa il numero dei quadretti delle strade appaltate, si disporranno i capitoli in modo, che gli appalti seguano non già in ragione di un tanto per quadretto, ma bensì a corpo, come suol dirsi, ed in una determinata somma per tutta l'opera specificata nella sua estensione e larghezza nella perizia, qualunque poi sia il vero numero dei quadretti determinato dal contratto.

Tutte le opere di riparazione, non meno che di annuale manutenzione, dovranno essere ese-

guite a tempo opportuno ed assai prima della sopravvenienza dell' inverno. Con questa norma si stabilirà nei capitoli un proporzionato termine al compimento dei diversi lavori.

In forza delle aggiunte al nuovo piano, emanate con reale carta del 30 marzo 1778, restando accollata alle comunità la spesa dei ponti, delle tombe, e tombini d'appartenenza delle medesime attraversanti le strade comunali, le stesse prescrizioni dovranno osservarsi anche rispetto a questi non solo negli appalti di riparazione, ma altresì in quelli di mera manutenzione, anzi negli appalti di successiva manutenzione delle strade comunali dovrà comprendersi anche quella di tali edificj.

Per maggiore cautela dell' interesse delle comunità, si converrà, che la somma per cui verrà deliberato l' appalto della riparazione e manutenzione delle strade ed edificj sovraespressi, debba essere ripartita in tre rate, la prima da pagarsi all'appaltatore al principio dell' opera, la seconda alla fine della medesima dopo seguìta la collaudazione, e la terza da suddividersi sopra gli anni convenuti per la manutenzione, a meno che nell' atto dell'asta, non si riconoscesse più utile alla comunità di convenire per la manutenzione delle strade un'annualità separata.

In qualunque modo però si convenga circa la suddetta annuale manutenzione, si porrà sempre nei capitoli, che l' appaltatore non possa pretendere il pagamento della pattuita annualità, se

prima non avrà fatto riconoscere dai deputati dell'estimo, come pure dal regio cancelliere delegato, di avere esattamente adempito ciascun anno l' obbligo di una lodevole manutenzione.

La collaudazione della riparazione dovrà farsi dal perito istesso che avrà formata la perizia, coll' intervento dei deputati dell' estimo, e del cancelliere delegato, il quale dovrà specialmente insistere sulla piena osservanza della perizia, e dei capitoli d'appalto, e che perciò l'opera sia ridotta a tutta la stabilita perfezione.

Si fisserà nei capitoli per patto espresso, sotto refezione d' ogni danno e spesa, un termine di tre giorni all'appaltatore a por mano ad emendare le mancanze rilevate nella visita della collaudazione, e qualora il medesimo non eseguisca quanto gli sarà stato additato dal perito collaudatore in adempimento del convenuto, e l' abbia eseguito malamente a giudizio dello stesso perito, i cancellieri e deputati dell' estimo dovranno subito rappresentare l' occorrente al regio giudice locale per la più pronta sommaria provvidenza, in conformità degli ordini della I. R. Corte e del R. Governo, ed i cancellieri ne renderanno nel tempo istesso inteso il tribunale, a cui renderanno conto anche annualmente dello stato, in cui trovansi esse strade, prevenendoli, che in forza dei prelodati ordini, dovranno andare a carico degli appaltatori mancanti tutte le spese occorrenti negli uffizj pretorj, alle quali essi avranno

dato causa, come restano pure prevenuti i rispettivi regj giudici anche della provincia Comasca.

Chiunque scoprirà essere seguita qualche deliberazione con mezzi clandestini, o eseguita malamente qualche riparazione o manutenzione delle strade, od essere state queste mancanze dissimulate da quelli, che avranno avuto ingerenza alla collaudazione, potrà liberamente denunciare e notificare l'occorrente al tribunale, il quale, in vista dell'esposto, darà i più pronti provvedimenti, collo spedire anche, quando occorra, i periti di ufficio sul luogo a riconoscere il tutto a spese di chi sarà riconosciuto colpevole.

Si porrà pertanto nei capitoli il patto espresso penale portante la nullità delle seguite deliberazioni, ancorchè fossero state approvate con la rifusione d'ogni danno e spesa, qualora venisse a risultare essere intervenuti monopoglj e collusioni nelle aste in pregiudizio delle comunità, per parte dei deliberatarj e loro socj e sicurtà, ed in tali casi i cancellieri saranno solleciti di farne relazione al tribunale per le correlative sue disposizioni, e per impetrare col di lui mezzo anche dal reale Governo ulteriori efficaci provvidenze a norma della qualità dei fatti accaduti.

All'incontro non si porranno più nei capitoli a carico degli appaltatori le spese degli incanti e delle deliberazioni e delle copie degli atti, il che serve a rendere in sostanza più gravosi alle comunità i contratti, ma in quei casi in cui occor-

rerà il pagamento di qualche spesa, dovranno i cancellieri rimetterne al tribunale la nota specifica, giustificata dalle opportune determinazioni. Si dichiara nei capitoli, che il deliberatario non potrà dare per sicurtà alcuno di quelli, che saranno concorsi all' asta in qualità di obblatori.

VIII. *Alla compilazione delle cedole invitatorie agli incanti di riparazioni delle strade.* Formati che siano i capitoli, aveva detto il magistrato camerale, si passerà a compilare le cedole invitatorie per gli incanti e successiva deliberazione delle riparazioni e manutenzioni rispettive, nelle quali oltre la qualità ed estensione della strada, od edificio da accomodarsi, si esprimerà, che i capitoli d' appalto rimangono presso il cancelliere, dal quale sarà lecito ad ognuno di portarsi per riconoscerli anche prima del giorno dell' asta, e che chiunque ardirà strappare dette cedole per occultarne l'affissione, incorrerà nella pena portata dagli ordini contro simili attentati.

Le cedole dovranno affiggersi non solo nella comunità, per la quale dovranno servire, ma ancora nelle più frequentate fra le vicine e segnatamente nei luoghi dei mercati, e dell' affissione di esse dovranno i cancellieri ritirare dai rispettivi consoli la relazione da custodirsi negli atti per corredo del successivo contratto, e le stesse cedole dovranno rimanere esposte un mese avanti il giorno dell' aprimento dell' asta.

Prima però di passare all' affissione delle me-

desime cedole, dovranno i cancellieri trasmettere al tribunale la copia autentica dell'atto intero del convocato generale, in cui saranno state determinate le opere da eseguirsi, e quella della perizia e capitolazioni, acciò possa esaminarle, e dare le successive disposizioni per l'appalto. Nel rimettere il corredo dei predetti atti, dovranno sempre i cancellieri riferire lo stato di cassa attuale della rispettiva comunità, e se per le divisate riparazioni siano in necessità della sovrimposta, con indicare al caso i mezzi di evitarla, affinchè il tribunale possa prendere il tutto in prudente considerazione, e dare i necessarj provvedimenti relativi alle circostanze della comunità medesima.

Non permetteranno i cancellieri e rispettivi deputati dell' estimo, che dagli appaltatori s' intraprendano le riparazioni deliberate loro, se non dopo ottenuta la superiore approvazione del tribunale, e saranno pronti a ricevere e rimettere al medesimo i ribassi di sesto, che potrebbero sopravvenire, e qualora accada che per segreta intelligenza qualcheduno, già prima ben disposto ad avvantaggiare l' interesse della comunità, venga distolto dall'esibire negli atti simili ribassi, ne informeranno sollecitamente e dettagliatamente lo stesso tribunale per le più adequate provvidenze.

IX. *Alla deliberazione dell' asta per manutenzione delle strade.* L' asta non può essere deliberata a favore di persone, che sieno interessate nell' amministrazione comunale. È interdetto, dice

la legge del 1804 a tutti i membri della prefettura, dell'amministrazione dipartimentale, delle municipalità, ed a tutti gli impiegati nei loro ufficj, l'avere parte diretta od indiretta, tanto per sè, che per interposta persona, negli appalti di strade, sotto pena di immediata destituzione e della perpetua incapacità di coprire qualunque carica, od impiego pubblico per l'avvenire. Se le perizie delle riparazioni da appaltarsi saranno state fatte da qualche capo-mastro o da altro soggetto intelligente di simili opere, volle il magistrato camerale, che non fosse ammesso all'asta, se non nel caso urgente, in cui le circostanze locali lo esigessero, al che i cancellieri all' atto degli incanti dovranno fare esatta attenzione.

Similmente sarà loro special cura, che ciascun obblatore, nel presentare la sua prima obblazione, dia un conveniente avallo per cauzione dell' asta, e che i deliberatarj prestino la loro idonea sigurtà solidale e non altrimenti, e qualora non venga dai medesimi prestata tale sigurtà, si esporrà di nuovo all' incanto a loro rischio e pericolo l'opera che era stata regolarmente deliberata.

A maggior concorrenza poi dell' asta ed a maggior vantaggio delle comunità, anche i fabbricieri ed amministratori delle chiese parrocchiali e confraternite, potranno, volendo, presentarsi alle rispettive aste come gli altri, e dai medesimi verranno deliberate nelle forme le opere di riattazione e manutenzione delle strade comunali, sem-

prechè abbiano essi fatto il miglior partito, e le loro cauzioni siano buone e riconosciute idonee per l'integrale sicuro adempimento degli obblighi assunti colla stipulazione del contratto.

Nel caso che il riattamento delle strade comunali sia stato posto all'asta pubblica e deliberato nelle forme, è tenuto il cancelliere, in conformità anche del prescritto dalle leggi censuarie, di trasmettere al più presto all'autorità superiore l'atto della deliberazione co' suoi capitoli, affinchè il tutto esaminato possa, secondo il solito, darne l'opportuna approvazione, senza la quale la deliberazione non può avere effetto. Prima di ricevere l'assenso dell'autorità superiore, il cancelliere non è autorizzato di permettere agli appaltatori d'intraprendere le riparazioni deliberate.

Deliberati ed approvati che saranno gli appalti delle riparazioni e manutenzione delle strade, sarà cura dei cancellieri, che ove occorrono opere da farsi intorno ad esse a carico dei particolari, cioè ispallature di roggie, tombini, tombe, ponti, reintegrazioni di spazj di strade che fossero corrosi dalle acque istesse dei particolari, atterramento di piante, espurgazione di fossi e simili, vengano queste eseguite prima di lasciar cominciare le riparazioni incumbenti alla comunità, e trovando resistenza, dovranno unitamente ai deputati dell'estimo, rendere avvertito il giudice delle strade per mezzo del sindaco della comunità, e ragguagliare nello stesso tempo il tribunale dell'emer-

genza per quelle ulteriori disposizioni che saranno credute del caso. Eguale attenzione presenteranno essi cancellieri ed ufficiali delle comunità, perchè all'occasione specialmente dello spurgo de' fossi e delle roggie costeggianti le strade, non si ammucchi il fango sopra di esse, ed insisteranno, perchè le materie, che verranno estratte dai suddetti cavi, vengano giornalmente trasportate in siti lontani, ed in caso di renitenza ne renderanno subito inteso il tribunale, il quale provvederà opportunamente secondo le circostanze.

Gli ordini e le provvidenze economiche delle operazioni da farsi per la costruzione, conservazione e riparazione delle strade, ponti, od altri edificj inservienti ai medesimi sono dalla legge del 1804 dichiarate di competenza del Governo, dei prefetti, e delle amministrazioni dipartimentali e municipali rispettivamente. Dagli atti delle amministrazioni, soggiunge, è salvo il ricorso ai prefetti (ora regj delegati), e dalla risoluzione del prefetto si riclama al ministero (ora all'Imperiale Regio Governo).

Ferma stante la provvidenza economica, dichiara la stessa legge, le questioni che insorgono relativamente a strade, ponti od altri edificj inservienti ai medesimi sulle proprietà, od altri edificj tanto in possessorio che in merito, e sulle relative indennizzazioni, non che sulle pene pecuniarie, sono giudicate dai tribunali civili ordinarj. Ma nel caso in cui si dia luogo a pene corporali

gli accusati sono rimessi ai giusdicenti criminali di rispettiva competenza.

VII. La settima rubrica delle spese ordinarie delle comunità è: *manutenzione dei locali e beni comunali*, alla quale si riferiscono:

A. La manutenzione ordinaria di ponti e canali d' acque inservienti all' irrigazione di fondi, o rotazione di molini ed altri edificj comunali. Dice la legge e di *altri edificj comunali*, perchè la legge del 20 aprile 1814 dichiara, che tutte le spese relative ai lavori ed all' amministrazione delle acque pubbliche sono a carico dello Stato.

B. Le ordinarie riparazioni dei locali o fabbricati comunali, od in amministrazione del comune, qualunque fosse l' uso a cui servono, fossero o no dati in affitto, ed in generale le spese inerenti ai beni comunali.

C. La manutenzione e la riparazione dei cimiterj e delle chiese parrocchiali, nel solo caso però che per quest' ultime sia giustificata legalmente l' insufficienza di mezzi per parte delle fabbricierie, e non vi fossero altri mezzi appositamente destinati o prefiniti dal regolamento.

D. Per le città aventi giardino o passeggio pubblico, le spese della loro manutenzione ed adacquamento.

VIII. *Spurgo della neve e del fango*. A Parigi ed a Vienna le strade sono assai più fangose che in Milano, perchè laddove è migliore il lastricato,

tanto minore è il fango nelle strade; d'altronde in quelle capitali maggiore è la popolazione, il commercio più attivo, le piogge e le nevi più frequenti. I Milanesi si compiacciono a diritto di passeggiare per contrade ben selciate, ma pare che non veggano i fiorellini sparsi qua e là, innaffiati da rivi del putrefatto liquor di bacco. In Parigi vi sono stabilimenti destinati a ricevere il superfluo peso del ventre. Tale comodità non si trova a Vienna, ma questa capitale primeggiante è monda d'immondizie. Il Parini seppe assai bene vagheggiare la vita dei Sibariti milanesi e descrivere la fragranza degli odori che olezzano nelle loro camere, ma ha dimenticato quella, a dir vero indegna della sua penna, che si spande dai fiori seminati di notte tempo avanti ai loro superbi palazzi. Pare che le nari di que' signori non rigettino quella specie, per essi, di nuova fragranza, perchè non l'affidano a quella comitiva di domestici, da cui sono spesso attediati.

Vidi tre anni sono con piacere che la polizia avesse proibito di gettare le orine presso i stabilimenti pubblici ed i luoghi dedicati al patrio culto; vidi pure con piacere che siansi fatti dei pisciatoj, ma l'opera non è ancora condotta a compimento. Si ordini ai mercanti di vino che non possano tener cantina se non in luoghi comodi; siano essi obbligati a portare la loro vigilanza sulle persone che, sortendo dal loro negozio, restituiscono alle pareti il vino che hanno bevuto. Date queste po-

litiche disposizioni, la vigilanza delle guardie notturne e diurne basterà a mantenere monda da ogni schifosa immondizia la bella città Milano.(1)

Sonnenfels vuole che il magistrato assuma l'incarico dello spurgo, e si mostrò poco propenso che si confidasse agli impresarj, perchè ogni impresa, dice egli, ha per iscopo il guadagno, e questo consiste nel risparmiare gli uomini che puliscono, ed i carri che portano via le immondizie. Ora il danaro, che farà l'impresa, è tanto, che il vantaggio per l'impresario sia certo e considerabile, in tal caso il denaro pubblico non sarà impiegato economicamente, oppure il danaro è troppo poco, ed allora l'impresario, per aumentare il piccolo guadagno, farà pulire negligentemente, o se in niuna maniera gli sarà possibile di guadagnare, niuno prenderà l'impresa. Oltre di che, osserva lo stesso scrittore, la celerità del pulimento non può ottenersi per appalto, perchè un privato non

(1) Le orine, che in grande quantità si spandono giornalmente anche in luoghi i più frequentati, impediscono talvolta al bel sesso di passarvi sopra, e riescono non solo ributtanti, ma anche dannosissime alla salute, massime nella stagione estiva per la loro putrefazione. Un tal oggetto quindi di polizia delle strade e di sanità deve rendere la congregazione municipale più sollecita nelle sue cure. S'impongano delle servitù ai proprietarj delle case dietro conveniente indennizzazione, ove però non si trovino già stabilite. Eccellenti sono i pisciatoj già intrapresi, ma si costruiscano vicini ai canali, e in modo, che nei tempi di pioggia vengano lavati dalle acque che in essi scorrono, e tolto così il fetore, perchè altrimenti quei ricettacoli si convertirebbero in tante piccole cloache. La vigilanza delle guardie, e, se occorre, qualche piccola multa basterà a garantire l'osservanza del proposto regolamento di polizia e di sanità.

può mettere all' opera tante mani quante farebbe d'uopo, e gli ordini severi che minacciano ai contravventori un castigo inevitabile, allontanano i cittadini da simili appalti. Se poi, conchiude, si adducessero ragioni di economia, francamente affermo non poter essere questa in peggior luogo adottata. Se il ripulimento della città non è necessario, tutto il salario dell' impresa è superfluo, ed è gettato al vento, ma se egli è necessario, non vi ha luogo che un nocivo risparmio. Checchè ne sia dell'opinione di quello scrittore, il regolamento concede che si puliscano le città economicamente, ogni qualvolta l'appalto non abbia luogo, oppure sia dannoso all'interesse delle città.

IX. *Illuminazione pubblica*. Per maggiormente promovere la sicurezza pubblica nelle città in tempo di notte, e per facilitare alle guardie di polizia l'adempimento del loro ufficio, l'illuminazione è un mezzo efficace; perciocchè v'hanno degli uomini così perversi che approfittano spesso del bujo della notte, per togliere violentemente l'altrui sostanze e per tendere insidie all'altrui vita. Nelle principali città d'Italia è introdotto l'uso dell' illuminazione notturna, ma non è per anco sufficientemente esteso. Conviene però confessare che massime nelle piccole comunità i cittadini non hanno bisogno di quell' ajuto, perchè l'occaso gli addormenta, e non sorgono che al comparire dell' astro risplendente.

Quelle città, dice il regolamento, nelle quali è

già attivato il servizio dell' illuminazione, riporteranno a questa rubrica la sola spesa ordinaria dell' anno, dovendo le nuove opere, le grandi straordinarie riparazioni ed i miglioramenti in sì fatte cause, applicarsi alla rubrica *spese diverse straordinarie*.

Sarà meglio, dice Sonnenfels, illuminare le città a conto del Governo, che per mezzo di un impresario, ma egli non ne dà ragione, e non valgono per questa spesa economica i motivi da lui addotti a favore dell' amministrazione economica dello spurgo delle nevi e del fango; quindi vuole il regolamento, che l'illuminazione sia fatta per appalto all' asta pubblica.

X. *Pie prestazioni e congrue*. Si sono escluse, dice la regia interinale delegazione per l' esecuzione del nuovo Censimento nel 1760, si sono escluse siccome inutili, ed in pari dannose ai poveri comuni tutte le elemosine ed obblazioni per le molte feste che ad arbitrio facevansi pel passato, dichiarando apertamente, che ogni qualvolta si continui l' uso di tali feste, non se ne potrà più includere la spesa nelle pubbliche imposte, ma si dovrà questa pagare interamente col mezzo delle questue ed obblazioni volontarie, avendo solo per ora accordato ai borghi principali dello Stato ed a quelle comunità dove il prodotto della metà delle tasse si è trovato bastevole ed esuberante per supplire ai loro obblighi annuali, la continuazione di alcune pie funzioni e massimamente

di voto, da farsi però con una spesa discreta e ridotta a minor somma di quella che per l'addietro solevasi consumare.

Per gli oggetti ordinarj di culto, dice il decreto 7 aprile 1807, non sono permesse a carico dei comuni che le spese di voto formalmente espresso dai comuni nei tempi decorsi, e quelle per le feste del Corpus Domini e del Santo protettore del luogo, ove i comuni fossero soliti contribuirvi, e soggiunge, che si facciano tali spese con religiosa semplicità, e non eccedino mai le misure che per lo passato venivano osservate. Tutte le altre spese poi di simil genere, continua lo stesso decreto, che in alcuni comuni si fanno con redditi specialmente applicati alle medesime, sono permesse, purchè non oltrepassino mai il confine di questi redditi. Le stesse disposizioni sono accolte dalla nostra legge al § 32.

Nella rubrica delle pie fondazioni e congrue appariranno, dice il regolamento, le spese per le feste di voto formalmente espresso dai comuni nei tempi decorsi, e quelle per la festa del Corpus Domini e del Santo protettore, ove però per quest' ultime fossero soliti contribuirvi.

Sotto tale rubrica, soggiunge il regolamento, saranno pure collocate le spese relative alle congrue, o prestazioni ai parrocchi, coadjutori, o cappellani, le quali si trovassero regolarmente in corso a carico dei comuni, e coll' aggiunta eziandio delle spese per legati di messe, o altre simili.

XI. *Beneficenza pubblica.* Non sono permesse a carico dei comuni, dice il citato decreto, altre spese di beneficenza, che quelle che risguardano un sussidio agli ospedali, orfanotrofj e conservatorj di zitelle. Per la legge attuale cadono sotto questa rubrica la distribuzione di doti e di sussidj. Soggiunge il regolamento, che le spese già autorizzate tanto per la rubrica beneficenza pubblica, che per la rubrica pie prestazioni e congrue che si facessero con rendite specialmente applicate, siccome era già prescritto per l'accennato decreto, dovranno essere contenute nel limite stesso, e delle quali conseguentemente dovrà provarsi la provenienza e la quantità.

Occorre qui di fare onorevole menzione del Monte di Pietà eretto nella regia città di Pavia, centro non solo delle scienze, ma anche dove si coltivano i sentimenti più dolci della natura; perciocchè negli anni di miseria del 1816, e del 1817 eresse una casa d'industria a beneficio dell'umanità affliggente, e per incidere in caratteri di bronzo l'arrivo di S. M. in Italia nel 1825, ottenne dalla clemenza sovrana di erigere un pio istituto a vantaggio dei proprj cittadini, e per sottrarre particolarmente dalla voracità degli insaziabili usuraj tutti quei giovani, che colà corrono per la coltura delle scienze più sublimi.

XII. *Compensazioni ed abbonamenti passivi*, la quale rubrica comprende le seguenti partite:

A. La quota dei carichi regj spettanti alla città

od al comune sull'estimo dei locali, e dei fondi di proprietà, o di utile dominio dei medesimi, perchè per la giustizia distributiva e per la regolarità dei libri censuarj nessun fondo di privati, di comuni, nè di qualsiasi stabilimento, siccome altrove si osservò, deve essere esente dall'obbligo delle prediali imposizioni. Avverte però il regolamento al § 57, che affine di evitare un inutile giro di partite, verrà fatta anticipatamente la sottrazione di questa rubrica dall' importanza della sovrimposta comunale sui locali e beni, pei quali spetta al comune il pagamento dei carichi prediali.

B. Il salario dell'esattore comunale, e propriamente la provvigione accordata col contratto dipendentemente dalle somme da riscuotersi dal medesimo e che dovranno dimostrarsi. Occorre qui pure di rammentare che per lo stesso § 57 del regolamento, si deve fare anticipatamente la sottrazione di questa rubrica dall'importanza del salario, non solo per evitare uno inutile giro di partite, ma anche per non dare un'indebita provvigione all'esattore, non essendo, per la sovrimposta comunale pei beni e locali proprj del comune, ammessa alcuna provvigione all' esattore.

C. Le retrodazioni ai privati per tasse, o carichi incompetentemente pagati. Per *tasse* siccome sarebbe, se un abitante del comune fosse stato condannato ad una multa per violazione di leggi

annonarie, o di regolamenti risguardanti le acque e le strade, ed avesse pagato, e poi sia stato dall' autorità superiore assolto. Per *carichi* siccome il carico imposto pel pagamento di creditori comunali non approvato dalle competenti autorità: *incompetentemente pagato* potendosi per la legislazione Austriaca, ripetere anche ciò che per ignoranza di diritto si è indebitamente pagato.

D. La retrodazione a favore dell'esattore per maggior legittimo incaricamento d'estimo in confronto dei quinternetti di scossa. L'esattore dovette pagare alla cassa provinciale cento, ed i quinternetti lo autorizzavano a riscuotere solo novanta; egli ha diritto che gli sia retrodato l'ammontare di dieci.

E. Il rimborso dei carichi aventi l'obbligo dell'anticipazione rispettiva, perchè cessato l'affitto essi hanno diritto al rimborso di ciò che hanno pagato più di quello che loro incombeva. Il comune deve quindi restituire l'anticipazione dagli affittuarj fatta, oppure ingiungere tale obbligazione agli affittuarj che subentrano in luogo di quelli.

XIII. *Fazioni militari, gendarmi e coscrizioni.* I servizj militari provveduti per cura delle città e delle comuni si limitano a quelli risguardanti:

A. L'alloggio dell' ufficialità.

B. Il casermaggio per le truppe di transito.

C. Quello della gendarmeria.

D. La somministrazione dei mezzi di trasporto con carri e vetture.

E. Spese di coscrizione.

L'alloggio dell'ufficialità. S. M., sempre intenta a provvedere in ogni ramo di pubblica amministrazione al bene de' suoi sudditi, colla notificazione 29 dicembre 1816, si degnò di dichiarare che i soldati, come pure gli ufficiali ed altri militari, debbono essere collocati nelle caserme, e che qualora non potessero contenere tutto il numero degli ufficiali, il numero eccedente si collocherà in locali presi in affitto dai privati. Gli affitti si faranno per trimestre, durante il quale accadendo traslocazione militare, decorreranno istessamente gli affitti stabiliti, ed i locali appigionati rimarranno a disposizione dell'autorità.

Si osservi, dice il regolamento al §. 42, che ove si usano le più diligenti pratiche, il servizio dell'alloggio militare non dovrebbe essere d'alcun aggravio alle comunità, perchè sebbene spetta al comune di fare il pagamento degli affitti convenuti coi privati, l'erario militare ne fa la compensazione direttamente alle casse comunali.

La spesa occorribile per l'alloggio dell'ufficialità per la parte che è appoggiata ai contratti trimestrali di affitto, dovrà essere documentata dalla relativa scrittura di convenzione. Ma ove negli affitti non sia convenuta la prestazione dei mobili, come nel caso che l'ufficialità sia alloggiata nelle case o locali di ragione comunale, o che il comune

fornisca i mobili per le case prese in affitto, sarà anche d'indicarsi con ogni dettaglio la spesa per la manutenzione dei mobili stessi; anzi pei mobili, soggiunge il regolamento, sarà necessario che annualmente venghi presentato, in unione però al conto consuntivo, lo stato della loro situazione, il quale farà conoscere separatamente la situazione degli effetti di casermaggio tanto per le truppe di transito che per la gendarmeria.

Casermaggio delle truppe di marcia, o di transito. La competenza, dice l'accennata notificazione, d'un generale sarà di due camere, e di una sola quella degli altri ufficiali e degli individui dello Stato maggiore; ma anche per l'alloggio delle truppe in marcia, le comuni riceveranno un compenso.

Per ciò che risguarda le truppe di transito, l'alloggiamento di esse, dice il regolamento al § 43, viene soddisfatto dai corpi, distaccamenti, o soldati isolati col *carantano d'alloggio* che si paga direttamente da essi ai comuni, e la notificazione anzidetta del 1816 fissò la bonificazione di una lira italiana al giorno per ogni stanza, pagabile dai comandanti all'autorità locale, per essere corrisposta agli alloggianti. Occorre qui far menzione della circolare 6 febbrajo 1824, nella quale a riscaldare le caserme comunali ad uso delle truppe di passaggio, si è stabilita la quantità di legna necessaria, quella cioè che vi contribuiscono le quasi caserme, cosicchè il klafter austriaco di legna dura,

dice la circolare, formerà seicento porzioni nella stagione estiva, e trecento in tempo d'inverno, che saranno somministrate dai comuni.

Alloggio della gendarmeria. Nel luogo di stazione, dice la circolare 19 gennajo 1818, ogni brigata o posto di gendarmeria avrà una stanza sola pei gendarmi, una stanza pei sott' ufficiali che servirà pure d' ufficio, una stanza per gli ammogliati se ve ne fossero, una cucina ed una stanza per la momentanea custodia dei detenuti. Ogni brigata poi a cavallo avrà inoltre una stalla o stalle per sei cavalli ed anche otto, ed una camera per le selle e proporzionatamente pei posti.

Qualora il gendarme sortisse dal proprio comune, ed avesse a pernottare in altro comune, ove esiste brigata di gendarmeria, dovrà alloggiare nel quartiere di questa. La retribuzione del carantano è accordata soltanto nel caso che il gendarme avesse a pernottare fuori del proprio comune presso l'abitante, senza che sia fatta alcuna deduzione sull'indennizzazione accordata al comune in cui è stabilita la brigata o posto a cui appartiene il gendarme.

I comuni per l'alloggio stabile della gendarmeria ricevono lire trentasei per ogni uomo a piedi, e lire settantadue per quello a cavallo, ritenendosi per prima massima, che questa corresponsione è sempre fatta sul completo degli uomini destinati alla stazione, o posto, siano o no continuamente presenti nel corso della locazione.

La correspettività viene fatta dall'I. R. erario militare.

Il carantano d'alloggio sarà da corrispondersi all'abitante per cura della deputazione comunale. A tale effetto, dice la circolare, il comune rimetterà trimestralmente all'I. R. delegazione, per essere spedito all' I. R. direzione di contabilità, uno stato indicante il credito del comune corredato dell'invito municipale, e quitanzato dalla parte prendente, specificando le giornate ed il quantitativo delle teste, per le quali fu somministrato. La direzione generale di contabilità, eseguita la relativa liquidazione, propone al Governo le disposizioni di pagamento.

Nonostante le corresponsioni da farsi dall' erario militare alle comunità per il casermaggio della truppa in marcia, e per l'alloggio stabile della gendarmeria, sì l' uno che l' altro però può essere di qualche aggravio per le comuni, perchè devono esse sostenere tutte le spese per lo spurgo degli effetti e tutte le altre relative alla manutenzione ed al servizio ordinario, e perchè le comuni di stazione devono continuare nella prestazione di letti e di mobiglia, e di tutti gli effetti occorrenti all' I. R. gendarmeria. Quindi in questa rubrica per i premessi servigj, non dovranno essere collocate che le spese ordinarie, dovendo le altre risguardanti provvista di mobili ec., essere compresi nella rubrica *spese diverse straordinarie.*

Somministrazione dei mezzi di trasporto. Sa-

ranno riferite a questa rubrica, dice il regolamento, le spese per le somministrazioni dei mezzi di trasporto, sia con carri, sia con carrozze o sedie, regolandole sul dato dell' anno antecedente, e ritenute possibilmente nel limite della circolare 31 gennajo 1818, cioè di quaranta centesimi per cavallo o per miglio, e dodici centesimi per sedia o carrozza per miglio, fermi nel resto, soggiunge la circolare, i prezzi e le condizioni del regolamento 20 ottobre 1804, per quanto concerne i trasporti con carri sieno essi tirati da buoi, cavalli, o muli. Il Governo fu indotto ad accordare ai comuni un aumento sul prezzo dei trasporti militari in vista delle gravi difficoltà che in generale emersero nella trattativa dei contratti per trasporti di tale natura.

Le spese di coscrizione. In questa rubrica si devono collocare, dice il regolamento al § 47, le spese di coscrizione, siano esse particolari del comune, siano anche da sostenersi in via di anticipazione. *Particolari del comune*, come le spese per gli effetti di casermaggio e degli utensili di cucina nelle caserme destinate a ricevere le nuove reclute, come è disposto nella circolare 15 marzo 1819. *In via di anticipazione.* Pel § 62 della nostra patente di coscrizione tutte le spese cagionate dalla coscrizione sino al momento dell'accettazione si sostengono dall' erario civile; in conseguenza il Governo assegna per questa causa l' occorrente fondo ai delegati provinciali.

Di tutte le spese di coscrizione, soggiunge il regolamento, se ne farà conoscere con ogni dettaglio la quantità ed entità, avvertendo, che il compenso per quelle da sostenersi in via di anticipazione dovrà essere calcolato nella rubrica attiva *compensazioni ed abbonamenti*, nella qual rubrica saranno surriferiti gli altri rimborsi sotto alla presente rubrica.

XIV. *Spese diverse ordinarie.* In questa rubrica vengono tutte le spese certe nel titolo, e non contemplate nelle precedenti rubriche. L'articolo 48 del regolamento accenna espressamente alcune di queste spese.

A. Le spese che indipendentemente dagli onorarj e dai locali, vengono sostenute per le scuole comunali. Per il regolamento del 1818, ogni comune deve avere una scuola elementare pagata a proprie spese e con fondi appositi. Per la circolare 7 settembre 1821, le spese di adattamento e di allestimento delle scuole elementari maggiori incombono ai rispettivi comuni, spese, che, come in essa circolare si dice, non poterono addossarsi al regio erario sottoposto già alle altre spese di salarj; ma per una decisione aulica, pubblicata li 11 giugno 1822, la provvista dei mobili necessarj all'allestimento delle scuole elementari maggiori deve farsi a carico dello Stato.

B. Le spese per le macchine idrauliche, delle quali fossero provvedute le città, escluso però

il loro acquisto o grandi riparazioni che come straordinarie saranno collocate nella rubrica *spese straordinarie.*

C. Le spese di somministrazione dei mezzi di trasporto ai commissarj distrettuali per gli oggetti di amministrazioue comunale, nel senso però da noi avvertito, laddove si tenne discorso dei diritti ed ufficj di que' magistrati.

D. Le spese di sanità e di polizia comprensivamente alla quota che i comuni già aggregati alla città od ai comuni, nei quali sono stabiliti i commissarj di polizia, sono tenuti di contribuire in ragione di popolazione per le spese dei salarj e d'ufficio dei commissariati di polizia, ove queste non siano coperte dal prodotto delle tasse di licenze e multe.

E. Per le città anche la spesa del mantenimento e cura delle meretrici infette, degli indigenti venerei ed altri, ec. Egli non sembra possibile, dice uno scrittore, che il vizio metta forti radici dove esistono savj regolamenti; pure siccome è raro che tutti siano in vigore, e siccome sovente addiviene, che riesca ad alcuno di nuocere ai costumi segretamente, egli è d' uopo di andare alla scoperta dei vizj che serpeggiano per poscia estirparli. L'ottimo mezzo, soggiunge, è senza dubbio un magistrato sopra i costumi ad imitazione della romana censura. Sia egli composto di uomini ragguardevoli per dignità e per virtù, e sia destinato a sorvegliare sulla

condotta dei cittadini senza esclusione di persone, e sui pubblici disordini senza esclusione di luogo; siano però le ricerche guardinghe e prudenti, gli avvisi ed i rimproveri moderati e soprattutto le domestiche ricerche siano abborrite in ogni angolo della città.

Il Giusti non approva l'istituzione proposta dall'autore, dicendo, che sia indegna cosa del Sovrano di aver l'occhio a particolari negozj, che i forestieri eviterebbero un paese di tale severità, e che finalmente in luogo de' piccoli, grandi disordini avrebbero a nascere da quelle ordinazioni. Non tollerate le meretrici, soggiunge quello scrittore, togliete i postriboli, e voi correrete pericolo di convertire la città in un sol postribolo.

Alla prima difficoltà si potrebbe brevemente rispondere, che quando alcuno viene ucciso non conviene ricercare l'autore del delitto; è un affare privato il male di un solo. Viziosi forestieri saranno disgustati, ma la perdita loro sarà ben compensata dal maggior numero dei matrimonj, frutto ben certo di migliori costumi. A meno che non si pensi che la natura umana sia fatalmente strascinata al peggio, perchè non lusingarsi, che, limitati i rei piaceri, gli innocenti ed i più utili alla società saranno da tutti abbracciati? e se fra pochi alcun più reo disordine s'introducesse dopo i savj regolamenti sui pubblici costumi, questo non si dovrebbe attribuire alla legge, siccome alla proibizione del duello, nessuno attribuisce la cagione dell' assassinio.

Il codice penale austriaco tolse di mezzo tante difficoltà, dichiarando il meretricio oggetto di polizia, il cui istituto è di portare precipuamente la sua sorveglianza sullo stato morale e sulla condotta de' cittadini. Se una tale magistratura crede nelle città assai frequentate di forestieri di tollerare per il minor male le meretrici, si sovvenga che queste, non so se sirene od arpie, sogliono trarre gli incauti nei loro lacci, e quindi vogliono essere confinate in luoghi oscuri della città, a cui non si accosteranno che gli uomini già determinati al vizio. Si assoggetti a pena chiunque accorda ricovero a meretrici, si copra d' infamia il loro commercio, si promovano i mezzi di sussistenza, sia impedita ed estirpata ogni cosa che possa direttamente o indirettamente nuocere ai costumi, ed il Giusti troverà in ciò la più adequata risposta al suo divisamento.

SPESE STRAORDINARIE

La Giunta di Censimento nelle spese straordinarie aveva fatto menzione solo dei debiti che la comune avrebbe giudicato opportuno di estinguere. Il magistrato camerale del 1785 aveva esplicitamente indicate tre rubriche. Il regolamento attuale accenna quattro categorie, e getta tutte le altre spese straordinarie nella quinta, sotto la denominazione *di spese straordinarie diverse.*

I. *Nuove opere per acque e strade.* Tutte le spese, dice il regolamento al § 49, che hanno re-

lazione a nuove opere per acque, strade, arginature, ec., dovranno essere riferite a questa rubrica.

II. *Nuove opere per locali e beni comunali.* La manutenzione dei locali e beni comunali vuol essere collocata nelle spese ordinarie, perchè il tempo tutto lentamente consuma, ma se un terremoto getta a terra il palazzo municipale, se un fulmine guasta un edificio comunale, se un' inondazione rompe e strascina con sè gli argini di un fiume comunale, tutte le spese che in questi casi occorre di fare sono straordinarie, derivate cioè da cause straordinariamente accidentali; dovevano perciò essere collocate nelle spese straordinarie.

È stabilito per massima, dice il regolamento, che le spese delle stime, ossia le competenze dovute ai periti incaricati di compilare le stime per le opere da contemplarsi, tanto in questa, come nelle altre rubriche risguardanti opere straordinarie, quando però non siavi un perito stipendiato e nel caso anche che il loro pagamento nei capitoli d'asta non fosse caricato agli appaltatori, andranno riferite a questa rubrica straordinaria, nella quale sarà stata calcolata la spesa per le opere da eseguirsi, comunque la stima si estenda anche alle spese di manutenzione.

III. *Estinzioni di capitali debiti.* I capitali debiti e giustificati, dice il regolamento al § 52, dovranno nel caso di scadenza, o di obbligatorio e conveniente pagamento esporsi a questa rubrica per l' estinzione, per la quale però sarà da chiedersi in tempo congruo l' abilitazione superiore.

IV. *Impiego di capitali od acquisto di stabili.* Se le rendite superano le spese, dovrà l'avanzo, disse la Giunta, rinvestirsi a beneficio della comunità per servire di scorta negli anni successivi, e non potrà disperdersi, nè appropriarsi dai singoli estimati a loro privato profitto, ma saranno questi obbligati a pagare le imposte universali e provinciali per intero, essendo questo un debito proprio di ciascun estimato, ed a conservare altresì intatti gli avanzi delle comunità, per risparmiare al bisogno delle imposte comunali negli anni successivi.

Essendosi rappresentato all'I. R. Governo, è detto nella circolare 12 dicembre 1818, che in generale non si osserva all'occasione d'investimento, reimpiego di capitali fruttiferi di ragione dei comuni, la necessaria dipendenza verso l'autorità superiore della provincia, la quale per proprio istituto vegliar deve affinchè l'interesse dei comuni non sia, come può accadere bene spesso per incuria delle deputazioni amministrative, troppo leggermente in simile incontro trattato, così l'I. R. Governo, a prevenire ogni contingibile disordine nell'economia comunale, e per segnare principj uniformi di tutela, ha stabilito, che niun atto d'impiego d'un capitale possa essere definitivamente stipulato, se non sia preceduto dall'approvazione della delegazione, la quale è essenzialmente obbligata al preventivo riconoscimento della regolarità dei ricapiti analoghi; e siccome

fra questi, soggiunge il Governo, se ne possono per avventura riscontrare di tale rilevanza, che importino necessariamente la pratica di qualche ispezione fiscale, così è disposto, che ove tali ispezioni si rendessero necessarie, la delegazione, prima di accordare la sua approvazione, deve trasmettere al Governo le carte, onde possano le ispezioni medesime farsi eseguire dall'I. R. ufficio fiscale, da trasmettersi indi alla delegazione.

Si riporteranno sotto la rubrica impiego di capitali, od acquisto di stabili, dice il regolamento:

A. Il reimpiego di capitali realizzati per successiva scadenza, o per altri motivi.

A. L'impiego del ricavo delle adeali, o dei laudemj per la costituzione, o trapasso dei livelli, o del valore dei beni od effetti comunali stati venduti, e degli avanzi d'amministrazione, dei quali non sia stata superiormente autorizzata la conversione in sollievo delle sovrimposte comunali.

C. L'erogazione per acquisto di livelli o stabili, o per pagamento di residuo prezzo di beni od effetti di permanente utilità già acquistati, purchè si tratti di convenuta ed approvata scadenza dell' anno.

V. *Spese diverse straordinarie*. Le altre spese straordinarie, stabilisce il più volte citato regolamento, i titoli, o le cause delle quali fossero veramente accidentali e non appartenessero alle quattro precedenti rubriche, avranno sede nella pre-

sente, nella quale saranno pure comprese quelle per gli straordinarj provvedimenti di sanità, militari, di beneficenza e simili.

Tali spese, continua, dovranno nei singoli casi essere appoggiate a preventive superiori autorizzazioni, o posteriori sanzioni speciali, o di massima per parte dell'I. R. Governo da citarsi; e nell'allegato saranno da comprovarsi tutti gli estremi, indicando i dati necessarj per determinare precisamente od approssimativamente la somma per ciascun oggetto od articolo.

Parrebbe che qui dovesse chiudersi la nota delle spese delle comunità, ma quasi in via di appendice, voglionsi aggiungere due altre partite, cioè *il fondo di riserva e le rimanenze passive.*

FONDO DI RISERVA

Un conto preventivo, per quanto sia stato compilato con diligenza e precisione, per questa stessa ragione che è preventivo può lasciare un vuoto, o per una spesa impreveduta, o per la mancanza di una rendita divenuta inesigibile.

Per la città e pei comuni aventi congregazione municipale, dice il regolamento al § 61, il fondo di riserva può calcolarsi nella misura annualmente fin qui stabilita coi loro conti preventivi stati superiormente approvati. Ma in quanto agli altri comuni dovrà essere al più possibile limitato, mentre trattandosi di un fondo che in via ordinaria dovrebbe giacere nella cassa dell'esattore,

s'incorrerebbe nell'inconveniente di aggravare la sovrimposta della comunità per fare un fondo, di cui forse potrebbe non occorrere il bisogno.

Si rammenti per massima, soggiunge il regolamento, che non è in facoltà nè delle congregazioni municipali, nè delle deputazioni all'amministrazione comunale d'intaccare questo fondo se non dietro autorizzazione dell'I. R. delegazione provinciale, alla quale conseguentemente dovrà nei singoli casi essere rappresentato e giustificato il bisogno.

RIMANENZE PASSIVE

Non potendosi all'epoca, dice il regolamento al § 64, della compilazione del conto preventivo, cioè in settembre od ottobre, conoscere con precisione le rimanenze per l'amministrazione dell'anno non ancora compiuto, si collocheranno nella presente rubrica quelle partite che in via di approssimazione potrebbero rimanere insolute, sia per difetto di rendita, sia perchè non contemplate, o contemplate in somma non sufficiente nel conto preventivo.

Ma allorchè, continua, sarà compilato il conto consuntivo, in gennajo cioè o febbrajo, questo servirà a giustificare le rimanenze che dovranno essere portate nel conto preventivo dell'anno, che succede a quello pel quale sarà stato fatto il conto consuntivo. Per non obbligare però i superiori dicasteri a fare uno stralcio delle partite risul-

tanti dal consuntivo, e per conoscere le parziali partite da pagare, sarà necessario di compilare, prescrive il regolamento, un separato allegato, nel quale siano distinte tutte le partite rimaste insolute, coll'indicazione delle cause per le quali non ebbe luogo il pagamento, e con tutte quelle altre notizie che potessero interessare.

Spese o parte passiva delle frazioni delle comunità.

Nulla vuolsi ommettere di ciò che possa giovare alla migliore intelligenza di chi ama d'applicarsi al nostro studio. A parte quindi crediamo di esporre il quadro delle spese e delle rendite di quelle comuni che, al dire della Giunta, per la loro piccolezza, o per lo scarso numero dei loro possessori essendo incapaci di ricevere la generale forma di reggimento comunale, per non potervisi formare il convocato, nè la deputazione dell'estimo, nè gli altri ufficiali comunitativi, e non essendo d'altra parte giusto che restino sottoposte nel loro governo all'arbitrio perpetuo di due o tre possessori, vennero aggregate ed incorporate a qualche comunità contigua, e che perciò diconsi frazioni di un comune principale.

Le leggi attuali sanzionarono la massima della Giunta, che sia libero alle frazioni comunali di accomunare, o di tenere separati i loro patrimonj dal corpo principale dell'abitato. Sia in libertà,

disse quella magistratura, degli uomini dei comuni uniti ed aggregati di stabilire una perfetta ed universale unione fra i comuni aggregati; ma nel caso che stimino i comuni aggregati, di non acconsentire alla piena unione a cagione della disuguaglianza dei pesi e debiti contratti, e delle loro rispettive rendite, ciascun sindaco o deputato dei comuni aggregati regolerà gli interessi del suo rispettivo comune con gli abitatori che lo compongono, così riguardo ai pesi detti locali, ai quali sono tenuti, come dei beni che gli appartengono.

Il voler obbligare i comuni uniti ad una perfetta comunione ed eguaglianza, così circa all'elezione degli amministratori, come pel godimento degli effetti universali, e per l'aggravio dei debiti e delle spese, è cosa assai aliena alla giustizia ed equità, poichè molti si vedrebbero spogliati di quella ragione che dal loro nascimento hanno acquistato, ed altresì si vedrebbero costretti a quei carichi ai quali non sono obbligati, ed invece di introdurre la concordia e l'eguaglianza si darebbe motivo a nuove liti ed a nuovi dispendj, fomentati da quelli che trovano vantaggio in tali congiunture con detrimento delle comunità.

Per quei comuni, dice il nostro legislatore, i quali anche dopo l'attuale compartimento territoriale fossero composti di più frazioni, e che queste conservassero separati gli interessi patrimoniali, oltre il conto generale, si farà anche un conto parziale per ciascuna frazione.

CARICO GENERALE DOVUTO ALLO STATO

Questa rubrica è soppressa nel conto preventivo delle frazioni, perchè colla loro aggregazione vengono a formare col comune principale un sol territorio, su cui si ripartisce l'imposta prediale. Anche nel caso che stimino i comuni aggregati di acconsentire alla piena unione, disse la Giunta, resta ferma l'unione ed aggregazione in quanto al carico regio, pesi camerali ed esecuzione degli ordini dell'autorità superiore. Il quadro adunque delle spese generali delle comuni, additerà alle frazioni l'ammontare del carico prediale che a loro incombe.

SPESE ORDINARIE

I. *Onorarj*. Per quei comuni, dice il regolamento, composti di più frazioni, le quali anche dopo il compartimento territoriale conservano separati gli interessi patrimoniali, sarà necessario che i soldi degli impiegati in servizio particolare delle stesse frazioni, come sarebbero le guardie boschive, i custodi delle acque, i campari delle roggie, gli inservienti all'irrigazione dei fondi, gli agenti di campagna, e qualunque altro salariato addetto al patrimonio particolare della frazione, siano calcolati nel suo conto preventivo.

II. *Interessi di capitali debiti*. Pei comuni composti di frazioni aventi separati gli interessi patrimoniali, dice il regolamento, si avrà riguardo

ai singoli pesi nel rispettivo conto particolare, a meno che non siano affetti ad un locale, od altra proprietà che serva a beneficio od uso dell'intera società, nel qual caso, spettando l'onere alla stessa società, dovrà formar parte del conto preventivo generale.

III. *Livelli, censi, e decime.* Ciò che il regolamento dice rispetto agli interessi dei capitali debiti viene esteso anche ai livelli, censi, e decime, a carico delle sole frazioni.

IV. *Manutenzione di locali e di beni comunali.* Le spese in causa di manutenzione e riparazione di locali e beni che cadono ad esclusivo beneficio delle stesse frazioni, ordina il regolamento, che siano comprese nel rispettivo loro conto particolare col corredo dei necessarj documenti.

Si osservi però, soggiunge lo stesso regolamento, che trattandosi di riparazione o manutenzione dei cimiterj o di chiese, che servono a comodo di più comunità, la spesa relativa va ripartita in ragione di popolazione.

Le leggi attuali obbligano tutti i comuni di avere un cimitero posto in luogo appartato, ed alla distanza dell'abitato prescritta dal vegliante regolamento di sanità. Stabilisce però la circolare 12 aprile 1817, che qualora fra i comuni che mancano di cimitero ve n'avesse qualcuno, che anteriormente al nuovo compartimento territoriale fosse frazione ed approfittasse del cimitero di altra frazione staccata, potrà permettersi, che

continui a farne uso semprechè la continuazione di tal pratica sia compatibile coi debiti riguardi sanitarj. Potranno del pari, soggiunge, due o più comuni di poca popolazione prendere fra loro le opportune intelligenze, onde far costruire un sol cimitero ad uso promiscuo. In tal caso adunque la manutenzione o riparazione del cimitero si farà, in forza del regolamento, a spesa di tutti i comuni, in ragione di popolazione.

Ma quanto alla manutenzione e riparazione di chiese che servono a comodo di più comuni, occorre di rammentare la circolare 27 maggio 1822, in cui si dice essere ferma la massima, che i comuni non possono essere chiamati che in via sussidiaria ed in mancanza di altri mezzi a concorrere alle spese del culto, d'altronde indispensabili e da riconoscersi previamente nei modi regolari. Così pare che nel caso in cui la parrocchia estenda la sua giurisdizione oltre il comune nel quale è posta, comprendendo delle frazioni di altri comuni limitrofi, possa tutto il territorio parrocchiale essere collettabile in via di spontanee offerte e servigj personali.

Ma quando si tratterà, dice la circolare, di sosovrimposte sull'estimo, dovranno queste per regola generale percuotere unicamente il comune in cui sarà posta la parrocchia, e quindi nè eccettuare alcuna frazione di esso, nè estendersi a frazioni di altri comuni per seguire la giurisdizione parrocchiale. I comuni poi, soggiunge, che

non avessero la parrocchia nel proprio circondario, dovranno concorrere alla spesa, sempre in ragione d'estimo, in società col comune in cui è posta la loro parrocchia.

Nel caso finalmente che un comune non avesse nel proprio circondario la parrocchia, e d'altronde il suo territorio fosse soggetto a più parrocchie, si dovrà allora, onde non ne risulti un'indebita esenzione unicamente pel modo di riparto, far luogo in via di eccezione al concorso delle frazioni in unione al comune in cui è posta la rispettiva parrocchia. Ma determinata che sia la quota di spesa spettante alla frazione in ragione del suo estimo, il carico dovrà poi sostenersi dal comune a cui appartiene la frazione essendo comunale la spesa.

V. *Compensazioni ed abbonamenti passivi.* Tutti gli elementi che appartengono a questa rubrica entrano nel conto generale, dice il regolamento, quando però il comune o non abbia frazioni, o, avendone, il patrimonio sia in comunione, mentre nel caso che gli interessi patrimoniali fossero conservati separati, la spesa de' carichi sui locali e fondi di particolare spettanza delle frazioni, e quelle dell' onorario ossia provvigione all'esattore per l'esazione delle rendite proprie delle stesse frazioni, devono essere considerate nel loro conto preventivo particolare.

VI. *Spese diverse ordinarie.* Le spese di sanità e di polizia, come già si disse, comprensivamente

alla quota che i comuni già aggregati alle città od ai comuni, nei quali sono stabiliti i commissarj di polizia, sono tenuti di contribuire in ragione di popolazione, per le spese di salarj, e di ufficio dei commissariati di polizia, avranno sede in questa rubrica del conto particolare delle frazioni, nel quale dovranno essere descritte e dimostrate col maggior dettaglio.

Nel modello additato dal regolamento pei conti preventivi delle frazioni, sono esposte soltanto le sei indicate rubriche, perchè quelle che furono soppresse vanno a vantaggio dell'intera società, e perciò risultano dal conto generale, e le frazioni devono concorrere a quelle spese in ragione d'estimo.

SPESE STRAORDINARIE

I. *Nuove opere locali e beni comunali.* Tutto ciò, dice il regolamento, che si riferisce ai locali, edificj o proprietà particolari delle frazioni di comune aventi separati gli interessi patrimoniali, sarà calcolato nei rispettivi conti parziali.

II. *Estinzione di capitali debiti.* L'estinzione dei debiti particolari delle frazioni dei comuni, le quali conservassero separati gli interessi patrimoniali, spetta ad esse rispettivamente, sicchè le somme a ciò relative dovranno comprendersi nei loro conti speciali; così il regolamento al § 53.

III. *Impiego di capitali ed acquisto di beni stabili.* Si ripete anche per questa rubrica, dice il regolamento, che tutto ciò che può essere partico-

lare delle frazioni di comune aventi separati gl'interessi patrimoniali, dovrà far parte dei rispettivi loro conti preventivi.

Nel modello del conto preventivo delle frazioni, dopo i titoli delle spese straordinarie, si espone il totale delle spese ordinarie e straordinarie gravanti il patrimonio delle frazioni; indi succede la quota della tassa personale sopra le teste collettabili della frazione, di cui se ne indica il numero e la quantità dell'imposta per ciascheduna pagabile per le spese del comune generale; dippoi si aggiunge la sovrimposta sull'estimo totale della frazione, indicandone lo scalato di essa ed a quanti centesimi ammonti la sovrimposta; e finalmente ai piedi del modello si indica il totale della spesa toccante il conto particolare della frazione.

SEZIONE II

Rendite delle comunità, ossia parte attiva delle comunità.

CARICO GENERALE

È stabilito che d'ora in avanti debba apparire anche nella parte attiva la quota del carico generale devoluto allo Stato contribuibile dai censiti, dai personalisti, e dagli esercenti arti e commercio. In questa rubrica dunque, dice il regolamento al § 65, viene la quota del carico generale pagabile da tutto l'estimo comunale, e similmente la tassa personale contribuibile a favore dello

alla quota che i comuni già aggregati alle città od ai comuni, nei quali sono stabiliti i commissarj di polizia, sono tenuti di contribuire in ragione di popolazione, per le spese di salarj, e di ufficio dei commissariati di polizia, avranno sede in questa rubrica del conto particolare delle frazioni, nel quale dovranno essere descritte e dimostrate col maggior dettaglio.

Nel modello additato dal regolamento pei conti preventivi delle frazioni, sono esposte soltanto le sei indicate rubriche, perchè quelle che furono soppresse vanno a vantaggio dell'intera società, e perciò risultano dal conto generale, e le frazioni devono concorrere a quelle spese in ragione d'estimo.

SPESE STRAORDINARIE

I. *Nuove opere locali e beni comunali.* Tutto ciò, dice il regolamento, che si riferisce ai locali, edificj o proprietà particolari delle frazioni di comune aventi separati gli interessi patrimoniali, sarà calcolato nei rispettivi conti parziali.

II. *Estinzione di capitali debiti.* L'estinzione dei debiti particolari delle frazioni dei comuni, le quali conservassero separati gli interessi patrimoniali, spetta ad esse rispettivamente, sicchè le somme a ciò relative dovranno comprendersi nei loro conti speciali; così il regolamento al § 53.

III. *Impiego di capitali ed acquisto di beni stabili.* Si ripete anche per questa rubrica, dice il regolamento, che tutto ciò che può esser

lare delle frazioni di comune aventi separati gl'interessi patrimoniali, dovrà far parte dei rispettivi loro conti preventivi.

Nel modello del conto preventivo delle frazioni, dopo i titoli delle spese straordinarie, si espone il totale delle spese ordinarie e straordinarie gravanti il patrimonio delle frazioni; indi succede la quota della tassa personale sopra le teste collettabili della frazione, di cui se ne indica il numero e la quantità dell'imposta per ciascheduna pagabile per le spese del comune generale; dippoi si aggiunge la sovrimposta sull'estimo totale della frazione, indicandone lo scalato di essa ed a quanti centesimi ammonti la sovrimposta; e finalmente ai piedi del modello si indica il totale della spesa toccante il conto particolare della frazione.

SEZIONE II

Rendite delle comunità, ossia parte attiva delle comunità.

CARICO GENERALE

È stabilito che d'ora in avanti debba apparire anche nella parte attiva la quota del carico generale devoluto allo Stato contribuibile dai censiti, dai personalisti, e dagli esercenti arti e comme[illegible] In questa rubrica dunque, dice il regola[illegible] § 5, viene la quota *del carico generale* [illegible] tutto l'estimo *comunale, e similmente* [illegible]le *contribuibile a favore* dello

alla quota che i comuni già aggregati alle città od ai comuni, nei quali sono stabiliti i commissarj di polizia, sono tenuti di contribuire in ragione di popolazione, per le spese di salarj, e di ufficio dei commissariati di polizia, avranno sede in questa rubrica del conto particolare delle frazioni, nel quale dovranno essere descritte e dimostrate col maggior dettaglio.

Nel modello additato dal regolamento pei conti preventivi delle frazioni, sono esposte soltanto le sei indicate rubriche, perchè quelle che furono soppresse vanno a vantaggio dell'intera società, e perciò risultano dal conto generale, e le frazioni devono concorrere a quelle spese in ragione d'estimo.

SPESE STRAORDINARIE

I. *Nuove opere locali e beni comunali.* Tutto ciò, dice il regolamento, che si riferisce ai locali, edificj o proprietà particolari delle frazioni di comune aventi separati gli interessi patrimoniali, sarà calcolato nei rispettivi conti parziali.

II. *Estinzione di capitali debiti.* L'estinzione dei debiti particolari delle frazioni dei comuni, le quali conservassero separati gli interessi patrimoniali, spetta ad esse rispettivamente, sicchè le somme a ciò relative dovranno comprendersi nei loro conti speciali; così il regolamento al § 53.

III. *Impiego di capitali ed acquisto di beni stabili.* Si ripete anche per questa rubrica, dice il regolamento, che tutto ciò che può essere par-

lare delle frazioni di comune aventi separati gl'interessi patrimoniali, dovrà far parte dei rispettivi loro conti preventivi.

Nel modello del conto preventivo delle frazioni, dopo i titoli delle spese straordinarie, si espone il totale delle spese ordinarie e straordinarie gravanti il patrimonio delle frazioni; indi succede la quota della tassa personale sopra le teste collettabili della frazione, di cui se ne indica il numero e la quantità dell'imposta per ciascheduna pagabile per le spese del comune generale; dippoi si aggiunge la sovrimposta sull'estimo totale della frazione, indicandone lo scalato di essa ed a quanti centesimi ammonti la sovrimposta; e finalmente ai piedi del modello si indica il totale della spesa toccante il conto particolare della frazione.

SEZIONE II

Rendite delle comunità, ossia parte attiva delle comunità.

CARICO GENERALE

È stabilito che d'ora in avanti debba apparire anche nella parte attiva la quota del carico generale devoluto allo Stato contribuibile dai censiti, dai personalisti, e dagli esercenti arti e commercio. In questa rubrica dunque, dice il regola[illegible] § 65, viene la quota del carico generale [illegible] tutto l'estimo comunale, e similmente [illegible]sonale contribuibile a favore dello

alla quota che i comuni già aggregati alle città od ai comuni, nei quali sono stabiliti i commissarj di polizia, sono tenuti di contribuire in ragione di popolazione, per le spese di salarj, e di ufficio dei commissariati di polizia, avranno sede in questa rubrica del conto particolare delle frazioni, nel quale dovranno essere descritte e dimostrate col maggior dettaglio.

Nel modello additato dal regolamento pei conti preventivi delle frazioni, sono esposte soltanto le sei indicate rubriche, perchè quelle che furono soppresse vanno a vantaggio dell'intera società, e perciò risultano dal conto generale, e le frazioni devono concorrere a quelle spese in ragione d'estimo.

SPESE STRAORDINARIE

I. *Nuove opere locali e beni comunali.* Tutto ciò, dice il regolamento, che si riferisce ai locali, edificj o proprietà particolari delle frazioni di comune aventi separati gli interessi patrimoniali, sarà calcolato nei rispettivi conti parziali.

II. *Estinzione di capitali debiti.* L'estinzione dei debiti particolari delle frazioni dei comuni, le quali conservassero separati gli interessi patrimoniali, spetta ad esse rispettivamente, sicchè le somme a ciò relative dovranno comprendersi nei loro conti speciali; così il regolamento al § 53.

III. *Impiego di capitali ed acquisto di beni stabili.* Si ripete anche per questa rubrica, dice il regolamento, che tutto ciò che può essere par-

lare delle frazioni di comune aventi separati gl'interessi patrimoniali, dovrà far parte dei rispettivi loro conti preventivi.

Nel modello del conto preventivo delle frazioni, dopo i titoli delle spese straordinarie, si espone il totale delle spese ordinarie e straordinarie gravanti il patrimonio delle frazioni; indi succede la quota della tassa personale sopra le teste collettabili della frazione, di cui se ne indica il numero e la quantità dell'imposta per ciascheduna pagabile per le spese del comune generale; dippoi si aggiunge la sovrimposta sull'estimo totale della frazione, indicandone lo scalato di essa ed a quanti centesimi ammonti la sovrimposta; e finalmente ai piedi del modello si indica il totale della spesa toccante il conto particolare della frazione.

SEZIONE II

Rendite delle comunità, ossia parte attiva delle comunità.

CARICO GENERALE

È stabilito che d'ora in avanti debba apparire anche nella parte attiva la quota del carico generale devoluto allo Stato contribuibile dai censiti, dai personalisti, e dagli esercenti arti e commercio. In questa rubrica dunque, dice il regola-[illegible]al § 65, viene la quota del carico generale [illegible] tutto l'estimo comunale, e similmente [illegible]sonale contribuibile a favore dello

alla quota che i comuni già aggregati alle città od ai comuni, nei quali sono stabiliti i commissarj di polizia, sono tenuti di contribuire in ragione di popolazione, per le spese di salarj, e di ufficio dei commissariati di polizia, avranno sede in questa rubrica del conto particolare delle frazioni, nel quale dovranno essere descritte e dimostrate col maggior dettaglio.

Nel modello additato dal regolamento pei conti preventivi delle frazioni, sono esposte soltanto le sei indicate rubriche, perchè quelle che furono soppresse vanno a vantaggio dell'intera società, e perciò risultano dal conto generale, e le frazioni devono concorrere a quelle spese in ragione d'estimo.

SPESE STRAORDINARIE

I. *Nuove opere locali e beni comunali.* Tutto ciò, dice il regolamento, che si riferisce ai locali, edificj o proprietà particolari delle frazioni di comune aventi separati gli interessi patrimoniali, sarà calcolato nei rispettivi conti parziali.

II. *Estinzione di capitali debiti.* L'estinzione dei debiti particolari delle frazioni dei comuni, le quali conservassero separati gli interessi patrimoniali, spetta ad esse rispettivamente, sicchè le somme a ciò relative dovranno comprendersi nei loro conti speciali; così il regolamento al § 53.

III. *Impiego di capitali ed acquisto di beni stabili.* Si ripete anche per questa rubrica, dice il regolamento, che tutto ciò che può essere par-

lare delle frazioni di comune aventi separati gl'interessi patrimoniali, dovrà far parte dei rispettivi loro conti preventivi.

Nel modello del conto preventivo delle frazioni, dopo i titoli delle spese straordinarie, si espone il totale delle spese ordinarie e straordinarie gravanti il patrimonio delle frazioni; indi succede la quota della tassa personale sopra le teste collettabili della frazione, di cui se ne indica il numero e la quantità dell'imposta per ciascheduna pagabile per le spese del comune generale; dippoi si aggiunge la sovrimposta sull'estimo totale della frazione, indicandone lo scalato di essa ed a quanti centesimi ammonti la sovrimposta; e finalmente ai piedi del modello si indica il totale della spesa toccante il conto particolare della frazione.

SEZIONE II

Rendite delle comunità, ossia parte attiva delle comunità.

CARICO GENERALE

È stabilito che d'ora in avanti debba apparire anche nella parte attiva la quota del carico generale devoluto allo Stato contribuibile dai censiti, dai personalisti, e dagli esercenti arti e commercio. In questa rubrica dunque, dice il regola-
[illegible] 165, viene la quota del carico generale
tutto l'estimo comunale, e similmente
[illegible]onale contribuibile a favore dello

alla quota che i comuni già aggregati alle città od ai comuni, nei quali sono stabiliti i commissarj di polizia, sono tenuti di contribuire in ragione di popolazione, per le spese di salarj, e di ufficio dei commissariati di polizia, avranno sede in questa rubrica del conto particolare delle frazioni, nel quale dovranno essere descritte e dimostrate col maggior dettaglio.

Nel modello additato dal regolamento pei conti preventivi delle frazioni, sono esposte soltanto le sei indicate rubriche, perchè quelle che furono soppresse vanno a vantaggio dell'intera società, e perciò risultano dal conto generale, e le frazioni devono concorrere a quelle spese in ragione d'estimo.

SPESE STRAORDINARIE

I. *Nuove opere locali e beni comunali.* Tutto ciò, dice il regolamento, che si riferisce ai locali, edificj o proprietà particolari delle frazioni di comune aventi separati gli interessi patrimoniali, sarà calcolato nei rispettivi conti parziali.

II. *Estinzione di capitali debiti.* L'estinzione dei debiti particolari delle frazioni dei comuni, le quali conservassero separati gli interessi patrimoniali, spetta ad esse rispettivamente, sicchè le somme a ciò relative dovranno comprendersi nei loro conti speciali; così il regolamento al § 53.

III. *Impiego di capitali ed acquisto di beni stabili.* Si ripete anche per questa rubrica, dice il regolamento, che tutto ciò che può essere partico-

lare delle frazioni di comune aventi separati gl'interessi patrimoniali, dovrà far parte dei rispettivi loro conti preventivi.

Nel modello del conto preventivo delle frazioni, dopo i titoli delle spese straordinarie, si espone il totale delle spese ordinarie e straordinarie gravanti il patrimonio delle frazioni; indi succede la quota della tassa personale sopra le teste collettabili della frazione, di cui se ne indica il numero e la quantità dell'imposta per ciascheduna pagabile per le spese del comune generale; dippoi si aggiunge la sovrimposta sull'estimo totale della frazione, indicandone lo scalato di essa ed a quanti centesimi ammonti la sovrimposta; e finalmente ai piedi del modello si indica il totale della spesa toccante il conto particolare della frazione.

SEZIONE II

Rendite delle comunità, ossia parte attiva delle comunità.

CARICO GENERALE

È stabilito che d'ora in avanti debba apparire anche nella parte attiva la quota del carico generale devoluto allo Stato contribuibile dai censiti, dai personalisti, e dagli esercenti arti e commercio. In questa rubrica dunque, dice il regolamento al § 65, viene la quota del carico generale pagabile da tutto l'estimo comunale, e similmente la tassa personale contribuibile a favore dello

Stato dai personalisti collettabili, come pure i tre quarti del prodotto brutto della tassa sulle arti e sul commercio. L'ammontare di questo carico, soggiunge, dato l'obbligo nel ricevitore dello *scosso e non iscosso*, deve corrispondere nella quota ritenuta sulla parte passiva.

RENDITE ORDINARIE

I. *Interessi di capitali attivi.* Quanto si è detto, dice il regolamento, rispettivamente alla rubrica *interessi di capitali passivi* serve anche per quelli dei capitali attivi.

II. *Fitti di case, fondi e spazj.* Ogni e qualunque rendita procedente da beni stabili, o di utile dominio comunale, od anche tenuto in affitto, od in semplice amministrazione, non escluso il prodotto degli spazj e delle piante solite ad affittarsi, cade in questa rubrica.

III. *Livelli, censi, decime e rendite perpetue.* Il regolamento riferisce a questa rubrica le rendite perpetue iscritte sul monte dello Stato, o sulla banca di Vienna, i livelli, i censi, e le decime; in somma tutte le annualità sì perpetue come a tempo determinato, senza sottrazione alcuna della spesa pel bollo alle ricevute per le annualità istesse, o per altre cause qualunque.

IV. *Tasse d'ufficio.* La circolare del Governo 24 maggio 1817, ha dichiarato che in pendenza della definitiva classificazione delle spese comunali, sia mantenuta in corso per la città e

pei comuni aventi consiglio comunale, l'esazione delle tasse d'ufficio portate dalla tariffa 9 novembre 1807, meno però quelle che, secondo la stessa tariffa, erano riferibili ad esenzioni ed esonerazioni di servigj e di contributi ora cessati.

Il prodotto di così fatte tasse, prescrive il regolamento, sarà riferito in questa rubrica di rendita colle debite avvertenze tanto al variato prezzo del bollo portato dalla medesima tariffa, quanto alla riduzione voluta dalla circolare 17 novembre 1809 riguardo alle tasse pei certificati sulla provenienza dei generi che da un comune vengono trasportati ad un altro.

V. *Tasse di licenze e multe.* Egualmente in pendenza, dice il regolamento, della classificazione delle pubbliche spese nelle città e nei comuni, nei quali sono stabiliti i commissariati di polizia, sono mantenute in corso le tasse di polizia determinate colla tariffa annessa alla circolare della direzione generale di polizia 1 novembre 1807, osservate però le norme e le variazioni stabilite dal regolamento unito all'altra circolare 6 aprile 1812 del cessato ministero dell'interno.

Siccome i commissarj di polizia, soggiunge, continuano ad esercitare le loro funzioni sui circondarj che avevano i comuni anteriormente al nuovo compartimento territoriale, così gli esercenti negli stessi comuni continuano ad essere sottoposti al pagamento della tassa per la relativa licenza, ed il prodotto va calcolato a favore del comune, nel quale è stabilito il commissariato.

Quando poi il prodotto delle tasse stesse, continua lo stesso regolamento, non giungesse a coprire la spesa dei salarj agli impiegati del commissariato di polizia comprensivamente a quelle delle spese di cancelleria, che sono determinate in ragione del quinto del soldo dei commissarj, per la differenza i comuni già aggregati a quelli nei quali sono stabiliti i commissariati di polizia, corrispondono a questi ultimi una quota proporzionale in ragione di popolazione, e questa pei comuni paganti sarà compresa fra *le spese diverse*, e pei percipienti alla rubrica *compensazioni ed abbonamenti attivi.*

In questa rubrica, pel regolamento, cadono anche i ricavi delle multe per contravvenzioni ai regolamenti annonarj, stradali, di sanità, di comodo ed ornato pubblico, la terza parte delle multe per ommessi trasporti di estimo, e per le città anche il prodotto di alcune multe di polizia comunale.

VI. *Tassa sulle arti e sul commercio*. La sovrana patente 11 marzo 1820 avendo richiamato in vigore, come si disse altrove, la legge che risguarda la tassa sulle arti e sul commercio, confermò il favore della cessione, a beneficio dei comuni, della quarta parte del prodotto di detta tassa. Dovranno perciò, dice il regolamento, le congregazioni municipali nelle città, e le deputazioni all'amministrazione comunale in campagna comprendere in questa rubrica la rispettiva corrispondente quota, il dato della quale potrà desumersi dall'effettivo prodotto dell'anno antecedente.

Si disse pure altrove, che i miserabili vanno esenti della tassa arti-commercio. Come miserabili vennero dalla Giunta considerate tutte quelle persone, che coi loro traffichi non giungono a guadagnare più di ciò, che suole lucrare un semplice bracciante giornaliero, e in quell'occasione si è rimarcato, che nel 1811 fu tenue il prodotto della tassa arti-commercio, attese le facilitazioni che si praticarono dai comuni sia nelle esenzioni di miserabilità, sia nel rimandare i contribuenti a gradi minori. Pare che anche posteriormente abbiano continuate quelle facilitazioni, per cui non era destituita di fondamento la lagnanza sulla tenuità del prodotto arti-commercio.

Le leggi attuali seppero con savio accorgimento ristringere fra angusti limiti l'arbitrio dell'autorità incaricata d'esaminare le dimande di chi pretende esenzione dalla tassa arti-commercio. Perciocchè premesso il principio che quel beneficio si accorda alle persone miserabili, quando provino coi dovuti modi la loro miserabilità, soggiungono, che si considerano miserabili le persone che

A. Non possedono beni stabili, nè capitali fruttiferi;

B. Non esercitano per conto proprio una professione, un'arte od un negozio, o non ne ritraggono che la più ristretta sussistenza per sè e per la loro famiglia;

C. Non hanno alcuna rendita fissa, od avendone, è si tenue l'importo che non eccede quello della mercede giornaliera di un semplice operajo.

La miserabilità dev'essere giustificata per mezzo di un apposito certificato. Le formalità sostanziali di tale certificato sono le seguenti:

A. Che esprima in termini chiari e positivi le singole circostanze indicate nell' articolo precedente, quando la persona che domanda il certificato si trovi effettivamente in tali circostanze;

B. Che sia rilasciato da due persone probe e domiciliate nel comune di ordinaria dimora del richiedente;

C. Che nelle città sia inoltre convalidato dall'attestazione del podestà, indi dalla vidimazione dell' uficio di polizia;

D. E negli altri comuni dall' attestazione di due membri della congregazione municipale o della deputazione all' amministrazione comunale.

VII. *Compensazioni ed abbonamenti attivi.* I rimborsi di quelle spese, osserva il regolamento, che in tutto, od in parte si sostengono dai comuni in via di anticipazione, somministrano i dati, sui quali calcolare le somme per questa rubrica.

VIII. *Prodotti diversi.* Quelle rendite ordinarie proprie dell' anno, prescrive il regolamento, che per la natura loro non fossero applicabili alle rubriche precedenti, saranno descritte in questa.

Avrà qui luogo, soggiunge il regolamento, anche il prodotto della ritenuta del due per cento sul soldo degli impiegati delle città e dei comuni, i quali, approfittando del decreto 3 aprile 1807, avessero adottato il precedente decreto 12 febbrajo 1806 sulle pensioni.

RENDITE STRAORDINARIE

I. *Vendite e prodotti di adeali e laudemj*. Questa rubrica è costituita dalle seguenti rendite:

A. Dal ricavo delle rendite assolute dei beni e dei diretti dominj, che fossero ordinate od autorizzate dall' autorità competente, approvati che siano i relativi contratti.

B. Dal ricavo delle adeali e laudemj in occasione di costituzioni o trapasso di livelli.

C. Dal ricavo proveniente dalla vendita dei taglj dei boschi.

D. Dal prodotto derivante dall' alienazione delle cartelle tanto del monte dello Stato, quanto della banca di Vienna.

E. Dal prodotto delle vendite straordinarie di effetti di ragione comunale, purchè esse siano state superiormente autorizzate ed approvate.

II. *Esazioni di capitali e crediti arretrati*. Le notizie che la legge richiede per rispetto alle vendite e prodotti di adeali e di laudemj, circa l'uso e la conversione delle somme introitate, dovranno darsi anche per le partite riferibili a questa rubrica, nella quale avranno sede quelle somme che dovessero presumibilmente realizzarsi entro l'anno in iscadenza convenuta o necessaria, o per crediti arretrati.

III. *Rimanenze attive*. Non potendosi all'epoca della compilazione del conto preventivo, cioè in settembre od ottobre, conoscere con precisione le

chè si colpirebbero solo quelle persone che ne fanno uso, e perchè un dazio eccessivo potrebbe ristringere l'uso stesso. *Che interessano la classe indigente*, perchè i suoi tenui guadagni non le somministrano spesso i mezzi, onde provvedersi delle cose più necessarie alla vita.

Quando le spese, disse la Giunta, superano tutte le rendite comunali, non escluso il prodotto della tassa personale, e noi aggiungeremo anche quello sui generi di consumazione, propongono i deputati per quanta somma debba arbitrarsi in quell'anno l'imposta comunale sopra l'estimo, ed osserveranno quanti denari per scudo bisogna imporre per esigerla sopra la totalità dell'estimo prediale della comunità, e con tale riflessione proporranno il limite da darsi alla detta imposta, e dovrà farsi indistintamente sopra la massa dell'estimo prediale.

Al difetto, dice il nostro legislatore, marciando sulle stesse traccie, risultante tra le rendite e le spese, si provvede colle sovrimposte sull'estimo pagante dell'anno cui ha relazione il preventivo, minorato però di quello inerente ai beni particolari del comune, e ciò all'oggetto di non sottoporre ad un inutile giro di cassa il prodotto, e per non pagare un'incompetente provvigione all'attore.

Il decreto 11 marzo 1809 autorizzò di diritto i comuni di terza classe a mettere una sovrimposta. I. Per il correspettivo al ricevitore comu-

nale. II. Per il concorso delle spese al nuovo Catasto. III. Per qualunque altro titolo di spese comunali; ma in nessun caso poteva eccedere complessivamente ed in totale l'importare di tre centesimi per scudo. Altre leggi posteriori abilitarono i comuni di prima e seconda classe a mettere sull'estimo una sovrimposta di un centesimo; ed una legge del 1803 ad imporre quattro denari per scudo per la estinzione dei debiti comunali.

La circolare 8 aprile 1818, senza distinzione di comunità, come pure il regolamento, autorizza le II. RR. delegazioni ad approvare i conti preventivi, la di cui sovrimposta non ecceda i tre centesimi, ed in caso di eccedenza l'approvazione è riservata al Governo. Del resto, prescrive il regolamento, che non si aggravi soverchiamente l'estimo per la città, e che la sovrimposta sull'estimo sia proporzionata al prodotto sui dazj di consumazione.

Rendite o parte attiva delle frazioni delle comunità.

RENDITE ORDINARIE

I. *Interessi di capitali attivi.* II. *Fitti di case e fondi.* III. *Livelli, censi e decime, e rendite perpetue.* Tanto le partite d'interessi, dice il regolamento al § 67, quanto le altre dei fitti, livelli, censi e decime, quando fossero di spettanza particolare di frazioni di comune aventi separati interessi patrimoniali, dovranno essere calcolate nei

rispettivi conti parziali, semprechè non siano affette a spese d'istruzione comunale, nel qual caso, essendo la spesa a carico dell'intera società, deve ritenersi a favore della medesima anche il prodotto delle attività corrispondenti.

IV. *Compensazioni ed abbonamenti attivi.* Si devono collocare in questa rubrica i rimborsi di quelle spese che in tutto od in parte si sostengono dalle frazioni dei comuni in via di anticipazione, e le osservazioni, fatte in proposito rispetto ai comuni, si estendono alle loro frazioni.

V. *Prodotti diversi.* Si avverta, dice il regolamento al § 79, di portare nei conti parziali delle frazioni aventi separati gli interessi patrimoniali, tutti quei prodotti che fossero di particolare loro spettanza.

Nel modello del conto particolare delle frazioni dopo l'esposizione dei titoli ordinarj, si dà il totale delle stesse rendite, indi si accennano i titoli delle rendite straordinarie ridotti a due categorie.

RENDITE STRAORDINARIE

I. *Vendita di proprietà e prodotti di adeali e laudemj.* II. *Esazione di capitali, o crediti arretrati.* Per queste rubriche, dice il regolamento, si ripete l'osservazione fatta per le frazioni di comune aventi separati gli interessi patrimoniali, quella cioè di tutto ciò che risguarda particolarmente ed esclusivamente le stesse frazioni, deve essere riportato nel rispettivo conto particolare.

Dal modello dato, dice il regolamento al § 93, pei conti parziali delle città o comuni composti di frazioni, le quali conservassero separati i rispettivi interessi patrimoniali, si scorge come, per effetto della loro propria attività e passività, può emergere il bisogno di variare la misura di sovrimposta stabilita sul conto sociale, ossia generale. Le congregazioni municipali, soggiunge, e le deputazioni all' amministrazione comunale si atterranno alle disposizioni prescritte per le intere comunità, nel proporre le quote di sovrimposta che occorressero alle stesse frazioni onde supplire alle spese sociali, non meno che alle loro proprie.

Raccomanda il regolamento che siano ommesse le frazioni di lire nella somma da portare nel prospetto, quando però non vi siano ragioni speciali per ritenerle, come per esempio pei fitti, pei livelli, pei salarj, per le pensioni e simili; ma quando trattasi di spese presuntive, come per strade, per fazioni militari e simili, nel prospetto si potranno ommettere quelle frazioni che potessero risultare sia dall' allegato, sia dalle stime.

ESAZIONE DELLE IMPOSTE

CAPITOLO IV

Metodo di esazione delle imposte universali, provinciali e comunali.

È una controversia che non saprei decidere, diceva a' suoi alunni il Genovesi, se le rendite delle Corti siano meglio economicamente amministrate, oppure se torni meglio darle in affitto per appalto. La soluzione di questo problema, soggiunge, dipende dal sapere qual metodo opprima meno i popoli e giovi più alle Corti. Grandi autori preferiscono il primo, siccome meno oppressivo delle arti e del commercio, ma l'autore si pronuncia pel secondo, come più sicuro per le Corti, più pronto e più libero al pubblico. Vuole però che le leggi dei fitti, I. Fossero note a tutti per promulgazione di editti. II. Che si facessero osservare con rigidezza agli affittajuoli. III. Che si castigassero severamente le mariuolerie. IV. Che loro non si desse altra autorità che quanta si richiede per le esazioni. V. Che non si concedessero loro privilegj, per fare monopolj e per tirare a sè tutto il commercio. VI Che non dipendessero che dal solo supremo finanziere.

La Giunta aveva prevenuto il professore Sicilia-

poli con un regolamento atto a togliere pressocchè tutti i disordini, che sogliono procedere dal sistema dei fitti delle esattorie, partendo innanzi tutto i ricevitori delle imposte in comunali e provinciali. I primi raccolgono il denaro che i contribuenti delle singole comunità deggiono dare all'esattore, il quale a' suoi tempi lo deve versare nella rispettiva cassa provinciale; i secondi, abitanti nelle città capi-luoghi di provincia, sono destinati a trasmettere alla tesoreria, od alla cassa centrale tutte le somme che ricevono dagli esattori comunali della propria provincia.

Premessa questa partizione di ricevitori, comandò la Giunta, susseguita dai decreti 22 marzo 1804, 10 ottobre 1807 e 23 dicembre 1811, e finalmente dalla sovrana patente 18 aprile 1816, che annullò tutte le leggi antecedenti, comandò, dico, la Giunta che le imposte dirette, non che le rendite comunali, come pure tutte le somme devolute al regio erario e destinate per le spese dello Stato e delle provincie, venissero in ogni comune ed in ogni provincia appaltate mediante asta pubblica, coll'obbligo di pagare in danaro nei termini e nei modi convenuti, abbiano o no riscossa l'imposta dai singoli contribuenti.

La sovrana patente stabilisce un triplice modo di ottenere le esattorie, voglio dire, vengono accordate mediante asta pubblica, o concesse fuori di asta, oppure amministrate economicamente a conto dello Stato. Il primo è determinato in via

generale, il secondo si verifica, quando, fatti due esperimenti d'asta, non si sia offerto alcun aspirante, oppure che quelli che si sono presentati abbiano preteso un correspettivo eccedente il tre per cento. Nel secondo caso, dice la patente, la congregazione municipale, dietro informazione dei podestà, dei deputati dell'estimo e dei cancellieri entro tre giorni dall'ultimo esperimento, è autorizzata a permettere che l'esattoria sia accordata anche fuori d'asta, sempre però coll'obbligo dello scosso e non iscosso e coll' obbligo di prestare la sicurtà. Il terzo ha luogo quando al regio delegato non riesce di stabilire a qualunque correspettivo l'esattore per un comune coll'obbligo dello scosso e non iscosso, perciocchè in tal caso il delegato nomina un esattore d'ufficio senza tale obbligo.

Sei mesi avanti il giorno, in cui dovrà aver principio il nuovo contratto di esattoria, vuole la patente che i cancellieri del Censo in ciascun distretto espongano le cedole invitatorie, onde ritrovare obblatori per l'esattoria di tutti i comuni del distretto, od almeno di una parte di essi, essendo sperabile, ne rende per ragione la Giunta, che, facendo un contratto più grosso, possano i deputati trovarlo da fare a condizioni più miti, e che l'esattore eletto, libero dai riguardi e dai ligamenti che potrebbe avere con i singoli amministratori comunali, quando da essi soli dipendesse, possa servire meglio il pubblico e favorire i censiti diligenti colle pene dei negligenti, che è lo scopo legittimo d'ogni ben regolata esazione.

Coerentemente a questa massima, si è dimandato all'I. R. Governo, se si possa o no tenere un' unica asta, per ricevervi ad un tempo le offerte complessive e separate. Non devesi, rispose il Governo, momentaneamente declinare dalla pratica ordinata dalla sovrana patente tendente allo scopo di procurare un contratto complessivo, colla mira che con esso molti comuni abbiano l'esattore con una correspettività più tenue di quella, che potrebbero ottenere con un contratto particolare. L'esperienza ha fatto conoscere, soggiunge lo stesso Governo nella circolare 30 novembre 1818, che la pubblicazione delle cedole invitatorie fatte in tempo per un contratto complessivo delle esattorie, rende più facile il rinvenimento degli esattori e più vantaggiose ne riescono le condizioni.

Affine di facilitare l'esecuzione del progetto di rinvenire obblatori, che si offeriscano a prendere tutte le esattorie in complesso, impone la patente, in armonia colla Giunta, ai cancellieri di fare tutte le pratiche opportune, e che a tale effetto si stabilisca un termine nelle cedole invitatorie, che non può essere minore di giorni quattordici.

In questo termine chiunque vorrà fare, disse la Giunta, obblazioni per cedola, onde ottenere l'esattoria, lo potrà presentando le cedole nelle mani del cancelliere delegato, il quale a richiesta di chicchessia dovrà comunicarla. Alle obblazioni però, soggiunge, che avessero la condizione di non valere, quando si dovessero esporre al pubblico

incanto, non si avrà alcun riguardo e si conside
reranno come se fatte non fossero, e non si po
tranno nè leggere, nè registrare negli atti, com
pure non potranno riceversi, nè registrarsi quell
che contenessero gli avvantaggi.

Se nel termine prefisso nelle cedole, ripiglia l
patente, saranno state fatte delle obblazioni pe
l'appalto complessivo sia di tutti i comuni, si
di due o più di essi, l'imperiale e regio cancel-
liere del Censo ne rende avvertite le rispettiv
deputazioni comunali, onde esaminare le offerte
fare tutte le riflessioni che risguarda l'interess
dei loro comuni. I deputati debbono riunirsi al-
l'ufficio della cancelleria nel giorno indicato da
cancelliere, ma quando all'appalto complessiv
dovesse aver parte un comune, ove esiste la con-
gregazione municipale, l'adunanza si tiene nell
sala della congregazione. I deputati dell'estim
della sopraccennata comunità dovranno ritrovars
in essa, o personalmente, o per mezzo dei lor
sostituti nella predetta giornata, per dare insiem
col cancelliere delegato le disposizioni preparato-
rie all'incanto, e procedere in appresso all'incant
medesimo, e successiva deliberazione, avvertendo
che se mancherà qualche deputato dell'estimo
dovranno gli intervenienti agire, conchiudere, e
ultimare l'atto senza gli assenti, senzachè però dett
assenti restino disobbligati per la contumacia d
veruna delle obbligazioni legali, a cui si potesser
dire di ragione tenuti a favore della loro comu-

nità, o di qualunque altra persona, nel caso che fossero stati presenti.

Se il cancelliere delegato fosse impedito nella detta giornata dall'intervenire agli altri convocati della sua delegazione, il primo deputato dell'estimo deputerà un notajo, che invece del cancelliere delegato faccia il rogito degli atti di quel giorno, coll'obbligo di consegnarli all'istesso cancelliere delegato, il quale sarà tenuto a rimetterli alla Giunta per la sopraddetta approvazione.

I deputati nella loro adunanza deggiono in primo luogo leggere le obblazioni che saranno state presentate, e farle tutte registrare negli atti del predetto cancelliere; in secondo luogo fare le riflessioni che risguardano l'interesse de' loro comuni, dovendo fare ogni sforzo e diligenza per riunirsi in una sola ricevitoria, ed essere serviti da un medesimo esattore, ed in tal caso fare un contratto solo. Ma se per avventura i comuni dissentissero da un appalto complessivo, e quindi inclinassero al metodo dell'esattore particolare, bisogna, dice la Giunta, che i deputati in tale occasione giustifichino, che tal metodo è di evidente utilità e che si movono i loro amministratori a desiderarlo, non già per la mira di avere un esattore da loro dipendente ed al loro privato comodo compiacente, ma pel zelo del pubblico bene e pel profitto generale dei censiti. Avvertendo, dice brevemente la patente, che le ragioni di dissentire da un appalto complessivo devono essere fondate

nel vero, e dimostrato l'interesse dei censiti. E fatta tale giustificazione, disse la Giunta, il tribunale accorderà di provvedere al maggior risparmio delle comunità, quando veramente lo trovino, e sino a tanto che saranno in grado di trovarlo col detto metodo dell'esattore particolare, ritenendo il metodo dell'esattore generale per quelle che lo ritroveranno più opportuno al loro interesse.

Se nell'adunanza dei deputati per l'accennato esame, non s'incontra ostacolo per un appalto complessivo, si dispone per l'aprimento dell'asta sull'obblazione che sarà stata dai deputati riconosciuta per la migliore. Se vengono fatte delle opposizioni, il protocollo in questo caso deve essere inoltrato alla congregazione provinciale per le sue decisioni, e qualora le riconosca insussistenti, si procede all'aprimento dell'asta egualmente sopra la migliore obblazione.

All'opposto si passa dai deputati nella loro adunanza a disporre per l'aprimento dell'asta per ogni comune, I. Quando nel termine stabilito nelle cedole invitatorie non viene fatta alcuna offerta. II. Quando le obblazioni siano talmente gravose, come disse la Giunta, di non poter essere ragionevolmente accettate, e per noi diremo, quando gli obblatori chieggono più del tre per cento. III. Quando è concordemente riconosciuto dai deputati che non possa essere conveniente all'interesse comunale un appalto complessivo. In tutti questi casi i deputati determinano una somma ragionevole, sopra della quale procedere all'asta.

Pel regolare aprimento dell'asta, dice la patente, è dovere delle congregazioni municipali nei comuni di loro residenza, e dei regj cancellieri del Censo per gli altri, di far precedere alla pubblicazione un avviso che indichi, I. Il comune od i comuni, in cui si vuole appaltare l'esattoria. II. Il luogo, il giorno e l'ora in cui avrà incominciamento l'asta. III. Le disposizioni prescritte dalla legge in proposito devono essere esattamente osservate. IV. I patti speciali che, senz'essere in opposizione alle leggi, credesse il comune di aggiungervi pel proprio interesse.

Vuolsi avvertire che la pubblicazione dell'accennato avviso deve indeffettivamente farsi almeno quindici giorni avanti quello in cui deve aver principio l'asta, e deve eseguirsi mediante l'affissione nei luoghi e modi soliti, sì nelle città capitali della provincia e nel capo-luogo del distretto, come in ciascheduno dei comuni compresi nel distretto stesso. Le relazioni poi delle seguìte pubblicazioni devono essere unite ai successivi atti d'asta, ed indi consegnate a chi s'aspetta.

Siccome non a tutti gli atti d'asta, dice la circolare 30 novembre 1818, specialmente dei contratti separati, si sono viste unite le cedole invitatorie e la relazione delle fatte pubblicazioni, così non dovrà ommettersi di prescrivere ai cancellieri l'immancabile osservanza, e l'unione degli atti d'asta delle dette cedole e certificati di pubblicazione, onde le congregazioni provinciali siano

avvertenze prescritte dalla stessa patente; I. Che quando siasi tenuta ferma l'ultima offerta, la continuazione dell'asta e la definitiva deliberazione non possa essere protratta al di là di otto giorni. II. Che il giorno in cui l'asta deve essere ripresa e continuata, e l'ultima offerta ritenuta, deve essere notificata al pubblico mediante avviso da affiggersi nel capo-luogo del distretto e nel comune, o nei comuni, di cui si appalta l'esattoria.

La patente d'accordo colla Giunta ordina, che l'esattoria sia deliberata a quello che avrà offerto di esercitarla per un correspettivo minore; per esempio, taluno si offrì di esercitarla per due centesimi per ogni scudo di esazione; un altro per un centesimo e mezzo, ed un terzo per un solo centesimo; a favore di quest'ultimo se ne deve fare il deliberato. Quando però l'offerta, soggiungono la patente e la Giunta, fosse tale che non richiedesse alcun correspettivo determinato, potrà essere migliorata coll'obblazione di minorare il beneficio proveniente dalla pena che viene stabilita contro i morosi, dichiarando, dice la Giunta, che qualunque minimo vantaggio nella provvigione deve preferirsi ai vantaggi nel capo-soldo.

Deliberata o nel primo, o nel secondo giorno definitivamente l'asta, il protocollo viene rispettivamente sottoscritto dal deliberatario, dai deputati intervenuti, ed è successivamente firmato dal segretario della congregazione, o dal regio cancelliere del Censo; dopo di ciò non è più accettata alcuna offerta.

in ciascun caso abilitate a verificare, se nulla siasi ommesso per la piena esecuzione della legge.

Le aste per le esattorie dei comuni, prescrive la patente, che hanno una congregazione municipale, si tengono nel locale della congregazione e coll'intervento del podestà, di un assessore e del segretario, il quale ne estende l'atto; le altre nell'ufficio della cancelleria alla presenza dei rispettivi deputati e coll'assistenza del regio cancelliere, che ne compila il protocollo. Nel caso poi in cui trattisi di appalto complessivo di più comuni, uno dei quali abbia la congregazione municipale, l'asta si tiene nel locale della congregazione, coll'intervento però del regio cancelliere e delle altre deputazioni comunali che vi hanno interesse.

Nell'asta dovranno osservarsi, disse la Giunta, tutte le solennità, e conservarsi tutti i diritti e prerogative dell'asta fiscale a tenore delle leggi e consuetudini di questo Stato, ed il nostro legislatore, dice semplicemente, che le formalità dell'asta sono le medesime che sono stabilite per le aste in generale, che si tengono nel regno.

Se per la poca concorrenza di obblatori, dice la patente, o per altre circostanze, trovano i deputati dell'interesse dei loro comuni di prorogare ad altra giornata la definitiva dell'asta, ferma stante l'ultima offerta, viene nel relativo protocollo indicato con precisione il giorno in cui sarà ripresa e continuata l'asta medesima.

A tale occasione voglionsi avere presenti due

avvertenze prescritte dalla stessa patente; I. Che quando siasi tenuta ferma l'ultima offerta, la continuazione dell' asta e la definitiva deliberazione non possa essere protratta al di là di otto giorni. II. Che il giorno in cui l'asta deve essere ripresa e continuata, e l'ultima offerta ritenuta, deve essere notificata al pubblico mediante avviso da affiggersi nel capo-luogo del distretto e nel comune, o nei comuni, di cui si appalta l'esattoria.

La patente d'accordo colla Giunta ordina, che l'esattoria sia deliberata a quello che avrà offerto di esercitarla per un correspettivo minore; per esempio, taluno si offrì di esercitarla per due centesimi per ogni scudo di esazione; un altro per un centesimo e mezzo, ed un terzo per un solo centesimo; a favore di quest' ultimo se ne deve fare il deliberato. Quando però l'offerta, soggiungono la patente e la Giunta, fosse tale che non richiedesse alcun correspettivo determinato, potrà essere migliorata coll'obblazione di minorare il beneficio proveniente dalla pena che viene stabilita contro i morosi, dichiarando, dice la Giunta, che qualunque minimo vantaggio nella provvigione deve preferirsi ai vantaggi nel capo-soldo.

Deliberata o nel primo, o nel secondo giorno definitivamente l'asta, il protocollo viene rispettivamente sottoscritto dal deliberatario, dai deputati intervenuti, ed è successivamente firmato dal segretario della congregazione, o dal regio cancelliere del Censo; dopo di ciò non è più accettata alcuna offerta.

Dice la patente che *non verrà accettata alcuna offerta dopo la fatta deliberazione dell' esattoria.* Con questa ordinazione si derogò alle consuetudini ed alle leggi precedenti, le quali autorizzavano il rinnovellamento dell'asta dei corpi tutelati per cagione di culto, d'istruzione o di beneficenza pubblica, qualora entro un dato termine si fosse fatta un'offerta migliore. Entro il termine di trenta giorni successivi al deliberamento, dice la legge 22 marzo 1804, chiunque non è incapace di esercitare la ricevitoria, può offrire la diminuzione del sesto meno del correspettivo, per cui la medesima fosse stata deliberata, e tale obblazione fa che si rinnovi l'incanto colle stesse discipline.

Ma ogni qualvolta, prescrivono le veglianti leggi, risultassero all' autorità superiore fondati motivi d' intervenute irregolarità nell' asta, in allora nel sottoporla al deliberato per la relativa approvazione, dessa la può annullare, dovendosi, soggiungono le leggi, nei relativi capitoli d' asta inserire tale condizione, che deve pure rammentarsi in principio dei processi verbali dell' asta medesima, all'atto della quale deve farsi la suddetta diffidazione ai concorrenti. Quando le aste all' opposto sono state debitamente annunciate e regolarmente eseguite, non v' ha ragione di annullarle coll'ammissione di ulteriori offerte, le quali ritardano la deliberazione degli affari a danno pubblico, favoriscono i puntigli con iscemamento della pace domestica ed insultano la fede pub-

blica, la quale deve garantire la inviolabilità dei patti conchiusi all' ombra delle leggi, coll' intervento della stessa autorità incaricata della fede pubblica. Per il che, in forza di due sovrane risoluzioni emanate in Vienna nel 1798 e 1812, non debbono ammettersi offerte ulteriori dopo la chiusa dei protocolli delle aste pubbliche regolarmente tenute, e la stessa disposizione venne dalla patente estesa alla chiusura dei processi verbali per l'asta pubblica delle esattorie comunali.

Se quello a cui verrà regolarmente deliberato l'appalto si sarà presentato all'asta per nome di persona da dichiararsi, vuole la patente, che nell' atto stesso della segnatura del protocollo, debba indicare la persona in favore di cui intese di offerire all' incanto, ed ommettendo questa dichiarazione, non può più essere in seguito ammessa. Avverte la patente, che la fatta dichiarazione non scioglie la persona, che si è presentata all' asta, dall'obbligo incontrato di mantenere l'offerta, su cui sarà seguìta la deliberazione.

La patente adunque previene il caso di aspiranti per persone da dichiararsi, ma non provvede in quanto al modo di contenersi, alloraquando a pregiudizio della persona dichiarata militi qualche titolo di inammissibilità alle esattorie. La circolare 29 novembre 1816 dichiara che si avrà per non fatta la dichiarazione, e potrà rimanere vincolato il comparente deliberatario all'esecuzione del contratto, o si potrà al caso dar luogo a nuova asta a rischio e pericolo di lui.

Chiusa l'asta deve il deliberatario immediatamente all'atto della deliberazione, od al più tardi fra giorni otto, assicurare il pieno adempimento delle obbligazioni che definitivamente assume, colla prestazione di un fidejussore idoneo, il quale solidalmente con esso si obblighi a soddisfare a tutti i pesi risultanti dalla deliberazione.

La Giunta di Censimento, susseguìta dalla legge 1804, abbandonò onninamente all'arbitrio degli amministratori comunali il riconoscere le responsabilità del fidejussore presentato dal deliberatario. Ma la patente stabilisce norme saviissime, onde togliere quell'arbitrio, norme, che mentre da una parte provveggono meglio all'interesse dei contribuenti, dall'altra, accertandosi della responsabilità del fidejussore, allontanano negli amministratori il pericolo di essere tenuti all'indennizzazione nel caso d'insufficienza del medesimo.

Prescrive la patente che il fidejussore richiesto debba corrispondere: in primo luogo per lo meno all'importo della quota di una rata dell'imposta prediale, più a quello di un quarto di tutte le altre esigenze di un anno a favore dei comuni, non che alla metà delle rendite comunali ove ve ne sieno: in secondo luogo di avere l'appoggio dell'estratto catastrale che sarà somministrato gratuitamente dal cancelliere del Censo, ed in cui deve apparire l'estimo dell'intero possesso reale obbligato alla fidejussione: in terzo luogo la fidejussione richiesta deve essere accompagnata dagli

estratti degliufficj delle ipoteche comprovanti la libertà dei beni, non che da tutti gli altri estratti ed istromenti necessarj a giustificare la sicurezza della cauzione data dal deliberatario.

La patente adunque dispone che il deliberatario abbia a prestare un idoneo fidejussore solidale, e non contempla il caso che possa cautare l'appalto coi proprj possessi sufficientemente liberi da ipoteche e da altri vincoli. L'I. R. Governo, con sua circolare 1 dicembre 1816, dichiarò che il ricevitore è ammesso a fornire la cauzione sì per la totalità e sì in parti sino al compimento della somma occorrente a cautare l'appalto mediante l'obbligazione di soli immobili di propria ragione, purchè giustifichi coi certificati delle ipoteche e coi certificati censuarj la qualità e quantità de' suoi possedimenti fondiarj.

Nelle provvide viste di determinare la precisa responsabilità dei cauzionanti le gestioni dei ricevitori delle imposte fondiarie, S. M., con sua decisione notificata il 17 ottobre 1818, dichiarò, che le cauzioni degli esattori sono destinate soltanto ad assicurare ai comuni ed all'erario l'incasso delle imposte esclusivamente dall'obbligazione per altri oggetti.

Gli amministratori comunali, coerentemente alle disposizioni della Giunta, non possono rifiutarsi dal deliberare sull'accettazione, o rejezione del fidejussore. Perciocchè il podestà e gli assessori pei comuni, dice la patente, che hanno una congre-

gazione municipale, ed i deputati per gli altri comuni, riconoscono la responsabilità del fidejussore e lo accettano o lo rifiutano. Se lo accettano in qualità di amministratori, sono responsabili della sufficienza del fidejussore accettato.

Se i deputati deggiono riconoscere sulla responsabilità del fidejussore accettato e non possono rifiutarsi di deliberare, ne deriva per conseguenza che quelli fra gli amministratori comunali, dice il decreto 1804, che senza legittimo impedimento mancano all'adunanza in cui è accettato il fidejussore, sono responsabili anch'essi della risoluzione del maggior numero. Può accadere il caso che alcuni accettino ed altri rifiutino di riconoscere la responsabilità del fidejussore, e può anche accadere che nella deliberazione cadano più comuni, e qualcuno dei medesimi non accetti il fidejussore. Noi rispondiamo che i presenti che dissentissero non incontrano per l'accettazione degli altri alcuna responsabilità, siccome è deciso dal decreto 1804. Ove poi nella deliberazione cadano più comuni, e qualcuno dei medesimi non accetti il fidejussore, tanto la deliberazione quanto la responsabilità si ristringe ai soli comuni, per cui segue l'approvazione definitiva. In questo caso, soggiunge la legge, è altresì in libertà dell'offerente il recedere per tutto dal contratto. Queste decisioni sebbene non indicate dalla sovrana patente, sono però conformi allo spirito di essa ed alla ragione che le dettò, perchè non è giusto che gli oppo-

penti debbano rimanere vittima della negligenza degli accettanti la fidejussione.

Nel caso di rifiuto del fidejussore, prescrive la patente, si dovrà chiaramente ed espressamente indicarne la ragione, la quale ove venga ad essere riconosciuta insussistente dalla congregazione provinciale, si avrà il fidejussore per accettato, salvo, a chi si credesse aggravato, il ricorso al Governo. Se poi il fidejussore è rifiutato come insufficiente, viene al deliberatario assegnato un termine non minore di giorni dieci e non maggiore di giorni quindici a presentarne un altro, e qualora dentro detto termine non adempia a tale prescrizione, si rinnova a di lui spesa l'incanto coll'osservanza delle regole portate dalla patente, stante la reintegrazione dei danni, spese ed interessi.

Deliberata definitivamente la ricevitoria ed accettata la fidejussione, ordina la patente, che tutti gli atti dell'asta con tutte le carte relative al contratto, vengano in originale e nelle vie regolari rimessi alla congregazione provinciale, e la ragione ne viene indicata dallo stesso I. R. Governo, cioè perchè gli atti potrebbero per avventura offrire vizj occultabili nelle copie, quindi non vi si potrebbe supplire colle copie autentiche; altronde se si vuole se ne può ottenere copia da chi è obbligato a farne la spedizione.

La congregazione provinciale riconosce, se sono state osservate tutte le forme legali; se i patti speciali che fossero apposti si trovino o no in col-

lusione col prescritto dalla patente; se l'interesse pubblico sia per ogni riguardo bastantemente garantito, ed in vista delle emergenze approva o ricusa di approvare il contratto come crede conveniente. In quest'ultimo caso ordina che sia rinnovata l'asta coi metodi prescritti.

Trattandosi di ricevitorie provinciali, qualora sia seguita la di lei deliberazione ed accettata dalla congregazione provinciale la prodotta sicurtà, si devono trasmettere gli atti, colle relative osservazioni, alla congregazione centrale. Questa, col proprio voto, l'inoltra al Governo, il quale, sentito il fisco, approverà il contratto, allorchè si siano osservate le relative prescrizioni, o decreta in caso diverso la rinnovazione dell'incanto.

Finora si è supposto il caso che siasi trovato di deliberar l'asta coll'obbligo dello scosso e non iscosso, e colla prestazione d'idonea sicurtà. Ma se noi facciamo l'ipotesi che il regio delegato non trovi chi assuma l'esattoria con questa condizione, la Giunta in questo caso si limitò a stabilire che si debba riferire al tribunale, affinchè provvegga *ex ufficio* all'elezione dell'esattore.

Più provvida è la norma additata dall'interinale delegazione del Censo nel 1760, rinnovata nell'anno susseguente, cioè che da qualunque causa ciò proceda si ritenga il primo deputato dell'estimo per obbligato a rispondere alle casse provinciali ed al regio fisco per tutto il carico contingente alla comunità, ed in mancanza del primo

deputato si dirigga la molestia contro il secondo, ed in mancanza del secondo contro al terzo, senza pregiudizio dell'azione solidale e simultanea che compete al fisco contro le casse provinciali, contro tutti i deputati e generalmente contro tutti i possessori, senza beneficio nè di divisione, nè di escussione per essere quelli solidalmente tenuti.

La patente ci dà in proposito assai più dettagliate istruzioni. Se il regio delegato non trova chi assuma l'esattoria col carico di prestare sicurtà, dichiara esattore d'ufficio altrettanti dei maggiori estimati nell'ordine della loro possidenza, quanti bastano per formare la quarta parte dell'estimo comunale. Il podestà però o primo deputato del comune non è mai compreso nel detto numero dei maggiori estimati, perchè è dalla legge dichiarato controllore delle loro operazioni.

I detti maggiori estimati, soggiunge la patente, determinano quella fra loro, od altra qualunque persona delegata, che deve rappresentarli, e ne danno notizia al podestà od al primo deputato venti giorni innanzi alla scadenza della prima rata. Nel caso poi che i detti maggiori estimati non deleghino una tal persona, il podestà od il primo deputato nominano uno fra essi che solidalmente li rappresenti in concorso dei contribuenti del comune, a cui essi appartengono.

I beni dei detti maggiori estimati situati nel territorio del comune, sono dunque solidalmente obbligati per l'esecuzione di quanto vien loro im-

posto salvo il regresso fra loro. Per l'obbligazione, soggiunge la patente, di tali beni dei maggiori estimati, il podestà od il primo deputato sotto la sua responsabilità provvede che venga fatta l'iscrizione opportuna all'ufficio delle ipoteche, per la quale non si pagheranno che i diritti di ragione del conservatore; questo pagamento sta tutto a carico del comune, prescrive la stessa patente.

Si è proposto all'I. R. Governo il quesito: se si debbano o no prendere iscrizioni ai competenti ufficj delle ipoteche legali, e di quelli del fidejussore. L'I. R. Governo rispose, che per la patente basta esigere l'ipoteca speciale e convenzionale, oltre l'obbligazione personale generale di tutti gli altri beni dell'esattore e del suo fidejussore, portando ogni diligenza e cura sulla qualità ed idoneità di tali ipoteche, nel riconoscere le quali si dovrà avvertire che per il codice civile universale Austriaco, niuno è tenuto a ricevere in pegno a titolo di cauzione una casa per il valore maggiore della metà, nè un fondo rustico per un valore maggiore di due terzi della stima, e che idoneo è quel fidejussore che possiede beni proporzionati nella provincia in cui può essere convenuto.

Conchiusi ed approvati, dice la patente, i contratti di esattoria mediante o fuori d'asta, le congregazioni provinciali inoltrano le carte alla regia delegazione a cui spetta di rilasciare il decreto di nomina all'esattore, cosicchè nessun esattore può assumere le sue funzioni se non è autorizzato

con patente come quella, disse il magistrato camerale nel 1762, che gli conferisce il privilegio dell'esecuzione fiscale. Avendo però ravvisato lo stesso magistrato da molti ricorsi, che la maggior parte degli esattori si facevano lecito di esercire l'ufficio di esattore nelle comunità, senza aver prima riportata la dovuta necessaria patente, per cui ne seguivano molti disordini, in occasione specialmente che dagli stessi esattori si mandava a fare qualche esecuzione reale contro i debitori dei carichi, a prevenire ulteriori maggiori assurdi, ordinò, che tutti gli esattori dopo seguìta la deliberazione e fatto il decreto di approvazione dovessero presentarlo alla competente autorità da cui verranno loro spedite le solite patenti.

Si è domandato se il decreto di nomina dell'esattore da rilasciarsi dalla regia delegazione, debba o no inchiudere le condizioni del contratto; rispose l'I. R. Governo, che il decreto di nomina non deve contenere tali condizioni, ma le semplici dichiarazioni prescritte dalla legge, cioè nel decreto deve essere dichiarato, che l'esattore è l'incaricato dell'esecuzione degli ordini del Governo ed unicamente dipendente dalle autorità amministrative.

Perchè poi il decreto di nomina fosse esteso con uniformità dappertutto, l'I. R. Governo ne offrì il modello nella sua circolare 1 dicembre 1816.

Veduti gli atti d' incanto e di deliberazione seguìti avanti, per esempio, Antonio Martini regio cancelliere, per la ricevitoria, per esempio, di Legnano, distretto di Busto, provincia di Milano nel dì 24 agosto 1830.

Veduto l' atto col quale Giuseppe Calcaterra si costituisce solidale sicurtà (si farà l' opportuna variazione nel caso che il deliberatario offerisca soltanto i beni proprj) pel deliberatario Antonio Martini, in data 28 *agosto* 1830.

Sentita la congregazione provinciale, la regia delegazione

DECRETA

Antonio Martini è nominato ricevitore del comune di Legnano, distretto di Busto, provincia di Milano, per anni tre, che avranno principio col dì 31 *agosto* 1830 *e terminerà nel dì* 31 *agosto* 1833, *alle condizioni portate dalla detta deliberazione, e sotto la sicurtà solidale di Giuseppe Calcaterra per la somma, nei modi da specificarsi nell' istromento, e coll' obbligo inoltre di assoggettarsi a quanto è prescritto nella sovrana patente* 18 *aprile* 1816, *dichiarandosi, che esso ricevitore è l' incaricato dell' esecuzione degli ordini del Governo, ed unicamente dipendente dalle autorità amministrative per gli effetti contemplati dalla patente medesima.*

CAPITOLO V

Persone escluse dall' esercizio dell' esazione.

Le leggi civili ora confermano ed ora ristringono i precetti che la natura scolpì nel cuore dell'uomo. Se sono confermatorie delle leggi naturali, sogliono esse definire per negazione coloro che escludono dall'esercizio di qualche diritto di cui l'uomo è naturalmente fornito. Così chiunque può contrar matrimonio, può stipulare contratti, può far testamento, e nel caso nostro a niuno si può impedire di far obblazione, od a voce od in iscritto a pubblica asta per la deliberazione delle esattorie, purchè non gli osti qualche legale impedimento. Ma quando le leggi civili sono ristrettive della natural libertà, definiscono per affermazione gli individui cui quelle sono costrette d'impedire l'esercizio di qualche diritto, siccome avviene allorquando le leggi obbligano i maggiori estimati ad assumere le funzioni di esattore.

Gli impedimenti all'esercizio delle esattorie derivano o dalla natura delle cose o da un ragionevole sospetto di certe persone. *Dalla natura delle cose* deriva l'impedimento per la nostra legge, che chiunque non può all'atto dell'incanto fare un deposito in danaro corrispondente al due per cento, sull'importo dell'annuale esazione da ap-

II. Quelle che sono congiunte sino al terzo grado civile inclusivamente colle autorità amministrative e coi cancellieri del Censo, o convivono con essi, o ritengono indivisi i beni, od hanno con essi società di negozio. Per l'istessa causa, soggiunge la Giunta, non potrà l'esattore essere congiunto in parentela sino al quarto grado civile coi predetti deputati ufficiali, e per chi non fosse in ufficio, non potrà esservi ammesso, quando si trovi congiunto di sangue in quarto grado coll'esattore. Sì la patente che la Giunta non distingue la consanguineità dall'affinità, e quindi riteniamo che l'impedimento valga e pei congiunti e per gli affini, perchè anche per questi ultimi milita la ragione dell'impedimento: *Ubi eadem est juris ratio, ibi eadem esse debet juris dispositio.*

III. Quelle che hanno lite pendente col comune, e quelle che essendo state per l'addietro amministratori del comune non avessero peranche resi i loro conti. La Giunta di Censimento non parlò espressamente di quest'esclusione, ma oltrechè sembra conforme allo spirito, da cui fu mossa la Giunta nello stabilire il regolamento per le esattorie, di escludere cioè dall'esercizio delle medesime qualunque persona, che possa ingenerare ragionevole sospetto, il nostro legislatore fu coerente con quella proibizione ad altri principj stabiliti dalla stessa Giunta, pei quali vengono allontanati dall'aver parte in qualsiasi maniera negli affari delle comunità tutti quelli che hanno, o che possono avere lite colle medesime.

IV. Quelle che non hanno il diritto della libera amministrazione de' loro beni, quelle che sono in uno stato di fallimento, e quelle che sono inquisite o condannate per un delitto. La Giunta si limitò ad escludere tutte queste persone dai convocati e dalle adunanze dei deputati, e la patente estese una tale proibizione anche all'esercizio delle esattorie, perchè in esse non si possono fondare speranze di buona amministrazione.

V. Quelle che negli appalti delle esattorie non si fossero condotte con quell'onestà e regolarità che deve esser propria dell'amministratore del danaro pubblico. Si è qui proposto il dubbio all'I. R. Governo: se le deputazioni all'amministrazione comunale possano o no escludere dall'asta per l'appalto delle esattorie quegli aspiranti, nei quali non abbiano esse una sufficiente fiducia. L'I. R. Governo diede il seguente scioglimento.

Se l'eccezione fatta dalle deputazioni all'amministrazione comunale emerge nel preventivo intervallo di mesi sei in cui i deputati devono conferire per l'assenso, o dissenso di un appalto complessivo, se ne devono comunicare i motivi al regio cancelliere, e discutersi in quella conferenza de' deputati, per essere al caso inoltrato anche questo punto alla cognizione della Congregazione provinciale, o della regia delegazione per la preventiva provvidenza. Se all'opposto l'eccezione emerge all'atto dell'asta per trattarsi di aspirante che non si fosse insinuato prima, non dà

luogo ad escludere l'eccezionato dalla licitazione, a meno che l'eccezione si fondi su d'una di quelle cause, per cui niuno è ammesso ad offrire per conto proprio, e molto meno ad esercitare una esattoria di qualsiasi comunità.

Non dà luogo ad escludere l'eccezionato dalla licitazione: Ove però, soggiunge la circolare 29 aprile 1816, la deliberazione cadesse a favore dell'eccezionato come ultimo migliore offerente, si dovrà dal cancelliere verificare la sussistenza dei proposti dubbj, e farsene carico nell'inoltrare l'atto d'asta per la superiore ricognizione, se le deputazioni opponenti, non ostanti le prudenziali pratiche interposte dal cancelliere, persistessero nel rifiuto d'avere un tal individuo per esattore.

La regia delegazione, ove trova plausibili i motivi di rifiuto, deve dare l'esclusione alla persona del deliberatario, massime quando, essendosi trattato dell'appalto complessivo di più esattorie, nella detta esclusione vi fosse concorso il maggior numero delle deputazioni. Che se fosse diviso il parere dei dissenzienti in parità od al di sotto della metà dei voti per l'esclusione, il regio delegato, sentita la congregazione provinciale, giudica come meglio crede conveniente; ma qualora ammetta l'eccezionato deliberatario e taluno dei comuni persistesse nell'esclusione pel proprio interesse, può aver luogo il riclamo al regio Governo o pel definitivo giudizio, od almeno per una nuova asta e contratto a parte, a riguardo del comune dis-

senziente. Del resto finchè pende la cosa dall'I. R. Governo, deve provvisoriamente avere il suo effetto la nozione della regia delegazione di approvazione del contratto, la quale però in simili casi contenziosi dovrà contenere, e quando non si è espressa, sottintendersi, la clausola, che venendo rescisso in tutto od in parte l'appalto, non possa il deliberatario, neppure dopo entrato nell'interinale esercizio, pretendere risarcimento alcuno.

Nell'esazione per economica amministrazione è escluso dall'ufficio di esattore il podestà ed il primo deputato, i quali per tale effetto non sono mai compresi, dice la patente, nel numero dei maggiori estimati tenuti ad assumere le funzioni di esattore, perchè quelli essendo dalla legge destinati a controllare le operazioni di questo, ingenerano giusto sospetto di collusione quand'essi potessero esercitare l'esattoria.

CAPITOLO VI

Obblighi inerenti all' esazione.

La Giunta di Censimento avendo esaminate tutte le capitolazioni che sussistevano fra le comunità ed i propri esattori, ed avendole tale esame fatto comprendere quanto gravosi erano i patti che le comunità erano obbligate a stipulare con essi, e quanto frequenti erano le collusioni fra gli

amministratori comunali e gli esattori, fu sollecita a compilare non solo una nota dei diritti e privilegi degli esattori, ma anche quella dei loro obblighi, per la di cui rigorosa osservanza si resero risponsabili gli esattori, i cancellieri ed i deputati dell'estimo. Anche le leggi posteriori si occuparono di quest'oggetto, e sì le disposizioni della Giunta, come quelle delle leggi posteriori vennero trasfuse nella nostra patente.

Il primo dovere di chi sia regolarmente incaricato dell'esazione si è di esigere le imposte tutte tanto a favore del regio erario, quanto delle provincie dei comuni, sì reali che personali di qualunque specie esse siano, siccome pure ogni capo d'entrata e credito dei comuni. Al ricevitore provinciale poi è affidata l'esazione degli esattori comunali di tutte le somme devolute al R. erario, e destinate alle spese dello Stato e delle provincie, più quelle delle entrate costituite in effettivo numerario di appartenenza delle provincie stesse. È inoltre tenuto al maneggio del danaro che potesse venire assegnato dal Governo tanto in favore della congregazione provinciale, che della regia delegazione provinciale.

Le rendite comunali di qualunque sorta esse sieno, si daranno, disse il ducale magistrato camerale nel 1773, in iscossa all'esattore delle rispettive comunità, cosicchè esatte o non esatte se ne darà debito all'esattore medesimo nei suoi conti annuali, ben inteso che restano totalmente

proibite le esigenze che in qualche comunità si sogliono fare per mano di altre persone, permettendosi solo al sindaco, in qualche caso subitaneo ed indispensabile di precisa necessità, di ricevere il denaro dai debitori con che però lo passi indilatamente alle mani dell'esattore, ritirandone le opportune quitanze a favore dei medesimi. Rapporto poi, soggiunge, agli annui pesi delle comunità, si dovrà procurare che in fine d'anno sieno in tutta la loro totalità soddisfatti.

Il nostro Legislatore sentì l'utilità di queste norme. Il prodotto, dice egli, delle rendite e delle imposte, come qualunque altro denaro appartenente al comune, è versato nella cassa dell'esattore, nè può rimanere presso i deputati, o presso altri impiegati del comune. L'agente comunale, continua, non può esigere alcun denaro di ragione del comune, ma deve far sì che i debitori lo paghino direttamente alla cassa comunale tenuta dall'esattore. Nei casi straordinarj, può l'agente ricevere dai debitori il denaro, ma deve passarlo immediatamente all'esattore contro ricevuta a favore dei paganti, senza la quale il debitore non resta liberato dall'obbligo di pagamento.

Circa ai forestieri possessori non sudditi, ed abitanti ordinariamente fuori di Stato, che posseggono terreni nelle comunità di questo Stato, saranno obbligati, prescrisse la Giunta, dentro lo spazio di mesi sei, a dare la sicurtà all'esattor comunale per il debito dei carichi annuali di piena

soddisfazione dello stesso, ed a rinnovarla ogni qualvolta dalle comunità sarà loro richiesta, e contravvenendo sarà permesso, che le comunità medesime prendano possesso degli stessi effetti e li ritengano a proprio beneficio, fino a tanto che dai possessori non sia soddisfatta la predetta condizione, e quando il detto provvedimento non basti ad indennizzare le dette comunità per le violenze che alle volte commettono i possessori forestieri coll'esportazione dei frutti fuori di questo Stato, il regio tribunale sopraintendente ai carichi userà tutti quei mezzi, che sono più convenevoli, ad obbligare tutti ad uniformarsi a quella eguaglianza rigorosa, a cui sono dirette le mire di S. M. nell'esecuzione del nuovo Censimento.

Volendo l'I. R. consiglio di Governo richiamare alla rigorosa osservanza, quasi del tutto da alcuni esattori trascurata, circa la sigurtà che pel pagamento dei carichi deesi prestare dai possessori forestieri, perciò la regia intendenza politica di Milano, in esecuzione delle superiori jussioni, ordinò nel 1789 ai regj cancellieri di avvertire gli esattori delle comunità comprese nei rispettivi distretti, ove trovansi possessori forestieri, a doversi immediatamente far prestare la succennata sigurtà, e che quando ricusino di darla, facciano l'opportuno rapporto al regio cancelliere da cui dipendono, perchè, riferito l'occorrente alla rispettiva intendenza politica, possano poi porsi in pratica quei mezzi che sono prescritti per ob-

bligare i contravventori alla dovuta esecuzione. Le leggi veglianti però non pongono quest' obbligo ai possessori forestieri, perchè non meno dei nazionali si prestano al pagamento dei carichi; d' altronde non riesce loro oggidì così facile di trasportare i frutti in fraude del regio erario.

Le imposte adunque d'ogni genere e le entrate comunali, sono gli oggetti importanti dell'esazione. Le imposte prediali sì per la Giunta di Censimento, che per la sovrana patente, si debbono esigere giusta la norma dei quinternetti, che i cancellieri sono obbligati di formare con chiarezza e precisione. Per ciascun foglio dei detti quinternetti, aveva ordinato la Giunta susseguita dal nostro legislatore, non si descriveranno che due censiti, cioè uno al principio, l'altro alla metà del foglio; e sottoscritti dai cancellieri quindici giorni avanti la scadenza della prima rata d'imposta, devono essere consegnati ai ricevitori comunali contro ricevuta, coll'indicazione del giorno in calce al corrispondente sommario che rimane presso il cancelliere stesso del distretto.

Occorrendo, soggiunge la patente, fra l'anno qualche rifusione o compenso d'imposta, dipendentemente da aumenti o minorazioni d'estimo, i cancellieri dietro gli ordini che loro verranno dati dalle autorità competenti, si fanno solleciti di eseguirne le opportune annotazioni alle partite rispettive in detti quinternetti, supplendo con spedizione di mandato ove nei quinternetti medesimi non si facesse luogo al giro delle compensazioni.

Dovendo i quinternetti dell'imposta prediale, continua la stessa patente, servire anche per le esazioni delle sovrimposte provinciali e comunali, i cancellieri vi aggiungeranno l'ammontare delle medesime. La regia interinale delegazione pel Censo ne diede loro il seguente formolario.

Comune di . . . . .

Valor capitale de' fondi stabili, come nel nuovo Catastro			in tutto scudi	17660: 1: —: —
Di carico regio ed universale supposto . . . soldi	1 den.	6 per scudo	. lir.	1324: 10: 3: —
Spese e debiti particolari della provincia. . . . »	—	» 4	»	294: 6: 8: $\frac{2}{3}$
Somma soldi	1 den.	10 lir. 1618: 16: 11: $\frac{2}{3}$	l.	1618: 16: 11: $\frac{2}{3}$
Spese locali comunitative, non arrivando la metà delle tasse assegnate per dote di spese a coprirle interamente . . . »	—	» 2 » 147: 3: 4: $\frac{1}{3}$		
In tutto soldi	2 den.	— l. 1766: —: 4: —		
Per compenso d'esenzione d'abbonarsi per contrapposizione rateatamente nelli suddetti tempi a diversi particolari, come nelle rispettive loro partite			in tutto lir.	214: 4: 6: —
Resta da pagarsi alla cassa provinciale . . .			lir.	1404: 12: 5: $\frac{2}{3}$

In quattro rate come segue:

La prima rata a tutto il dì	. . . .	lir.	351: 3: 1: $\frac{5}{12}$
La seconda . . . il dì	. . . .	»	351: 3: 1: $\frac{5}{12}$
La terza . . . . il dì	. . . .	»	351: 3: 1: $\frac{5}{12}$
E la quarta . . . il dì	. . . .	»	351: 3: 1: $\frac{5}{12}$
In tutto come sopra		lir.	1404: 12: 5: $\frac{2}{3}$
E per le suddette spese locali	. . . .	»	147: 3: 4: $\frac{1}{3}$
Deve per saldo .		lir.	1551: 15: 10: —

Se l'imposta prediale si deve esigere giusta i quinternetti, le tasse personali e mercimoniali si esigeranno a norma dei ruoli, che verranno di volta in volta approvati dalla Giunta o dal Magistrato che le succederà, e che saranno consegnati all'esattore sottoscritti dal cancelliere. I ricevitori, dicono le leggi attuali, dovranno nei tempi stabiliti esigere la tassa da tutti gli individui descritti nel libro che sarà stato loro consegnato, come pure l'importare del diritto di patente che si troverà applicato a ciascuno di essi descritto nel ruolo che dal podestà o primo deputato sarà stato loro debitamente rimesso.

Quanto alle entrate ed altri crediti comunali, che non hanno dipendenza dalle contribuzioni, saranno dall'esattore esatte, aveva detto la Giunta, secondo le note che a tale effetto gli saranno consegnate firmate dai sindaci comunali rispettivi e dal cancelliere delegato, od a tenore di qualunque ordine, o mandato, od entrata straordinaria che egli tempo per tempo ricevesse. Anche la patente dichiara, che si devono esigere le entrate comunali secondo le note debitamente spedite, che a tal fine vengono rimesse all'esattore dall'autorità competente, soggiungendo, che l'esattore rilascerà ai comuni la ricevuta sul duplicato delle note dei debitori che gli vengono consegnate.

Il secondo dovere degli esattori è, che all'atto dell'esigenza sono tenuti di notare tutte le somme che ricevono nei registri di riscossione di contro

alla partita del debitore a scarico del quale vengono pagate, e di rilasciare contemporaneamente al pagatore, ancorchè non la domandi, una ricevuta, la quale deve essere uniforme, come dice la patente del 1816, in tutti i comuni, e per la cui esecuzione devono i cancellieri tenere mano forte.

Una ricevuta uniforme in tutti i comuni. Nel formolario dei quinternetti d'esazione dell'imposta prediale regia e delle sovrimposte provinciali e comunali, somministrato dalla regia interinale delegazione pel Censo ai regj cancellieri, sono bensì annotati i casi più contingibili, ma avvertì la stessa magistratura, che ciascuna comunità deve in ogni caso servirsi soltanto di quello che occorrere possa nel suo comune. Il formolario all'opposto che deve servire di ricevuta delle esazioni dell'imposta prediale, della tassa personale, e del contributo arti-commercio deve essere uniforme in tutti i comuni, cosicchè la patente autorizza l'I. R. Governo ad emettere una modula, che debba servire di norma a tutte le diverse comunità, di cui si compone il Regno Lombardo-Veneto.

Coerentemente a questa prescrizione l'I. R. Governo, con circolare 23 dicembre 1830, prescrisse le module delle ricevute da rilasciarsi dagli esattori per le imposte dirette, di cui l'una riflette l'esazione delle imposte prediali, la seconda quella della tassa personale; la terza quella della tassa arti-commercio. Noi riputiamo utile l'esporre appiedi le module di tali ricevute.

MODULA DI RICEVUTA DA RILASCIARSI A CHI PAGA LE IMPOSTE PREDIALI

Provincia di . . . Distretto n.° . . di . . . Comune di . . .

. . . . *Il* . . . . . 18 . . .

Ha pagato il signor N. N.

Lire . . . . centesimi . . . . diconsi l.

In causa d'imposte prediali dell'anno 18 . . . .

Sopra scudi . . . . .

E ciò dietro la seguente competenza, cioè:

Per la . . rata generale cent. . . lire

Per la . . rata comunale a . . . . . »

Per la . . rata provinciale (e altra qualunque sovrimposta da specificarsi) . . . . »

Competenza totale . . . . . . lire . . . . »

Più altre lire . . . . . . centesimi . . . . . diconsi

Per { caposoldo . . . . lire; oppignorazione . . . . »; subasta . . . . » }

lire . . . . »

E così ha pagato in tutto . . . . lire

Fatta annotazione in quinternetto di scossa al foglio n.° . . . con riserva di conseguire qualunque credito antecedente.

L'esattore

N. N.

alla partita del debitore a scarico del quale vengono pagate, e di rilasciare contemporaneamente al pagatore, ancorchè non la domandi, una ricevuta, la quale deve essere uniforme, come dice la patente del 1816, in tutti i comuni, e per la cui esecuzione devono i cancellieri tenere mano forte.

Una ricevuta uniforme in tutti i comuni. Nel formolario dei quinternetti d'esazione dell'imposta prediale regia e delle sovrimposte provinciali e comunali, somministrato dalla regia interinale delegazione pel Censo ai regj cancellieri, sono bensì annotati i casi più contingibili, ma avvertì la stessa magistratura, che ciascuna comunità deve in ogni caso servirsi soltanto di quello che occorrere possa nel suo comune. Il formolario all'opposto che deve servire di ricevuta delle esazioni dell'imposta prediale, della tassa personale, e del contributo arti-commercio deve essere uniforme in tutti i comuni, cosicchè la patente autorizza l'I. R. Governo ad emettere una modula, che debba servire di norma a tutte le diverse comunità, di cui si compone il Regno Lombardo-Veneto.

Coerentemente a questa prescrizione l'I. R. Governo, con circolare 23 dicembre 1830, prescrisse le module delle ricevute da rilasciarsi dagli esattori per le imposte dirette, di cui l'una riflette l'esazione delle imposte prediali, la seconda quella della tassa personale; la terza quella della tassa arti-commercio. Noi riputiamo utile l'esporre a piedi le module di tali ricevute.

MODULA DI RICEVUTA DA RILASCIARSI A CHI PAGA LE IMPOSTE PREDIALI

Provincia di . . . Distretto n.° . . di . . . Comune di . . .

Il . . . . . . 18 . . .

Ha pagato il signor N. N.

Lire . . . . centesimi . . . . diconsi l.

In causa d'imposte prediali dell'anno 18 . . . .

Sopra scudi . . . . .

E ciò dietro la seguente competenza, cioè:

Per la . . rata generale cent. . . lire

Per la . . rata comunale a . . . . . »

Per la . . rata provinciale (e altra qualunque sovrimposta da specificarsi) . . . . »

Competenza totale . . . . . . lire »

Più altre lire . . . . . . centesimi . . . . . diconsi

Per { caposoldo . . . . lire
oppignorazione . . . . »
subasta . . . . » }

lire »

E così ha pagato in tutto . . . . lire

Fatta annotazione in quinternetto di scossa al foglio n.° . . . con riserva di conseguire qualunque credito antecedente.

'ore

alla partita del debitore a scarico del quale vengono pagate, e di rilasciare contemporaneamente al pagatore, ancorchè non la domandi, una ricevuta, la quale deve essere uniforme, come dice la patente del 1816, in tutti i comuni, e per la cui esecuzione devono i cancellieri tenere mano forte.

Una ricevuta uniforme in tutti i comuni. Nel formolario dei quinternetti d'esazione dell'imposta prediale regia e delle sovrimposte provinciali e comunali, somministrato dalla regia interinale delegazione pel Censo ai regj cancellieri, sono bensì annotati i casi più contingibili, ma avvertì la stessa magistratura, che ciascuna comunità deve in ogni caso servirsi soltanto di quello che occorrere possa nel suo comune. Il formolario all'opposto che deve servire di ricevuta delle esazioni dell'imposta prediale, della tassa personale, e del contributo arti-commercio deve essere uniforme in tutti i comuni, cosicchè la patente autorizza l'I. R. Governo ad emettere una modula, che debba servire di norma a tutte le diverse comunità, di cui si compone il Regno Lombardo-Veneto.

Coerentemente a questa prescrizione l'I. R. Governo, con circolare 23 dicembre 1830, prescrisse le module delle ricevute da rilasciarsi dagli esattori per le imposte dirette, di cui l'una riflette l'esazione delle imposte prediali, la seconda quella della tassa personale; la terza quella della tassa arti-commercio. Noi riputiamo utile l'esporre a piedi le module di tali ricevute.

MODULA DI RICEVUTA DA RILASCIARSI A CHI PAGA LE IMPOSTE PREDIALI

Provincia di . . . Distretto n.° . . di . . . Comune di . . .

Il . . . . . 18 . . .

Ha pagato il signor N. N.

Lire . . . . centesimi . . . . diconsi l.

In causa d'imposte prediali dell'anno 18 . . . .

Sopra scudi . . . . .

E ciò dietro la seguente competenza, cioè:

Per la . . rata generale cent. . . lire		
Per la . . rata comunale a . . . . . »		
Per la . . rata provinciale (e altra qualunque sovrimposta da specificarsi) . . . . »		
Competenza totale . . . . . . lire		»

Più altre lire . . . . . . centesimi . . . . . diconsi

Per caposoldo . . . . lire		
Per oppignorazione . . . . »		
Per subasta . . . . »		
lire		»

E così ha pagato in tutto . . . . lire

Fatta annotazione in quinternetto di scossa al foglio n.° . . . con riserva di conseguire qualunque credito antecedente.

L'esattore

N. N.

alla partita del debitore a scarico del quale vengono pagate, e di rilasciare contemporaneamente al pagatore, ancorchè non la domandi, una ricevuta, la quale deve essere uniforme, come dice la patente del 1816, in tutti i comuni, e per la cui esecuzione devono i cancellieri tenere mano forte.

Una ricevuta uniforme in tutti i comuni. Nel formolario dei quinternetti d'esazione dell'imposta prediale regia e delle sovrimposte provinciali e comunali, somministrato dalla regia interinale delegazione pel Censo ai regj cancellieri, sono bensì annotati i casi più contingibili, ma avvertì la stessa magistratura, che ciascuna comunità deve in ogni caso servirsi soltanto di quello che occorrere possa nel suo comune. Il formolario all' opposto che deve servire di ricevuta delle esazioni dell'imposta prediale, della tassa personale, e del contributo arti-commercio deve essere uniforme in tutti i comuni, cosicchè la patente autorizza l'I. R. Governo ad emettere una modula, che debba servire di norma a tutte le diverse comunità, di cui si compone il Regno Lombardo-Veneto.

Coerentemente a questa prescrizione l' I. R. Governo, con circolare 23 dicembre 1830, prescrisse le module delle ricevute da rilasciarsi dagli esattori per le imposte dirette, di cui l' una riflette l'esazione delle imposte prediali, la seconda quella della tassa personale; la terza quella della tassa arti-commercio. Noi riputiamo utile l'esporre appiedi le module di tali ricevute.

MODULA DI RICEVUTA DA RILASCIARSI A CHI PAGA LE IMPOSTE PREDIALI

Provincia di . . . Distretto n.° . . di . . . Comune di . . .

Il . . . . . 18 . . .

Ha pagato il signor N. N.

Lire . . . . centesimi . . . . diconsi l.

In causa d'imposte prediali dell'anno 18 . . . .

Sopra scudi . . . . .

E ciò dietro la seguente competenza, cioè:

Per la . . rata generale cent. . . lire

Per la . . rata comunale a . . . . . »

Per la . . rata provinciale (e altra qualunque sovrimposta da specificarsi) . . . . »

Competenza totale . . . . . . lire »

Più altre lire . . . . . . centesimi . . . . . diconsi

Per { caposoldo . . . . lire
oppignorazione . . . . »
subasta . . . . » }

lire »

E così ha pagato in tutto . . . . lire

Fatta annotazione in quinternetto di scossa al foglio n.° . . . con riserva di conseguire qualunque credito antecedente.

L' esattore

N. N.

MODULA DI RICEVUTA DA RILASCIARSI A CHI PAGA LA TASSA PERSONALE

Provincia di . . . *Distretto n.°* . . . *di* . . . *Comune di* . . .

Il . . . . . 18 . . .

Ha pagato il signor N. N.

Lire . . . . centesimi . . . . diconsi l.

In causa di tassa personale dell'anno 18 . . . .

Sopra teste n.° . . . . .

E ciò dietro la seguente competenza, cioè:

Per la quota spettante all'erario in lire

Per la quota a favore del comune »

Competenza totale . . . . lire »

Più altre lire . . . . . . centesimi . . . . diconsi »

Per { caposoldo . . . . lire
oppignorazione . . . . »
subasta . . . . » }

lire »

E così ha pagato in tutto . . . lire

Fatta annotazione in quinternetto di scossa al foglio n.° . . .

L'esattore

N. N.

MODULA DI RICEVUTA DA RILASCIARSI A CHI PAGA LA TASSA ARTI-COMMERCIO

Provincia di . . . Distretto n.° . . di . . . Comune di . . .

Il . . . . . 18 . . .

Ha pagato N. N. . . . . esercente . . . . . .

Lire . . . . centesimi . . . . diconsi L.

In causa tassa arti-commercio 18 . . .

Come da ruolo al n.° . . . classe . . . sezione . . .

Più altri lire . . . . . . centesimi . . . . . diconsi »

Per			
	bollo della patente . . . . lire	—	30
	caposoldo . . . . »		
	oppignorazione . . . . »		
	subasta . . . . »		
	lire		»

E così ha pagato in tutto . . . lire

Fatta annotazione in quinternetto di scossa al foglio n.° . . .

L'esattore

N. N.

Siccome per la sovrana patente deggiono essere esenti da bollo e da qualunque tassa tutti gli atti d'imposta, le carte, i conti, gli avvisi ec., parrebbe quindi che debbano partecipare di quelle esenzioni anche le quitanze che si rilasciano dagli esattori ai censiti. La circolare però 28 marzo 1822 dichiara, che quell'esenzione non si può applicare alle quitanze rilasciate pei crediti comunali, e che quindi qualora portino una somma maggiore di lire dieci, dovranno essere munite di bollo.

Il terzo dovere degli esattori concerne la tenuta dei loro registri. Acciò si possa in qualunque tempo, aveva detto la Giunta, vedere lo stato della cassa comunale dall'esattore amministrata, dovrà questi tenere una scrittura separata e conto distinto di ciascuna comunità compresa nella sua esattoria. Per lo stesso motivo si prescrive nella nostra patente, che nei casi di un appalto complessivo dell'esattoria di più comuni, gli esattori devono tenere scritture separatamente a conto distinto d'ogni comunità. Così pure il ricevitore provinciale deve tenere distinto giornale di cassa di entrata e di uscita che gli viene trimestralmente consegnato dalla rispettiva congregazione.

Il quarto dovere degli esattori si riferisce al tempo in cui devono tenere aperta l'esattoria, affinchè i contribuenti delle imposte ed i debitori delle comunità abbiano il comodo di prestarsi al soddisfacimento dell'obbligo, che loro incombe. L'esattore quindi, dice la patente, che abita nel

comune di cui esercita l'esattoria, deve in persona, od un suo commesso formalmente riconosciuto e reso noto al pubblico dall' autorità comunale, trovarsi necessariamente e rimanere nel principale abitato del comune per tutto l'ultimo giorno della scadenza di ciascuna rata d'imposta, e deve per tutto il detto giorno, dal levar del sole sino a notte, tener aperta l'esattoria in luogo accessibile a chicchessia in ogni ora e momento. Se quest'ultimo giorno cadesse in una domenica od altra festa di precetto, l'obbligo dell'esattore s'intende portato al giorno antecedente non feriato.

Che se l'esattore non abita nel comune di cui esercita l'esattoria, è tenuto a recarvisi per comodo dei contribuenti, ed ivi rimanere in uno dei cinque giorni che immediatamente precedono la scadenza delle rate delle imposizioni, per ivi farne la riscossione, previo l'avviso da pubblicare almeno tre giorni prima che si effettui il di lui arrivo. In detto giorno deve tenere aperta l'esattoria dal levar del giorno sino a notte in luogo accessibile a chicchessia in ogni ora e momento.

Rimanere in uno dei cinque giorni. È stato informato, dice la circolare 15 settembre 1786, l'imperiale regio Governo, che nella condotta degli esattori vi possa essere un'irregolarità, che ridonda in grave pregiudizio dei censiti, giacchè viene supposto; che i detti esattori nello stesso giorno facciano suonare la campana in molte comunità, come se vi si portassero per riscuotere i carichi, ciò che

non viene poi eseguito, nè può eseguirsi in un sol giorno, indi si presentano varj giorni dopo il suono della campana e non trovano molti comunisti, o non più si prestano in comunità all'indicato oggetto, caricando di poi i censiti del capo-soldo come se fossero stati morosi, quantunque non abbiano pagati i carichi non già per propria colpa ma per difetto degli esattori medesimi. A togliere sì grave abuso, si misero dallo stesso Governo in esecuzione i mezzi più idonei ed efficaci.

Vi fu chi propose all'I. R. Governo la restrizione dell'obbligo di rimanere dal levar del sole sino a notte per le riscossioni a sole ore tre per ciascuna rata nei comuni, la cui popolazione non ecceda i mille abitanti, ed a cinque pei comuni da mille a duemila abitanti. L'I. R. Governo non aderì per massima alla proposizione, perchè pei casi speciali vi provvede la patente, la quale ordina, che se nel caso di appalto si fosse per patto speciale determinato il luogo ed il tempo in cui dovrà rimanere aperta l'esattoria, ordina, che si dia piena esecuzione alle cose convenute.

Intorno all'obbligo dell'esattore di tenere aperta l'esattoria nel luogo e per tutto il tempo stabilito dalla legge, voglionsi notare due cose: I. Che nel caso di inadempimento è obbligo del podestà o deputati di farne risultare l'emergente col mezzo di un atto regolare, da trasmettersi al più presto al regio delegato, od al cancelliere del Censo. II. Che l'esattore non può agire contro i debitori

sotto pena di nullità d'ogni atto, spese e danni, senza previo avviso da intimarsi a ciascun debitore o da affiggersi nel comune. Con quest'avviso vien prefinito un termine di cinque giorni al pagamento, e solo dalla scadenza di questo nuovo termine s'intendono i debitori caduti in mora.

Le epoche ordinarie pel pagamento delle imposte fissano la scadenza delle rate d'imposta. Il quinto dovere degli esattori ha appunto rapporto a queste epoche di pagamento. Trattandosi d'imposta prediale, le epoche di pagamento vennero dalla Giunta di Censimento stabilite in quattro uguali rate, a trimestre per trimestre, di modo tale che tutto il debito di qualunque censito si doveva pagare per la prima rata a tutto il dì 31 marzo, per la seconda a tutto il 30 giugno, per la terza a tutto il dì 30 settembre e per la quarta ed ultima a tutto il dì 31 dicembre di ciascun anno.

Il cessato regno d'Italia, forse coll'idea di facilitare il pagamento dell'imposta, obbligava a pagare la totale imposta annuale di bimestre in bimestre. Uno scrittore alcuni anni prima di quel Governo aveva riflettuto, che la causa principale da cui derivavano le subaste e pignorazioni, non procedeva già da una impotenza assoluta, ma piuttosto dalla distribuzione delle epoche a pagare. Se invece di esigere, egli dice, ogni bimestre, si riscuotesse in cinque tempi dell'anno, cioè a maggio il decimo, in giugno altro decimo e nei successivi mesi di agosto, settembre ed ottobre altri due decimi per cia-

dovessero essere regolati non coll'anno solare, ma coll'anno camerale e che quindi il pagamento delle imposte prediali comincia col primo novembre e termina col 31 ottobre. Perchè poi, prescrive la patente, non abbiasi in nessun caso da allegare ignoranza massime nei comuni di campagna, devono le deputazioni, col mezzo del cancelliere del Censo, otto giorni prima della scadenza d'ogni rata d'imposta, pubblicare un avviso che risovvenga ai contribuenti l'obbligo del pagamento, ed i pregiudizj in cui incorrono i morosi. Nello stesso avviso devonsi prevenire i censiti dell'ammontare della sovraimposta annuale, onde cessino le lagnanze dei censiti, si dice in una circolare governativa, che all'atto del pagamento delle rate d'imposta prediale trovano aggiunto alla loro partita l'ammontare riflessibile di sovrimposte comunali, intorno alle quali niuna diffidazione o regolare pubblicazione ha preceduto.

Le imposte comunali, in conformità dell'editto 30 dicembre 1755, richiamato in osservanza dalla notificazione governativa 12 aprile 1816, devono essere pubblicate, e non possono darsi in riscossione all'esattore comunale, se non vengono prevenuti i censiti mediante avviso affisso nei modi regolari per loro norma e corrispondente effetto.

Viene perciò incaricata l'I. R. delegazione di dare le disposizioni opportune, affinchè le regole stabilite nel sistema censuario siano richiamate al primitivo loro vigore a scanso di riclami, e per la

dovuta regolarità in questo importante articolo di pubblica amministrazione.

Siccome tutta la riscossione delle imposte prediali, personali e mercimoniali deve farsi a rischio e pericolo dell'esattore, e siccome è tenuto ad eseguire ogni altro mandato ad uscita delle stesse comunità in servizio delle loro spese locali per tutta la somma che gli sarebbe pervenuta in cassa, se l'esazione a lui consegnata nei quinternetti si fosse fatta pienamente, così sesto dovere dell'esattore è di assumere quest'obbligo di pagare del proprio senza eccezione alcuna e nella più ampia forma, di modo che l'effetto sia che i pagamenti dovuti alla cassa provinciale ed ai particolari creditori della comunità, non siano giammai ritardati pel pretesto dell'esazione non fatta, purchè sia maturata la scadenza del termine fissato dalla legge, o dai regolamenti emanati in proposito dall'autorità competente. Sin qui la Giunta di Censimento.

Le stesse disposizioni vennero trasfuse nella nostra patente. L'esattore, si dice in essa, è tenuto a versare nella cassa provinciale la somma intera assegnata alla medesima nel giorno stabilito, e da questo giorno è obbligato d'avere a disposizione del comune la quota di spettanza della medesima. A questo versamento nella cassa provinciale, si soggiunge, ed al pagamento dei mandati regolarmente rilasciati per conto del comune sino alla concorrenza dell'imposta comunale, l'esattore è strettamente obbligato del proprio, ancorchè egli

non avesse esatto dai contribuenti in proporzione o per intero la rata maturata.

Pel pagamento dei mandati è tenuto l'esattore *sino alla concorrenza dell' imposta comunale.* Perciocchè l'esattore comunale, quanto alle entrate ed ai crediti dei comuni, non è tenuto che a ciò che ha realmente esatto, ma avverte la patente, che deve nel termine di trenta giorni, dopo ricevute le note dei debitori, consumare l'esecuzione contro i morosi per le somme liquide maturate in pendenza dei contratti, nei quali tra le parti si fosse convenuta la facoltà d'usare del privilegio fiscale sotto pena di reintegrare il comune del danno, che avesse risentito per l'ommissione o pel ritardo dell' esecuzione.

Ma quando pure l'esattore avesse esatto danaro, non rimane liberato dal suo obbligo, se non quando i mandati sieno sopra di lui regolarmente spediti. Per qualunque spesa tanto fissa ed ordinaria che accidentale, si dovranno spedire gli opportuni e corrispondenti mandati, aveva prescritto il conte di Firmian nel 1773, almeno da due deputati dell'estimo o loro sostituti e convalidati dalla firma del regio cancelliere, il quale è responsabile della regolarità dei medesimi, ritenuto che non saranno ammessi all'esattore quei pagamenti che esso avrà fatti senza il suddetto mandato munito delle succennate firme. Ogni pagamento poi dovrà essere indispensabilmente giustificato dalla ricevuta del creditore a piede del mandato.

Gli ordini di pagamento, dice la patente, ossia mandati da pagarsi dall'esattore comunale, devono esprimere il titolo della spesa, ed è sottoscritto almeno da due deputati e dal cancelliere, altrimenti il pagamento è a carico dell'esattore.

Anche il ricevitore provinciale non può fare alcun pagamento col danaro devoluto al regio erario, se non dietro regolare mandato, cioè se non sopra speciale ordine del Governo. Non può pagare veruna somma destinata per le spese provinciali, sopra regolare ordine della congregazione vidimato dal regio delegato, o da chi ne fa le veci, da un deputato e contrassegnato dal ragioniere, e non può egualmente disporre di alcuna somma di competenza della regia delegazione se non sopra regolare ordine della medesima.

V'hanno alcuni casi speciali, in cui l'obbligo dell'esattore allo scosso e non iscosso rimane in sospeso. Così nel caso di inondazione di tutto o parte di un circondario del comune o di altro grave infortunio, rimane quell'obbligo in sospeso, sempreché dal Governo sia stata ordinata la sospensione a favore del contribuente, e che nei modi regolari sia stata allo stesso esattore comunicata la decisione.

Alcuni ricevitori comunali hanno fatto pervenire al Governo le loro istanze, implorando per altri titoli una proroga all'esercizio del privilegio fiscale contro i debitori morosi. L'I. R. Governo volendo porre fine a simili domande e diffidare i

ricorrenti, affinchè sappiano prendere in tempo le opportune misure, dichiarò, colla circolare 14 marzo 1817 in via di massima, che le istanze di tal fatta non verranno secondate, se non nel solo caso di una comprovata quasi totale inondazione del territorio di un comune, o di altro infortunio che portasse la devastazione di tutti i frutti.

Settimo dovere dell'esattore si ravvisa nella disposizione di dover fare il pagamento alla cassa provinciale, per la Giunta di Censimento dopo la scadenza del trimestre ed un mese successivo, ridotto a quindici giorni dalla magistratura che le succedette, e per la patente nel quinto giorno dopo la scadenza del termine al pagamento di ciascuna rata delle imposizioni. Così pure l'esattore provinciale nel termine di cinque giorni successivi a quello in cui gli esattori comunali, dice la nostra patente, debbono aver versate nella cassa provinciale le rate di imposizioni, è tenuto, scosso e non iscosso, di versare a tutto suo rischio e spesa nella tesoreria o cassa centrale, la somma destinata pel regio erario o per lo Stato.

Mancando a questo versamento nella cassa provinciale, l'esattore comunale incorre nella pena di centesimi cinque per ogni lira della somma che non ha versata. Alla stessa pena soggiace il ricevitore provinciale se non eseguisce in tempo il prescritto versamento.

Quanto all'esazione economica, il podestà o la deputazione ordina all'esattore di far tenere il

danaro esistente in cassa per intero e senza deduzione alcuna e variazione di spese alla cassa del ricevitore provinciale prima del giorno 5 successivo, sotto pena agli esattori di sottostare essi in proprio al pagamento della penale e delle spese di escussione a favore del ricevitore provinciale sino alla concorrenza della quota spettante al tesoro, rimanendo per la somma non esatta il capo soldo a carico del comune.

Se poi gli esattori mancassero al pagamento dei mandati comunali, la circolare 25 settembre 1790 prescrive: per provvedere adequatamente ai casi contingibili che gli esattori ricusassero di pagare i mandati, che vengono loro legittimamente spediti, si è dalle due superiorità giudiziaria e politica discusso il punto, se il privilegio fiscale e di esecutività, che vien loro accordato per l'esazione dei carichi, possa usarsi anche contro di essi esattori pel nominato titolo, e se per gli atti esecutivi occorrenti per le esazioni suddette abbiasi a dipendere dal giudice qual delegato politico. La circolare, dietro una massima concertata e convenuta fra le dette due superiorità, per lo scioglimento del quesito, distingue due casi: il primo, che il creditore verso la comunità, o stipendiato dalla medesima, munito di legittimo mandato, s'accontenti di differirne l'esazione sino al tempo della resa dei conti dell'esattore sì annuale, sì in fine della di lui locazione, ed in tal caso sarà cura dei deputati dell'estimo di provvedere al pagamento del mandato,

dandone in iscossa l'importanza al nuovo esattore, che avrà eletto per l'escussione dell'esattore contumace coi privilegj dell'esecutività; l'altro che il creditore o stipendiato voglia immediatamente esigere il suo mandato, ed allora dovrà ricorrere al giudice competente, il quale, considerando il mandato come un documento irrefragabile, provvederà cogli atti esecutivi, giusta il disposto dal regolamento del processo civile, per l'escussione dell'esattore contumace, salve però al medesimo creditore le sue ragioni verso la comunità per tutti gli effetti delle disposizioni censuarie, vale a dire pel caso che l'esattore, quando gli viene presentato il mandato della comunità, non avesse fondo di cassa, o non fossero scadute le rate d'imposta, o fossero già state consunte in pagamenti sopra legittimi mandati, mentre non essendo l'esattore tenuto a far sovvenzioni alla comunità, sarà riservata al medesimo la competente indennizzazione.

Riconosciuta la convenienza, dice il decreto 30 gennajo 1804, di provvedere alla celere escussione degli esattori comunali, che ricusano ai creditori dei comuni il pagamento dei mandati spediti sopra i fondi di cassa degli stessi comuni, e considerato, che gli esattori comunali, tanto in forza delle leggi censuarie vigenti, quanto degli obblighi loro imposti nei capitoli, con cui vennero rivestiti dell'esazione, sono tenuti al pronto pagamento dei mandati spediti nei modi regolari sul fondo presso loro esistente, si stabilisce:

I. Se qualche esattore si rifiuta al pagamento di un mandato, l'amministrazione comunale lo può ritirare dal possessore, ed inoltrarlo al prefetto del dipartimento, riferendogli la renitenza dell'esattore, ed i titoli a cui l'avesse appoggiata.

II. Il prefetto riconosciuto, che il mandato sia spedito regolarmente, e che le eccezioni allegate dall'esattore non siano legittime, appone la sua firma al mandato stesso, lo rimette al giudice dell'esattore moroso, e lo invita a procedere agli atti esecutivi per il pagamento della somma corrispondente da farsi alla persona a di cui favore è stato il mandato regolarmente emesso.

III. Si presta il giudice all'invito del prefetto, e senza che possa assumere veruna cognizione dell'affare, dà corso indilatamente agli atti esecutivi sui beni dell'esattore, nei modi stabiliti dalla legge.

Rimane salvo però all'esattore il reclamo alle superiori autorità amministrative, contro la ricognizione del mandato fatta dal prefetto, e gli è salvo ancora l'esperimento d'ogni sua ragione nelle vie regolari tanto contro il comune, quanto contro ogni privato, sì avanti il consiglio legislativo, che avanti i tribunali ordinarj a norma dei casi.

La patente si limita a prescrivere, che mancando al pagamento dei mandati comunali che non eccedono la somma che dopo la scadenza del termine al pagamento di ciascuna rata l'esattore è tenuto di versare nella cassa provinciale, incorre nella stessa pena di centesimi cinque per lira a

favore di chi sente il danno del ritardato pagamento, e può ad istanza del medesimo essere escusso dalla congregazione municipale, o dalla deputazione col metodo prescritto pel ricevitore provinciale. Riteniamo però, che quando all'esattore vien presentato un mandato della comunità, e desso non avesse fondo di cassa, o perchè non ancora scadute le rate d'imposta, o perchè già consunte in pagamenti sopra legittimi mandati, sia anche oggidì applicabile la disposizione della circolare.

Alla generale disposizione che i ricevitori sono tenuti di versare nella cassa provinciale o nella tesoreria, a tutto loro rischio e spesa, tutta la somma destinata pel regio erario o per lo Stato si dà un'eccezione, nel caso cioè di guerra guerreggiata, d'invasione di nemici, o di peste, per cui resta impedita la riscossione dell'imposta, l'esattore non è obbligato che per le somme che avrebbe dovuto esigere prima dell'impedimento, e per quelle che, sebbene non ancora maturate, avesse effettivamente esatte.

Relativamente ai comuni che hanno l'esattore d'ufficio, prescrive la Giunta, il ricevitore non è tenuto che per la somma effettivamente percetta nelle specie e nel numero di monete con cui venne pagato l'esattore comunale, e giusta i risultati del protocollo, nel quale è indicato: primo la somma esatta provinciale: secondo la specie del denaro, cioè se oro, argento, biglione o rame: terzo la somma dell'imposta scaduta rimasta ad esigersi.

Il versamento adunque si fa nella cassa provinciale, o centrale a tutto rischio e spesa del ricevitore; quindi le leggi nulla dispongono sulla dispersione del danaro pubblico per colpa ed anco senza colpa degli esattori, perchè l'interesse individuale è una salvaguardia contro ogni pericolo. Ma trattandosi di esazione economica, a rischio e pericolo dello Stato, era forza di prendere alcune cautele contro tali dispersioni.

Il danaro proveniente dalle riscossioni, prescrive la patente, è deposto immediatamente in una cassa a due chiavi, l'una delle quali sarà presso l'esattore o suo delegato, e l'altra presso il controllore. La cassa poi, continua la stessa patente, a cura e sotto responsabilità del podestà o dei deputati (riguardato perciò come depositario di danaro pubblico), è stabilita nella casa del comune o del primo deputato, od in altra casa ove più convenga in luogo e modo il più sicuro.

A prevenire più facilmente le dispersioni del danaro esatto in via economica, la patente comanda, che nella mattina del giorno successivo alla scadenza stabilita pel pagamento, il podestà, o la deputazione, o chi li rappresenta, visiti i quinternetti di esazione e la cassa dell'esattore, che ne faccia la ricognizione coll'intervento dell'esattore, o suo delegato e del controllore, e per mezzo di un protocollo segnato da tutti gli intervenienti, faccia risultare la somma esatta, la specie del denaro esatto, e la somma rimasta ad esigersi.

Ottavo. Non sono in verun modo da dissimularsi, dice la circolare 8 marzo 1723, i gravi danni che derivano alle comunità ed ai loro censiti dall'eccesso a cui sono arrivati alcuni esattori di prendere la fuga con aver lasciato ragguardevoli somme verso le casse provinciali, dopo aver essi riscosso dai rispettivi censiti il contingente carico; quindi ingiunge agli esattori l'obbligo di presentare ai cancellieri ogni trimestre i confessi dei pagamenti che avranno fatti alla cassa provinciale a scarico della comunità, la qual presentazione si dovrà fare dai detti esattori entro il termine di giorni quindici successivi a quello che resta prefisso per pagare alla cassa provinciale, e questi si ritireranno dai cancellieri negli atti con farne agli esattori, senza pretendere alcun onorario, il dovuto specifico riscontro ossia ricevuta per loro sicurezza. Che se, soggiunge la circolare, qualche esattore non consegna per un solo trimestre detti confessi, sarà subito interdetta all'esattore moroso l'esigenza del trimestre successivo, ed in facoltà dei deputati dell'estimo di procedere immediatamente contro la sicurtà per assicurare l'esigenza che il detto esattore avrà fatta nel precedente trimestre. Per vieppiù garantire poi la presentazione dei detti confessi e per rimuovere ogni pericolo di ignoranza, volle il magistrato camerale in detta circolare, che i cancellieri delegati ponessero per patto indispensabile nelle future capitolazioni da farsi cogli esattori l'osservanza di quest'obbligo di consegnar loro i detti confessi di cassa.

Le stesse disposizioni sono accolte dalla nostra patente. Entro quindici giorni, si dice in essa, successivi a quello nel quale l'esattore deve aver versato nella cassa provinciale l'ammontare di ciascuna rata delle contribuzioni, è tenuto di giustificare il fatto versamento colla presentazione alla congregazione municipale, od alla deputazione comunale, del confesso rilasciatogli dal ricevitore provinciale. Non adempiendo a questa prescrizione, l'amministrazione municipale rispettiva ha diritto di provocare l'esecuzione e di nominare senz'altro un controllore a tutte spese dell'esattore, mettendo l'esazione e la cassa sotto le cautele prescritte per l'esattore d'ufficio.

Le stesse disposizioni sono applicate ai ricevitori provinciali. Entro quindici giorni dalla scadenza del termine fissato per il versamento nella tesoreria o cassa centrale, dovrà quindi il ricevitore provinciale produrre alla congregazione provinciale il confesso riportato dalla tesorerìa o cassa medesima, ed in caso di mancanza, la congregazione può far esecutare da uno speciale delegato il ricevitore provinciale o la sua sicurtà, onde l'interesse del regio erario e della provincia sia garantito. Può inoltre procedere, soggiunge la patente, alla nomina di un nuovo ricevitore a danno e spese del ricevitore escusso e della sua sicurtà.

Ultimo dovere degli esattori finalmente si è, che nel finire d'ogni anno l'esattore presenti alla congregazione municipale, o deputazione comunale

ed ai revvisori dei conti la sua azienda. Essa è proposta nel convocato, o consiglio comunale colle osservazioni della congregazione, o deputazione municipale e dei ricevitori dei conti. Il convocato o consiglio l'approva, e nel caso di irregolarità prende la determinazione che giudica conveniente a garantire l'interesse dei comuni e dei contribuenti. Ma quanto ai ricevitori provinciali, devonsi esaminare i suoi conti in fine di ogni trimestre dal ragioniere della congregazione alla presenza di due membri della medesima, e si fa il ristretto di cassa. Lo stesso ragioniere poi, contro ricevuta, ritira i detti giornali di entrata e di uscita coi corrispondenti ricapiti, e porta il residuo fondo risultante dall'eseguito ristretto nel giornale di entrata del trimestre successivo.

CAPITOLO VII

Diritti e privilegj di esazione.

Tutti i diritti degli esattori scaturiscono dalla natura stessa delle obbligazioni cui i medesimi sono avvincolati. Noi già dicemmo di queste; dee quindi il nostro discorso rivolgersi all'esposizione di quelli. E poichè le leggi garantirono con penali sanzioni l'osservanza dei doveri esposti ai ricevitori, noi non ommetteremo di accennare le penali conseguenze di chi lede i loro diritti. Il rigore

contro tali violatori dei diritti è una conseguenza necessaria della severità con cui si esige dagli esattori il pieno soddisfacimento degli impegni nelle vie regolari assunti. Le leggi devono essere imparziali e coerenti a sè medesime.

Il primo dovere degli esattori comunali e provinciali, siccome si è osservato, è la riscossione di tutte le imposte, sovrimposte ed entrate comunali. Ad una tale obbligazione corrisponde il diritto di esigere che i contribuenti debbano pagare in mano dell'esattore la quota loro incombente avanti che scada il termine stabilito.

L'esattore deve tenere registri appositi per la riscossione, un conto separato per ogni comunità, e deve nei giorni e per un tempo determinato recarsi sul luogo a ricevere i pagamenti. Di tutti questi incomodi e spese, l'esattore trova un compenso nel premio accordatogli nella deliberazione dell'appalto. La Giunta di Censimento non avea fissato alcun limite a tale premio. La legge dell'anno 1804, susseguìta dalla patente, dispone che il correspettivo per l'esercizio dell'esazione non possa eccedere il tre per cento sulla somma *da riscuotersi.* Nel caso però che, fatti due esperimenti d'asta, l'esattoria sia accordata fuori di essa, o perchè non vi fu alcun aspirante, o perchè gli oblatori abbiano preteso più del tre per cento, la congregazione provinciale è autorizzata a concedere un salario anche maggiore del limite fissato dalla legge. Il regio delegato che ha nominato un

esattore senz'obbligo dello scosso o non iscosso nel caso che non siasi presentato alcun aspirante all'esattoria, o perchè niuno abbia voluto assumerla a qualunque correspettivo con quell'obbligo, deve accordargli la provvigione che può minore. Agli esattori però d'ufficio, dice la patente, od al delegato degli estimati è accordata la provvigione del tre per cento. Prestando sicurtà, ottengono la provvigione del cinque per cento.

Il salario dell'esattore è a carico della cassa comunale, sì per la Giunta di Censimento, che per la sovrana patente, e non dei singoli censiti. Quanto però al ricevitore provinciale, soggiunge la patente, il salario è bensì pagato dalla cassa provinciale, ma il Governo gli fornisce il locale coi mobili necessarj per l'esercizio della ricevitoria, non però gli oggetti di consumazione, come sono i libri, la carta e simili. Il soldo degli impiegati subalterni, le spese pel trasporto del danaro alla tesoreria o cassa centrale, e generalmente ogni altra spesa per l'esercizio della ricevitoria resta a carico del ricevitore.

Le istruzioni date ai regj cancellieri delegati ai 20 dicembre 1773 riguardo al premio od al salario dell'esattore prescrivono, che si dovrà spiegare sopra qual somma siasi calcolato ed in ragione di quanto, ben inteso che detto salario debba sempre essere convenuto sopra l'esigenza effettiva e non sui pagamenti, qualora però non si credesse del maggior vantaggio della comunità il convenire

una somma annuale fissa ed inalterabile. La suddetta esigenza poi, soggiungono le stesse istruzioni, dovrà essere depurata da qualunque compenso tanto a titolo di esenzioni od abbonamento di tassa personale, che per titolo dei carichi sopra fondi proprj della comunità.

I nuovi esattori possono pretendere provvigione sopra le somme che ricevono dagli esattori scaduti? Quantunque si debba ritenere, che sopra le somme che i nuovi esattori ricevono dagli esattori scaduti come fondi di cassa delle comunità, non si debba conteggiare la provvisione che resta convenuta a titolo di salario per la riscossione delle partite de' carichi e dei crediti comunali, giacchè l'esazione di simili fondi di cassa non porta alcun incomodo agli esattori, tuttavia, per togliere i dubbj che potrebbero promoversi sopra tale articolo, il R. I. consiglio di Governo ha stabilito per massima, che per i suddetti fondi di cassa che i nuovi esattori ritireranno dagli esattori scaduti, non si debba corrispondere ad essi alcuna provvisione, quando però il danaro sia pagato senza contrasto; ma qualora gli scaduti esattori promovessero delle difficoltà al pagamento del loro debito, e che per obbligarli ad eseguirlo, i nuovi esattori fossero obbligati ad escuterli, in tal caso che si debba ad essi abbonare la provvisione in compenso dell' incomodo che devono sostenere per riscuotere simili crediti delle comunità.

È dovere dell'esattore comunale di versare nella

cassa provinciale, ed il ricevitore provinciale nella cassa centrale, tutta la somma che, dovevano riscuotere il primo dai contribuenti comunali, ed il secondo dagli esattori comunali ad ogni scadenza di rata coll'obbligo dello scosso e non iscosso. Per questa risponsabilità i ricevitori hanno diritto al capo soldo, cioè i morosi al pagamento incorrono nella pena di un soldo per lira, o, come dice la patente, nella pena del cinque per cento, ossia di cinque centesimi per ogni lira, e nella stessa pena del capo soldo incorrono gli esattori comunali morosi verso il ricevitore provinciale per le somme, che, dopo la scadenza del termine, non hanno versato nella cassa provinciale, e così pure il ricevitore provinciale se non eseguisce il prescritto versamento nella tesoreria dello Stato nei tempi che sono dalle leggi prescritti.

Per la stessa legge dello scosso e non iscosso, l'esattore non può ricusare qualunque somma che gli è presentata da un contribuente, sebbene non basti a saldare il debito del medesimo, ed i pagamenti che vengono fatti all'esattore comunale da chi ha debito verso di lui per contribuzioni maturate e per altri titoli, s'intendono sempre fatti in isconto del debito derivante dalle imposizioni sino alla concorrenza del medesimo. Prescrive quindi la legge, che l'esattore che imputa tali pagamenti ne' suoi crediti privati, lasciando aperto il debito delle imposte ed agisce in seguito col metodo privilegiato fiscale per l'esigenza di que-

ste, oltre la contrapposizione dell'esatto a scarico del contribuente, incorre nella multa del triplo della somma indebitamente imputata nel suo credito privato da dividersi metà al denunciatore e per l'altra metà alla cassa comunale, e ciò oltre al risarcimento di qualsiasi danno.

In generale il pagamento per parte dei debitori d'imposte devesi fare in danaro sonante. L'esattore sarà obbligato, disse la Giunta, a ricevere in qualunque occorrenza dai censiti e da altri debitori della comunità monete di grida, coll'obbligo di ricevere un terzo della somma in parpajole di Milano, siccome sarà tenuto a pagare tanto alla cassa pubblica, che ai particolari creditori delle comunità monete di grida, proibendosi senza eccettuazione alcuna qualunque commercio o contrattazione di moneta che non sia a termine delle gride veglianti. Il pagamento si fa, dice la patente, per due terzi almeno in moneta fina, e per l'altro terzo in moneta erosa od in moneta di rame. Qualunque eccedenza in quest'ultimo terzo potrà essere dall'esattore rifiutata.

In vista di alcune rimostranze fatte a S. A. serenissima dalla regia amministrazione, avendo la Giunta governativa delle finanze, si dice in una circolare 31 luglio 1771, riconosciuta la necessità di provvedere alle doglianze del pubblico sopra l'eccessivo rigore usato dalle regie casse nella eccettuazione delle monete d'oro, la medesima regia Giunta ha ordinato, che dalle mentovate regie

casse si ammettano e si ricevano senza difficoltà nell'esigenza dei pubblici tributi le valute d'oro colla tolleranza del grano, esclusa l'indebita pretensione che la moneta debba traboccare e precipitare, coll'aggiunta di esso grano, e quindi che tutti i pubblici cassieri ed esattori dello Stato non debbano in alcun modo rifiutare le monete d'oro che stanno in bilancia col grano.

Dissi in generale che il pagamento delle imposte si deve fare in denaro sonante, perchè la Giunta di Censimento avendo voluto accordare a ciascun censito il comodo di pagare tanto nella comunità che nella città capitale della sua provincia, dovette obbligare l'esattore comunale a ricevere in vece del denaro contante i confessi del tesoriere della provincia, quando dai debitori gli vengano presentati in pagamento del loro debito. Ma perchè tali confessi tengano luogo di danaro sonante, sì per la Giunta di Censimento, che per la Sovrana patente, devono: I. I contribuenti pagare in mano del ricevitore provinciale almeno cinque giorni prima della scadenza della rata, onde aver tempo di consegnare all'esattore comunale in luogo del danaro il confesso del detto ricevitore provinciale: II. I confessi devono esprimere la qualità specifica dell'imposta; III. Il nome e cognome del censito che ha pagato: IV. La dichiarazione della comunità per conto della quale è stato fatto il pagamento, e del quale sarà dato credito al rispettivo esattore ai libri del tesoriere provinciale in conto dei carichi dell'anno corrente.

Prescindendo da questo caso, aveva prescritto la Giunta, i carichi dovranno pagarsi in effettivi contanti, senza ammettere veruna compensa per qualsivoglia titolo, la qual regola si osserverà egualmente nelle imposte prediali, personali e mercimoniali, e nei carichi non solo universali, ma anche provinciali e comunali.

Si disse che dal quinto giorno dopo la scadenza del termine del pagamento di ciascuna rata delle imposizioni, l'esattore è tenuto a versare nella cassa provinciale la somma intera assegnata alla medesima, e che il ricevitore provinciale pure nei cinque giorni successivi a quello in cui l'esattore comunale avrà fatto quel versamento, deve portare alla cassa centrale la somma destinata pel regio erario. Per mettere in grado, disse la Giunta, gli esattori di corrispondere al loro dovere, sarà concesso loro i più ampj privilegj contro i debitori, di cui hanno goduto sino al presente, e nominatamente resteranno in loro tutti quelli che competono o possono competere al regio fisco, dichiarando, che le prerogative di esso si intendono estese anche per le somme che s'impongono, oltre il regio servigio, per sussidio delle casse dello Stato, delle provincie, delle città e delle comunità. In somma tutti i carichi senza alcuna differenza tanto prediali, che personali, e mercimoniali, tanto universali, che provinciali e comunali, si dovranno esigere col privilegio fiscale, ed i debitori per causa di carichi si riputeranno a tutti gli effetti come debitori del regio fisco.

Pertanto niuna persona nè pubblica, nè privata, comprendendo in una tal proibizione gli amministratori di ogni città e comunità e di ogni provincia e dello Stato in corpo e qualunque jusdicente, o tribunale regio benchè supremo, potrà condonare, e rimettere, e neppure sospendere il pagamento di qualunque somma, benchè minima, del carico dovuto dai debitori di esso, e tanto per causa di carichi arretrati che di carichi correnti e da decorrere all'avvenire.

Per l'esecuzione, dice la nostra patente, contro i debitori morosi così di imposte come di crediti comunali, non abbisogna nè dell'opera nè del decreto del giudice, nè di alcun'altra autorità. Nessuna autorità, soggiunge, amministrativa o giudiziaria, può sospendere per qualsivoglia titolo o causa gli atti intrapresi dall'esattore per la riscossione delle contribuzioni e dei crediti comunali. Chiunque dall'altra parte si credesse aggravato dagli atti dell'esattore, deve presentare il suo riclamo al rispettivo cancelliere del Censo, e questi, verificati i fatti e sentite le deduzioni dell'esattore, inoltra le carte col suo voto alla regia delegazione per le sue decisioni.

Non s'intendono per altro compresi nell'anzidetta proibizione, dice la Giunta, i casi in cui non si tratterà di condonazione di debito, ma di puri diffalchi competenti a termini di giustizia, o per mancanza del soggetto censibile, o per causa d'errore, o di legittima esenzione, o per altra causa

sufficiente a togliere la sostanza dell'obbligazione, nei quali si potrà dalla nostra Giunta, e nei tempi successivi dal regio tribunale di Milano a lei surrogato, privatamente decidere ciò che si troverà conveniente alla regola di ragione, ferma stante per altro la proibizione come sopra di qualunque decreto provvisionale od interlocutorio, che faccia sospendere o soprassedere nella esazione delle partite descritte per esigibili nei quinternetti e ruoli consegnati dal tribunale dell'estimo all'esattore, la quale esazione dovrà essere sempre completa, e si dovrà dal debitore descritto, non ostante qualunque pretensione, o litigio che egli intenti, sempre saldare preliminarmente l'esattore col pagamento effettivo, salve a lui le ragioni di ripetere l'indebito, quando sia giudicato tale.

Niuno giusdicente potrà, continua la Giunta, ricevere eccezioni contro le istanze esecutive degli esattori, siccome sarà proibito anche agli stessi esattori di contestare lite avanti a verun giusdicente, poichè la cognizione privativa tra gli esattori ed i particolari censiti, dovrà appartenere al regio tribunale residente in Milano.

Nel decreto da rilasciarsi all'esattore, onde possa assumere le sue funzioni, si deve dichiarare, dice la patente, siccome si è già avvertito, che l'esattore è l'incaricato dell'esecuzione degli ordini del Governo, ed unicamente dipendente dalle autorità amministrative, e che perciò nelle sue operazioni come esattore non potrà essere chiamato in

giudizio, nè ricevere ordini dalle autorità giudiziarie, poichè la cognizione privativa di qualunque contestazione tra gli esattori, i comuni ed i particolari censiti, dovrà appartenere alle regie delegazioni, sentita la congregazione provinciale, ed in caso di gravame successivamente al Governo.

Le questioni che insorgessero, soggiunge altrove, fra il ricevitore e la congregazione provinciale, o fra gli esattori comunali e loro sicurtà, o le congregazioni o deputazioni comunali ed i contribuenti, in quanto riguardano l'esecuzione della Sovrana patente, saranno della cognizione immediata delle regie delegazioni, sentite le congregazioni provinciali, ed in ultima istanza l'I. R. Governo.

Conseguentemente nessun ufficio o tribunale giudiziario, abbenchè supremo, potrà ricevere eccezioni contro gli atti e le procedure tanto dei predetti esattori, quanto delle autorità amministrative, che vi prestano la loro cooperazione, siccome resta proibito anche ai medesimi di contestar liti avanti gli ufficj ed i tribunali, a meno che l'imperiale regia delegazione, o l'imperiale regio Governo non abbiano dichiarato l'oggetto di spettanza dei tribunali giudiziarj.

Qualche volta può nascer dubbio intorno alla competenza dell'autorità amministrativa. La notificazione 15 marzo 1828 offre alcune regole onde eliminare tali dubbj:

I. I debiti dei comuni dipendenti da militari esigenze, o da altre pubbliche prestazioni, e pei

quali si tratta soltanto d'un conguaglio nell'interno del comune, appartengono sotto ogni rapporto agli attributi dell'autorità politica.

II. Le azioni contro i comuni derivanti da qualunque altro titolo di diritto, che devono essere giudicate secondo i principj del diritto privato, spettano al giudice ordinario.

III. Qualora pel pagamento di un debito comunale, si dovesse raccogliere le contribuzioni degli individui componenti il comune, la distribuzione di questo carico tra gli individui medesimi e l'esazione delle restanze delle quote a ciascuna imposta, spettano all'autorità politica.

IV. Se i creditori da soddisfarsi colla proporzionata contribuzione dei membri del comune sono parecchj, l'autorità politica deve determinare la somma annuale da impiegarsi al pagamento comulativo di tutti i debiti, e quindi da raccogliersi mediante le contribuzioni degli individui del comune. La proporzionata distribuzione del danaro annualmente raccolto fra i varj creditori, in quanto possa essere soggetto di controversia, è dovuto alla procedura ed alla decisione del potere giudiziario.

L'esattore deve nei tempi stabiliti versare nella cassa provinciale il prodotto del testatico, del contributo arti - commercio e della tassa prediale. L'esattore ha quindi il diritto di essere garantito della relativa riscossione.

Quanto all'esazione della tassa personale, si ri-

chiamino qui le cose da noi dette altrove, cioè che non solo personalmente restano obbligati tutti i maschj descritti nel ruolo personale, che a tale effetto sarà consegnato all' esattore, i loro eredi e beni, ma ancora solidalmente con essi descritti s' intenderanno obbligati i padroni delle case ad essi descritti affittate, i padroni che terranno i medesimi descritti salariati al proprio famigliare servigio, od al servigio delle loro botteghe, ed i padroni dei terreni ove i predetti descritti saranno affittuarj a lungo o breve tempo, o coloni parziarj, o garzoni ed ajutanti degli affittuarj, o dei coloni, dichiarando però, che in tale obbligazione solidale pei descritti, resti preservato ai padroni il beneficio dell' escussione, la quale resterà bastantemente provata col semplice attestato del console od altri esecutori di avere trovato il debitore principale assente dalla comunità, o impotente a pagare, o cautare l' esattore, prescrivendo, che la detta obbligazione solidale debba solamente durare per tutto quel tempo che durerà l'affitto del terreno, o della casa, o la società colonica, o la locazione delle opere, e che i sopraddetti solidalmente obbligati pei descritti, non si possano molestare che per una sola annata della corrente tassa personale, e non giammai per quelle che si trovassero arretrate, e che a tutti i sopraddetti solidalmente obbligati basti un solo pagamento.

Per l'esazione della tassa mercimoniale, avrà l' esattore a suo favore specialmente obbligata tutta

l'officina del descritto prelativamente a qualunque altro creditore, e saranno ancora a di lui favore solidalmente obbligati con esso debitore descritto tutti i suoi socj di negozio, benchè forestieri, o per altre cause incapaci ad essere per cagione della propria persona descritti nel predetto ruolo mercimoniale o nel ruolo arti-commercio.

Rispetto poi all'esazione dell'estimo sopra i fondi stabili, tutti i fondi descritti nelle tavole del Censo e nei successivi Catastri si dichiarano essere, come sono sempre stati e come la loro naturale costituzione li necessita ad essere, originalmente sottoposti a sopportare i carichi dello Stato prelativamente a qualunque vincolo ed a qualunque condizione ed ipoteca sopra di essi imposta in qualunque rimotissimo tempo dalle disposizioni dei privati possessori defunti o viventi, a cui non è lecito col loro arbitrio derogare ai diritti per ragione pubblica competenti allo Stato, nè portare pregiudizio, ostacoli, difficoltà, o ritardo alla sussistenza di esso, che nella certezza e nella prontezza degli annuali sussidj è fondata.

Pertanto si dichiara, che i carichi correnti ed arretrati si dovranno esigere coll'obbligazione reale dei fondi stessi, prelativamente non solo a tutti i creditori del possessore descritto nelle tavole del Censo, ma prelativamente a qualunque altra persona che avesse sopra tali fondi ragioni di credito o di dominio per qualunque titolo antichissimo, ed in qualunque altra più solenne forma privilegiato; e

quantunque il possessore descritto, che ha contratto il debito, fosse stato e fosse un mero detentore ed usurpatore del fondo, poichè l'azione che compete al regio fisco non deve mai rimanere per gli atti dei privati pregiudicata, onde in qualunque tempo si potrà dal regio fisco ed a nome del medesimo dallo Stato e dalle provincie, città e comunità, e per esse dalli loro esattori, prendere il possesso dei fondi censiti, e pagarsi di tutto il debito arretrato sopra di essi prima colla percezione, e non essendo sufficienti i frutti maturati o pendenti, colla vendita dei fondi, alla quale procederanno gli esattori liberamente non ostante qualunque vincolo di fideicommisso, o di qualunque altra più solenne anteriore obbligazione; poichè i compratori di tali fondi per la sopraddetta causa del Censo incorporati, e che pagheranno col prezzo di essi alle casse pubbliche delle comunità, città, o provincie il debito dei carichi arretrati, e riporteranno dagli amministratori di essa la dovuta cessione delle ragioni, saranno pienamente sicuri da ogni e qualunque evizione e molestia, riservando ai presentanei possessori, che per un debito da loro non contratto si trovassero in tal guisa spogliati, siccome riservando ai successori nei fideicommissi ed ai creditori ipotecarj che si trovassero da detto spoglio e privilegio fiscale pregiudicati, le loro ragioni contro la persona di quello che contrasse il debito fiscale e suoi eredi e beni alla loro reintegrazione di ragione, obbli-

gati anche per via di retenzione di crediti, od altre parti dei fondi che per avventura avessero comuni sino alla concorrente quantità del debito pagato e suoi accessorj e danni che fossero occorsi.

Si dichiara altresì che non solo resteranno nella detta guisa obbligati al pagamento del carico i fondi, per ragione dei quali fosse stato contratto il debito, ma che solidalmente con essi fondi saranno colle stesse condizioni obbligati tutti gli altri descritti in nome e conto di quella persona che ha contratto il debito di modo tale, che gli esattori comunali avranno facoltà, per l'intiera soddisfazione del carico, d'incorporare qualunque effetto del debitore in qualunque luogo posto, che sia più pronto e più comodo alla oppignorazione od alla vendita, ed in sussidio potranno ancora agire contro gli effetti posti in comunità, o provincia diversa, purchè in tal caso sia preservata la prelazione all'esattore locale.

Per cautela maggiore del Censo, oltre le sopraddette obbligazioni, resterà obbligata a favore delle comunità non solo la persona del debitore e suoi eredi e beni in qualunque luogo posti, ma di più tutti i bestiami ed utensili e mobili e grasce separate dal suolo che sopra di essi fondi del debitore si trovassero, tanto appartenenti in proprietà al padrone dei fondi, che appartenenti in proprietà al conduttore, o massaro, od al colono parziario, e tutto ciò sotto l'obbligazione simultanea e solidale delle predette cose, senz' obbligo

alcuno di divisione o di escussione, ed in tutto e per tutto da esecutarsi e pignorarsi o liberamente vendersi al libero arbitrio dell'esattore, ogni qualvolta siano scaduti i termini del comporto stabilito dopo la scadenza dei trimestri. Fin qui la Giunta di Censimento.

Non minore garanzia viene dalla nostra patente accordata agli esattori comunali e provinciali. I frutti esistenti sul suolo, si dice in essa, ancorchè appartenessero in tutto o in parte al conduttore o lavoratore del fondo, sono soggetti al privilegio del tesoro pel pagamento delle imposte dovute dal proprietario del fondo.

I fittajuoli, continua, inquilini, deputati ad esigere, economi, e generalmente tutti i depositarj o debitori di danaro di ragione dei contribuenti ed affetto al privilegio del tesoro pubblico, sono tenuti sulla domanda che loro viene fatta dall'esattore, di pagare a scarico del contribuente e sull'importare delle somme che debbono, o che trovansi presso di loro fino alla concorrenza di tutta od in parte delle imposte dovute. Le quitanze degli esattori per le somme legittimamente dovute, saranno ricevute dal contribuente in conto del debito di chi ha pagato a suo carico.

Se qualche persona poi rifugiasse, soggiunge, mobili, grani ec., d'appartenenza dei debitori in causa d'imposte e tasse pubbliche, è soggetta ad essere escussa egualmente che il debitore principale, non solo per gli effetti rifugiati, ma ben an-

che in supplemento nelle cose proprie; oltre di che l'esattore dovrà denunziare la seguita sottrazione ai tribunali competenti.

Quanto all'azione dell'esattore, prescrive la medesima patente che dessa si estende egualmente su tutti i fondi descritti in nome e conto del debitore e sugli effetti esistenti anche in altri comuni o provincie soggette ai rispettivi Governi, ma non può esperirne se non dopo verificata cogli atti esecutivi l'insufficienza del debitore a soddisfarle con quanto possiede nel circondario comunale dell'esattoria in cui trovasi censito o tassato. Questa facoltà è ristretta alla parte sola che non avesse potuto conseguire con detti esperimenti, e non può pregiudicare l'interesse dell'esattore locale, che sempre gli è preferito pel conseguimento delle imposte cadenti nella propria esattoria.

CAPITOLO VIII

Metodo da tenersi dagli esattori negli atti esecutivi per la riscossione delle imposte.

Tutte le disposizioni della sovrana patente relative all'esecuzione da praticarsi dagli esattori per la riscossione delle imposte, si possono ridurre a tre sommi capi. I. All'avviso di diffidazione a tutti i debitori morosi. II. All'oppignorazione degli effetti soggetti al privilegio fiscale. III. Alla vendita degli effetti oppignorati.

I. *Avviso di diffidazione a tutti i debitori morosi.* Passati quindici giorni, dice la patente, dalla scadenza del debito, fa intimare col mezzo del cursore del comune un avviso al debitore moroso, in cui gli prefigge il termine di giorni cinque a pagare la somma, della quale è debitore.

A questo speciale avviso può anche supplire un somigliante avviso generale, affisso nei luoghi soliti del comune, che diffidi tutti i debitori delle imposte verso l'esattore, di pagare entro il suddetto termine il rispettivo debito maturato.

Dell'intimazione del primo e dell'affissione del secondo avviso, il cursore ne fa attestazione in iscritto presso il segretario della congregazione municipale, o presso il regio cancelliere nei comuni, che rispettivamente assistono.

La congregazione municipale, o la deputazione pubblica immediatamente, e non più tardi del terzo giorno dalla scadenza dell'imposta, un avviso con cui diffida tutti i debitori che non hanno pagato, di dover pagare fra giorni cinque successivi la somma di cui ciascuno è debitore, con più l'importare della penale a favore del comune, prevenendo nello stesso avviso i debitori, che, non pagando, si procederà immediatamente contro di essi con l'oppignorazione e vendita dei beni mobili, e, se vi è luogo, anche degli stabili a loro spese.

Per le riscossioni da farsi dai morosi, la cassa dell'esattore è aperta sino a tutto il quinto giorno dalle nove ore della mattina sino alle quattro pomeridiane, prescrive la sovrana patente.

II. *Oppignorazione degli effetti soggetti al privilegio fiscale.* Spirato il termine, stabilisce la patente, di cinque giorni compiti successivi a quello in cui fu intimato o affisso in pubblico il suddetto avviso, l'esattore, col mezzo dello stesso cursore, fa procedere all'atto dell'oppignorazione.

La stessa disposizione fu estesa all'esattore d'ufficio. Perciocchè passato il quinto giorno, soggiunge, dalla pubblicazione dell'avviso della congregazione o deputazione, l'esattore d'ufficio è obbligato di far seguire immediatamente l'oppignorazione a pregiudizio di quelli che non hanno pagato in modo, che l'oppignorazione a carico di tutti i debitori morosi, nessuno eccettuato, sia compita nella sua totalità fra quindici giorni al più tardi dopo la scadenza del quinto giorno suddetto.

Nell'atto dell'oppignorazione, continua la patente, il cursore lascia a ciascun debitore una carta esprimente il nome dell'esattore che lo fa eseguire, quello del debitore, la somma del debito, il titolo del medesimo, l'indicazione della qualità, quantità e valore approssimativo degli effetti oppignorati, e la diffidazione al debitore che non redimendoli entro il termine di quindici giorni, o se sono stati oppignorati semoventi ed effetti soggetti a deperimento, o la di cui conservazione sia dispendiosa entro tre giorni, si passerà alla vendita dei medesimi col mezzo dell'asta.

Dietro queste norme prescritte dalla patente, l'I. R. Governo, con sua circolare 23 dicembre 1830, mise in attività il modello di oppignorazione.

MODULA CHE RIFLETTE GLI ATTI DI OPPIGNORAZIONE DELLE IMPOSTE

Provincia di . . . Distretto di . . . Comune di . . .

In questo giorno . . . . . del mese di . . . . . dell'anno . . . . .
Il signor N. N. esattore del comune suddetto
Ha fatto eseguire da me sottoscritto gli atti di oppignorazione al signor N. N.
Il quale è debitore verso il detto esattore comunale della somma di lire . . . . diconsi lire . . . .

In causa di:
- imposta prediale sopra sc. . . . . in ragione di centesimi . . . . per la . . . . rata del carico { generale / comunale }
- tassa personale sopra teste n.° . . . . . . in ragione di lire . . . . cadauna, cioè per conto { erariale . . . . lire . . . . . / comunale . . . lire . . . . . }
- tassa arti e commercio 18 . . . . . . come da ruolo al n.° . . . . . . classe . . . . . sezione . . . . .
- più le spese relative di *caposoldo* e di *oppignorazione* a termini degli articoli 38 e 75 della sovrana patente 18 aprile 1816, (per la tassa arti e commercio si aggiungerà) e *bollo della patente*.

Gli effetti oppignorati sono i seguenti:
Frutti, fitti o rendite di beni = *Qualità, quantità ed importo approssimativo.*
Mobili = *come sopra.*
Stabili = *come sopra, coll' indicazione del numero di mappa e dello scutato.*
Semoventi, attrezzi e vesti = *Qualità, quantità, importo.*

Si diffida il debitore signor N. N. . . . . . che non redimendo detti effetti oppignorati (se *frutti, mobili* o *stabili*) nel termine di *giorni* 15 a senso del disposto dall'articolo 64 della prelodata governativa patente, (*se semoventi od effetti soggetti al deperimento o di conservazione dispendiosa*) nel termine di *giorni tre* a senso dell' articolo 66 della prelodata governativa patente, e ciò col pagare l'intiera surriferita somma del debito principale e relative spese di caposoldo e di oppignorazione, si passerà alla vendita degli effetti medesimi col mezzo dell'asta.

Il cursore comunale
N. N.

Nel caso che il debitore non si trovasse nel comune all'atto dell'oppignorazione, ed abitasse stabilmente fuori del medesimo, deve il cursore, oltre alla carta che avrà rilasciata a quello che rappresenterà in luogo il debitore, consegnare indilatamente un duplicato della carta stessa all'ufficio del comune, perchè dal podestà o dal regio cancelliere sia col mezzo della posta diretta al debitore medesimo nel luogo dell'ordinario suo domicilio. L'ufficio di posta in cui viene consegnata la carta, rilascerà una ricevuta da consegnarsi negli atti: le spese postali saranno anticipate dall'esattore, il quale colle altre spese ne ripeterà il rimborso dal debitore.

Delle fatte esecuzioni, avverte la patente, deve il cursore indilatamente informare il podestà o l'agente comunale, da cui dipende, ed ommettendo di far ciò, come pure ogni sua mancanza nell'atto dell'oppignorazione, è punita per la prima volta con una multa di lire venti a favore del comune, ed in caso di recidiva coll'immediata destituzione.

Nell' esazione per amministrazione, l' esattore stesso o suo delegato deve intervenire all'atto dell'oppignorazione insieme col cursore, ed in di lui mano il contribuente potrà fare il pagamento dell'imposta dovuta, della penale e delle spese portate dagli atti di oppignorazione.

Sebbene tutti i beni de' debitori d'imposte mobili ed immobili sieno soggetti, come si disse, al privilegio fiscale, prescrive però la patente, che l' esattore prima di procedere all'oppignorazione

di fondi stabili, deve consumare l'esecuzione sui frutti tanto pendenti che separati dal suolo, fitti e rendite dei beni e mobili proprj del debitore moroso esistenti nel comune ov'è situato il fondo, se trattasi d'imposta prediale, e dove abita il debitore, se trattasi di tassa personale o d'altro.

Nel caso che si proceda all'esecuzione, aveva ordinato la Giunta, non si potranno pignorare i buoi, nè gli stromenti aratorj nei tempi proibiti cioè da mezzo febbrajo a tutto marzo, ed a mezzo giugno a tutto luglio, e da mezzo settembre sino a S. Martino, e negli altri tempi non si potranno pignorare i detti buoi od istromenti aratorj, se non in sussidio, cioè in mancanza di altri pegni sufficienti a cautelare l'esattore; siccome anche, dopo fatta l'esecuzione, si dovranno rilasciare subito al debitore, semprechè offerisca la surrogazione di altri pegni sufficienti a garantire l'esattore.

La sovrana patente si limita a stabilire che le bestie, gli attrezzi servienti alla coltura dei terreni, gli stromenti dell'arte, le suppellettili e vesti di uso ordinario e necessario alla vita, non possono essere esecutati che nel caso di totale deficienza di qualunque altra sostanza, tanto mobile che immobile del debitore d'imposte.

La Giunta di Censimento si tacque sul quantitativo del valore degli effetti che si vogliono oppignorare, ma a questo difetto non mancò di provvedere la sovrana patente, disponendo, che l'oppignorazione dei frutti e mobili non può eccedere

il verisimile valore corrispondente alla quantità del debito, compresa la pena e l'ammontare delle spese dell'oppignorazione e dell'esecuzione.

Ove nel patrimonio del debitore non esistessero che effetti di valore superiore al di lui debito, non suscettibili di divisione, è in facoltà dell'esattore il consumare sopra di questi gli atti di esecuzione, attenendosi, per quanto può, a quelli che nel verisimile loro valore meno si discostano dall'importare del suo diritto di credito.

Qualora non possa procedere all'oppignorazione, dice la patente, de' frutti e mobili per assoluta mancanza di essi, o se dagli atti esecutivi non risultasse bastantemente coperto il credito dell'esattore, può questi divenire all'apprensione de' beni stabili. Ma nell'apprensione de' fondi vuole che si abbracci sempre il numero intero di mappa, o se il numero si trova diviso e posseduto in parte da altri proprietarj, l'apprensione comprenda tutta quella parte che appartiene al censito debitore.

Quando un debitore od altri faccia opposizione agli atti esecutivi, deve la forza armata, sulla domanda dei podestà o degli agenti comunali, prestare pronto ajuto ai cursori ed esattori, onde sia garantito il libero esercizio degli atti esecutivi.

L'autorità che accorda la forz'armata, dà la specifica della spesa occorrente per essa, che è anticipata dall'esattore, il quale coi metodi privilegiati ripete il rimborso relativo da chi ha spiegato opposizione al pagamento.

Nel caso di riclamo sull'eccesso della spesa, la regia delegazione conosce e decide, e, se vi è luogo, fa restituire il di più pagato da chi ha percepito.

Sono stati proposti, dice la notificazione 19 dicembre 1818, all'I. R. aulica cancelleria riunita i seguenti dubbj: I. Se gli esattori comunali possano costituirsi depositarj dei pegni asportati ai censiti per debito di pubbliche imposte. II. In caso diverso quali devono essere le pratiche da usarsi dagli esattori predetti per l'assicurazione degli effetti oppignorati sino all'attuazione dell'asta. La suddetta eccelsa aulica cancelleria riunita ha emanate le seguenti dichiarazioni.

I. Non possono gli esattori comunali pretendere di ritirare presso di sè, nè di tenere in qualsivoglia altro modo in esclusivo loro potere gli effetti mobili di qualsiasi natura oppignorati in pregiudizio dei censiti morosi, salvo che questi ultimi, trovandosi presenti all'atto, vi acconsentano liberamente, ed in allora il cursore dovrà di ciò far menzione nella nota o carta da farsi a norma del § 54 della sovrana patente 18 aprile 1816.

II. Non avendo l'esattore piena fiducia nel suo debitore escusso, nè nei di lui affittuarj, coloni, agenti ec., per l'interinale custodia degli effetti sequestrati, deve nominare un depositario, al quale il cursore comunale fa la consegna, ritirandone ricevuta a piedi della nota e del duplicato da rilasciarsi al debitore escusso, e ciò quando non vi sia nel comune un luogo appositamente destinato per simili depositi.

III. Non essendovi un tal comodo, e non trovandosi chi voglia costituirsi depositario, come anche nel caso che il depositario nominato dall'esattore venga dato per sospetto e rifiutato dal censito escusso, l'amministrazione municipale o comunale del luogo, ad istanza dell'esattore, nomina un depositario d'ufficio.

IV. Il depositario in qualsivoglia modo costituito è risponsabile di ogni dispersione o mancanza dei pegni a termini di legge, e però è in di lui facoltà o di lasciare presso il debitore escusso, di lui affittuarj, inquilini, coloni, agenti ec., gli effetti oppignorati, o di farli trasportare in altro luogo a lui più beneviso.

Quid se occorresse agli esattori di cautarsi dei loro crediti pei quali compete ad essi il diritto di esecutività sopra le sostanze che siano state sotto sequestro o sigillo giudiziario? Allorchè le sostanze dei debitori verso gli esattori, risponde la circolare 23 agosto 1788, pei quali ad essi compete il privilegio dell'esecutività, siano giudizialmente state sequestrate, o sigillate per titolo di debiti, od altre cause di mero interesse privato, e che tali sequestri non siano per oggetti criminali, onde le robe sequestrate debbano servire per corpo di delitto, in tal caso gli esattori dovranno dirigersi al giusdicente che avrà ordinato il sequestro, o l'apposizione dei sigilli, esponendo in iscritto il quantitativo del loro credito, la durata del privilegio fiscale o della proroga del medesimo, oltre al

tempo prescritto dagli ordini, e domandare che siano messe in libertà le dette robe, onde poterle pignorare, e venendone dal giusdicente ordinato il rilascio entro ventiquattro ore dalla fatta dimanda che dovrà farsi *ex ufficio*, dovranno gli esattori, in calce alla loro petizione, fare la ricevuta e descrivere esattamente tutte le robe che avranno pignorate. Qualora poi il giusdicente, entro il suddetto termine, non facesse il richiesto rilascio, allora gli esattori procederanno a pignorare le cose sequestrate per cautarsi dei loro crediti, facendone anche a tale effetto levare i sigilli, ben inteso però, che sempre si debba agire coll'assistenza del console, o del sindaco e di due testimonj.

Il termine a redimere i pegni non può essere minore di giorni quindici. Qualora poi sieno stati oppignorati semoventi, od effetti soggetti a deperimento, o la di cui conservazione sia dispendiosa, il termine a redimere i pegni è ridotto a soli tre giorni. L'esattore per appalto deve adunque accordare ai debitori per redimere i pegni un termine non minore di quindici giorni, o di tre. È quindi in sua facoltà il concedere un tempo più lungo, perchè la legge è fatta a di lui vantaggio; ma trattandosi d'esattore d'ufficio non può essere prolungato, perchè la dilazione potrebbe riuscire di nocumento allo Stato: *per pacta privatorum juri pubblico derogari non potest.* Non può dagli esattori d'ufficio, dice la patente, ai debitori accordarsi per redimere i pegni un termine maggiore

di quindici giorni, e non sarà che di tre giorni, quando sieno stati oppignorati semoventi od effetti soggetti a deperimento, o la di cui conservazione sia dispendiosa, oppure come dicevano i Romani G. C. *quae servando servari non possunt.*

Trascorso il detto termine di quindici o di tre giorni, e non fattosi dal debitore il pagamento della somma dovuta e delle spese, l'esattore fa vendere gli effetti oppignorati per mezzo dell'asta, la quale ordinariamente non può eseguirsi prima di cinque giorni compiuti, se trattasi di frutti o mobili, e di venti giorni se trattasi di stabili. Lo stesso vale per l'esattore d'ufficio, colla differenza, per altro, che l'esattore d'ufficio deve, e l'esattore per appalto può far procedere alla vendita degli effetti legalmente oppignorati.

L'asta è indicata con avviso da affiggersi al pubblico tre, cinque, o venti giorni prima. Nell'avviso vengono enunciati il giorno, l'ora, il luogo, gli effetti da vendersi, e trattandosi di beni stabili, anche il loro numero di mappa, il perticato e la cifra catastrale od il valore censuario.

Gli avvisi per la vendita dei frutti e mobili, basterà che vengano pubblicati ed affissi nel comune in cui furono oppignorati, ed in cui eseguire si deve l'asta; per la vendita però degli stabili, devono pubblicarsi ed affiggersi in tutti i comuni del distretto e nel capo-luogo della provincia.

L'asta ordinariamente si tiene nel luogo solito degli incanti del comune, eccettuato il caso in

cui convenisse fissare un luogo diverso a scanso delle spese del trasporto degli effetti da incantarsi.

Assiste, dice la legge, all' asta nei comuni che hanno una congrezione municipale od una deputazione con un ufficio proprio, il segretario del comune o suo sostituto; negli altri comuni l'agente comunale o chi lo rappresenta.

L'esattore vende i beni mobili oppignorati al miglior offerente, qualunque sia il prezzo che viene offerto; ma per rispetto ai beni stabili non potranno deliberarsi al di sotto della metà del loro valore censuario.

Ammontando il prezzo ricavato all' asta ad una somma maggiore del credito dell' esattore, comprese le spese, vuole la legge, che il di più sia versato nella cassa comunale per essere consegnato al contribuente che ha sofferti gli atti esecutivi, e che l'esattore non può ritenerlo, ancorchè avesse verso il medesimo altri crediti privati, sotto pena di essere esecutato coi privilegj fiscali, e per la somma indebitamente ritenuta e della multa del doppio, a cui lo condanna la legge. La legge autorizza l'esattore a prendere per le spese dell'esecuzione tre centesimi per ogni lira del suo credito effettivamente cautato, semprechè abbia avuto effetto l'oppignorazione, od il debitore pagasse soltanto il suo debito nell'atto della medesima. Percepisce inoltre due altri centesimi per ogni lira come sopra, qualora abbia luogo la subasta, ovvero il debitore soddisfaccia il suo debito nell'atto della medesima.

Qualunque sia il tempo, dice la legge, pel quale l'esattore differisce l'esecuzione contro i morosi contribuenti, non può da loro pretendere per siffatta dilazione alcuna somma al di là di cinque centesimi per lira, ancorchè l'avesse convenuto espressamente coi medesimi.

L'esattore, soggiunge, che avvertitamente riceva dal contribuente qualunque minima somma, oltre il suo debito allibrato nei registri di riscossa ed i cinque centesimi per lira, s'è moroso, e le spese dell'esecuzione nella misura prescritta, oltre la rifusione della somma indebitamente percetta, è punito colla pena del doppio.

Se riscuote di più del dovutogli cogli atti compulsivi, oltre la reintegrazione come sopra, commette il delitto dell'abuso della podestà d'ufficio, ed incorre nella pena stabilita dal codice penale.

Così pure incorre in questa pena, continua la stessa patente, l'esattore che usa, per conseguire un suo credito privato, altronde legittimo, del modo speciale d'esecuzione stabilito per la riscossione delle imposizioni, ed inoltre perde il credito o lo rifonde se già esatto.

L'atto d'asta deve essere esteso in iscritto. Vendendosi, dice la legge, mobili, non vi si esprime che il nome dell'acquirente, il prezzo della vendita d'ogni capo, e vi si appongono le sole firme della persona che vi assiste e del banditore. Vendendosi stabili, si registrano tutte le offerte, e l'atto è firmato anche dai compratori.

L'atto dell'incanto, ordina la legge, è consegnato o al segretario che vi ha assistito, od all'agente, per essere inoltrato al cancelliere del distretto, e chiusa l'asta viene trasferito il pieno dominio o possesso nel deliberatario, mediante anche pubblico stromento senz'altra formalità.

Le stesse cose sono prescritte per la consumazione degli atti di esecuzione in odio degli esattori comunali e loro sicurtà, ad eccezione soltanto, che le relazioni dei cursori e gli atti delle subaste sono consegnati alla segretaria della congregazione provinciale residente presso la delegazione.

Le leggi ed i regolamenti concernenti gli esattori per appalto, ove non sia altrimenti disposto, sono comuni agli esattori d'ufficio. Voglionsi però qui notare le seguenti cose: I. Il danaro ritratto dagli incanti per la parte corrispondente all'imposta dovuta, si versa nella cassa affidata al podestà o deputato, e si passa quindi alla cassa del ricevitore provinciale: II. Le spese di oppignorazione e di subasta cadono a favore degli esattori in correspettivo di quelle cui devono essi soggiacere per tali atti: III. La penale cade a profitto del comune in correspettivo di quella da pagarsi da esso al ricevitore provinciale: IV. Che non eseguendosi nei tempi prescritti gli atti di oppignorazione e di subasta contro i debitori, devono pagare gli esattori del proprio la somma da quelli dovuta, salvo il loro rimborso verso gli stessi debitori col privilegio competente al tesoro, sicchè

i podestà o i deputati amministratori, sotto la loro risponsabilità, fanno procedere per tale effetto immediatamente all' oppignorazione e vendita dei beni degli esattori, ritirano il danaro e lo versano, senza il più piccolo ritardo, nella cassa del ricevitore provinciale.

Il cancelliere censuario è pure tenuto, sotto la propria risponsabilità, a vegliare onde il podestà o i deputati eseguiscano senza ritardo l' oppignorazione e la vendita dei beni degli esattori nel caso suesposto.

Dietro la vendita legalmente consumata, non è ammesso per alcun titolo il riscatto degli effetti venduti, fuori che nei seguenti casi: I. In favore dello stesso proprietario debitore, quando il prezzo dello stabile venduto risulti inferiore al valore dell' estimo censuario: II. In favore dei creditori aventi ipoteca legalmente costituita sopra il fondo alienato, tuttavolta che dalla vendita seguìta ad un prezzo al di sotto del giusto valore da determinarsi, ove occorra mediante perizia, si trovassero lesi nel loro interesse, nè potessero in qualsivoglia altro modo essere soddisfatti del loro avere. In tal caso possono questi ricuperare il fondo dall' acquirente, per esercitare poi sul fondo stesso i diritti ad essi competenti nelle vie regolari, rimanendo nulladimeno salve le ragioni che i medesimi aver potessero sul prezzo versato nella cassa pubblica, in quanto eccedesse la somma di debito per cui sarà seguìta la vendita.

Per esercitare però nei predetti casi tanto il diritto di ricupera, quanto le ragioni sul prezzo, dovrà la dimanda essere presentata al rispettivo protocollo delle amministrazioni comunali nel termine perentorio di mesi tre dalla data della seguìta vendita fatta all'asta pubblica.

Dovrà inoltre la domanda medesima, allorchè si tratta di ricupera, essere accompagnata dal contemporaneo deposito nella cassa dell'esattore comunale del capitale prezzo sborsato dall'acquisitore col di più dell'importare degli interessi in regola del cinque per cento, e coll'offerta di reintegrare l'acquirente delle spese necessariamente fatte in detto fondo o coll'incontro dei frutti da esso percetti, od in altro modo, a termini di ragione e nelle vie regolari.

Colla precedente disposizione, avverte la patente, non viene tolto il diritto ad agire per la rescissione della vendita di que'beni che fossero stati venduti a meno della metà del loro giusto valore a termini del codice vigente, ben inteso che detta azione si diriga contro l'acquisitore, non contro l'esattore, il quale non dovrà, nè direttamente, nè indirettamente averne danno o molestia, a meno che non vi sia stato dolo o mancanza per parte di lui medesimo.

Che se l'esattore, continua, non trova di vendere i beni stabili oppignorati ad un prezzo superiore alla metà del valore catastrale, dopo avere per due volte esperimentati gli atti d'asta, è te-

nuto a renderne immediatamente informato il cancelliere censuario, il quale, ove riconosca avere il debitore altri effetti o fondi, oltre a quelli inutilmente subastati, darà ordine all'esattore, perchè proceda agli atti esecutivi sopra i medesimi colle forme e norme stabilite, avvertendosi, che le spese di questi nuovi atti stanno a carico dell'esattore, quando appaja aver egli oppignorati degli effetti, o de' beni di evidente difficile alienazione, mentre altri ne esistevano di più facile e sicuro smercio.

Ma se mai gli esattori ritardassero di pagare il loro contingente alla cassa della provincia, e la comunità rimanesse per tal causa sottoposta all'esecuzione, dovrà in tal caso per ordine della Giunta indirizzarsi l'esecuzione, in primo luogo verso le persone e beni degli esattori, e verso le case ove abitano, ancorchè non abitassero nelle comunità in cui sono esattori, e verso le sicurtà date dagli esattori medesimi, senza pregiudizio però dell'azione solidale che compete al fisco ed alla cassa provinciale contro ciascuna comunità e ciascun possessore di essa; e nel caso, che, fatta la suddetta esecuzione, gli esattori e loro sicurtà si trovassero inabili, si dovrà dirigere la molestia contro i censiti, e primo contro i censiti che non avranno pagato il loro contingente da indicarsi dai deputati od ufficiali locali, e poscia contro gli altri dello stesso comune, senza pregiudizio similmente della predetta solidalità.

Per non lasciare esposti i comuni ed i censiti

puntuali al pagamento del loro carico al grave pericolo che possono correre, qualora gli esattori ritardino il pagamento che devono fare al cassiere provinciale di trimestre in trimestre, sotto la qual condizione fu deliberato l'appalto, il regio ducale magistrato camerale, con sua circolare 8 agosto 1778, ha ordinato, che il commissario della città, passati quindici giorni dopo le rispettive scadenze, debba esecutare gli esattori morosi e le rispettive loro sicurtà. In caso d'impotenza tanto dell'esattore, quanto della sicurtà, avrà il regresso verso le comunità. In questo caso però, dirigerà prima la molestia contro i censiti, che dal regio cancelliere ed ufficiali locali gli saranno indicati debitori della loro contingente, e quando il pagamento di questi non copra il suo credito verso l'esattore, potrà anche dirigere le successive molestie a ciascun altro del comune sino al saldo del concorrente suo credito, e ciò senza pregiudizio della solidità competente alla cassa provinciale contro ciascuna comunità e ciascun possessore nella medesima, ben inteso, che qualora il commissario non avesse fatte le sue incombenze contro gli esattori morosi e loro sicurtà, e così pure dopo di essi contro i singoli possessori egualmente morosi, dovrà intendersi irrita e nulla qualunque azione tentata contro gli altri singoli possessori e comunità in corpo, coll'obbligo di rifondere ai molestati ogni spesa e danno.

Per le leggi attuali, quando l'esattore non possa

senza sua colpa essere pagato da qualche debitore, ne riceve il compenso dalla cassa pubblica, ma perchè lo possa ottenere, deve necessariamente constare: I. Che non abbia ritardato più di sei mesi dalla scadenza dell'imposta gli atti d'asta; II. Che abbia nell'esecuzione seguìto l'ordine portato dalla sovrana patente; III. Che non vi sieno altri beni di spettanza del debitore su cui dirigere gli atti.

CAPITOLO IX

Come si provvegga all'indennità degli esattori nel caso che non possano in alcuna maniera riscuotere le imposte.

Esisteva in questi paesi la legge espressa, che quelli che pagano i tributi non debbano essere molestati pel debito contratto dai contumaci? *Onera imponenda*, dicono apertamente le costituzioni al titolo *de oneribus, per principem vel comunia debito modo inter habiles adsolvendum dividi debent, qua divisione facta, si unus contingentem portionem suam solverit, non possit pro residuo debiti oneris impositi molestari, nec etiam cogi ad contributionem alicujus occorrentis impensæ ex causa dicti oneris, sed ea impensa cedat damno non solventium;* la qual disposizione è stata da replicati ordini reali e da varj principi in diversi tempi confermata.

Non ostante questo, l'obbligo solidale imposto

alle comunità di corrispondere pei non solventi, distruggeva l'intenzione della predetta legge, giacchè la comunità che doveva pagare pei suoi comunisti in giorni prefiniti sotto il pericolo dell'esecuzione militare, non poteva far altro, per fuggire questo pericolo, che procurarsi, a forza di usurarie condizioni, un sovventore, il quale pagasse nel tempo delle scadenze col proprio danaro, ed avesse la pazienza di rimborsarsi, quando la natura del suolo permettesse. Da questa dura necessità procedevano molti mali.

I. Che a questo sovventore bisognava accordare un interesse del suo danaro, sicchè le comunità pel debito corrente dei tributi stavano sempre sotto l' usura.

II. Che il calcolo di dette usure si faceva sempre nel modo più vantaggioso al sovventore e più dannoso alle comunità, perchè si sapevano i tempi del disborso, ma non si sapevano i tempi del rimborso, sicchè in questi bisognava correre la fede del sovventore.

III. Perchè, oltre all'interesse del danaro, bisognava che le comunità soffrissero molti altri aggravj nelle convenzioni che bisognava accordare all'esattore, giacchè il non potersi fare il mestiere dell'esattore, se non da chi ha danaro per sovvenire, riduceva nel piccolo circuito di ciascheduna comunità quest'arte esercitabile da poche persone ed in molti luoghi da una sola persona, sicchè la comunità per lo più bisognava, che si soggettasse a quella legge che poteva sperarsi

dalla discretezza di un usuriere di campagna che voleva ricavare dal suo piccolo peculio, non già il solo mercantile interesse, ma tutto lo stabilimento della sua famiglia. Adunque bisognava accordargli sopra le somme riscosse e pagate una buona provvisione che alle volte ascendeva a due o tre soldi per lira. Bisognava accordargli, che potesse dare in fine d'anno una buona quantità di retrodati, che si sono veduti alle volte ascendere sino ad un otto per cento. E bisognava accordargli rigorosi capi-soldi sopra i debitori morosi, cioè sopra i più poveri; colle quali condizioni il popolo, per fare entrare cento nella cassa del Principe, bisognava che ne pagasse cento cinquanta e spesse volte più.

IV. Perchè il danaro della comunità portato alla cassa della provincia soffriva nelle mani dell' esattore provinciale un'altra usura, in quanto ancor esso, per far l'esattore, bisognava che facesse anche da sovventore per pagare in giorno alla cassa dello Stato. Oltre di che si soffriva dal danaro pubblico una terza usura nella cassa dello Stato, giacchè ancor questa era tenuta di stipulare patti di sovvenzione, per essere pronta a corrispondere alle istanze della cassa di guerra, la quale prendeva il danaro finalmente depurato dal passaggio di queste triplicate usure, ed avanzato alla soddisfazione e mantenimento almeno di mille cinquecento ottanta esattori comunali, che vivevano di questo dannosissimo mestiero, oltre a quelli delle provincie e dello Stato.

V. Perchè la necessità delle predette sovvenzioni, ponendo necessariamente il mestiere dell'esattore nelle mani di quei pochi che per la campagna avevano danaro effettivo, questo dava luogo, che l'amministrazione delle comunità cadesse per lo più nelle mani delle stesse persone, che sotto proprio nome e sotto nomi simulati facevano l'esattore; la qual cosa quantunque fosse proibita dalle leggi, era però spesse volte comandata dalla necessità fisica; dal che avveniva, che gli esattori e gli amministratori, intendendosi fra loro, concordavano colle comunità tutti i patti che tornavano loro più comodi, e poi avevano l'arbitrio coll'uso dei retrodati di non riscuotere da chi essi volevano prediligere, i quali retrodati ritagliandosi nelle successive imposte, si faceva soffrire ai solventi una soprabbondanza di carico, di cui non potevano mai sapere, nè vedere la ragione.

La Giunta di Censimento, a sottrarre le comunità dal flagello delle usure, avea prescritto, che i deputati delle comunità procurassero di mettersi in grado di non aver bisogno di alcuna sovvenzione dall'esattore, il che resta loro facilitato, disse la Giunta, colla pubblicazione del regolamento delle esattorie, poichè pei pagamenti corrispettivi alle imposte, l'esattore non sarà obbligato a metter fuori danaro prima che sia maturato il tempo delle rispettive scadenze, ed un mese dopo. Sicchè restando convenuta la esazione a suo rischio e pericolo, e venendogli assegnato

un soldo per lira per la pena dei morosi, con di più il comporto del quarto mese, egli può sempre pagare col ritratto dei danari pubblici, e quando egli usi dei comporti arbitrarj ai debitori, è tenuto a pagare dei proprj danari. Pei pagamenti poi corrispettivi alle rendite comunitative che non provengono da imposte, siccome prescrisse la Giunta, non è tenuto a pagare se non a misura dell'incassato, così è sperabile che restino superflue le sovvenzioni, che servono di pretesto per aggravare le comunità di eccessivi ed illegittimi interessi. E quando per qualche urgenza straordinaria, soggiunge la Giunta, sia posta la comunità in bisogno di avere una sovvenzione, sarà sempre più cauto il procurarla ad un discreto interesse da altri che dall'esattore, e perciò saranno tenuti i deputati dell'estimo a ricorrere in tali casi al regio tribunale di Milano, che darà la providenza corrispondente alle circostanze, e non permetterà che le comunità si sottoponghino incautamente a pesi indoverosi, e nei casi d'alloggi o transiti militari, od altre urgenze di regio servizio, prenderà le misure opportune, perchè le sovvenzioni siano fatte in tempo dalla cassa delle rispettive provincie.

Lo spirito dell'antica legge di Milano, la quale proibiva che i debitori paganti fossero molestati pei non paganti, era distrutto dall'obbligo solidale imposto alle comunità in un altro senso, perchè a fine di saldare il debito che ogni anno si formava dei non solventi, non vi era altro espediente, che di

ritagliarlo nelle susseguenti imposte sopra i solventi, ed in tale guisa il possessore che pagava in giorno il suo carico, era tenuto a pagare la porzione del suo vicino che non pagava. Si doveva ritagliare il debito de' non solventi con tutte le spese e danni che aveva cagionato sopra loro medesimi, per non punire chi pagava della colpa altrui; e noi altrove abbiamo osservato quanti mali derivassero da quell'obbligo solidale per cui il debito dei non solventi si ritagliava sui paganti, massime in quei piccoli territorj dove si dava il caso che la contumacia di molti possessori affliggesse tutto il rimanente.

Due esempj cospicui di quest'arbitrio degli amministratori si accennano dai raccoglitori delle leggi censuarie, uno cioè di Novara e l'altro di Lodi. Nei capitoli delle esattorie della città di Novara era conceduto al commissario amministratore la facoltà di retrodare ogni anno un otto per cento di tutto l'ammontare della scossa, ed in quelli di Lodi di poter retrodare in fine del quinquennio un due per cento, a sua elezione, di tutto l'ammontare delle taglie, che gli venivano date durante il detto quinquennio, e ciò oltre le partite occulte, inibite ed esenti, siccome ci occorse altrove di rammentare.

La Giunta, fra i principj stabiliti pel nuovo Censimento, avea proposto, che l'esazione dei carichi universali si dovesse assumere a cura e pericolo dello Stato, il quale restasse solidalmente

obbligato a corrispondere al Principe le somme che per suo servizio si impongono, ed avesse i mezzi e le facoltà opportune per costringere i non solventi al pagamento, e prendere per propria indennità quelle cautele, che sarebbero di giustizia, dalle provincie e comunità subalterne, procurando per altro di rendere l'esazione meno dispendiosa che fosse possibile, e meno rovinoso l'obbligo di corrispondere pei non solventi del proprio comune.

Contro un tale principio i sostenitori delle quote provinciali, di cui altrove si tenne discorso, diffidarono i seguaci del proprio partito, che senza l'assegnazione di quelle quote non si sarebbe mantenuto a favore del fisco l'obbligo solidale, che hanno le provincie di contribuire le intere porzioni di carico a loro contingente. Ma questa premura per l'obbligo solidale ci fa concepire quale spirito sotto la maschera di zelo fiscale vi stava nascosto, poichè la Giunta avendo proposto che l'esazione dei carichi universali si prendesse a cura e pericolo dello Stato in corpo, coll'obbligazione solidale di tutto lo Stato verso il fisco, la sicurezza di questi resta più pienamente stabilita, aggiungendosi esplicitamente all'obbligazione solidale delle provincie l'obbligazione universale di tutto lo Stato.

Lo Stato è in grado di corrispondere al suo impegno colla cassa di guerra, ponendo nell'imposta universale una somma di rispetto per coprire le mancanze che verisimilmente alla fine dell'anno

facessero i morosi, la qual somma, quando in tutto od in parte resta in avanzo, si tiene a calcolo nelle successive imposte, e facendo inoltre, per essere pronto in tutti i casi improvvisi a supplire agli occorrenti bisogni, un patto di sovvenzione, come attualmente fa, con questa differenza, che questi patti di sovvenzione si soffriranno in tal guisa dal paese una volta sola, e con un moderato interesse, laddove attualmente si soffrono triplicatamente nella cassa comunale, nella provinciale ed in quella dello Stato, e cogli interessi più gravosi.

In tal guisa parve alla Giunta scansata la durezza d'imporre contro le costituzioni del paese e contro i dettami della naturale equità, una pena ai solventi pei non solventi, la quale, ripartita in tutto lo Stato, è insensibile e giustificata dalla necessità di non poter fare altrimenti, ma ripartita a comune per comune è gravosissima e lontana da tutte le regole del giusto, poichè la mancanza che nasce dalle esecuzioni forma un debito di sua natura appartenente a tutto lo Stato, non essendo in questa materia ammissibile alcuna esenzione che non abbia il titolo fondato nella vera ed universale utilità, e la mancanza procedente dai contumaci forma altresì un debito ascrivibile al conto universale, non già al particolare delle comunità, poichè dove la contumacia viene da miseria ed impotenza fisica, in tal caso, dovendosi considerare tali partite per non esistenti, resta il danno a carico dello Stato, come una diminuzione del pa-

trimonio censibile; se poi la contumacia nasce da prepotenza od altre cagioni di cattivo governo, l'obbligo similmente si deve rifondere nello Stato, che non ha cura di meglio regolare l'economia pubblica, e giammai non si potrà dare il caso che la contumacia di chi non ha pagato, si possa con verità ascrivere a colpa degli altri comunisti che hanno pagato puntualmente.

Adunque le cautele immaginate dalla Giunta per la sicurezza del fisco e poi della cassa dello Stato, erano dirette a risparmiare alle comunità spicciolate l'obbligo fatale di pagare pei contumaci. Aveva però la Giunta pensato, che qualora quelle cautele si trovassero in pratica col tempo insufficienti, il sistema da lei proposto non impediva che si aggiungessero cautele a cautele a misura del bisogno, e che si divenisse anche alla obbligazione delle comunità pei proprj comunisti non solventi, purchè si provvegga nello stesso tempo che tale obbligazione non serva di pretesto e di fomento ai disordini che accadevano nella suddivisione ed esazione delle quote, e nell'amministrazione del patrimonio comunale; od in altri termini, purchè non produca un effetto contrario al fisco medesimo, togliendo dalla vigilanza fiscale le materie del riparto, esazione ed amministrazione dell'imposta, che era il vero scopo a cui tendevano le premure dei simulati zelatori pel bene del fisco e dello stato.

Dietro le osservazioni fatte dalla Giunta, S. M.

Maria Teresa stabilì: resterà abolito totalmente l'uso dei retrodati in modo tale, che l'esattore sarà rigorosamente tenuto a pagare del proprio per tutti i non solventi, solo se gli permetterà di retrodare nell'estimo prediale quelle partite, per l'esazione delle quali, dopo avere subastati i fondi, non si trovasse compratore, nel qual caso sarà tenuto cedere i fondi alla comunità; e per la tassa personale e mercimoniale le partite di quelli che fossero morti nello spazio intermedio fra il giorno del ruolo ed il giorno della scadenza dei pagamenti, e che non avessero lasciati eredi solventi, dopo che egli avrà giustificato di aver fatte le escussioni nei modi stabiliti dai regolamenti.

La legge del 1804, relativa ai ricevitori comunali e dipartimentali, prescrive, che il ricevitore non può retrodare alcuna partita come inesigibile a riserva soltanto di quelle che non avesse potuto riscuotere per difetto di compratori de' beni e fondi del debitore, in seguito alla fattane subasta. In tal caso il medesimo cede al comune i beni e fondi inutilmente subastati, e da questo ottiene il rimborso delle pagate partite. S. M., con sovrana risoluzione pubblicata il 26 settembre 1818, ha approvata la proposizione fatta dal Governo di Venezia, relativa alle retrodazioni dipendenti dall'accennata legge, ed anteriore perciò alla pubblicazione della nostra patente, dichiarando, che i beni oppignorati e ceduti al comune insieme al retrodato delle relative partite, debbano essere a

vantaggio e pericolo del medesimo, e che perciò nè i contribuenti possano dimandare al comune la restituzione del maggior prezzo, nè il comune promovere pretese verso di loro per quanto meno ricevuto, salvo al censito di usare, in confronto di chi fosse di ragione, delle azioni e dei diritti pel caso in cui il prezzo del fondo venduto risulti inferiore al di lui estimo censuario.

La cessione dei beni oppignorati dei debitori d'imposta ai comuni, non è riconosciuta dalla nostra patente, perchè nel caso che il debitore non avesse altri fondi o beni fuori di quelli inutilmente subastati, il cancelliere, di concerto colla congregazione municipale e colla deputazione comunale, riconoscer deve d'onde provenga la mancanza di offerenti, e ne fa rapporto alla congregazione provinciale. Questa, prescrive la patente, a norma delle circostanze provvede immediatamente pel compenso dell'esattore e per l'indennità della cassa, ordinando nuovi esperimenti d'incanto, od anche una vendita fuori d'asta, o mettendo il fondo sotto amministrazione, sinchè dalle rendite ne venga pagato il debito; quindi appare manifesta la disposizione della patente che intanto, fermi gli atti di oppignorazione, non che il sequestro sul frutto del fondo inutilmente subastato, l'esattore lo debba retrocedere al proprietario, e per ciò non debba cadere in proprietà del comune, essendosi provveduto all'indennità dell'esattore.

Quanto poi all'indennità del ricevitore diparti-

mentale o provinciale, se, consumata l'esecuzione, dice l'accennata legge del 1804, contro il ricevitore comunale o la di lui sicurtà, non trova quegli abbastanza per soddisfare a tutto il suo credito, può dirigere l'esecuzione:

I. Contro i singoli contribuenti che fossero tuttora debitori per causa delle imposte verso lo stesso ricevitore comunale.

II. Contro i municipali che hanno accettata come idonea la sicurtà dallo stesso ricevitore comunale presentata.

III. Qualora, dopo eseguite tutte le diverse escussioni, rimanesse ancora il ricevitore dipartimentale creditore di qualche parte di dette imposte, vengono queste distribuite su tutti i censiti del comune in proporzione del rispettivo estimo, insieme all'importare delle spese di esecuzione, per insufficienza dei debitori, non pagate a norma di questa legge e del soldo per lira a titolo di pena imposta al ricevitore comunale, risultato incapace alla soddisfazione del proprio debito.

Il suddetto residuo credito è senza ritardo aggiunto alle rispettive partite degli estimati nel quinternetto esattoriale, ed alla scadenza della prossima rata ne fa la riscossione dal nuovo ricevitore comunale o da chi ne fa le veci, e si versa nelle mani del ricevitore dipartimentale in conformità del prescritto per gli altri versamenti di pubbliche imposizioni.

È tenuto il ricevitore dipartimentale a seguire

rigorosamente la predivisata graduazione, sotto pena della rifusione di tutte le spese e di tutti i danni a favore di quello che fosse stato esecutato, senza essersi prima praticata l'esecuzione contro tutti gli altri, che per la disposizione di questo articolo dovevano essere escussi innanzi a lui.

La liquidazione delle spese e dei danni da rifondersi in questo caso dal ricevitore dipartimentale, si fa mediante presentazione di una nota dei medesimi al prefetto, che dee ammetterla nella sua totalità, a meno che non apparisca manifestamente esagerata, nel qual caso la riduce a termini d'equità, e la di lui riduzione non va soggetta nè a revisione, nè a riclamo.

La patente si limitò a stabilire, che qualora, consumata l'esecuzione contro l'esattore comunale e la di lui sicurtà, il ricevitore provinciale non trovi abbastanza per soddisfarsi di tutto il suo credito, deve dirigere le esecuzioni anche sopra tutti i singoli contribuenti, che fossero tuttavia debitori d'imposte verso i detti ricevitori, per le somme da essi rispettivamente dovute.

Nel caso poi, soggiunge, che anche per tal modo non giungesse il ricevitore a conseguire il suo avere, deve rivolgersi alla congregazione provinciale, la quale provvede tosto pel rimborso a norma della massima, per la quale ciascun comune è risponsabile verso il tesoro dell'intero pagamento della quota rispettivamente attribuita.

Perde però il diritto a tale rimborso, continua

la patente, se per non avere un esattore comunale presentato alla congregazione municipale od al cancelliere del Censo il confesso del ricevitore provinciale del seguito pagamento giusta il prescritto della patente, la congregazione od il cancelliere avrà fatto istanza presso il ricevitore provinciale, affinchè diriga la sua esecuzione contro l'esattore comunale e la sua sicurtà, ed egli non vi abbia soddisfatto al più tardi di giorni quindici. Perciocchè non è giusto che in questo caso i contribuenti del comune, che hanno già pagato nelle mani dell'esattore comunale il loro contingente, vengano obbligati ad altri pagamenti.

CAPITOLO X

Durata delle esattorie, e durata dei diritti e privilegj dell'esazione.

L'ufficio dell'esattore di ciascuna comunità dura un triennio, aveva ordinato la Giunta di Censimento. Riconosciutasi dalla reale Corte, disse il regio ducale magistrato politico camerale nell'anno 1792, la convenienza che i contratti delle esattorie comunali siano circoscritti, a norma della legge censuaria, al solo periodo di anni tre, ha determinato che venga d'ora in avanti ritenuto in esatta osservanza la legge succennata, avendo nel tempo stesso dichiarato, che per le vigenti conven-

zioni prosegue la durata del privilegio fiscale a tutto il tempo del contratto, ma che alla scadenza delle medesime sia messa in uso e rigorosamente osservata la pratica dei triennali contratti cogli esattori, rimanendo a quest'effetto derogato agli altri ordini che ne avevano allungato il tempo.

L'esazione di tutte le imposte dirette, non che delle rendite comunali d'ogni natura, anche per la nostra patente, viene per ogni comune appaltata per un triennio; ma quando l'esattoria venga accordata fuori d'asta, la congregazione provinciale non la può accordare che per la durata di un anno. Così anche quando l'esattoria si esercita senz'obbligo dello scosso e non iscosso, sebbene colla prestazione della sicurtà, non può essere accordata che per un anno, ed annuale è pure l'esattore d'ufficio.

Quanto però all'esattore nominato fuori d'asta per un anno, dovendosi per un tempo maggiore chiedersi l'approvazione del Governo, vennero proposti di comprendere nel privato accordo due patti speciali: I. Che l'esattore abbia a continuare per altri due anni, qualora negli esperimenti d'asta da farsi rispettivamente in detti anni, il comune non ottenga miglior partito. II. Che viceversa l'esattore sia preferito ad eguale partito nelle dette aste.

L'I. R. Governo non trovò convenienti i due proposti patti.

Non il primo, perchè vincola l'esattore, e la-

sciando la facoltà al comune di fare esperimenti per ottenere miglior partito, darebbe un titolo allo stesso esattore di domandar maggior salario anche nel primo anno.

Non il secondo, perchè non conviene introdurre l'uso della preferenza nei concorsi delle aste, dovendosi queste assolutamente deliberare a chi fa un miglior partito.

Se alla fine del triennio, l'esattore vorrà dimandare la conferma della sua incombenza, questa non gli si potrà accordare, prescrisse la Giunta, senz'esporre di nuovo l'esattoria al solito incanto, osservate le consuete solennità. Ma il nostro legislatore ha temperato una tale disposizione, perchè talvolta può tornar utile alla comunità la continuazione dell'esattoria. Scaduto il triennio, dice egli, l'appalto delle esattorie non può essere nè confermato, nè prorogato senza uno speciale decreto del Governo, perciò non sarà valevole e si riputerà come non apposto qualunque termine o patto in contrario che fosse stato stipulato senza l'espressa approvazione governativa.

La morte dell'esattore non discioglie il contratto; gli eredi e la sicurtà sono tenuti ad osservarlo sino al suo termine. Essi, ove non abbiano alcuna delle eccezioni che li dichiarino assolutamente incapaci all'esercizio delle esattorie, otterranno il decreto di nomina per l'esercizio dell'esattoria; in caso contrario dovranno proporre un individuo capace ad essere esattore.

L'insolvibilità dell'esattore insieme e della sua sicurtà, risultante o dalla cessione de' beni, o dall'apertura del concorso, o dagli atti esecutivi stati contro di loro consumati dal ricevitore provinciale, come pure la condanna dell'esattore ad una pena per delitto dà luogo alla rescissione del contratto durante il triennio, ed autorizza l'amministrazione comunale a ritirare dalle mani dell'esattore i registri di scossa. Nel caso che l'esattore sia soggetto ad una inquisizione criminale, viene allontanato dall'esercizio dell'esattoria, ed esso o la sicurtà deve proporre un sostituto che non abbia alcuna eccezione per l'esercizio medesimo.

Durante il contratto d'esattoria, la legge non riconosce alcuna cessione del contratto stesso, senza il consenso della rispettiva amministrazione comunale, della congregazione provinciale e del regio delegato, cui spetta di rilasciare il decreto di nomina degli esattori.

Per la patente sovrana, il metodo privilegiato di esecuzione contro il debitore delle imposte arretrate, può usarsi dall'esattore per sessanta giorni successivi alla scadenza del triennio. Quello che ne usa passati sessanta giorni, incorre nella pena della concussione oltre la perdita o la rifusione del credito. Gli atti esecutivi però che alla scadenza dei suddetti sessanta giorni si trovassero già incamminati, proseguiranno a correre collo stesso metodo per lo spazio di mesi quattro successivi.

La Giunta di Censimento aveva limitato ad un

mese il privilegio fiscale spirata l' esattoria, ordinanza che più volte produsse conseguenze contrarie all' intenzione per cui fu formata, perchè mentre poneva gli esattori nella necessità d' una esigenza più pronta di quella che soleva praticarsi, riduceva i censiti all' angustia d' un pagamento più pronto di quello a cui eransi preparati sotto la sede della passata tolleranza. Volendo quindi provvedere provvisionalmente al corso regolare delle contribuzioni dovute alle regie casse ed al maggior comodo, d' ordine espresso del Governo, la Giunta, nel 1757, prorogò a mesi sei l' uso del privilegio fiscale in favore dei vecchj esattori. Nel bollettino delle leggi poi ho rinvenuto varj decreti che differivano la durata del privilegio fiscale a favore or d' uno or d' altro esattore, perchè riconosciuti sussistenti i loro riclami. La nostra patente ha meglio provveduto allo scopo della Giunta con una più lunga durata del privilegio; ma se in qualche caso speciale si credesse conveniente ed all' esattore ed ai censiti d' accordare una dilazione, se ne dovrà di volta in volta ottenere dall' imperiale regio Governo il decreto di proroga. La circolare però, siccome si avverte altrove, dichiara che il regio Governo *in via di massima* non asseconderà tali istanze se non nel caso di comprovata quasi totale inondazione del territorio di un comune, o di altro infortunio che portasse la devastazione di tutti i frutti.

Vuolsi qui avvertire che siccome all' esecuzione

devesi far precedere un avviso di diffida contro i debitori morosi, così la circolare 28 maggio 1821, dopo di aver richiamato che in tali specie di esecuzione rimane esclusa l'opera del giudice, e che senza far precedere la visita di diffida contro i debitori morosi, col quale si compellano al pagamento, tutti gli altri atti successivi sono di niun valore, la Cancelleria Aulica trovò che senza dubbio, o bisogno di alcuna interpretazione, o spiegazione ulteriore, l'avviso suddetto sia il primo atto facente parte e base dell'esecuzione fiscale.

Spirati nei rispettivi casi i predetti termini, cessa interamente il privilegio del divisato metodo, ed i residui crediti dell'esattore, per titolo d'imposizioni, diventano a tutti i riguardi crediti meramente privati, come se non avessero avuto origine dalle imposizioni, e quindi non si possono escutere col privilegio fiscale dei medesimi senza la dovuta risponsabilità. Le precedenti disposizioni hanno luogo non solamente, se l'esattoria passa ad un altro, ma ancora se nel nuovo contratto succede quello stesso che fu l'esattore nel triennio passato.

Dice la patente *se l' esattoria passa ad un altro*. Occorre a questo proposito di rammentare la circolare 22 gennajo 1787, nella quale si dice, che sopra le somme che i nuovi esattori ricevono dagli esattori scaduti, come fondi di cassa delle comunità, non si debba conteggiare la provvisione che resta convenuta a titolo di salario per la riscossione delle partite dei carichi e dei crediti co-

munali, giacchè l'esazione di simili fondi di cassa non porta alcun incomodo agli esattori; tuttavia per togliere i dubbj che potrebbero promoversi sopra tale articolo, il R. I. consiglio di Governo ha stabilito per massima, che per i suddetti fondi di cassa che i nuovi esattori ritireranno dagli esattori scaduti, non si debba corrispondere ad essi alcuna provvisione, quando però il danaro sia pagato senza contrasto, ma qualora gli scaduti esattori promovessero delle difficoltà al pagamento del loro debito, e che per obbligarli ad eseguirlo, i nuovi esattori fossero necessitati ad escuterli, in tal caso che si debba ad essi abbonare la provvisione, come si è avvertito altrove in compenso dell'incomodo che devono sostenere per riscuotere simili crediti delle comunità.

Passati i sessanta giorni, l'esattore rassegna alla congregazione municipale, o deputazione comunale tutti i registri statigli consegnati per l'esazione delle contribuzioni nel triennio scaduto, ed unitamente una tabella di tutti quelli che gli sono tuttora debitori per residuo delle imposte. La forma di questa tabella è quella stessa dei registri. La congregazione municipale o deputazione comunale col segretario e col commissario distrettuale la confrontano coi registri medesimi, e, trovandola conforme, certificano in calce della stessa che le partite contenute si trovano tuttora aperte nei registri ritirati nel modo che apparisce dalla tabella medesima. Questa tabella col certificato come so-

pra è rilasciata all'esattore scaduto per valersene al caso in giudizio contro i suddetti debitori.

Terminati i contratti delle ricevitorie, i quinternetti vengono ritirati dai cancellieri, onde conservarli in ufficio. Sono però essi obbligati a renderli ostensibili sì alle autorità locali, come a chiunque vi avesse interesse. Devono poi portare la loro attenzione su tali quinternetti, onde rilevare, se per equivoco fosse stato esposto e fatto qualche pagamento al di là del debito; nel qual caso, previa l'opportuna verificazione colle ricevute, ne ordinano al ricevitore la pronta rifusione.

Terminato il triennio, e scaduto il termine dei sessanta giorni successivi, continua la patente, la congregazione ritira dal ricevitore provinciale tutti i libri e registri relativi all'esercitata ricevitoria, rilasciando nell'atto stesso al medesimo l'estratto esprimente il nome di tutti quelli che dai detti registri risultassero tuttavia debitori al ricevitore, e la somma del debito rispettivo, perchè possa valersene al caso in giudizio contro di essi.

Colla scorta poi di trimestrali ristretti di cassa, e dei registri come sopra ritirati, il ragioniere della congregazione, coll'intervento del ricevitore provinciale, dispone il rendiconto generale, che esaminato e col voto della congregazione stessa e della regia delegazione viene sottoposto al Governo, a cui non emergendo osservazioni in contrario, passa ad ordinare a favore dello scaduto ricevitore il salda-conto generale dell'esercitata ricevitoria, e lo svincola dalla prestata sua fidejussione.

Nel primo convocato o consiglio comunale successivo, si propone la resa dei conti dell'esattore per l'ultimo anno, si rivede quella dei due anni antecedenti, si verifica la consegna dei registri della riscossa, e quando non emergano osservazioni in contrario, si fa allo stesso il suo saldaconto e la liberazione finale dell'esercitata esattoria.

I cancellieri in fine d'anno, prescrivono le veglianti leggi, si fanno esibire dai ricevitori comunali i confessi della cassa provinciale, onde accertarsi dell'eseguito pagamento dell'imposta generale e provinciale, e vegliano perchè dai ricevitori comunali sia osservata la patente relativa all'esazione. A quest'effetto, all'evenienza dei giri che fanno nel proprio distretto per oggetti di loro istituto, si fanno carico di richiamare dai ricevitori i quinternetti di scossa, e di osservare, se sono tenuti in regola e specialmente se sono contrapposti i pagamenti fatti dai contribuenti. Nel caso di scoperte mancanze, i cancellieri, in concorso di qualche individuo dell'autorità comunale, stendono un processo verbale delle risultanze, inscrivendo in esso letteralmente la partita su cui cade la contravvenzione, ed in seguito ne fanno rapporto all'autorità competente.

DEI BILANCI
PREVENTIVI E CONSUNTIVI
DELLE COMUNITÀ

CAPITOLO XI

INTRODUZIONE

Lo specchio delle spese e delle rendite sì dello Stato in generale, come della comunità si suol chiamare nel linguaggio scientifico prospetto, conto, bilancio, ed in lingua francese budjet. Questi prospetti, o conti, o bilanci si dicono preventivi, allorchè si dispongono le spese da sostenersi nell'anno successivo e le rendite colle quali si dovranno coprire, determinando sì le une che le altre *in massima*, giacchè non si potrebbe farlo con precisione in quantità, calcolate approssimativamente le rimanenze attive e passive dell'anno che va a terminare. I prospetti, conti, o bilanci si chiamano consuntivi, quando si determina quali spese siansi realmente fatte nell'anno antecedente, e con quali rendite siansi sostenute, e vengono calcolate nella *somma precisa* le rimanenze attive e passive. Noi diremo degli uni e degli altri.

Compilazione, presentazione e giustificazione dei bilanci preventivi delle Comunità.

La compilazione dei bilanci preventivi era stata imposta dalla Giunta di Censimento. Si deve ogni anno, è la Giunta che parla, formare nelle singole comunità le particolari loro imposte da proporsi nei convocati generali. A tale effetto, prosegue, nel mese di dicembre di ciascun anno, i vecchj deputati unitamente ai nuovi eletti nell'antecedente mese di ottobre o novembre, per l'amministrazione comunale dell'anno successivo, dovevano fare una nota preventiva delle spese locali che essi avessero credute contingibili nell'annata futura, e dovevano proporre le spese straordinarie che avessero pensato di collocare nella futura imposta, e concertare col cancelliere la giornata per tenere il convocato degli estimati, e fissata che fosse, doveva essere notificata quindici giorni prima, cosicchè, per disposizione di quella magistratura, nell'ordinaria adunanza di ottobre o novembre non si faceva alcuna proposizione delle spese e rendite, e delle imposte possibili dell'anno susseguente.

Per la nostra patente 12 aprile 1816, non nel mese di dicembre, ma otto giorni prima dell'ordinaria adunanza di settembre o di ottobre, i convocati o consigli comunali devono determi-

rimanga che di perfezionare definitivamente il conto preventivo; che se per mancanza di numero legale di consiglieri o di estimati non si fosse potuto deliberare sul conto preventivo, dovrà il medesimo essere spedito alla I. R. Delegazione provinciale, la quale lo deve abbassare alla congregazione provinciale, che è appunto incaricata di supplire in tutti i casi in cui il convocato od il consiglio non potesse deliberare, o si rifiutasse di ammettere le spese necessarie e le relative imposte a senso delle leggi e dei regolamenti.

Il conto preventivo, vuole il regolamento, approvato dal consiglio comunale o dal convocato, rimarrà, rispetto alle città, presso la congregazione municipale, e quanto agli altri comuni presso l'I. R. Commissario distrettuale, sino all'epoca della presentazione al consiglio o convocato del conto consuntivo che precede quello a cui ha relazione il conto preventivo.

Il citato decreto del 1810 prescrive, che i conti preventivi vengano presentati nell'epoca e nella formola stabilita. L'epoca del nostro regolamento è fissata non più tardi della fine di febbrajo, e dal medesimo è pure fissata una modula a stampa divisa in due parti, passiva l'una e l'altra attiva, siccome si era già proposto dalla camera dei conti del 1785; nella prima entrano tutte le spese cui possono soggiacere le comunità, e nella seconda tutte le rendite colle quali soddisfarvi; e poichè si tenne già discorso e delle une e delle altre, [illegible]

rimane a dire dei ricapiti ed allegati con cui vogliońsi giustificare e le spese e le rendite, non ommettendo quelle notizie che noi riputiamo utili per chi si applica allo studio della nostra scienza.

Dovendo i conti preventivi essere corredati da tutti i ricapiti giustificativi, la camera dei conti del 1775 aveva prescritto, che il cancelliere trasmetterà all'autorità superiore tutti i ricapiti e documenti che giustificheranno le partite esposte, disponendoli con quell'ordine e con quella regolarità che sono di pratica. Ai tempi della Giunta di Censimento la trasmissione dovea farsi in triplo, ma nella circolare 30 ottobre 1776 si dice, che d'ora in avanti non dovranno i cancellieri rimettere che due copie invece delle tre alle quali furono sinora obbligati.

Anche la patente del 1816 12 aprile prescrive, che dell'annuale conto preventivo stabilito dal convocato o dal consiglio comunale, i cancellieri deggiono trasmettere solo due esemplari, per quei comuni però nei quali occorre un sopraccarico all'estimo, bastando per gli altri un solo esemplare. Il regolamento per altro, senza alcuna distinzione di comuni, prescrive, che le congregazioni municipali per le città, e gli II. RR. commissarj distrettuali per gli altri comuni trasmettano in duplicato all'I. R. delegazione provinciale i conti preventivi, unendo ad uno degli esemplari i ricapiti giustificativi, più il relativo estratto in forma autentica dell'atto di adunanza del consiglio o del convocato, dal qual

atto dovrà risultare quelle dichiarazioni o proteste che per caso potessero essere state fatte sull'argomento, unendo altresì per le città e pei comuni aventi consiglio copia autentica del rapporto della commissione scelta fra i membri del consiglio.

SEZIONE II

Parte passiva dei conti preventivi delle comunità.

La parte passiva dei conti preventivi proposta dal nostro regolamento si compone di quattro parti; nella prima è indicata una sola rubrica, *carico generale;* nella seconda vengono additate quindici rubriche, *spese ordinarie,* alle quali succede il totale delle spese ordinarie comprensivamente al carico generale; nella terza sono registrate sei rubriche, *spese straordinarie,* dopo di che segue il totale delle spese dell'anno; e nella quarta si accenna la rubrica, *rimanenze passive* dell'anno antecedente.

Riputiamo prezzo dell'opera l'esporre non solo tutte le parti, di cui si compone il quadro passivo dei conti preventivi delle comunità, e le singole rubriche, che costituiscono le diverse parti, ma di aggiungere anche il modello di ciascuna rubrica, come ci viene additato dal vice-reale regolamento; perciocchè in tal maniera possiamo portar fiducia di nulla aver ommesso alla più compiuta istruzione di coloro, che sono debitamente incaricati della regolare formazione dei conti preventivi delle comunità.

Siccome il salario dell'esattore, dicono le istruzioni 29 giugno 1822 in aggiunta al regolamento per la compilazione dei conti preventivi e consuntivi dei comuni sui tre quarti del prodotto della tassa sulle arti e sul commercio devoluti all'erario, sta a carico dell'erario stesso, sarà bene che di conformità a quanto si vede praticato per la tassa personale, dopo essersi esposto nell'opportuna sede in questa rubrica della detta tassa nella stessa somma, come nella corrispondente rubrica della parte attiva, se ne distingua la porzione da versare effettivamente nella cassa provinciale, da quella che rimane all'esattore pel suo salario.

L'allegato di questa rubrica è partito in quattro finche; nella prima è indicato il numero progressivo delle partite; nella seconda sono esposte le tasse che cadono sotto di essa rubrica, la prediale cioè, la tassa personale ed il contributo articommercio; nella terza, la quale è divisa in due altre finche, si pone la somma approvata nell'anno antecedente nell'una e nell'altra, la somma proposta per l'anno a cui si riferisce il conto preventivo, ritenendosi necessario il confronto fra le proposizioni dell'anno e degli assegnamenti dell'anno precedente; e nella quarta si fanno le osservazioni, che si riferiscono allo stesso allegato.

N.° PROGRESSIVO	INDICAZIONE DELLE IMPOSTE	SOMME		OSSERVAZIONI
		APPROVATE PER L'ANNO PRECEDENTE	PROPOSTE PEL 18...	
	Alla cassa provinciale per la imposta prediale in ragione di cent. . . . . sull'estimo comunale pagante di scudi lir.			
	Alla suddetta per la quota di tassa personale a favore dello Stato a lir. . . . per cadauna testa dei N.° . . . . collettabili nel comune . . »			
	Somma da versare nella cassa provinciale . . . . lir. . . .			
	Salario dell'esattore a pareggio . . . . » . . .			
	lir.			
	Alla suddetta pei tre quarti del prodotto della tassa sulle arti e commercio . . . . . »			
	lir.			

PARTE SECONDA — SPESE ORDINARIE

È in facoltà dei deputati dell'estimo il disporne sino alla totale consumazione di esse per que' titoli e senza chiederne la permissione; dovranno però, soggiunge il magistrato camerale del 1773, esse eseguirsi con tutta la regolarità ed economia, e con tutte le giustificazioni che in simili occorrenze sono prescritte, e che la natura delle cose esige. Tutte le somme rinchiuse nei bilanci, continua lo stesso magistrato nel 1791, ossia le im-

poste comunali, compresa la partita ivi contenuta pei casi impensati ed istantanei, hanno le comuni la facoltà di erogarle nei diversi oggetti pei quali sono ritenute nell'imposta comunale. Non potranno però consumarsi in altri usi i risparmj che possono risultare dalle somme già destinate dell'imposta suddetta per una classe di spesa, senza prima ottenere il superiore permesso.

Conformemente a queste massime, la nostra patente 12 aprile 1816 prescrive, che gli assegni comunali non possano essere convertiti in usi diversi da quelli marcati nell'apposita cartella in ogni comune; che non potranno le rispettive somme essere trasportate da una classe all'altra comunque enunciate nella cartella stessa, e che i contingibili risparmj non potranno essere impiegati in spese differenti da quelle contemplate in detta cartella, senza il previo permesso della regia delegazione provinciale, sotto la responsabilità *ex-persona* propria dei deputati amministratori e dei cancellieri che avranno ordinato la spesa, o che avranno sottoscritti mandati per una conversione del danaro pubblico diversa da quella che è stata dall'imperiale regio Governo accordata.

I. *Onorarj*. Non dovranno, dicono le istruzioni del 1822, gli II. RR. commissarj e le congregazioni municipali introdurre alcuna variazione in questa rubrica, che non sia stata previamente approvata dalla superiorità, e quindi è che anche nel caso in cui si dovesse proporre un aumento di salario

vi si riferirà non ostante quello in corso, finchè l'aumento proposto non abbia ottenuto l'approvazione, e dove per qualche circostanza si dovesse fare qualche risparmio sui salarj, vi si lasceranno pure sussistere i salarj approvati, e salvo a portare in meno nel consuntivo le somme risparmiate.

È poi espressamente proibito, continuano le stesse instruzioni, il convertire senza la superiore autorizzazione il risparmio di un salario, od anche di una parte di esso fatto in un ramo di servizio in un salario di un diverso ramo, od anche soltanto in un aumento di salario.

L'allegato degli onorarj è diviso in sei colonne; nella prima è indicato il numero della partita; nella seconda la qualità dell'impiego o titolo di stipendio; nella terza il cognome e nome dell'impiegato o salariato; nella quarta il numero e data dell'atto di nomina di quello dell'approvazione del soldo; nella quinta, suddivisa in due finche, s'indica lo stipendio individualmente approvato nell'anno antecedente, e proposto per l'anno susseguente; e nella sesta si pongono le osservazioni.

N.° PROGRESSIVO	Qualità dell'impiego o titolo di stipendio	COGNOME E NOME	Numero e data dell'atto di nomina e di quello dell'approvazione del soldo	STIPENDIO		OSSERVAZIONI
				INDIVIDUALE approvato per l'anno precedente	COMPLESSIVO che si propone per l'anno 18...	

II. *Spese d'ufficio.* Nell' allegato delle spese d' ufficio sono additate quattro colonne; nella prima si mette il numero della partita; la seconda è lasciata in bianco; la terza, divisa in due finche, addita l' ammontare della spesa approvata per l'anno antecedente e proposta per l'anno susseguente; e la quarta espone le osservazioni da farsi rispetto alle spese d'ufficio.

N.° PROGRESSIVO		MONTARE DELLA SPESA		OSSERVAZIONI
		approvata per l' anno precedente	che si propone per l'anno 18...	

III. *Pensioni.* Quest'allegato è diviso in sette colonne; nella prima si espone il numero progressivo; nella seconda s'indica il cognome e nome del pensionato; nella terza si esprime l'età; nella quarta s'addita il titolo della pensione; nella quinta s' offre la data e numero dell' atto dell'assegnamento e dell'approvazione governativa; nella sesta, divisa in due finche, s'indica la somma approvata per l'anno antecedente e quella proposta per l'anno susseguente; e nella settima si pongono le osservazioni relative a questa rubrica.

N.° PROGRESSIVO	COGNOME E NOME	Età	Titolo della pensione	Data e numero dell'atto d'assegnamento e dell' approvazione governativa	SOMMA		OSSERVAZIONI
					approvata per l' anno precedente	proposta per l'anno 18...	

IV. *Fitti passivi.* In questa rubrica, dice il regolamento, si dovrà indicare ogni circostanza tanto nel caso di variazione d'affitto, quanto nel caso che si fosse verificato il bisogno di prendere in affitto qualche altro locale, prescrivendo la legge di produrre in ogni caso la relativa investitura in originale, non meno che la lettera di abilitazione per divenire al contratto.

L'allegato dei fitti passivi contiene sette colonne; nella prima si spiega il numero della partita; nella seconda si addita il cognome e nome del locatore; nella terza si indica il locale, o fondo ed uso a cui serve; nella quarta si dà la data dell' affittanza e dell'approvazione superiore; nella quinta si determina la scadenza dell'affitto; nella sesta, divisa in due finche, si manifesta l'ammontare del canone approvato per l'anno antecedente e proposto per l'anno susseguente; e nella settima si gettano le osservazioni, che vengono fatte dagli II. RR. commissarj e dalle autorità comunali relative a questa rubrica.

N°. PROGRESSIVO	COGNOME E NOME DEL LOCATORE	Locale o fondo ed uso cui serve	Data dell'affittanza e dell'approvazione superiore	Scadenza dell'affitto	MONTARE DEL CANONE		OSSERVAZIONI
					approvato per l'anno precedente	per l'anno 18...	

V. *Interessi di capitali debiti.* In questa rubrica si indicano gli estremi degli interessi dei capitali debiti, dei livelli, censi e decime, e quando la prestazione non sia perpetua, si dovrà indicare nell'allegato, quando e per quali circostanze debba o possa cessare.

L' allegato di questa rubrica è diviso in nove colonne; nella prima si addita il numero progressivo della partita; nella seconda s'indica il cognome e nome del creditore ed a chi successe; nella terza si spiega il titolo del debito e l'autorizzazione per assumerlo; nella quarta s' accenna la qualità, data e rogito del documento; nella quinta, divisa in due finche, s' indicano le scadenze del capitale e degli interessi; nella sesta si dichiara il capitale debito; nella settima s'espone la ragione per cento dell'interesse; nell'ottava, divisa in due finche, si dà l'ammontare degli interessi, approvato per l'anno precedente, e proposto per l'anno susseguente; nella nona finalmente si mettono le osservazioni.

N.° PROGRESSIVO	Cognome e nome del creditore ed a chi successe	Titolo del debito ed autorizzazione per assumerlo	Qualità, data e rogito del documento	SCADENZE		Capitale debito	Ragione per cento dell' interesse	MONTARE DEGLI INTERESSI		OSSERVAZIONI
				del capitale	degli interessi			approvato per l' anno precedente	proposto per l'anno 18...	

VI. *Livelli, censi e decime.* L' allegato di questa rubrica è diviso in sette rubriche; nella prima si mette il numero progressivo; nella seconda a chi è dovuto; nella terza la qualità del documento; nella quarta la data ed il rogito del documento; nella quinta gli stabili affetti a dette passività; nella sesta, suddivisa in due finche, il canone approvato e da approvarsi; e nella settima le osservazioni.

N.° PROGRESSIVO	A chi dovuto	Qualità del documento	Data e rogito	Stabili affetti alle passività	AMMONTARE DEL CANONE		OSSERVAZIONI
					approvato col preventivo dell' anno precedente	che si propone per l' anno 18...	

VII. *Manutenzione delle strade, ponti, canali,* ec. In questa rubrica per le opere o manu-

VIII. *Manutenzione di locali e de' beni comunali.* Le dimensioni, dicono le istruzioni del 1822, da indicarsi nella seconda colonna di questa rubrica, sono quelle di tutta l'opera da eseguirsi o del locale da mantenersi; per esempio, ove si tratta di un cimitero, la sua lunghezza e larghezza, potendovisi anche aggiungere l'altezza e grossezza dei muri; se d'un canale, la lunghezza, larghezza e profondità, e così per le altre opere, ben inteso che si possa anche ommettere di indicare tali dimensioni, quando ciò non sia necessario per dare un'adequata idea di una tal opera di manutenzione.

L'allegato di questa rubrica, è diviso in otto colonne; nella prima, si espone il numero progressivo della partita; nella seconda, la denominazione del locale ed altro da mantenersi o ripararsi; nella terza, si indica la natura e dettaglio dell'opera da eseguirsi, dimensioni, ec.; nella quarta, la data del contratto e della sua approvazione; nella quinta, l'incominciamento e termine del contratto; nella sesta, si dichiara il nome e cognome dell'appaltatore e sua sicurtà; nella settima, divisa in due finche, si mostra la spesa approvata per l'anno precedente, e che si propone per l'anno susseguente; nell'ottava finalmente, gli II.RR. commissarj distrettuali e tutti coloro, che avessero a concorrere alla formazione dei conti preventivi delle rispettive comunità porranno le loro osservazioni, che crederanno opportune in un oggetto così importante per le comunità.

tenzioni in appalto non si ommetterà di rassegnare gli originali contratti, producendo per le altre da appaltarsi le relative regolari stime, non meno che il capitolato da osservarsi dall'appaltatore, ritenuto che le stime dovranno essere compilate colle norme vigenti, e con quelle che potranno essere in seguito prescritte dall'I. R. Governo, per le opere e pei beni di pubblica ragione.

L'allegato è partito in otto colonne; nella prima, il numero progressivo; nella seconda, la denominazione ed ubicazione delle strade ed altro da mantenersi o da ripararsi; nella terza, la natura e dettaglio dell'opera da eseguirsi; nella quarta, la data del contratto e dell'approvazione superiore; nella quinta, l'incominciamento ed il termine del contratto; nella sesta, cognome e nome dell'appaltatore e sua sicurtà; nella settima, la spesa approvata nel preventivo dell'anno precedente e proposta per l'anno susseguente; e nell'ottava, le osservazioni.

N.o PROGRESSIVO	Denominazione e ubicazione delle strade ed altro da mantenersi o da ripararsi	Natura e dettaglio dell'opera da eseguirsi	Data del contratto e dell'approvazione superiore	Incominciamento e termine del contratto	COGNOME E NOME dell'appaltatore e sua sicurtà	SPESA		OSSERVAZIONI
						approvata col preventivo dell'anno precedente	che si propone per l'anno 18...	

VIII. *Manutenzione di locali e de' beni comunali.* Le dimensioni, dicono le istruzioni del 1822, da indicarsi nella seconda colonna di questa rubrica, sono quelle di tutta l'opera da eseguirsi o del locale da mantenersi; per esempio, ove si tratta di un cimitero, la sua lunghezza e larghezza, potendovisi anche aggiungere l'altezza e grossezza dei muri; se d'un canale, la lunghezza, larghezza e profondità, e così per le altre opere, ben inteso che si possa anche ommettere di indicare tali dimensioni, quando ciò non sia necessario per dare un'adequata idea di una tal opera di manutenzione.

L'allegato di questa rubrica, è diviso in otto colonne; nella prima, si espone il numero progressivo della partita; nella seconda, la denominazione del locale ed altro da mantenersi o ripararsi; nella terza, si indica la natura e dettaglio dell'opera da eseguirsi, dimensioni, ec.; nella quarta, la data del contratto e della sua approvazione; nella quinta, l'incominciamento e termine del contratto; nella sesta, si dichiara il nome e cognome dell'appaltatore e sua sicurtà; nella settima, divisa in due finche, si mostra la spesa approvata per l'anno precedente, e che si propone per l'anno susseguente; nell'ottava finalmente, gli II. RR. commissarj distrettuali e tutti coloro, che avessero a concorrere alla formazione dei conti preventivi delle rispettive comunità porranno le loro osservazioni, che crederanno opportune in un oggetto così importante per le comunità.

N° PROGRESSIVO	Quantità e qualità degli oggetti da somministrarsi	COGNOME E NOME dell' appaltatore speciale o generale e sicurtà	Data del contratto e dell'approvazione superiore	Incominciamento e termine del contratto	SPESA		OSSERVAZIONI
					approvata per l' anno precedente	per l' anno 18...	

XI. *Pie prestazioni e congrue.* L' allegato di questa rubrica contiene cinque colonne. Si mette nella prima il numero progressivo della partita; nella seconda, s'indica il titolo speciale ed originale della prestazione; nella terza, s'accenna il nome e cognome del percipiente; nella quarta, suddivisa in due finche, s'addita l' ammontare approvato per l'anno antecedente e per l'anno susseguente; e nella quinta, si fanno le osservazioni relative alla stessa rubrica.

N° PROGRESSIVO	Titolo speciale ed originale della prestazione	Percipiente	AMMONTARE		OSSERVAZIONI
			approvato per l' anno precedente	per l' anno 18...	

XII. *Beneficenza pubblica*. L'allegato di beneficenza pubblica è diviso come il precedente in cinque colonne, le quali contengono le stesse indicazioni.

N.° PROGRESSIVO	Titolo speciale ed originale della corresponsione	Percipiente	AMMONTARE		OSSERVAZIONI
			approvato per l' anno precedente	per l' anno 18...	

XIII. *Compensazioni ed abbonamenti passivi*. In quest'allegato deve essere specificato ogni dato, cioè l'estimo pagante d'ogni comune, l'estimo particolare de' fondi comunali colla rispettiva loro denominazione, qualità e perticato, il numero dei collettabili, desumendolo dall' ultimo ruolo ratificato, la misura della tassa personale da realizzarsi, e per le città il prodotto del dazio addizionale sui generi di consumazione, che è surrogato alla tassa personale, la misura per ogni scudo d'estimo delle rispettive imposte e sovrimposte realizzabili durante l'anno comune, il numero ed il titolo delle retrodazioni. Sarà poi d' avvertirsi, se nel contratto coll' esattore siasi stabilita una data provvigione indistintamente per ogni titolo, ovvero se per le esazioni, coll' obbligo dello scosso e non iscosso, vi siano misure diverse da quelle per le altre, e quale in ogni caso.

L' allegato è diviso in cinque colonne: nella prima si indica il numero progressivo della partita; nella seconda il percipiente: nella terza il titolo speciale e dati regolatori delle compensazioni; nella quarta, l'ammontare approvato per l'anno precedente, e quello proposto per l'anno susseguente; nella quinta, le osservazioni.

N.° progressivo	Percipiente	Titolo speciale e dati regolatori delle compensazioni	Ammontare		Osservazioni
			approvato per l'anno precedente	per l'anno 18...	

XIV. *Fazioni militari.* L'allegato delle fazioni militari è diviso in sei colonne; nella prima, si indica il numero progressivo della partita; nella seconda, la natura del servizio; nella terza, il dettaglio e dati regolatori della spesa per ogni natura; nella quarta, le spese approvate per l'anno antecedente; nella quinta, divisa in due finche, l'ammontare per l'anno susseguente per articolo, e per servizio; e nella sesta, le autorità, incaricate della formazione dei conti preventivi, faranno le loro savie osservazioni pel risparmio delle spese portate dalle fazioni militari. A questo risparmio devono essere sempre rivolte le sollecitudini delle autorità comunali.

N.° PROGRESSIVO	Natura del servizio	Dettaglio e dati regolatori della spesa per ogni natura	Spese approvate per l'anno antecedente	MONTARE PER L'ANNO 18...		OSSERVAZIONI
				per articolo	per servizio	

XV. *Spese diverse ordinarie.* In quattro colonne è partito l'allegato delle spese ordinarie; nella prima si spiega il numero progressivo della partita; nella seconda si indica il titolo e dettaglio della spesa; nella terza, divisa in due finche, l'ammontare approvato per l'anno antecedente e per l'anno susseguente; e nella quarta si collocano le osservazioni.

N.° PROGRESSIVO	TITOLO E DETTAGLIO DELLA SPESA	MONTARE		OSSERVAZIONI
		APPROVATO PER L'ANNO ANTECEDENTE	PER L'ANNO 18...	

PARTE TERZA — SPESE STRAORDINARIE

Siccome gli ordini censuarj, come è detto nelle istruzioni dirette ai cancellieri nel 1773, proibiscono qualunque spesa straordinaria, il cui titolo

non sia calcolato nell' imposta preventiva; così il regio cancelliere non potrà assolutamente spedire alcun mandato per dette spese, se prima non saranno state riconosciute ed approvate dal tribunale del Censo o da altra autorità competente.

Non sarà lecito, soggiungono le istruzioni di massima del 1785, al regio cancelliere, nè ai deputati dell' estimo di inchiudere nell' imposta alcuna somma per la spesa di adattamento di strade, o per qualunque altro simile titolo, come per lo passato, semplicemente rilevata dai Periti. Ma d' ora in avanti vi si comprenderà soltanto il preciso importo convenuto nelle deliberazioni all'asta coi rispettivi appaltatori, munite dai decreti di approvazione a norma dei recenti ordini.

Se talora occorresse qualche riattamento di strada, o altra siffatta opera, la quale non si fosse potuta prevedere a tempo di poter dare in iscossa all' esattore la corrispondente spesa, in tal caso, previa sempre l' approvazione della deliberazione che se ne sarà fatta all'asta, come sopra, potranno i deputati dell' estimo servirsi della somma posta nel preventivo di contro alla rubrica *delle spese del tutto accidentali*, in sovvenzione all' appaltatore ed a conto della prima rata, onde così abilitarlo all' incominciamento dell' opera.

Che se la suddetta somma, previa sempre la summentovata approvazione, verrà consunta in provviste, o in spese fatte in via economica, dovrà il regio cancelliere giustificarle nel consuntivo

colle liste, coi confessi corrispondenti, ec., da trasmettersi a tempo debito per mezzo della regia intendenza provinciale alla regia camera dei conti. Se poi o in tutto, o in parte non si fosse erogata, la riporterà nelle restanze attive del successivo bilancio.

Per qualche non preveduto accidente può talora avvenire, che le somme comprese nell' imposta non bastino agli usi a cui sono destinate. In siffatti casi, come in tutte le altre straordinarie occorrenze, che per altro non possono essere tanto frequenti, dovranno i deputati dell' estimo, per mezzo del regio cancelliere, far presente l' emergenza alla regia intendenza provinciale, dalla quale sarà comunicata al regio ducal magistrato camerale per riportarne l' assenso, prima di por mano all' opra, e di procedere ad alcuna ulteriore spesa.

Si eccettuano però i casi di spese che non ammettono dilazione per dimandarne il permesso. Occorrendo tali spese istantanee, dovranno i deputati dell' estimo, nel tempo stesso che ne ordineranno l' esecuzione, parteciparle alla regia intendenza suddetta pel canale del regio cancelliere, spiegando il titolo e la cagione urgente dell'opera, ed il giorno in cui si diede principio alla medesima, altrimenti tali spese anderanno a loro carico. Apparterrà poi al suddetto regio cancelliere l'unire al consuntivo, e rimettere con esso a suo tempo alla regia intendenza le dovute giustificazioni per essere passate alla regia camera dei conti.

Le istruzioni poi pei cancellieri del censo, emanate nell' anno 1791, confermano le stesse prescrizioni, cioè che qualora accadessero fra l'anno spese nuove straordinarie, la di cui importanza superasse la somma ritenuta nell' imposta pei casi impensati e fortuiti, dovranno i cancellieri informare il regio delegato, il quale, a tenore delle proprie istruzioni, provvederà come sarà del caso.

Le leggi attuali prescrivono pressochè le stesse cose. Le spese straordinarie, dicono esse, dovranno nei singoli casi essere appoggiate a preventive superiori autorizzazioni per parte dell'I. R. Governo, che non le deve ammettere, se non determinato e riconosciuto il bisogno di esse. Accadendo fra l' anno, soggiungono, nuove e straordinarie spese, per sostenere le quali si debba usare del fondo destinato nella cartella sotto la rubrica di *spese accidentali*, come pure nel caso che il bisogno eccedesse la somma accordata, devono i cancellieri informare la regia delegazione della natura delle spese sopraggiunte, la quale giusta le proprie istruzioni provvederà a norma dei casi.

La Giunta avea permesso in caso di necessità, come si disse, di coprire le spese straordinarie anche senza permesso. La nostra legge spiega meglio una tale facoltà. Sono abilitati i deputati amministratori, sono le sue parole, ad ordinare i mandati, ed i cancellieri a sottoscriverli per le spese occorribili in cause straordinarie ed urgenti di fazioni militari, servendosi dei diversi assegni

approvati nel conto preventivo dell'anno, nel caso che le dette spese eccedessero il fondo appositamente destinato in esso conto, ben inteso che non si potrà usare di tale facoltà, se non nel caso che mancasse il tempo per riportarne in prevenzione l'assenso della regia delegazione, alla quale però dovrà farsi immediato rapporto.

Premesse queste idee generali sulle spese straordinarie delle comunità, affrettiamoci ad indicare le diverse rubriche di esse spese additate dal nostro regolamento.

I. *Nuove opere per acque e strade.* Tutte le spese relative alle nuove opere per acque e strade, dovranno essere riferite a questa rubrica coll'unione dell'atto del consiglio comunale, o del convocato generale, nel quale è stato determinato e riconosciuto il bisogno di esse; dei contratti d'appalto ove siano seguìti con superiore approvazione, della quale dovrà citarsi la data ed il numero, non meno che l'autorità dalla quale fu accordata; della relazione del perito colla rispettiva stima, non meno che il capitolato da osservarsi dall'appaltatore, e corrispondente minuta, quando si tratti di opere non peranco appaltate.

L'allegato delle nuove opere per acque e strade contiene nove colonne; la prima indica il numero progressivo della partita; la seconda dichiara il cognome e nome dell'appaltatore e sua sicurtà; nella terza si pone la data del contratto e della superiore approvazione; nella quarta la denomi-

nazione ed ubicazione delle strade, canali, ec.; nella quinta il dettaglio delle opere da eseguirsi; nella sesta la spesa giusta la stima o la deliberazione; nella settima la spesa approvata per l'anno precedente; nell' ottava quella pagabile nell'anno susseguente; e nella nona le osservazioni.

N.° PROGRESSIVO	COGNOME E NOME dell' appaltatore e sua sicurtà	Data del contratto e dell'approvazione superiore	Denominazione ed ubicazione delle strade, canali, ec.	Dettaglio delle opere da esegnirsi	Giusta la stima o la deliberazione	Spesa approvata per l'anno precedente	Pagabile nell'anno 18...	OSSERVAZIONI

II. *Nuove opere per locali e beni comunali.* L'allegato delle spese straordinarie delle nuove opere per locali e beni comunali è diviso come il precedente in nove colonne colle stesse denominazioni; ma nella settima colonna, e ciò anche per l'antecedente allegato, dovrà indicarsi, per un' aggiunta fatta dalle accennate istruzioni, la spesa proposta dal convocato nel mese di settembre o di ottobre, e quella proposta nel mese di gennajo o di febbrajo.

Trovandosi necessario, dicono le accennate istruzioni, che la superiore autorità conosca all'epoca dell'approvazione di un preventivo, in quante e quali rate è stato ripartito l'ammontare di un'

opera e la loro scadenza, si trova opportuno, che tale notizia sia indicata per queste due ultime rubriche nelle osservazioni, come nel seguente esempio:

Prezzo della	stima . . / deliberazione	Lir.	5000 —
Pagate nel 1821 (o da pagarsi nel 1821, come alle rimanenze passive)		Lir.	1500 —
Da pagarsi nel 1822		»	2000 —
—— nel 1823		»	1500 —
		Somma eguale Lir.	5000 —

N.° PROGRESSIVO	COGNOME E NOME dell' appaltatore e sua sicurtà	Data del contratto e dell' approvazione superiore	Locali e beni pei quali occorrono le opere	Dettaglio delle opere da eseguirsi	Giusta la stima o deliberazione	Spesa approvata per l'anno precedente	Pagabile nell'anno 18...	OSSERVAZIONI

III. *Estinzione di capitali debiti.* I creditori dei comuni, aveva prescritto il decreto 9 febbrajo 1809, non contemplati nel *Budjet*, non possono escutersi sul prodotto delle imposte comunali dirette o indirette che nei prospetti preventivi vengono assegnate per le spese dell' anno. Sono però salvi, soggiunge il decreto, i diritti dei creditori stessi sopra i beni e le rendite dei comuni a termine

di ragione, legge che conserva il suo vigore perchè non fu mai abrogata, e perchè conforme ai principj di giustizia e di convenienza.

I comuni, dice la legge 25 dicembre 1803, che non possono soddisfare i loro debiti coi beni proprj, sono obbligati, sopra istanza del creditore, previamente autorizzato dal Governo, a supplirvi con un'imposta addizionale sull' estimo. Coerentemente a questa disposizione, S. M., con sua risoluzione pubblicata il 15 marzo 1828, dichiarò, che qualora il comune non possieda alcun patrimonio, il danaro occorrente ad estinguere il debito, debba essere raccolto nel più breve termine possibile, mediante la contribuzione degli individui componenti il comune. Noi già l'avvertimmo.

L' autorizzazione del Governo per l' anzidetta imposta addizionale sull'estimo, prescrive la legge del 1803, non può oltrepassare i quattro danari per ogni scudo d'estimo. Questa disposizione sembra che sia stata abrogata, perchè S. M. nell' accennata risoluzione dichiara, che qualora il debito da soddisfarsi ecceda i limiti della somma che secondo i regolamenti generali può essere convertita ad estinzione dei debiti dei comuni (pare che questa somma sia appunto i quattro danari annui per ogni scudo d'estimo), la delegazione deve assoggettare la sua deliberazione all' approvazione del Governo. Prescrive però saviamente S. M. che la decisione sarà intimata ad ambe le parti, alle quali è libero di portare i loro gra-

vami alla seconda, o alla terza istanza politica superiore.

Qualora per circostanze non prevedute, soggiunge la legge 1803, al tempo del contratto debito, o per altri motivi divenisse soverchiamente gravoso ai comuni il pagamento dei loro debiti col proprio patrimonio, o con una sovraimposta, può il Governo, sopra loro istanza, accordare una dilazione al pagamento suddetto, combinando coi riguardi verso i comuni quelli verso i loro creditori ed interessati. La delegazione, è disposizione di S. M. sopra ricerca dei creditori e sentito il consiglio comunale, deve determinare in qual proporzione ed in quali epoche deve essere fatto il pagamento per parte dei componenti il comune.

L'allegato per l'estinzione dei capitali debiti è diviso in otto colonne; nella prima il numero progressivo della partita; nella seconda evvi il nome e cognome del creditore od a chi successe; nella terza, il titolo del debito, da chi autorizzato, qualità, data e rogito del documento; nella quarta è indicata l'epoca della scadenza del capitale; nella quinta l'ordine ed autorizzazione superiore pel pagamento; nella sesta, divisa in tre finche, la somma del debito totale, la somma approvata nell'anno antecedente e quella da pagarsi nel susseguente; nella settima il residuo a saldo; e nell'ottava si pongono le osservazioni.

Essendo in massima raccomandata, dice il re-

golamento al § 64, l'appurazione del patrimonio comunale, le congregazioni municipali per le città ed i commissarj distrettuali per gli altri comuni, faran conoscere ai piedi dell'allegato quanto si sia operato in proposito, quali difficoltà siansi incontrate, e quali mezzi si siano tentati per superarle.

N.° PROGRESSIVO	COGNOME E NOME del creditore ed a chi successe	Titolo del debito e da chi autorizzato, qualità, data e rogito del documento	Epoca della scadenza del capitale	Ordine ed autorizzazione superiore pel pagamento	SOMMA			Residuo a saldo	OSSERVAZIONI
					del debito totale	approvata nell'anno precedente	da pagarsi nell'anno 18..		

Occorrendo ai commissarj distrettuali ed alle congregazioni municipali di far ristampare dei modelli pei preventivi, sarà bene che introducano sì in questa, che nella seguente rubrica una colonna destinata ad inscrivere gli assegni stati approvati nell'antecedente anno.

SOMMA				OSSERVAZIONI
Totale della stima e della deliberazione	Approvata nell'anno antecedente	Da esigersi nell'anno 18... proposta nel convocato		
		di Settembre ed Ottobre	di Gennaio e Febbrajo	

IV. *Impiego di capitali od acquisto di stabili.* Quest' allegato è diviso come il precedente in otto colonne; nella prima si pone il numero progressivo della partita; nella seconda il cognome e nome del mutuatario e venditore, e sicurtà del venditore: nella terza la natura, data, e rogito del contratto; nella quarta la data o numero del decreto ed approvazione superiore; nella quinta la qualità, quantità, estimo, denominazione, ubicazione dello stabile acquistato o dato in paga; nella sesta, divisa in tre finche, la somma capitale convenuta, quella approvata nell'anno precedente, e quella da pagarsi nell'anno susseguente; nella settima il residuo a saldo; nell'ottava le osservazioni.

N.° PROGRESSIVO	COGNOME E NOME del mutuatario o venditore e sua sicurtà	Natura, data e rogito del contratto	Data e numero del decreto ed approvazione superiore	Qualità, quantità, estimo, denominazione, ubicazione dello stabile acquistato o dato in paga	SOMMA			Residuo a saldo	OSSERVAZIONI
					capitale convenuta	approvata nell'anno precedente	da pagarsi nell'anno 18...		

La stessa variazione, s'introdurrà in questa rubrica, coll'avvertenza, che il titolo della prima delle accennate colonne dovrà essere *somma totale d'ogni capitale o credito.*

Siccome poi con questa variazione vanno ad essere eliminate la settima e nona colonna di queste due rubriche, così le notizie alle quali erano destinate, saranno da riferirsi nelle osservazioni nel modo indicato nel seguente esempio.

Prezzo della { stima / deliberazione } Lir. 6000 —

Esatte nel 1821 (o da esigere nel 1821, come alle rimanenze attive) . Lir. 1500 —
Da esigere nel 1822 . . . . . . » 1500 —
—— nel 1823 . . . . . . » 1500 —
—— nel 1824 . . . . . . » 1500 —

Somma eguale Lir. 6000 —

V. *Spese straordinarie diverse.* Quest'allegato è diviso in cinque colonne; nella prima il numero progressivo; nella seconda il titolo generale e natura della spesa; nella terza il dettaglio e dati regolatori della spesa certa o presunta per ogni articolo; nella quarta, la somma approvata nell'anno antecedente e quella proposta per l'anno susseguente; e nella quinta le osservazioni.

N.° PROGRESSIVO	Titolo generale o natura della spesa	Dettaglio, e dati regolatori della spesa, certa o presunta per ogni articolo.	SOMMA		OSSERVAZIONI
			approvata per l'anno antecedente	proposta pel 18....	

VI. *Fondo di riserva.* L'allegato di questa rubrica è diviso in quattro colonne; nella prima si accenna il numero progressivo; nella seconda si pone la somma che si tiene in serbo; nella terza, suddivisa in due finche, s'accenna la somma approvata nell' anno antecedente, ed indi quella proposta per l'anno successivo; e nella quarta si fanno le opportune osservazioni.

N.° PROGRESSIVO		SOMMA		OSSERVAZIONI
		approvata nell' anno antecedente	proposta pel 18...	

PARTE QUARTA — RIMANENZE PASSIVE

L'allegato di questa rubrica non differisce punto nella formola dalla precedente.

N.° PROGRESSIVO		SOMMA		OSSERVAZIONI
		approvata nell' anno antecedente	che si propone pel 18....	

Parte attiva dei conti preventivi delle comunità.

Anche la parte attiva dei conti preventivi si compone di quattro parti. Nella prima si addita la rendita del *carico generale;* nella seconda sono esposte otto rubriche di *rendite ordinarie* a cui succede il *totale delle rendite,* compreso il carico generale; nella terza sono collocate le *spese straordinarie* divise in due rubriche; ivi si espone il *totale delle rendite* dell'anno, colle rimanenze attive dell'anno precedente, e si fanno le somme dell'una e dell'altra; nella quarta sono indicati i mezzi con cui si supplisce alla deficienza delle rendite, cioè colla *tassa personale,* colla *sovrimposta dei generi di consumazione , e con una sovrimposta sull'estimo;* e finalmente, indicata la somma con cui si supplisce al difetto di rendite, si addita il difetto colle rendite delle spese.

Nella parte passiva dei conti preventivi delle comunità abbiamo ad ogni rubrica di spesa soggiunto il relativo modello. Amiamo di tenere lo stesso metodo anche rapporto alle rubriche delle singole rendite delle comunità, riputando superflua ogni osservazione ulteriore, perchè di esse parlammo abbastanza, laddove tenemmo discorso apposito intorno alle rendite, di cui le comunità sono in possesso.

PARTE PRIMA

CARICO GENERALE

N.° PROGRESSIVO DELLE PARTITE		SOMMA		OSSERVAZIONI
		approvata per l'anno antecedente	proposta per l'anno 18...	
	Dai censiti per l'imposta prediale in ragione di cent. . . . . . . sull'estimo pagante del comune di scudi . . . . lir.			
	Dai collettabili in numero di . . . . per la quota di tassa personale in ragione di lir. . . . . per tassa dovuta allo stato . »			
	Dagli esercenti arti-commercio per la quota dovuta allo stato . »			
	lir.			

PARTE SECONDA

RENDITE ORDINARIE. — (I.) *Interessi di capitali attivi.*

N.° progressivo delle partite	Cognome e nome del debitore, e a chi successo, e sua sicurtà	Autorizzazione dell'impiego, qualità del documento, data e rogito	Epoca della scadenza		Ammontare del capitale credito	Ragione per cento dell'interesse	Ammontare degli interessi		Osservazioni
			del capitale	degli interessi			approvato per l'anno antecedente	per l'anno 18...	

(II.) *Fitti di case, fondi e spazj.*

N.° progressivo delle partite	Denominazione ed ubicazione del fondo o casa	Numero di mappa, misura e valor censuario de' beni	Affittuale e sua sicurtà od amministrazione	Data del contratto e dell'approvazione superiore	Scadenza convenuta		Ammontare		Osservazioni
					del contratto	dell'annuo canone	approvato col preventivo dell'anno antecedente	per l'anno 18...	

(III.) *Livelli, censi, decime e rendite perpetue.*

N.º progressivo delle partite	Parte debitrice	Qualità del documento	Data e rogito	Stabili affetti alla rendita, valore, numero di mappa e misura censuaria	Ammontare delle rendite		Osservazioni
					approvato per l'anno precedente	per l'anno 18...	

(IV.) *Tasse d'ufficio.*

Numero progressivo	Denominazione delle tasse	Ammontare		Osservazioni
		approvato col preventivo dell'anno precedente	per l'anno 18...	

(V.) *Tasse per licenze e multe per contravvenzioni.*

NUMERO PROGRESSIVO	Denominazione delle tasse	Articoli della rendita	AMMONTARE		OSSERVAZIONI
			approvato col preventivo dell' anno precedente	per l' anno 18...	

(VI.) *Tasse sulle arti e sul commercio.*

NUMERO PROGRESSIVO		SOMME		OSSERVAZIONI
		approvate per l'anno precedente	presunte per l'anno 18...	

(VII.) *Compensazioni ed abbonamenti attivi.*

NUMERO PROGRESSIVO	Debitore	Titolo speciale e dati regolatori della compensazione ed abbonamento	AMMONTARE		OSSERVAZIONI
			approvato per l'anno precedente	per l'anno 18...	

(VIII.) *Prodotti diversi ordinarj.*

NUMERO PROGRESSIVO	Natura e dettaglio del prodotto	AMMONTARE		OSSERVAZIONI
		approvato per l'anno antecedente	per l'anno 18...	

PARTE TERZA

RENDITE STRAORDINARIE. — (I.) *Vendite di proprietà e prodotti di adeali e laudemj.*

N.° PROGRESSIVO	COGNOME E NOME dell' acquirente o utilista	Natura del contratto e principali condizioni	Data e numero dell'approvazione superiore	Qualità del documento date e rogito	Qualità, quantità, estimo, denominazione, ubicazione dello stabile od altro, dal quale deriva il prodotto	Somma convenuta	SOMMA riscossioni calcolate nei preventivi precedenti	SOMMA da esigere nell'anno 18...	SOMMA Residuo da esigere negli anni successivi	OSSERVAZIONI

(II.) *Esazioni di capitali e di crediti arretrati.*

N.° PROGRESSIVO	COGNOME E NOME del debitore e a chi successo	Titolo e provenienza del credito	Qualità del documento data e rogito	Epoca della scadenza	Ordine ed autorizzazione superiore ad esigere	Totale d'ogni capitale o credito	SOMMA riscossioni calcolate nei preventivi precedenti	SOMMA da esigere nell'anno 18...	SOMMA residuo da esigere negli anni successivi	OSSERVAZIONI

PARTE QUARTA

(III.) RIMANENZE ATTIVE. — RUBRICA A. *Tassa personale.*

Popolazione	Teste collettabili	Misura della tassa personale pel comune	Montare approvato nell' anno antecedente	Proposto pel 18...	OSSERVAZIONI

RUBRICA B. *Sovrimposta sui generi di consumazione.*

Oggetti soggetti al dazio addizionale	Quantità introducibile in un anno	Tassa addizionale	Prodotto	Tassa che si propone pel 18...	Somma approvata nell' anno antecedente	Proposta per l' anno 18...	OSSERVAZIONI
		in corso nell' anno	18...				

RUBRICA C. *Sovrimposta sull' estimo.*

Estimo pagante dei beni		Misura della sovrimposta sull' estimo de' beni privati	AMMONTARE		OSSERVAZIONI
			approvato nell'anno antecedente	proposto pel 18...	
privati	comunali				

Il regolamento addita anche i modelli dei conti preventivi, e consuntivi di frazioni delle comunità, che tengono separate le loro ragioni patrimoniali. Noi rimettiamo il lettore allo stesso regolamento, potendoci bastare pel nostro scopo le cose accennate sulle spese e rendite delle stesse frazioni.

CAPITOLO XII

SEZIONE PRIMA

Compilazione, presentazione e giustificazione dei bilanci consuntivi.

Nel mese di dicembre di ciascun anno, disse la Giunta, dovendo già essere eletti i deputati dell'estimo per l'annata successiva, ed i revisori dei conti per l'annata decorsa, si aduneranno insieme i deputati vecchj e nuovi, coll'intervento dei predetti revisori e del cancelliere, ed esamineranno i conti dell'esattore, e di tale rendiconto i revisori ne faranno chiara relazione, che dimostri non solo il debito o credito dell'esattore medesimo, ma altresì la qualità e quantità delle spese occorse nell'annata decorsa, e se tali spese siano state fatte con legittimo mandato, e se nelle spese straordinarie sia stata domandata ed ottenuta l'approvazione dei superiori, con tutto quello che in tale occasione potrà suggerirsi per la migliore economia della comunità.

Dopo questa revisione dei conti di cassa, si passerà dai predetti deputati vecchj e nuovi, coll'intervento dei revisori e del cancelliere, a rivedere i conti al sindaco, il quale dovrà giustificare di avere fatto entrare in cassa tutte le entrate comunali raccomandate alla sua cura, e dovrà

dare discarico della causa per cui potesse essere seguito qualche ritardo, e di esibire i nomi dei debitori che restano verso la comunità, e di tal rendimento de' conti dovrà farsi dai revisori una separata relazione.

In tale occasione, dovranno altresì i vecchj deputati, prescrisse la Giunta, dar conto ai revisori del loro operato, e giustificare i mandati da loro spediti secondo gli ordini, e dare discarico delle incombenze a loro confidate, e del che similmente dovrà farsi separata relazione.

Fatte che avranno tra loro le predette operazioni, i deputati pubblicheranno lo scrutinio delle spese straordinarie che avranno pensato di collocare nella futura imposta, ed il cancelliere sarà obbligato di mostrarle a chiunque le richiedesse, e ne faranno affiggere una copia al luogo solito delle pubblicazioni, e concerteranno col cancelliere, che deve assistere anco alle imposte delle altre comunità, la giornata per tenersi il convocato generale degli estimati, e, fissata che sia, la notificheranno almeno quindici giorni avanti.

In tal giornata, si leggerà dal cancelliere la relazione del rendimento dei conti fatto dal sindaco. In appresso la relazione del rendimento dei conti fatto dall'esattore. In terzo luogo l'esame delle spese straordinarie occorse nell'anno passato e loro qualità e quantità, ripigliando lo scrutinio proposto nell'anno passato, le rispettive approvazioni del tribunale, ed il modo con cui le spese

approvate sono state eseguite dai deputati, e la quantità effettiva del danaro in esse impiegato, e finalmente la proposizione dell'imposta nuova dettagliata con tutte le circostanze più importanti.

Ciascun interveniente avrà facoltà di fare i rilievi che crederà opportuni al pubblico interesse, e facoltà di farli registrare, o di consegnarli in carta al cancelliere, e dopo che ciascuno si sarà soddisfatto, si manderà a partito con ballottazioni separate: in primo luogo, se il rendimento dei conti del sindaco debba approvarsi: in secondo luogo, se il rendimento dei conti dell'esattore debba approvarsi: in terzo luogo, se le spese fatte nell'anno decorso si siano eseguite a tenore degli ordini e meritino approvazione: ed in ultimo luogo, se l'imposta proposta per l'annata futura debba approvarsi o moderarsi.

Gli atti di questo convocato, cioè le due relazioni dei suddetti due rendimenti di conto, l'esame delle spese dell'annata decorsa, la proposizione della futura imposta, i rilievi fatti sopra ciascheduno dei detti punti, ed i rispettivi partiti ottenuti saranno trasmessi alla nostra Giunta, la quale ordinerà a quanti denari per scudo d'estimo dovrà in quell'anno limitarsi l'imposta comunale, e darà tutte le disposizioni concomitanti per ristringere le spese più che sia possibile, per far vive le entrate, e tenere in dovere quelli che non avessero legalmente amministrato il danaro pubblico. Fin qui la Giunta.

La patente 12 aprile 1816 comanda, che nella seconda adunanza da tenersi nel mese di settembre o di ottobre al più tardi, si debbano nominare i revisori dei conti dell'anno in corso. Il regolamento poi dei conti preventivi e consuntivi, aggiunge, che le congregazioni municipali, coll'opera della rispettiva computisteria e le deputazioni all'amministrazione comunale, coll'intervento ed assistenza dell'I. R. Commissario distrettuale, e giovandosi, quando loro occorra, anche dell'opera dei rispettivi segretarj pei comuni, che oltre all'avere consiglio comunale hanno anche ufficio proprio, e degli agenti comunali per quelli che hanno convocato generale, devono disporre il conto consuntivo dell'anno antecedente otto giorni prima che lo stesso consuntivo debb'essere sottoposto all'esame ed all'approvazione del consiglio comunale o del convocato generale, la di cui adunanza deesi tenere in gennajo o febbrajo dell'anno che succede a quello a cui ha relazione il conto consuntivo.

Una copia dello stesso conto consuntivo, continua il regolamento, è contemporaneamente passata alla commissione scelta fra i membri del consiglio comunale, o ai revisori dei conti stati nominati nell'adunanza del consiglio o del convocato, tenuta in settembre od ottobre dell'anno antecedente. Ed a quella copia dovranno andare uniti tutti i ricapiti giustificanti l'amministrazione dell'anno, unitamente alle originali ordinanze o

decreti, non meno che i conti ed i giornali del ricevitore, i quali ultimi dovranno dal ricevitore, essere perciò presentati alla congregazione municipale o alla deputazione all' amministrazione comunale, dieci giorni dopo la scadenza dell' anno.

Durante gli otto giorni che precedono le adunanze da tenersi nel mese di gennajo, o di febbrajo, dovranno i relativi conti essere tenuti ostensibili colle solite cautele ed in ore di pubblico comodo in una delle sale dell' ufficio municipale, o, in mancanza di luogo d' ufficio, presso il primo deputato, affinchè i membri del consiglio o convocato possano esaminarli, e quindi dovranno essere loro somministrate tutte quelle notizie e dilucidazioni che venissero richieste.

Il conto consuntivo, soggiunge, comprende primieramente le rimanenze attive e passive a tutto l' anno antecedente, inscritte possibilmente per serie d' anno. Ma siccome non è improbabile che nel decorso dell' anno, sia per effetto di liquidazione definitiva di partite, sia per essersi verificata la sussistenza di qualche partita non contemplata nel consuntivo dell'anno antecedente, possa aver avuto luogo qualche variazione di dato, così non si ommetterà di render ragione di ogni e singola differenza, producendo all'uopo quelle giustificazioni e quei documenti che valgano a giustificare la differenza stessa.

Anche per le altre rubriche, le quali saranno espresse con tutto il dettaglio, e regolate a norma

del modello degli *allegati* che correda il conto consuntivo, dovranno farsi conoscere i motivi delle differenze in confronto del conto preventivo.

È dovere tanto della commissione, continua, quanto dei revisori di sollecitare le ispezioni loro sul conto del ricevitore egualmente che su quello dell'amministrazione, in modo che pel giorno dell'adunanza del consiglio o del convocato, sia disposto il proprio rapporto sull'amministrazione dell'anno.

Le ispezioni dei revisori sono dirette ad assicurarsi, se il ricevitore comunale abbia versato nella cassa provinciale il contributo dovuto allo Stato sull'estimo, sui personalisti, e sulla tassa sulle arti e sul commercio, se abbia realizzate le partite di attività, le quali debbono essere tutte al medesimo notificate per la relativa scossa; se siasi fatto carico di avvertire l'amministrazione sulla mora in cui fossero caduti quei debitori, per la cui escussione egli non avesse i privilegi fiscali; e se tutti i pagamenti siano appoggiati a regolari mandati, sottoscritti, per rispetto alle città aventi congregazioni municipali, dal podestà, da un assessore municipale e dal ragioniere, e quanto agli altri comuni, dal commissario distrettuale, e almeno da due deputati; ai quali mandati dovrà essere unita la quietanza esprimente anche la somma in lettera del creditore, in testa del quale furono rilasciati, del legittimo suo procuratore, di cui dovrà essere unita la procura, oppure di due te-

stimonj nel caso che il creditore fosse illetterato, fermo sempre l'obbligo della carta bollata per le ricevute eccedenti le lire dieci. E in quanto al conto di amministrazione, dovranno accertarsi, se le singole spese sono giustificate o appoggiate a contratti, o a regolari specifiche debitamente tassate, ove siansi eseguite per economia, se non siensi ecceduti gli assegnamenti approvati nel preventivo, o se ecceduti, se e con quale approvazione e titoli, se siasi curata l'esazione delle attività e specialmente delle rimanenze dell'anno antecedente, sul qual ultimo particolare si tengono risponsabili nominatamente le congregazioni municipali e le deputazioni all'amministrazione comunale; al qual effetto nel consuntivo si dovranno giustificare le ragioni che impedirono l'esazione delle attività.

Essendosi a quest' I. R. Governo occorso il dubbio, se i revisori dei conti comunali possano esercitare il proprio ufficio nei rispettivi comuni, ovvero se debbano recarsi alla residenza del cancelliere censuario, l'I. R. Governo ha osservato, che sebbene le veglianti leggi proibiscano agli II. RR. cancellieri del Censo, di lasciar trasportare carte fuori d' ufficio, nondimeno avverte, che tale disposizione non dev' essere interpretata tanto rigorosamente che escluda la consegnazione dei documenti necessarj ai revisori dei conti, tanto più che le stesse leggi veglianti acconsentono che si possano ben anche lasciare all' agente comunale

le scritture occorrenti alla giornaliera amministrazione. Soggiunge lo stesso I. R. Governo, che mal potrebbero i revisori esaminare concordemente e colla dovuta attenzione i conti, se dovessero andar fuori del proprio comune, e che ove pure, sagrificando interamente le private alle pubbliche considerazioni, accordassero ad un tal esame tutto il tempo che potessero esigere, non sarebbe giusto il permettere, che, mentre sostengono un' incombenza gratuita, dovessero poi per essa abbandonare lungamente i proprj interessi, oltre all' essere gravati delle spese di viaggio e di dimora nel capo-luogo del distretto, le quali non sono in massima compensate, nemmeno ai deputati all' amministrazione comunale. Oltre di che la pratica viene in conferma della disposizione governativa, poichè prima del 1796, nel tempo cioè in cui era in uso il presente sistema di amministrazione comunale, i conti consuntivi dei comuni erano riveduti in luogo, ciò che continuerà, prescrive il Governo, ad avere corso d'ora innanzi in tutte le comunità del nostro regno.

Dietro il voto della commissione rispetto ai consigli comunali, e pei convocati dietro il voto dei revisori, i consigli comunali o convocati procedono all' approvazione del conto consuntivo, facendo quelle ulteriori avvertenze che crederanno del caso, le quali dovranno risultare dal relativo atto di adunanza.

Giustificando il conto consuntivo l' ammini-

strazione economica tenuta nell' anno, deve dal medesimo risultare quanto sia introitato, e pagato dal primo gennajo al 31 dicembre, e quanto in fine d'anno è rimasto ad esigere o pagare, indipendentemente dalla rendita e spese proprie dell'anno, non meno che dalle rimanenze dell'anno precedente.

Colle regolarità prescritte dagli ordini, disse il Magistrato politico-camerale del 1791, dovrà farsi ogni anno il rendimento dei conti dall'amministrazione comunale da pubblicarsi poi, entro lo stabilito termine, nel convocato generale; dopo di che incumberà ai cancellieri di rimettere al regio delegato i corrispondenti bilanci consuntivi, corredati dai ricapiti giustificanti la conversione del danaro di pubblica ragione, ritenuto che in detti bilanci dovranno distintamente registrarsi le singole partite comprese nell' imposta, contrapponendo alle medesime le somme effettivamente spese nei rispettivi oggetti, i quali dovranno avere tanti separati ricapiti di giustificazione, quanti sono gli stessi oggetti di spese.

Anche una copia del conto consuntivo, marciando il nostro legislatore sulle stesse norme del Magistrato camerale, dovrà essere corredata di tutti i ricapiti giustificativi comprensivamente ai giornali di cassa, liste dei somministratori ed operaj, contratti, non meno che dell' atto di adunanza del consiglio o del convocato, e del relativo rapporto della commissione scelta fra i membri del

consiglio rispetto alle città, e dei revisori per gli altri comuni che non sono elevati al rango di città.

Raccomanda particolarmente lo stesso Legislatore, che l'atto del consiglio comunale o del convocato sia steso in modo che apparisca distintamente anche ciò che ha relazione al conto preventivo, da stabilirsi definitivamente in occasione dell'approvazione del conto consuntivo. Conseguentemente nello stesso atto si dovrà far cenno della totalità delle spese e delle rendite dell'anno in corso, coll'aggiunta delle rimanenze di quelle scadute, e della proposizione delle occorrenti sovrimposte.

Raccomanda pure che nella formazione dei conti e degli allegati sia mantenuta la dimensione eguale ai modelli, non trascurando però una decente economia nella carta e nelle stampe. Anzi per maggiore risparmio di spese e di sottoscrizioni, e per evitare ogni confusione od anche un inutile volume di carta per gli archivj, sarà opportuno che gli allegati delle diverse rubriche della parte passiva vengano descritti progressivamente sopra un medesimo foglio o quinternetto, e così sopra un altro foglio o quinternetto quelli della parte attiva, ommettendo però, previe le opportune annotazioni, quegli articoli pei quali non risultasse spesa o prodotto al comune.

Gli altri articoli, continua il Legislatore, dovranno essere descritti colla maggior precisione e dettaglio negli allegati suddetti in forma di tavola,

come nei modelli relativi, ed avranno l'appoggio degli originali decreti, contratti o altro in giustificazione, sempreché non si tratti di partite giustificate da documenti già prodotti, nel qual caso basterà la semplice citazione dei documenti stessi per data, numero ed autorità, e l'indicazione dei conti coi quali sono stati prodotti. E quando l'approvazione fosse stata accordata dall' I. R. Governo, oltre alla data ed al numero della lettera di partecipazione dell' I. R. Delegazione o della congregazione provinciale, converrà citare anche quella del dispaccio dello stesso Governo.

La trasmissione dei conti consuntivi, deve farsi nell' epoca e colla modula stabilita dalle leggi. L'epoca è quella stessa dei conti preventivi, non più tardi cioè della fine di febbrajo; e siccome le leggi attuali hanno prescritto una modula a stampa per la compilazione dei conti preventivi, riputarono non meno utile, per la più pronta compilazione e trasmissione dei conti consuntivi, una modula alla quale devono rigorosamente attenersi le persone incaricate della stessa compilazione.

SEZIONE II

Parte passiva ed attiva dei conti consuntivi.

Se il conto, o prospetto, o bilancio consuntivo non determina solo in massima, ma calcola con precisione la quantità, e dichiara definitivamente le rimanenze attive e passive dell'anno finito, de-

siva per necessaria conseguenza che deve contenere le stesse rubriche del conto preventivo, e deve essere architettato alla stessa foggia, se non che potendo l'esattore avere più esatto in confronto del pagato o viceversa, si trova aggiunto ai piedi dei bilanci consuntivi l'ammontare delle rimanenze attive e passive, il deficit o l'avanzo.

La modula della parte passiva dei conti consuntivi è divisa in cinque colonne.

Nella prima, si indicano le somme approvate nel preventivo.

Nella seconda, sono additati tutti i titoli delle spese, ed è divisa in tre parti; nella prima parte vi sono esposte le rimanenze dell'anno e del carico generale; nella seconda parte, sono numerate tutte le spese ordinarie che sono quelle stesse che si trovano spiegate nella modula delle spese dei conti preventivi, a cui succede l'ammontare delle spese ordinarie comprensivamente al carico generale; e nella terza parte, sono additate le spese straordinarie a cui succede il fondo di riserva, il totale delle spese dell'anno, il credito dell'esattore per più pagato in confronto dell'esatto.

Nella terza colonna del modello, s'indicano gli allegati da cui devono essere corredati i bilanci consuntivi.

Nella quarta colonna, suddivisa in tre finche, si danno le somme pagate, da pagarsi ed il totale.

Nella quinta, suddivisa in due, si danno le differenze in più ed in meno in confronto del preventivo.

Si chiude il modello della parte passiva dei conti consuntivi, coll'indicazione delle rimanenze passive. Le rimanenze passive, dice il decreto, superiormente accennato dell'anno 1810, devono essere regolate alla presentazione dei conti consuntivi, e tenute separate da quelle del 1809, ed anni antecedenti. Questa massima, soggiunge il decreto, si osserverà in progresso, di modo che nei conti consuntivi del 1812 si daranno le rimanenze passive del 1811, e separatamente quelle del 1810 e degli anni antecedenti e così di seguito.

Ordina lo stesso decreto, che quando i consuntivi del 1809, presenteranno una deficienza giustificata dalla necessità delle spese che vi aveva dato luogo, il Governo vi provvederà con un' imposta suppletoria. Cogli stessi metodi sarà provveduto cogli anni successivi.

Le istruzioni relative alla compilazione, all'esame dei bilanci preventivi dei comuni date nel 1819 16 marzo, dicono: se per un impreveduto eccesso di spesa giustificato da circostanze di assoluta necessità, i conti consuntivi offrissero qualche restanza passiva, vi dovrà essere provveduto con una imposta suppletoria che non potrà però emmettersi senza l'approvazione del Governo da chiedersi col mezzo della congregazione centrale, qualora, unita alla sovrimposta già contemplata col preventivo corrente, portasse in tutto il carico comunale dell'anno a più di tre centesimi per ogni scudo d'estimo.

In cinque colonne è pure diviso il modello dei conti consuntivi nella parte attiva, ed è formato colle stesse norme.

Nella prima, sono esposte le somme approvate nel conto preventivo.

Nella seconda, divisa in tre parti, in una le rimanenze dell'anno ed il carico generale, nella seconda parte le rendite ordinarie, e nell'altra i titoli delle rendite straordinarie a cui succede il totale a pareggio, ed il debito dell'esattore per più esatto in confronto del pagato.

Nella terza colonna, si producono gli allegati giustificativi.

Nella quarta, suddivisa in tre finche, si danno le somme pagate, da pagarsi ed il totale.

E nella quinta le differenze in confronto del preventivo in più o in meno.

Si chiude pure il modello della parte attiva dei conti consuntivi coll'indicazione delle rimanenze attive, giacchè in forza dell'indicato decreto 1810, anche le rimanenze attive devono essere regolate alla presentazione dei conti consuntivi, e ciò che dicemmo parlando delle rimanenze passive riceve la sua applicazione nelle rimanenze attive. Se i consuntivi, soggiunge il decreto del 1810, presenteranno un residuo attivo si diminuirà in proporzione di questo la quota della sovrimposta del preventivo 1811, e le indicate istruzioni dicono: se dai consuntivi degli anni precedenti emergeranno residui attivi, questi si

applicheranno immediatamente alle spese correnti, e le delegazioni e congregazioni provinciali avranno cura, che in proporzione di essi venga diminuita la quota delle sovrimposte del preventivo pure dell'anno corrente.

Essendo stati portati alla risoluzione del Governo, si dice nella circolare 29 giugno 1822, da diverse delle delegazioni provinciali alcuni dubbj sull' intelligenza di qualche classificazione e suddivisione di partite stabilite nella modula dei conti preventivi e consuntivi dei comuni, sentita la contabilità generale e la congregazione centrale, il Governo diede le seguenti soluzioni.

Senza obbligare gli II. RR. commissarj, i quali avessero già fatto stampare i loro modelli pei preventivi in tutto conformi a quelli del regolamento, a farvi alcuna variazione; e lasciando ad essi la cura di indicare negli allegati, in quel modo che loro potrà sembrare più opportuno, le proposizioni dei due convocati, cioè di quello tenuto in settembre ed ottobre, e dell'altro tenuto in gennajo e febbrajo successivo, non si dissente che per l'inscrizione delle somme proposte nel primo degli accennati convocati, sia introdotta anche negli allegati del preventivo una nuova finca o colonna conforme a quella, che per lo stesso oggetto è stata disposta nel prospetto. Ciò potrà farsi con ampliare a spesa delle altre la colonna destinata agli assegni proposti per l'anno in corso, e quindi suddividerla in due colonne mediante

l'analogo titolo, la prima destinata agli assegni proposti nel convocato di settembre ed ottobre, e l'altra a quelli proposti nel convocato seguente.

Non dissente che gl'II. RR. commissarj possano all'occasione di far ristampare i preventivi, trasportare la colonna destinata all'inscrizione del cognome e nome, negli allegati della parte attiva della parte debitrice, ed in quelli della parte passiva della parte prendente, ponendola costantemente per la prima in tutte le rubriche per maggiore uniformità.

Alle congregazioni municipali e deputazioni amministrative dei comuni aventi ufficio proprio, è permesso di estendere alle due facciate le tabelle di quelle rubriche nelle quali l'inscrizione di molte notizie ed osservazioni lo richiedesse, ciò che si osserva, soggiunge la risoluzione governativa, essere stato in quest' anno opportunamente praticato da alcune città.

Prescrive il regolamento che pei comuni aventi frazioni, il patrimonio delle quali fosse amministrato per loro conto particolare, non è necessaria la formazione dei conti consuntivi particolari delle frazioni, potendo tutto ciò che si riferisce all'amministrazione tanto di tutta la società, quanto particolare delle frazioni essere rifuso nel conto generale. La differenza in più ed in meno in confronto delle attività e passività calcolata nei conti preventivi particolari delle frazioni, è quella che le costituisce in debito o credito verso la società

generale, ossia comune generale, del quale od al quale dovranno perciò ottenere o fare il dovuto compenso, e tale compenso nei conti preventivi apparirà nelle rubriche attive e passive *compensazioni ed abbonamenti.*

Il regolamento indica pure il modo al quale, tanto le congregazioni municipali, quanto le dedeputazioni all'amministrazione comunale, dovranno attenersi nella compilazione del conto consuntivo delle città e dei comuni, le cui frazioni aggregate conservassero separati gli interessi patrimoniali. Noi rimettiamo il lettore a quel regolamento, e perciò ci limitiamo ad osservare essere necessario, come prescrive lo stesso regolamento, che al conto consuntivo sia unito il foglio di dimostrazione delle partite costituenti i debiti ed i crediti delle rispettive frazioni da considerarsi nel conto preventivo dell'anno susseguente a quello del consuntivo, in conformità dello specchio aggiunto nel regolamento.

Se il conto preventivo corredato di documenti e dati, giusta i veglianti regolamenti, come pure il conto consuntivo accompagnato dai documenti e dagli atti giustificativi, devono essere spediti in duplicati all'I. R. Delegazione per le città, con rapporto della congregazione municipale dell'I. R. commissario distrettuale per gli altri comuni, *non più tardi della fine di febbrajo*, sarà considerato colpevole di grande negligenza, disse il regio Governo del 1785, chi lasciasse scorrere

l'epoca stabilita senza rimettere i bilanci; per lo contrario si terrà in conto di particolar merito la diligenza di chi, nulla ommettendo di ciò che è necessario per ben eseguirli, ne anticiperà la trasmissione, ed il nostro legislatore dopo aver stabilito che le delegazioni provinciali non mancheranno di sollecitare le congregazioni municipali e gli imperiali regj commissarj distrettuali che fossero in ritardo, alla rispettiva presentazione, e dove gli eccitamenti dati non sortissero il loro effetto, potranno spedire in luogo un apposito delegato, stabilendo pel medesimo una competente indennizzazione, la quale dovrà essere proposta a carico di chi risulterà in colpa del ritardo, soggiunge: perchè poi l'I. R. Governo possa conoscere quali fra i commissarj distrettuali siansi prestati con maggiore diligenza, attività e sollecitudine nell'esecuzione di quanto è disposto nel regolamento, le imperiali regie delegazioni provinciali non mancheranno di farne menzione nei loro rapporti.

CAPITOLO XIII

Revisione ed approvazione dei conti preventivi, e consuntivi delle comunità.

Si disse altrove che nel mese di febbrajo ed al più tardi alla fine del medesimo si devono trasmettere alle imperiali regie delegazioni i conti preventivi e consuntivi delle città e dei comuni per la loro revisione ed approvazione. Ora dobbiamo innanzi tutto avvertire, che qualora si tratti di conti preventivi non stati approvati dal consiglio comunale o dal convocato nelle adunanze di settembre e di ottobre per mancanza di numero legale di consiglieri o di estimati, le imperiali regie delegazioni provinciali sono tenute, appena che gli hanno ricevuti, di passarli alla congregazione provinciale, perchè supplisca essa stessa alla mancanza del consiglio o del convocato, siccome è prescritto dai veglianti regolamenti.

Le deliberazioni della congregazione provinciale, soggiunge la legge, vengano tosto comunicate alle congregazioni municipali quando trattisi di città, ed agli imperiali regj commissarj distrettuali per gli altri comuni, colla retrocessione del conto preventivo, il quale dovrà essere trattenuto dalle autorità locali, fino a tanto che sia compilato il consuntivo, le risultanze del quale

devono allora essere comprese nel preventivo colla proposizione delle corrispondenti sovrimposte.

Ma quando si tratta di conti preventivi e consuntivi regolarmente approvati dai consigli o convocati delle rispettive comunità, di mano in mano che perverranno alle imperiali regie delegazioni, dovranno essere immediatamente passati alla computisteria provinciale, dopo l' esame della quale saranno trasmessi alla congregazione provinciale per le ispezioni di suo istituto.

L' approvazione dei conti preventivi e consuntivi è rimessa o alle imperiali regie delegazioni od all' I. R. Governo; alle prime per l' approvazione di quei conti preventivi, la di cui sovrimposta non eccede i tre centesimi, e dei consuntivi in generale di tutti i comuni eccettuati quelli delle città e capo-luoghi di provincia, ed all' imperiale regio Governo è accordata la facoltà di approvare tutti i conti preventivi e consuntivi delle città e dei capo-luoghi di provincia e degli altri comuni, pei quali occorra di oltrepassare la sovrimposta di tre centesimi.

Le imperiali regie delegazioni, dice il regolamento, approvati che abbiano i conti, debbono rendere avvertiti i commissarj distrettuali, retrocedendo loro la copia del conto preventivo e del consuntivo aventi il corredo degli allegati, dei quali si è fatto cenno, e quelli altresì che servono a giustificazione del consuntivo, e quando occorresse di variare le proposizioni dell' autorità locale,

deggiono aggiungere i motivi della correzione. Il regolamento dà il prospetto di tale rettificazione.

Nel caso di eccedenza di tre centesimi di sovrimposta, le stesse imperiali regie delegazioni provinciali, prescrive la legge, trasmettono alla direzione generale di contabilità una copia del conto sì preventivo che consuntivo, non più tardi della fine di marzo, per l'approvazione della superiore autorità competente, unendo sempre tanto i ricapiti in appoggio dei conti, quanto la tavola di rettificazione, ove ne sia occorso il bisogno.

Le stesse imperiali regie delegazioni, continua, trasmetteranno alla direzione generale di contabilità, unitamente agli atti dei consigli comunali, ed a tutti i ricapiti e documenti voluti dalle relative istruzioni, i conti delle città regie, di quelli del capo-luogo di provincia e delle comunità aventi congregazioni municipali. Ma per questi conti, le autorità provinciali sono dispensate dalla verificazione dei conteggi, bastando che esse non ommettano di esporre con ogni dettaglio il loro parere sulla necessità delle spese proposte o fatte, e sulle vedute generali di miglioramento di amministrazione, somministrando insomma tutte quelle notizie che a chi è vicino è più facilmente dato d'avere.

Di mano in mano che i conti preventivi e consuntivi verranno trasmessi alla congregazione provinciale od alla direzione generale di contabilità, secondo che la loro approvazione è rimessa in fa-

coltà delle imperiali regie delegazioni, o dell'I. R. Governo, sì l'una che l'altra magistratura dovrà in quanto ai conti preventivi previamente verificare se le spese proposte siano assolutamente indispensabili o sommamente utili; se per le opere in appalto siano stati prodotti i relativi contratti, le regolari stime per le non appaltate, e le investiture per le partite d'affitto; se per le differenze in confronto del preventivo antecedente siano state date delle plausibili ragioni, e, per dir tutto in uno, se nella compilazione e giustificazione del conto siano state osservate in tutta la loro estensione le relative istruzioni; e per rispetto ai conti consuntivi le loro ispezioni saranno dirette ad assicurarsi se tutte le partite di spesa siano giustificate; se siasi curata la realizzazione delle rendite; se per le differenze in confronto del preventivo vi siano dei titoli sufficienti, e se siansi fatte conoscere in tempo debito all'autorità tutoria per riportarne la corrispondente approvazione; in somma se tutto sia regolare e documentato a norma delle istruzioni, e se conseguentemente sussistano le rimanenze del consuntivo.

I conti preventivi e consuntivi delle città, come pure di quei comuni, la di cui approvazione dei conti deve essere rimessa alla direzione generale di contabilità entro il mese di marzo per l'eccedenza del limite di sovrimposta di tre centesimi, vengono dalla medesima direzione di contabilità, dopo l'esame e le verificazioni di suo

istituto, rassegnati con rapporto alla congregazione centrale per quanto le appartiene, e per le ispezioni delle quali vengono incaricate, e che da noi furono già accennate, le congregazioni provinciali e la stessa direzione generale di contabilità.

Dovrà aversi di mira, dice la legge, che i deputati rappresentanti le città regie, non siano i relatori dei bilanci delle città ch' essi rappresentano. Potranno bensì essere richiesti per quelle dilucidazioni delle quali occorresse il bisogno.

La congregazione centrale deve essere sollecita nel disimpegno dell'operazione che gli viene affidata. Le informazioni e le operazioni, dice il regolamento, della direzione generale di contabilità agevoleranno di molto i lavori dei signori deputati, di modo che questi ultimi possano nello spazio al più di otto giorni essere a portata di fare il rispettivo rapporto alla congregazione centrale.

Dopo la discussione che si sarà fatta nella seduta della congregazione centrale tanto del preventivo, quanto del consuntivo, vengono i medesimi con ogni possibile sollecitudine rassegnati all' I. R. Governo, nel modo e col corredo dei documenti che saranno pervenuti dalle II. RR. Delegazioni provinciali, come pure col rapporto della direzione generale di contabilità, e coll' aggiunta di una tavola di rettificazione conforme a quella prescritta per le delegazioni provinciali, con di più un' apposita colonna in cui sieno notate le proprie proposizioni.

Ove poi occorresse di presentare i conti di più comuni, contengano o no variazioni, la congregazione centrale rassegna un parziale riassunto a norma del modello additato dallo stesso regolamento, al qual modello si atterrà pure la direzione generale, quando le occorrano variazioni.

Al più tardi per la fine d'aprile, prescrive il regolamento, le congregazioni e le delegazioni provinciali dovranno avere compiuta l'operazione dei conti preventivi e consuntivi, sia di quelli che sta in loro facoltà d'approvare, sia degli altri da inoltrarsi alla direzione generale di contabilità. Anzi per questi ultimi è loro raccomandato d'occuparsene a preferenza, onde non venga di troppo ritardata l'approvazione superiore.

Quando però, soggiunge, mancassero dei rischiarimenti sul conto consuntivo, o quando l'ispezione di questo richiedesse molto tempo, si potrà tenere in sospeso l'approvazione di esso senza per altro ritardare quella del preventivo. Allora nel dare avviso tanto alla congregazione municipale, quanto ai commissarj distrettuali dell'approvazione del conto preventivo, si dovranno avvertire, che, in pendenza dell'approvazione del conto consuntivo, non si potrà erogare la benchè minima somma nel pagamento delle rimanenze, semprechè non procedano da partite già state approvate nel conto preventivo, o per le quali fosse stata presa una particolare disposizione, non ommesse però frattanto le cure convenienti per l'esazione dei crediti.

Trattandosi poi di conti delle città e degli altri comuni, ai quali occorresse di eccedere il massimo limite di sovrimposta, tutte le operazioni saranno spinte in modo, che per la fine di aprile i detti conti siano rassegnati all'I. R. Governo, o rimandati alle II. RR. Delegazioni, nel caso che, mediante qualche modificazione, la sovrimposta dei comuni potesse essere contenuta nei tre centesimi.

Quando per altro si prevedesse il caso, continua, che le ispezioni sul conto consuntivo fossero tali da portare un eccessivo ritardo, la congregazione centrale potrà nonostante ritenere nel conto preventivo le restanze del conto consuntivo, rendendo però avvertito l'I. R. Governo, onde l'approvazione sia condizionata all'obbligo che, in pendenza dell'approvazione del conto consuntivo, non si possa erogare la benchè minima somma nel pagamento delle rimanenze, semprechè non procedano da partite già state approvate nel conto preventivo, o per le quali fosse già stata presa una particolare disposizione, non ommesse frattanto le cure convenienti per l'esazione dei crediti.

Ricorda particolarmente la legge alla congregazione centrale di curare, che i conti consuntivi, non approvati in occasione dell'approvazione dei conti preventivi, siano diligentemente esaminati e riveduti nel più breve termine possibile, onde tenere in corrente l'amministrazione.

Allorchè saranno rimandati alle II. RR. Delegazioni provinciali i conti preventivi e consuntivi

colla competente superiore approvazione, dovranno le medesime rendere immediatamente avvertite le congregazioni municipali, rispetto alle città, dando loro ragione delle variazioni state introdotte in confronto delle fatte proposizioni, e gli II. RR. commissarj distrettuali, per gli altri comuni, ritrocedendo per questi ultimi una copia dell'uno e dell'altro conto unitamente ai ricapiti stati prodotti a giustificazione dei medesimi, non senza aggiungere una copia della tavola di rettificazione, quando ne sia occorso il bisogno. Il duplicato, rassegnato dalle rispettive deputazioni, dovrà essere trattenuto dalla delegazione provinciale a corredo dei proprj atti, rimanendo presso la direzione generale di contabilità quello per le città.

Le II. RR. Delegazioni, avvertono le istruzioni 29 giugno 1822, all'occasione di far stampare per proprio uso lo stato generale dei conti consuntivi, avranno cura di far correggere gli errori incorsi nel modello annesso al regolamento, con includere la colonna intitolata *carico generale* sotto il titolo *spese ordinarie*, ed aggiungere nell'intestazione delle colonne, *totale delle spese ordinarie e straordinarie* le parole *e delle rimanenze.*

E quanto ai conti preventivi e consuntivi delle città e dei comuni capo-luoghi di provincia, una copia dei medesimi dovrà rimanere, prescrive il regolamento, presso la direzione generale di contabilità, la quale avrà perciò cura di ritirarla dal dispaccio del Governo, dal quale risulterà la su-

periore approvazione, il qual dispaccio sarà alla medesima comunicato pel visto, avvertendo, che i ricapiti prodotti in appoggio del preventivo, o a giustificazione del consuntivo, e per gli altri comuni anche la copia dei prodotti conti, vengano retroceduti direttamente dall'I. R. Governo alle delegazioni provinciali, nell'atto di comunicar loro l'approvazione dei rispettivi conti.

Sarà cura delle II. RR. Delegazioni provinciali di esporre in tempo, giusta i modelli prescritti, i riassunti generali dei conti preventivi e consuntivi colla progressione distrettuale secondo il compartimento territoriale; e di mano in mano che tanto per parte loro, quanto per parte della competente autorità superiore venisse data l'approvazione di qualche preventivo o consuntivo, farvi inscrivere la somma di ciascuna rubrica sì attiva come passiva, con tutte le altre indicazioni apparenti dal relativo modello.

Quanto ai comuni aventi frazioni con interessi separati, s'inscriveranno nei riassunti generali dei preventivi tutte le spese approvate nel conto generale, e successivamente quelle delle singole frazioni, meno per queste ultime la quota di concorso alle spese generali. Nella parte attiva poi si descriveranno le rendite ordinarie e straordinarie del conto generale, meno le sovrimposte, dovendosi fare la descrizione di quelle apparenti dai singoli conti parziali, in aggiunta ai rispettivi titoli di rendita. L'estimo quindi ed i collettabili

per tali comuni da inscriversi nelle parziali colonne, saranno quelli di ciascuna frazione di comune.

Relativamente ai riassunti generali dei conti consuntivi, per ciò che risguarda i comuni le frazioni dei quali conservano separati gli interessi patrimoniali, saranno inscritte nella stessa linea tutte le passività egualmente che le attività, colla sola differenza per queste ultime, che nelle colonne dell'estimo, popolazione, collettabili e tassa personale, come pure in quella del limite o misura della tassa personale e della sovrimposta sull'estimo, si descriveranno le cifre parziali delle singole frazioni, riportando però complessivamente il prodotto tanto dell'una, quanto dell'altra nell'apposita colonna.

I detti riassunti generali devono essere spediti alla direzione generale di contabilità non più tardi della fine di giugno di ciascun anno, ritenuto che dovran portare le rispettive somme tanto pel distretto, quanto per tutta la provincia, e serviranno pei riassunti al medesimo ufficio di contabilità per la compilazione dei riassunti generali di tutte le provincie, da presentarsi alla congregazione centrale e da questa all'I. R. Governo.

CAPITOLO XIV

Felici conseguenze del Censimento di Milano e conclusione.

Essendo nostro divisamento, che si debba porre in non cale la modestia, quante volte sia di pregiudizio alla verità, possiamo con franchezza affermare, che nell'opera del Censimento da noi esposta, brillano immensi tratti di pubblica utilità, che deggiono potentemente eccitare la gioventù ad applicarsi allo studio della medesima, i magistrati ad eseguirla, ed i Legislatori a proporla. Noi siamo disposti ad accordare la nostra indulgenza a chi declama contro il fulmine che incenerisce case e città, contro le procelle che in un tratto convertono in isterili deserti ubertose campagne, e contro la violenza del tempo che lentamente tutto consuma e divora; ma non possiamo essere egualmente indulgenti verso coloro che declamano contro i difetti del catasto prediale, perchè anch'essi voglionsi considerare come una conseguenza della forza irresistibile dell' umana natura; d' altronde quelli colle loro declamazioni possono allontanare gli ingegni creatori destinati dalla divina Provvidenza a migliorare tutto ciò che di miglioramento è suscettibile, privando per tale maniera le città e le nazioni dei grandissimi vantaggi che loro

ponno derivare da un catasto regolare e ben architettato. Siaci permesso contro di essi di provare come il Censimento di Milano abbia non poco contribuito al perfezionamento economico-politico-morale di questi paesi.

Popolazione, ricchezza e rendita pubblica sono gli importanti oggetti su cui si raggira tutta la scienza del politico economista. Celebri scrittori italiani però, e fra gli altri il Verri ed il Galiani, pongono la popolazione pel solo fondamento della pubblica economia, cosicchè secondo quei filosofi la pietra di paragone di qualunque politica istituzione si è di cercare, se riesca o no di giovamento alla popolazione. Verri dice, che il numero degli uomini non è mai sufficiente, come non è mai sufficiente una mercanzia utile; ed il Galiani, che tanto vale un regno quanto è maggiore il numero dei cittadini, tanto più forte quanto più d'uomini contiene. Il sensatissimo Genovesi però, sino da' suoi tempi diceva, che quel gridare che si fa da alcuni popolazione! popolazione! ove non sia da savie massime diretto, può produrre gravissime conseguenze, ed anzi cagionarne la spopolazione, perchè, laddove la natura finisce di alimentare gli uomini, questi si pascolano cibandosi delle proprie carni.

Popolazione e ricchezza sono i due elementi della prosperità nazionale, e ben lungi dal dire, che la popolazione sia il fondamento della ricchezza, questa piuttosto deve dirsi fondamento

di quella, o, direm meglio, che la popolazione è necessaria per avere la ricchezza, perchè essa offre le braccia per produrla, e la ricchezza è pur necessaria per aver la popolazione, perchè senza ricchezza o non vi è, o perisce la popolazione; quindi l' una è causa ed effetto dell' altra, date certe circostanze. Gli aumentati mezzi di ricchezza tendono ad aumentare la popolazione, quando non vi si opponga la corruzione de'costumi, e l'aumentata popolazione tende ad aumentare i mezzi della ricchezza, quando la popolazione sia industriosa.

Il Censimento di Milano esercitò un' influenza grandissima sull'aumento della ricchezza e della popolazione. L'incoraggiamento dato col Catastro prediale all'agricoltura, che ordinariamente sfugge all' occhio degli osservatori superficiali, consiste non solo nella sicurezza della giustizia, nel pagamento della vera e reale quotizzazione del tributo, ma altresì nella provvida agevolezza, per cui i miglioramenti delle terre, sia per nuova coltura delle incolte, sia per nuove piantagioni di gelsi, e di altre utili piante, sono esenti da ogni aumento di Censo; cosicchè quel terreno che è stato posto in estimo come incolto, e perciò aggravato da minima porzione di carico, divenendo colto e fruttifero, seguita a pagare senza aumento alcuno il medesimo carico di prima.

I fatti convincono assai più dei ragionamenti. Nell'anno 1732 si contavano nello Stato di Milano 800,000 pertiche di terreno incolto, di cui

nel solo Lodigiano ve ne avevano 23,000; e trentacinque anni dopo il conte Valseck non ne trovò che 108,000. Nel 1733 si numerarono nel Lodigiano 197 bergamine, e nel 1767 se ne sono contate 236, ognuna delle quali comprendeva 120 vacche circa. Così in tutte le città le case si sono raddoppiate, perchè anche l'alzamento ed ingrandimento delle case non porta tassa maggiore.

L'aumentata ricchezza doveva di sua natura portare un aumento nella popolazione. Nel secolo decimosesto era assai frequente l'emigrazione. Nel 1633 fu osservato che non gli inviti, nè le esibizioni dei vicini principi, ma l'impossibilità di poter qui vivere, forzava i cittadini a trasferirsi altrove. Per le esatte diligenze del magistrato camerale, praticate nel 1749, non si trovarono neppure 900,000 individui in tutto lo Stato di Milano, e nel 1771 se ne contarono più di 1,100,000, una popolazione cioè, che eccede tutte le misure dei calcoli dell'economia politica, mentre si ritrovarono 377 persone per ogni miglio quadrato.

L'uomo è un essere per natura essenzialmente socievole, portato dal naturale istinto allo stato di società, il quale non può avere consistenza e mantenersi senza un'autorità sovrana che lo diriga e lo governi, come il corpo umano che senza capo, in cui risiede la forza e virtù intellettuale che lo regge e muove, non può vivere e sussistere, quindi ogni individuo per un effetto necessario e proprio dello stato di società, senza potervi sup-

porre alcun patto ipotetico e fittizio, fu costretto a depositare nella persona del Sovrano tutta quella somma di libertà e forze particolari indispensabili a governare ed a reggere lo stato politico. Senza Sovrano ogni stato, come corpo morale, sarebbe un fantasma, un'ombra senza vita, senza azione, senza una reale esistenza e senza le altre facoltà necessarie alla personalità civile.

Ma il Sovrano non può per sè medesimo esercitare il potere giudiziario, e la podestà esecutrice di cui va rivestito, come si praticava già nei secoli più remoti, quando ogni piccola nazione contava i suoi Re. Nol potrebbe infatti pei moltiplici oggetti che troppo devono occupare i suoi pensieri e le sue cure. Dee quindi delegare e scegliere persone alle quali un tale ufficio sia affidato, e dalle quali, in suo nome, sia esercitato, come tanti specchj, secondo l'espressione di Blakstone, in cui l'immagine del Sovrano viene riflessa.

Il perfezionamento politico sta primieramente nella separazione del potere giudiziario dall' amministrativo, in modo che le persone, a cui è dato di pronunciare giudizj nelle cause civili e criminali, non deggiono avere la minima ingerenza negli affari politico-amministrativi. La natura per quanto sia prodigiosa nelle sue opere ben di raro fa pompa di sè stessa colla creazione di que'genj che riuniscono in sè quel corredo di cognizioni, quelle naturali attitudini, e quei talenti analoghi, che solo garantiscono la retta amministrazione

della giustizia ed il regolare andamento delle politiche istituzioni. Che se ci piacesse d'immaginare una nazione elevata a tal grado di fortuna di possedere un numero sufficiente di esseri così preziosi e così dalla natura favoriti, ragioni di convenienza e di pubblica sicurezza impongono di non affidare allo stesso individuo il sacro deposito e dell'uno e dell'altro potere.

Sentì la Giunta di Censimento la necessità e la convenienza di tenere la giudiziaria distinta dall'autorità amministrativa, condannando a gravissime pene quei giusdicenti che si arbitrassero di prender parte nel reggimento politico delle comunità, a cui specialmente erano rivolte le sue sollecitudini. Oggidì le autorità giudiziarie sono dichiarate indipendenti dalle politico-amministrative; ma sì le une che le altre deggiono prestarsi amica mano, onde raggiungere il lodevole scopo della loro istituzione, la sicurezza e la comodità dello Stato, e degli individui che lo compongono.

Non basta però al perfezionamento politico degli Stati, che i giusdicenti seggano soltanto nei loro tribunali, ma si rende anche necessario che le autorità amministrative siano con fino accorgimento distribuite in tutti i punti dello Stato. Prima della Giunta di Censimento, l' economia delle comunità non era raccomandata a veruno per parte del principe, sicchè questo dominio restava totalmente abbandonato e privo di quell'assistenza che si deve presumere e sperare in chi

sopra il luogo invigila a nome del principe, od alla retta amministrazione dell'economia pubblica; e perciò il Governo restava privo di tutti gli ajuti per essere informato in tempo dei disordini, per prevenirne le cagioni, e per assicurarsi della puntuale esecuzione delle leggi fatte per la pubblica utilità.

La Giunta raccomandò ad appositi ministri la tutela delle comunità, e nel sistema amministrativo da essa stabilito traspira tale esattezza e perfezione, che più milioni di individui, ed il patrimonio di tutte le comunità componenti il nostro regno, è amministrato, giusta il sentimento del conte Carli, non altrimenti di una privata famiglia, o di una particolare domestica azienda.

Chiunque esattamente conosce l'organizzazione del sistema amministrativo delle nostre comunità, i limiti di ciascuna autorità politica e la dipendenza delle subalterne alle superiori, è costretto di ravvisarvi un non so che di maraviglioso. Un magistrato non può trarre un passo fuori della sfera delle sue attribuzioni, senza che vi sia una forza che lo faccia retrocedere e rientrare in quella. Tutti gli affari della pubblica amministrazione sono esaminati e discussi prima dalle autorità subalterne, passano gradatamente alle autorità superiori, le quali le richiamano a novello esame ed a novelle discussioni, sinchè giungono all' oracolo del Sovrano, al quale solo spetta di provvedere definitivamente ai bisogni ed alle esigenze dello Stato e delle comunità.

Vi fu chi tacciò di lentezza il nostro sistema di politica amministrazione, pretendendo, che si potrebbe forse andar incontro a tale inconveniente, accordando un maggior potere alle autorità costituite. Egli è però ovvio il riflesso, che per la trista condizione dell'umana specie, avviene di questa ciò che suole accadere di tutte le umane istituzioni, che volendo evitare uno scoglio, si urta in un altro peggiore, *dum vitia vitamus in contraria currimus*, siamo sempre tra Scilla e Cariddi, poichè qualora si volesse rendere più pronta la spedizione degli affari, si aprirebbe l'adito agli arbitrj, e dove vi è arbitrio non vi è sicurezza di diritti, e dove questa manca non vi può essere libertà civile.

È bene che gli affari di molta importanza siano prima trattati, discussi e spianati, dirò così, dalle autorità subalterne, poichè, trovandosi esse nel paese a cui devono applicare le leggi, possono somministrare ai dicasteri superiori dei lumi e delle riflessioni su particolari circostanze che forse loro sfuggirebbero per l'elevazione del loro seggio. Ma è pur ottimo consiglio che gli stessi affari siano trattati, discussi e spianati dalle autorità che sono vicine al trono, perchè, illuminate dallo splendore che esso spande, veggono le cose nel loro complesso e sotto punti di viste politiche che sono impenetrabili a chi occupa gli ultimi posti della gerarchia politica.

Il Censimento di Milano non ha solo esercitato

un' influenza potissima nel perfezionamento economico-politico, ma ha esercitato ed esercita tuttavia un'influenza non minore nel perfezionamento morale, riposto nel pregio che vuolsi dare alle sociali virtù, nell' estirpazione degli errori e dei pregiudizj, e nello sbarbicamento degli abusi che nuocono infinitamente alla prosperità dei paesi.

L' introduzione del Censimento ridusse a coltura novelli campi e per esso crebbero le raccolte; offrì quindi il Censimento nuove risorse ad una moltitudine di cittadini, che non avrebbero d'altronde saputo come esercitare con profitto la propria industria, l'invitò al travaglio, a quella fonte perenne che tutti racchiude gli elementi della sociale prosperità.

Ma l' industria non solo arricchisce gli Stati; ella tiene in terra il luogo delle virtù; per essa si diminuiscono i delitti, si adempiono i doveri di giustizia non solo, ma di beneficenza, e di umanità, e laddove vi è industria, si rispetta e si tiene sacra quell' autorità che la promove; e quindi l' obbedienza alle leggi diviene volontaria, e l' incostanza così naturale alla moltitudine, si cangia in un attaccamento stabile verso un Governo, di cui conosce chiaramente i vantaggi. Quest' attaccamento che dipende dall' interna persuasione è il più forte motivo dell' unione de' voleri e delle forze, e perciò il più forte legame della società. In mezzo a questo popolo, il Sovrano regna, siccome un padre tra i figlj, e non può giammai te-

mere alcuna di quelle rivoluzioni che soventi fiate turbano l' interna tranquillità. Così l' evidenza incatena soavemente la volontà de'mortali.

Il Censimento di Milano corresse certi abusi contrarj alla felicità pubblica, purificò le consuetudini degli errori, e distrusse le cattive pratiche. Oggidì si accolgono con entusiasmo i commissarj incaricati della stima dei terreni, e non v' ha più alcuno che osi far credere che il Censimento sia una macchina fiscale ripiena d' artifizj per estorquere dai cittadini somme maggiori del solito, che non conviene al Principe l' imbarazzarsi nel riparto delle pubbliche gravezze, che gli è più facile esigere maggiori somme, secondo le antiche usanze che minori con usanze nuove, che le operazioni del Censimento sono troppo lente, troppo generali e minute; perciocchè il Censimento di Milano si estende nelle provincie venete senza quell' ammasso confuso di voci e di opinioni, che ai tempi della Giunta si facevano risuonare, affine di trarre nell' inganno le menti del volgo.

Se il nuovo Censimento di Milano troncò nel riparto delle imposte tutte le liti che flagellavano le famiglie con danno della pubblica costumatezza; se il nuovo Censimento fu diretto a sopprimere abusi così perniciosi nel riparto e nell' esazione dell' imposta; se il nuovo Censimento è un sistema di principj e di massime dettato dalla giustizia e da una ragionata esperienza, sostituito ad un gruppo di disordini antichissimo, in tutte le sue

parti deforme e dominato dall' arbitrio, ognuno di leggieri conosce qual'influenza potissima abbia il Censimento di Milano esercitato sul perfezionamento morale di questi dominj. Se i cattivi costumi corrompono le leggi, la bontà di queste riagendo sui costumi li rendono migliori.

Se il perfezionamento economico-politico-morale delle nazioni è strettamente legato con un regolare Censimento; se quello di Milano, equo nelle sue massime e stabile nella sua applicazione, tende in tutte le sue parti ad un medesimo scopo, stabilisce fra tutte le leggi un'armonia generale e le appropria al popolo in modo che gli appartengono siccome i suoi costumi, la sua terra ed il suo clima; se offre il più grande ed il più bel carattere delle legislazioni, l'unità de' principj, noi lo proponiamo, colle necessarie modificazioni riclamate dalle circostanze locali, a tutte le nazioni che aspirano ad una costante e verace felicità.

Eccoci giunti al termine delle nostre fatiche. L'utilità universale de' popoli fu l'unico nostro scopo che ci proponemmo. Lettere da uomini di Stato già ci pervennero, a cui siamo solleciti di rendere pubblica testimonianza della nostra sincera riconoscenza. Le anime sensibili mal ponno soffocare i sentimenti del cuore. Confessiamo però ad un tempo con quella ingenuità, che c'è naturale, che insulti gravissimi, di cui teniamo nelle nostre mani i documenti irrefragabili, e da persone, alle quali di buona fede giudicavamo utili i no-

stri insegnamenti, tennero dietro ai nostri manifesti, in modo che ci avrebbero distolti dalla nostra impresa, se portassero il carattere di novità nel mondo letterario. Noi saremo grati a coloro, che riputeranno superflue od anche fallaci le nostre dottrine, purchè le loro critiche, da qualunque spirito sia benefico, sia maligno dettate, riposino su ragioni di giustizia e di convenienza.

Sino dai primi anni della nostra gioventù, siamo in particolar modo avvezzi al bene ed al male; di tratto in tratto le lodi lusinghiere vennero alternate colle dettrazioni maliziose; e spesso sfolgoreggianti orizzonti di nostra vita furono coperti da nere procelle; ma ci gloriamo d'avere sempre presentato alla Dea, che tutto regge a suo talento, un animo imperturbabile, che sembra dono esclusivo a chi tiene fissi gli occhi in Cielo.

Ego cupio in te omnia transfundere, et in hoc gaudeo aliquid discere, ut doceam; nec me ulla res delectabit, licet eximia sit, et salutaris quam mihi uni sciturus sim. Si cum hac exceptione detur sapientia, ut illam inclusam teneam, nec enunciem, rejiciam. Nullius boni sine socio jucunda possessio est.

FINE

INDICE
DEL TERZO VOLUME

PARTE TERZA

COMPARTIMENTO TERRITORIALE E SUA AMMINISTRAZIONE POLITICO-ECONOMICA.

PARTE QUARTA

DELLA FORMAZIONE ED AMMINISTRAZIONE DELLE IMPOSTE UNIVERSALI PROVINCIALI E COMUNALI, DELLA LORO ESAZIONE E DEI BILANCI PREVENTIVI E CONSUNTIVI DELLE COMUNITÀ.

ESAZIONE DELLE IMPOSTE

DEI BILANCI PREVENTIVI E CONSUNTIVI DELLE COMUNITA'